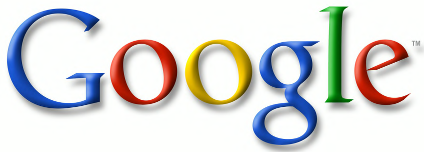
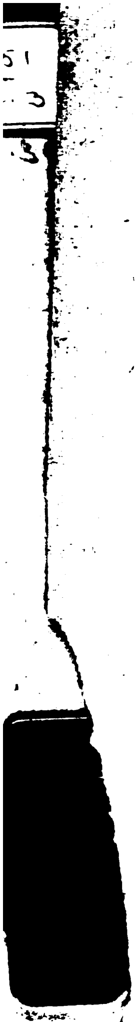



SIGILLUM ACADEMIAE HARVARDIANAE IN NOV ANG
VE
RI
TAS
CHRISTO ET ECCLESIAE



LE

CONVENZIONI D'ESTRADIZIONE

TRA

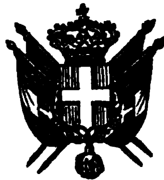
IL REGNO D'ITALIA E GLI STATI STRANIERI

ESPOSTE ED ANNOTATE

DA

COSTANTINO ARLÍA

SERIE PRIMA



TORINO - ROMA - FIRENZE

STAMPERIA REALE —— FRATELLI BOCCA

1871

[illegible]

Calvo II § 1286 [illegible] p 33 ff [illegible]

[illegible] 132, 141.

[illegible] 178 (Cesena) [illegible]

[illegible]

TORINO
STAMPERIA REALE
1871.

All'Illustrissimo Signore

il Commendatore

FILIPPO AMBROSOLI

Direttore Capo della Divisione per gli Affari penali
nel Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti.

Ella ebbe per primo il pensiero di un commento alle Convenzioni di estradizione che il nostro Governo viene stipulando coi Governi stranieri; poi, quand'io, accogliendolo, mi posi al lavoro, mi volle anche assistere col consiglio. A Lei pertanto, nel rendere di pubblica ragione questo primo volume dell'opera, io lo indirizzo, nella convinzione di adempiere a un debito di gratitudine e di riverenza.

Accetti, egregio Signore, l'offerta; e mi conservi la sua benevolenza, a me carissima.

Firenze, 22 novembre 1870.

Suo Devotissimo Affezionatissimo
COSTANTINO ARLÍA.

Territorial, Z p 34ff

PREFAZIONE



I.

Una fra le principali relazioni che esistono tra gli Stati, e ogni giorno diviene più importante, si è la estradizione dei malfattori. Anche i Governi, che finora vi furono più restii, e che propugnarono l'illimitato diritto d'asilo, che dovrebbe accordarsi al colpevole pel motivo (dicevano), che il reato altrove da lui commesso non aveva violato le leggi del paese dov'erasi rifugiato; anche questi Governi sentono oggidì la necessità di porre riparo alle tristi conseguenze, che derivarono da quel principio; il quale poteva in qualche modo scusarsi quando difficili e dispendiose erano le comunicazioni tra Stato e Stato; quando tra popolo e popolo correvano odii e rancori, e, direi anche, vendette di razza, rivalità di dominio, e di preeminenza; quando, infine, la parola *hostis*, non solo ne' più remoti tempi del Lazio, ma anche in quelli non molto lontani, aveva e conservava il doppio suo significato di *straniero* e di *nemico*. Ma ora che le distanze di giorno in giorno scompariscono mercè le strade ferrate e le navi a vapore, e che il telegrafo attraversa non solo i continenti, ma anche gli oceani, e che con l'apertura de' canali, con la soppressione de' pedaggi, coi fari e coi porti che rendono più sicura la navigazione, coi traffici diffusi e ognor più fiorenti, coi cambi e le corrispondenze di banca si sono conosciuti e ravvicinati i popoli fra loro in reciproco vincolo d'interessi e di stima, diveniva necessità assoluta il porre un freno a coloro, che sventuratamente turbano l'umano consorzio con le loro azioni delittuose. Chiunque osservi il progredire della civiltà trova, che anche il modo

di compiere i malefizi progredisce; imperocchè si rivolgono a reo fine i trovati e i mezzi delle scienze e delle industrie; ed anche per ciò oggi non vi è Stato che non ammetta l'estradizione. In Europa, solamente la Grecia (se si eccettui l'accordo che ha con la Turchia per la vicendevole consegna de' malfattori in determinati casi) lo respinge, e preferisce attenersi al solo diritto di espulsione o rinvio del delinquente straniero dal suo territorio, quando egli non adempia a talune condizioni, volute da'Decreti del 15 e 28 marzo 1835; epperò non può dirsi neppure che il diritto di asilo vi sia rigorosamente mantenuto. L'Inghilterra, tenacissima delle sue vecchie istituzioni, e punto proclive alle mutazioni delle leggi (non invidiabile dote delle razze latine), ha pure sentito il bisogno che la strinse a gravi riforme, sicchè finalmente il 9 agosto 1870 vi fu sancito e pubblicato il nuovo *atto di estradizione*, per effetto del quale il Governo ebbe facoltà di stipulare trattati con altri Governi in conformità delle prescrizioni quivi segnate.

II.

Ma d'onde prende origine la estradizione? Il Nicolini opinò che fosse una *ditio*, cioè una *potestas extra territorium*, che vorrebbe dire azione della legge penale del paese, ove il reato fu commesso, nel paese ove il malfattore si è rifugiato; un'estensione insomma della sovranità oltre i limiti del proprio territorio [1]. Il Morin [2], i compilatori del *Journal du Palais* [3], il Merlin [4] e il Pessina [5] derivano quella locuzione da *extra tradere*, o *extra dare*, dar fuori; perocchè questo instituto consiste nel catturare il fuggitivo per consegnarlo al Governo che lo chiede, nel fine di punirlo del malefizio, che nel suo territorio commise. Egli è evidente che il concetto di giurisdizione oltre il confine non è esatto, poichè la giurisdizione emana dalla sovranità, e questa non può concepirsi imperante in un altro Stato straniero. Bensì è più

(1) Nicolini, *Proced. penale*, par. I, § 614.
(2) *Droit criminel*, V. *Extradition.*
(3) *Journal du Palais. Rép. Gén.*, tom. VII, p. 139.
(4) *Répertoire général*, V. *Extradition.*
(5) *Elementi di Diritto penale*, vol. I, p. 112.

consentaneo a verità considerare la estradizione come una concessione reciproca di due Stati indipendenti, e quindi una *extra - datio*. Così la voce indica il *fatto*, ma non la genesi di diritto.

III.

Or varie sono le opinioni degli scrittori intorno al fondamento giuridico di questo instituto. Alcuni negano che sia legittimo, perchè (sostengono) quando lo straniero non ha violato la legge del paese, ove si è ricoverato, non può essere consegnato senza offesa della sua libertà personale (1), e tutto al più ammettono, che lo Stato, nel territorio del quale il malfattore si rifugia, debba sottoporlo a giudizio ad istanza di quello dove fu commesso il reato (2). Altri vi ravvisa il pericolo di consegnare col reo gl'innocenti ingiustamente perseguitati (3); onde lord Coke scriveva: « egli è stabilito e così
» fu risoluto, che gli Stati, divisi sotto diversi sovrani, l'un
» con l'altro in colleganza, sono santuarî pe' servitori o sudditi,
» che, per salvezza, fuggono dall'uno nell'altro Stato; e, se da
» quello siano dimandati, le leggi e le garanzie degli Stati
» non ne permettono la consegna; e ciò, taluno afferma,
» che sia fondato sulla legge del Deuteronomio: *non trades*
» *servum domino suo, qui ad te confugerit* (4) ».

Altri ammettono la estradizione non perchè fondata in un diritto e dovere reciproco degli Stati, ma sibbene come un officio di convenienza politica, o nel fine d'ottenere un simile vantaggio per diritto di reciprocanza; ritenendo, che fra gli Stati non vi ha doveri *perfetti*, se non quando siano liberamente convenuti con trattati. Propugnano questa dottrina il Puffendorf (5), il Martens (6), il Klüber (7), il Foelix (8), lo Story (9), il Mittermaier (10) l'Heffter (11), il Bertauld (12), il

---

(1) CAUCHOT, LEMAIRE et GUYET, *Appel à l'opinion publique*, La Haye, 1817.
(2) PINHEIRO FERREIRA, *Cours de Droit pub.*, 77, p. 32.
(3) SCHMALZ, *Diritto internaz.*, p. 158.
(4) *Third. Inst.*, p. 180.
(5) *Inst. jur. nat. et gent.*, L. VIII, 6, § 12.
(6) *Précis du Droit des gens*, I, 101, Ed. Guillaumin.
(7) *Droit des gens*, § 64.
(8) *Droit internat. privé*, II, n. 608.
(9) *Commentaries on the Const. of the U. S. of America*, §§ 626, 627. *Conflict of Laws*, § 1803.
(10) *Proced. pen.* Tom. I, § 59, p. 314-319.
(11) *Droit internat. public de l'Europe*, § 63. Trad. di Bergson.
(12) *Cours de Cod. pén.*, Leç. XXVII.

Trébutien [1], il Rossi [2], il Wheaton [3], il Phillimore [4] ed altri non pochi scrittori, e fra' nostri, il Beccaria [5].

Una terza opinione, infine, ammette la estradizione, perchè (dicono) il fuggitivo, perpetrando il reato, ha contratto col civile consorzio, ch' egli ha offeso, l'obbligo di comparire in giudizio, e siccome, fuggendo, manca a quest'obbligo, il paese, le cui leggi furono violate, ha il diritto di chiederne la consegna; e lo Stato, ove fuggì, l'obbligo di accordarla. Seguono questa teorica il Grozio [6], il Vattel [7], il Kluit [8], il Cocceio [9]. Fra le varie opinioni questa pare la meno fondata, poichè l'obbligo giuridico di comparir in giudizio a farsi condannare pel reato commesso non è facile a dimostrarsi. Ma la legittimità dell'estradizione non può essere l'interesse politico, perchè è puramente transitorio; non la reciprocanza, perchè essa è una forma del dovere di accordar la consegna del fuggitivo e non il fondamento; non la obbligazione nascente dalla legge violata, perchè la restaurazione avviene con la irrogazione della pena; non infine il trattato, perchè la stipulazione contrattuale suppone ancora un fondamento giuridico, altrimenti sarebbe un'ingiustizia internazionale. « Ora » un fondamento giuridico di tutte le Convenzioni interna» zionali relative all'estradizione (scrive il Prof. Pessina) fu » ravvisato da taluni pubblicisti come sussistente nell'ordine » giuridico universale, il quale è superiore all'interesse pro» prio di questo o quello Stato, ed è comune a tutte le nazioni » civili. Così il Mohl [10] sostenne, che il reato commesso contro » quest'ordine giuridico universale è anche una violazione » del diritto nazionale, e l'estradizione ha luogo solo perchè » lo Stato, che l'ottiene, è il più interessato e quello che » meglio trovasi in grado d'investigare. Ed il Bluntschli notò » che, come l'individuo non basta all'adempimento del suo » dovere, se fa ciò che è giusto, nella sua sfera d'azione, » senza aiutare gli altri a fare ciò che è giusto nella loro

(1) *Cours de droit crim.*, Leç. XLVIII.
(2) *Mélanges politiques*, vol. II, p. 93.
(3) *Éléments de droit internat.*, I, § 13 - 3ª ed. Lipsia.
(4) *Comment. upon int. Law.* I, § 364.
(5) *De' Delitti e delle pene*, § XXI.
(6) *De jure belli et pacis*, lib. II, c. 21.
(7) *Droit des gens*, II, § 230 e seg.
(8) *De deditione profug.*, p. 2.
(9) *Praelect. ad Grotii librum.*
(10) *Revisione della dottrina dell'asilo, nell'opera Staatsrecht*, p. 710 e seg.

» sfera; così del pari uno Stato non adempie tutto il suo » debito, quando nel solo suo dominio esercita la giustizia » e si ricusa poi di porgere agli altri l'aiuto giuridico neces- » sario; sicchè il debito dell'estradizione sorge dall'universale » solidarietà per l'attuazione della giustizia [1]. Questa dot- » trina fu accolta interamente dall'Haus [2] e dall'Hélie [3], » e ci sembra la vera. L'estradizione insomma è fondata sul » principio giuridico, che tutti gli Stati debbono coadiuvarsi » per adempiere il comune mandato della giustizia sociale [4]». Questa teorica fu recentemente sostenuta anche da un giurista inglese, che scrisse: « La consegna di un delinquente » fuggitivo è un *dovere* internazionale. Egli è chiaro, che » il rifiuto di consegnarlo non può essere una ragione per » punire con la guerra lo Stato che lo nega; ma è chiaro » altresì, che il rifiuto è *ingiurioso verso il paese cui si* » *rifiuta, e verso il mondo intero, poichè è una grave* » *violazione dell'obbligo morale che esiste tra i civili con-* » *sorzi* [5] ».

Adunque il principio giuridico della estradizione si fonda sul vicendevole aiuto, che gli Stati si debbono prestare per adempiere al comune mandato della giustizia sociale, inquantochè il reato non viola soltanto la legge speciale imperante nel paese, dove è commesso, ma più ancora la legge naturale comune a tutti gli Stati. Laonde egli è desiderabile che l'obbligo della consegna del malfattore straniero sia sancito in ogni Stato nelle leggi penali [6], ovvero da leggi speciali [7].

IV.

Questa dottrina però non si oppone alla stipulazione dei Trattati, anzi gli richiede, sia per riguardo alla inviolabilità del territorio dello Stato, la quale è radicata e assoluta nel

---

(1) Bluntschli, *Dizionario politico* (ted.), I, 521.
(2) *Cours de droit crim.*, n.° 454 et suiv.
(3) *Traité de l'inst. crim.*, tom. II, p. 662. Anche il Mangin (tom. I, p. 174 et suiv.), il Demolènes (*Tr. pratique des fonct. du proc. du roi*, p. 93) accettano questa dottrina.
(4) *Elementi di Diritto Penale*, vol. I, p. 113, Napoli.
(5) E. Clarke, *The Law of Extradition*, p. 12. London 1867.
(6) *Codice per la Confed. Germanica del Nord*, § 9 - *Progetto di Cod. penale italiano*, art. 10 - *Progetto di Cod. pen. pel Canton Ticino*, art. 7.
(7) Hanno una tal legge il Belgio (5 aprile 1868), l'Olanda (13 agosto 1849), gli Stati Uniti d'America del Nord (12 agosto 1848) e l'Inghilterra (9 agosto 1870).

diritto come condizione di autonomia; sia per indicare per quali reati avverrà la consegna, cioè per que' soli fatti delittuosi, che in ogni tempo e in ogni paese sono vietati e puniti; sia, in fine, per istabilire le norme secondo le quali la consegna del fuggitivo dev'essere eseguita.

« Uno Stato (dice il Pessina), per pretendere *legalmente* la » estradizione, ha bisogno di un trattato, non potendo esercitare alcuna pressione verso un altro Stato indipendente; e » ciò non esclude che, anche senza trattati, si possa chiedere » ed ottenere la estradizione, quando alla nazione, che chiede » l'estradizione, risponde affermativamente per proprio bene» placito la nazione, a cui l'estradizione vien chiesta; peroc» chè in quel chiedere e in quel concedere spontaneamente » trova la sua attuazione un principio razionale in mancanza » di trattato [1] ».

E il Bluntschli formulava così questo ordinamento: « L'ob» bligo di espellere i delinquenti fuggitivi, o di consegnare » ai tribunali coloro, che sono accusati di un reato, non esiste » che in forza degli speciali trattati di estradizione, o quando » la generale sicurezza lo esige.

» L'obbligo della estradizione esiste solamente pe' reati » gravi, e solo se la giustizia penale dello Stato che domanda » la estradizione, offra delle garanzie sufficienti d'imparzialità » e di umanità [2] ».

Taluno potrebbe appuntare di contraddizione il dotto Professore dell'Università di Heidelberg, ponendo a riscontro la teorica che « il dovere della estradizione sorge dall'universale » solidarietà degli Stati per l'attuazione della giustizia », con quella esposta nell'articolo di sopra riprodotto. Ma egli indi la commenta e chiarisce, scrivendo: « Un diritto di asilo illi» mitato costituirebbe un pericolo per la sicurezza e per l'or» dine pubblico.... Il comune vantaggio, e non solamente » quello di un paese, vuole che gli assassini, i falsari e i la» droni siano puniti. Un ministro francese, il Rouher, in poche » parole ha formulato le ragioni a pro dell'obbligo di con» segnare i malfattori. Il principio dell'estradizione è il prin» cipio della solidarietà e della reciproca sicurezza de' Governi

---

(1) *Elem. di dir. pen.*, vol. I, p. 114.
(2) *Droit internat. codif.*, § 395.

» e de' popoli contro l'universalità del male... Quando l'estra-
» dizione è stata regolata da un trattato, naturalmente debbono
» applicarsi i patti ivi dettati. Se non v' è trattato, bisogna
» seguire i principii di sopra esposti ».

È dunque un obbligo per gli Stati la reciproca consegna de' malfattori per adempiere al fine supremo della giustizia; ma è poi necessario un trattato che ne regoli l'esecuzione, e ne prefigga i limiti, tenendo conto delle legislazioni speciali degli Stati.

V.

Se ancora potesse rimanere qualche dubbio intorno al fondamento del diritto di estradizione, la storia del Diritto potrà dileguarlo, indicando come esso si sia mostrato nelle relazioni internazionali. Il Field notava, che la materia della estradizione richiede molto studio, dovendosi conciliare il diritto della società di proteggersi dal malefizio col diritto individuale ad ottenere un asilo contro l'oppressione (1). In questa concorrenza di diritti, ne' secoli andati, o perchè non era ben chiara l'idea della giustizia, o per la condizione delle relazioni di nimistà anzichè d'amicizia che tra Stato e Stato correvano, o finalmente per la preponderanza che aveva l'elemento religioso negli atti della vita, il diritto d'asilo primeggiava sull'altro. C'erano due specie di asili: particolari gli uni, conferiti ad un tempio, o ad un luogo; generali gli altri, cioè al territorio di una città, di uno Stato (2). E però rarissimi furono gli atti di estradizione, e non si dilungherebbe dal vero, chi di quelli, che allora avvennero, dicesse che, anzichè atti di libera concessione per l'adempimento di un fine superiore alle relazioni umane, furono atti ottenuti o per costrizione, o per altri non giusti o retti motivi (3). Egli è vero che alcuni scrittori fanno

(1) David Dudley Field, *An inter. Cod. Address*, etc., New York, 1867, p. 7.

(2) Intorno al diritto d'asilo vedi Wallon, *Du droit d'asile* - F. Hélie, *Tr. de l'inst. crim.*, tom. II, p. 651.

(3) Nella Congiura de' Pazzi, Bernardo Bandini de' Baroncelli uccise Giuliano de' Medici, e, andato a vôto il tumulto, si salvò a Costantinopoli. Colà si pose a mercatare, e si viveva sicuro; quando il dì 14 dicembre 1479 fu preso da' giannizzeri di Maometto II, e consegnato a coloro, che ivi da Firenze erano stati appositamente spediti, tra' quali Bernardetto de' Medici. Giunto in Firenze, il Bandini fu torturato e appiccato ad una finestra di Palazzo Vecchio a dì 29 dicembre. Il Sultano, per prezzo della vita del Bandini, s'ebbe quanto in Costantinopoli possedeva il Banco de' Pazzi. Così l'Adimari nelle annotazioni allo Strinato, *Chron. Caroli a Florentiola*, p. 36. Bruto, *Storie Fiorentine* ad ann. 1479 in nota.

risalire questo istituto a' tempi remotissimi dell'antichità, e, rovistando le sacre e le profane storie, adducono in prova, che le tribù d'Isdraello imposero a quella di Beniamino la consegna di alcuni malfattori presso di essa rifugiatisi (1); che gl'Isdraeliti consegnarono Sansone a' Filistei (2); che i Lacedemoni ruppero guerra agli Ateniesi, perchè non vollero dare un delinquente (3); e che, infine, gli Ateniesi statuirono di consegnare colui il quale, dopo d'aver attentato a' giorni di Filippo, si rifugiasse sul loro territorio (4). Ma fu giustamente osservato, che cotali atti, non furono volontari, diretti ad un comun fine di giustizia; sibbene atti violenti, che manomisero il diritto d'asilo. E si potrebbe anche aggiungere, come cotesti atti di costrizione avvennero per fatti, che or diremmo *politici*, piuttostochè per reati comuni. Lo stesso dee dirsi de' fatti simili, ricercati nella Storia Romana. Il Senato domandò talvolta la consegna di colpevoli rifugiati in paesi non facenti parte dell'impero; ma que' re, già debellati, come Mitridate, qual potere conservavano nei loro Stati?

Il diritto d'asilo adunque era la massima seguìta nell'antichità. Il principio d'estradizione si svolse lentamente in seno alla società moderna, secondo il progredire dell'idea di giustizia, e come, per contrario, venne a mano a mano restringendosi il diritto d'asilo. Di fatti, da prima si cominciò a convenire tra gli Stati che i malfattori fuggitivi dal territorio dell'uno, non ricevessero ricovero in quello dell'altro (5).

---

(1) *Lib. Iud.*, cap. 20, v. 12 et seg.
(2) *Ibid.* cap. 12, v. 12.
(3) Pausania lib. 4, cap. 4. — Tito Livio *St.* lib. 38, cap. 31.
(4) Diodoro Siculo lib. 16, cap. 93. *Journ. du Palais* tom. vii, p. 139, col. 2ª
(5) Così nel 31 luglio del 1255 tra i Comuni di Siena e di Firenze fu stipulato: « Item, quod Comune Senarum non recipiat vel teneat in sua fortia vel districtu aliquem exbannitum a Comuni Florentiæ vel a Comuni Montispulciani vel a Comuni Montisalcini, pro malefitio sive pro furto vel proditione vel homicidio aut falsitate, vel feritis unde sanguis exiret, vel robbaria stratarum, seu seditione vel conspiratione quæ fieret contra Comune Florentiæ vel contra Montepulcianum vel Montalcinum, vel pro aliquo alio maleficio enormi quod committeretur; et hoc intelligatur de exbannimento quod fieret sine fraude ab hodie in antea: sed teneatur talem exbannitum expellere, ad requisitionem illius Comunis a quo esset exbannitus. Et hoc intelligatur de illis exbannitis, qui essent de dictis civitate vel terris et comitatu et curiis vel episcopatibus florentino et fesulano.
« Item, quod Comune Senarum non recipiat aliquam personam, quæ faceret guerram vel seditionem vel conspirationem contra Comune Florentiæ vel comitatum ipsius, vel contra Comune Montispulciani vel Montisalcini, vel quæ

Poi si stipulò che non solo non potessero accogliersi, ma dovessero essere catturati, e che fosse lecito a' cittadini del paese di rifugio d'impunemente offenderli (1). Indi si divenne a stipulare la consegna in occasione di sottomissione, accomandigia (or si direbbe protettorato), o altrettali stipulazioni tra Comune e Comune (2). Da ultimo cominciarono a stipularsi de' veri trattati per regolare la consegna de' malfattori « considerando esser debito de' governanti il tenere » sgombro da' malvagi uomini il proprio territorio (3) ».

» esset rebellis et inimica in faciendi guerram. Et si tales rebelles et inimici » invenirentur in civitate Senarum vel eius districtu, teneatur Comune Senarum eos expellere vel exbannire, et post exbannimentum non permictere ibi » morari, ad requisitionem alterius Comunis, cuius essent rebelles et inimici ». Regio Archivio di Stato in Siena, Pergamene delle Riformagioni — Riport. da Cesare Paoli, *La Battaglia di Montaperti*, Siena, 1869, p. 75.

(1) Ne' Capitoli tra il Comune di Firenze e Massa e Cozzile dell'anno 1338, indiz. 8, 11 dicembre, si legge: « Art. 6 — Che niuno bandito di Firenze *pro* » *malleficio* sia raccettato nella terra, corte o distretto, sotto le pene poste dagli » Statuti; ed il Podestà sia tenuto, a pena di L. 200, di farlo prendere, e a » tutti sia lecito offenderlo impunemente ». *I Capitoli del Comune di Firenze*, vol. I, p. 86.

(2) Nell'Atto di sottomissione di Montopoli al Comune di Firenze dell'8 agosto 1349, indiz. 2, si legge: « Art. 7 — Che niuno bandito del Comune di Firenze *per malleficium vel cessationem et fugam cum rebus et pœcunia alterius* non » sia raccettato nella terra o distretto di Montopoli, sotto pene poste dagli » Statuti; e il Potestà sia tenuto a non permettere che si raccetti, ma a farlo » prendere e consegnare al Comune di Firenze, a pena di L. 500 ». *I Capitoli del Comune di Firenze*, vol. I, p. 86. — Lo stesso patto è ne' Capitoli tra il Comune di Firenze e la terra di S. M. a Monte, dell'anno 1348, ind. 2, febbraio 14. *Ibid.* p. 87, e così in moltissimi altri simili Capitoli.

(3) Fra molti che si potrebbero allegare, qui riporto i seguenti Capitoli tra il Comune di Firenze e quello di Pistoia, essendo il più compiuto accordo.

1389 — Ind. 12, luglio 13. — I Priori delle Arti e il Gonfaloniere di Giustizia del Comune di Firenze coi Gonfalonieri delle compagnie e i XII Buonuomini, considerando esser debito de' governanti il tenere sgombra dai malvagi *(pestiferis et nocuis)* uomini la provincia; veduta una certa provvisione fermata il 3 di giugno nel Consiglio del Potestà, per cui è data loro balìa di provvedere sopra quanto si dirà appresso, ed avendo tenuto pratica fra due cittadini di Firenze e gli ambasciatori di Pistoia, deliberano:

1° Qualunque cittadino, contadino o distrettuale di Firenze o di qualsivoglia luogo che nella città, contado o distretto di Firenze avesse commesso delitto, al quale per gius comune o per gli statuti fiorentini sia annessa la pena di morte, e si fosse rifuggito nel contado o distretto di Pistoia, possa essere preso da chiunque, in qualunque luogo fuori le mura di Pistoia, e consegnato al Comune di Firenze, per farsene processo ed esecuzione *(procedi, cognosci, diffiniri, et executio fieri)*. Lo stesso s' intenda di chi avrà dato mano a omicidio, o l'avrà consigliato, e di qualunque avrà ferito con qualsiasi arme.

2° Qualunque condannato alla morte nella città, contado o distretto fiorentino, non possa abitare nella città, contado o distretto pistoiese; ma anzi debba esser preso dal Capitano o dal Potestà di Pistoia, e anche dal Capitano della Montagna e ritenuto e punito a forma della condanna, come se fosse legittimamente condannato da quegli ufficiali, e sia lecito a chicchessia di prenderlo e consegnarlo a' medesimi. Si eccettuano quelli, che fossero originari o discendenti per linea mascolina da originari cittadini o contadini di Pistoia.

Egli è però da notare, che tutti cotesti accordi di espulsione e di consegna di delinquenti, come anche i primi trattati, poichè gli Stati cominciarono a prendere un assetto diffinitivo, non furono inspirati che da cagione politica. Così nel 1174 tra Enrico II d'Inghilterra e Guglielmo re di Scozia fu convenuto, che le persone ree di fellonia, le quali dall'Inghilterra fuggissero in Iscozia, o dalla Scozia in Inghilterra, sarebbero immediatamente prese e giudicate dalle Corti rispettive, ovvero consegnate ai giudici del paese, d'onde erano fuggite (1). In maggio 1303 tra l'Inghilterra e la Francia fu stipulato, che l'un sovrano non darebbe protezione agli inimici dell'altro sul suo territorio, nè permetterebbe che in

---

3° Quanto è disposto all'art. 1° si applichi a quelli che avranno commesso delitto nella città, contado o distretto di Pistoia.

4° Quanto è disposto all'art. 2° si applichi ai condannati dal Comune di Pistoia con la stessa eccezione degli originarii.

5° Tutti quelli che fino a qui saranno stati condannati alla morte nella città, contado o distretto fiorentino, e volessero abitare nella città di Pistoia o suo contado, debbano dentro un mese da oggi promettere al Capitano della custodia, obbligando sè e i loro beni, e dando mallevadore idoneo per lire 200 almeno, fino a lire 400, di non offendere veruno nella persona e nella roba, nella città, contado o distretto di Firenze. E se qualcuno de' condannati c. s. facesse contro alla promessa, si esiga la multa, da dividersi tra i due Comuni: e facendo offese, sia condannato in Pistoia per il delitto commesso nella città, contado o distretto di Firenze, in quelle pene, che a tal delitto si sogliono infliggere nella città di Pistoia; avvertendo che i condannati che ancora non abitassero in Pistoia e volessero andare a starvi, debbano dar mallevadore al detto Capitano.

6° Viceversa, per i condannati alla morte nella città di Pistoia, che volessero abitare in Firenze, si osservino le stesse condizioni; salvochè dove è detto il Capitano della custodia, si dica l'Esecutore della giustizia.

7° I condannati da due anni in qua, e quelli che saranno in futuro, sopra le lire 500 nella città, contado o distretto fiorentino, i quali volessero abitare nella città o contado di Pistoia; quando commettessero un delitto pel quale, secondo gli statuti di Firenze, meritassero una multa di lire 100 o maggiore, possano essere condannati dal Capitano o Potestà di Pistoia nella pena prescritta negli Statuti di essa città; e tutto debba procedere come se avessero commesso il delitto in Pistoia. I suddetti condannati in Firenze abitanti in Pistoia, dentro il termine d'un mese, promettano al Capitano di Pistoia, e diano mallevadore o mallevadori *(aprobandos per aliquos ex aprobatoribus Communis Pistorii)* per L. 100 fino a 200, di non offendere su quel di Firenze veruno; e quando manchino, debbano essere condannati dal Capitano di Pistoia, oltre la pena conveniente al delitto, nella somma per cui hanno dato mallevadore, da applicarsi ai due Comuni per metà. Quelli che saranno condannati c. s. nel fiorentino possono abitare nel pistoiese, purchè diano mallevadore « *secundum dictum effectum* ». Viceversa, per i condannati nel pistoiese: salvo dove è detto dinanzi al Capitano della custodia, si dica dinanzi all' Esecutore degli ordinamenti di giustizia.

8° Le mallevadorie possono esser date per un certo tempo, e rinnovate: ove siano senza condizione, s'intendono perpetue.

9° I condannati c. s., che non avessero dato mallevadore, possano vicendevolmente da' due Comuni essere carcerati e condannati. *I Capitoli del Comune di Firenze*, Vol. I, p. 26.

(1) Clarke, *The Law of Extrad.*, p. 15.

qualunque modo ne potessero avere o ricevere da' rispettivi Stati [1]. Re Carlo VI, il 14 settembre 1413, scriveva al re d'Inghilterra domandandogli la consegna de' fautori de' moti di Parigi [2]. E non pochi altri simili atti ricorda la storia.

Nel 4 marzo 1376 tra il re Carlo V di Francia e il Duca di Savoia, attesa la contiguità del Delfinato co' possedimenti ducali, fu stabilito, che *tutti* i malfattori, che dalla Savoia fuggirebbero nel Delfinato, o viceversa, sarebbero consegnati, anche se fossero sudditi del sovrano che consegnava, « considerando che, per mancanza della consegna de' delinquenti » si commettono detestabili malefizi ed atti nefandi senza la » debita pena . . . [3] »; argomento, che già preconizzava il fondamento del nascente istituto. Le Convenzioni ne' secoli posteriori furono pochissime, e non scevre da fine politico: tale fu l'*Intercursus magnus*, conchiuso fra Enrico VII d'Inghilterra e le Fiandre nel 1497, per la reciproca consegna dei rispettivi *ribelli;* onde il Bacone ebbe a chiamarlo *Intercursus malus;* il trattato del 23 febbraio 1661 tra Carlo II d'Inghilterra e la Danimarca per la consegna degli assassini di suo fratello Carlo I; e, nel seguente anno, l'altro trattato con gli Stati Generali d'Olanda per la consegna di « *qualunque* » *persona* eccettuata dall'atto d'indulto del Governo Inglese, » e di tutte le altre persone domandate dal Governo Inglese [4] ».

Per la repressione de' reati comuni il Governo Napoletano nel 22 febbraio del 1566 convenne con quello degli Stati della S. Sede, che non solo si sarebbero vicendevolmente consegnati « banditi, omicidiari, ladri, assassini e simili sorte di gente », ma altresì che i rispettivi « ministri ed officiali potessero loro » dare la caccia e seguitargli anche dentro della giurisdizione » di questo Regno (il Governo della S. Sede altrettanto ac- » cordava nel suo breve) fintanto che li faccian prigioni ». Nel 28 febbraio dell'anno stesso il numero de' reati fu ancor aumentato, chè cioè sarebbero consegnati e perseguitati « *eretici*, *ribelli*, *sacrileghi*, falsi monetari, rattori, violatori » della pace, ladroni, assassini, omicidiari, rompitori di strade,

(1) Clarke, *The Law of Extrad.*, p. 15.
(2) Isambert, *Collect. des lois*, tom. vii, p. 401; Rymer, tom. ix, p. 51.
(3) Isambert, *Collect. des lois*, tom. v, p. 479.
(4) Clarke, *The Law of Extrad.*, p. 17.

» ed altri che da uno Stato all'altro passassero (1) ». Però alla illimitata facoltà, accordata ai ministri ed officiali dell'uno Stato di poter perseguitare sul territorio dell'altro i malfattori che vi si rifugiassero, posteriormente fu apportata una restrizione, stabilendosi « che fosse lecito ai ministri ed officiali » dello Stato (al quale apparteneva il delinquente) di entrare » dentro i confini e territori per lo spazio di 10 miglia, nelle » ville, casali e terre senza mura, non murate, nella loro » persecuzione, e carcerargli e pigliargli; e quelli che piglie» ranno se gli possano portare con sè (2) ».

Nel 1617 fu fatta una Convenzione tra la Pomerania e il Brandeborgo (3); indi seguirono le Convenzioni della Francia co' Paesi Bassi (ordinanza 17 agosto 1736), col Würtemberg (27 marzo 1759), con la Spagna (29 settembre 1765), con l'Austria (6 settembre 1766), con la Svizzera (28 maggio 1777), coll'Elettore di Treveri (25 giugno 1798).

Giova tuttavia notare che, anche senza trattato, dal secolo XV in poi, cominciarono a essere consegnati i delinquenti, ma più spesso quelli incolpati di reati politici (4). Nel secolo XIX, co' progressi del diritto internazionale, questo istituto non trovò più ostacoli ad essere ammesso nelle relazioni tra Stato e Stato, e figura come un patto nel trattato di Amiens del 27 marzo 1802 tra la Francia e la Gran Bretagna. Cessata la guerra, le Convenzioni si moltiplicarono tra gli Stati, conformandosi agli stessi principii, alle stesse eccezioni, e alle norme stesse; onde da esse può desumersi omai una specie di diritto comune intorno alla estradizione. E poichè l'ostacolo maggiore era quello di serbare inviolato il rifugio a coloro, i quali erano perseguitati per reato politico (tanto antecedentemente si era abusato della persecuzione contro costoro!), fu stabilito, come massima principale della dottrina dell'estradizione, non doversi applicare a sì fatti reati; sicchè fu messo in atto il concetto del Field, cioè di combinare il

---

(1) *Collez. delle Prammatiche del Regno di Napoli.* - *Pramm.* II e III, tit. CCLXXIX, *De persequendis malefactoribus seu delinquentibus etiam extra Regnum.*

(2) *Pram.* II del 16 luglio 1585, tit. LXXVI, *De exulibus.* - Breve di Papa Sisto V del 28 luglio detto anno, che stabiliva lo stesso diritto negli Stati papali a pro del Regno.

(3) PESSINA, *Elem. di dir. pen.*, tom. I, p. 116.

(4) CLARKE, *The Law of Extrad.*, p. 19.

diritto della società contro il malefizio col diritto dell' individuo ad avere un asilo contro l'oppressione.

Laonde « l'estradizione è sottentrata agli asili, grossolano » avanzo delle età antiche, che confondevano la santa ospi- » talità con la impunità più temeraria, e dicevano ospitalità » la protezione al maleficio. Svolta con la civiltà, essa è di- » venuta una disposizione familiare ai nostri tempi (1) ».

VI.

Le norme che ormai formano il comune *jus receptum* nel diritto internazionale intorno l'estradizione, possono riassumersi nelle seguenti:

1ª La consegna deve avere per oggetto un reato comune. La lista dei reati nelle Convenzioni varia nel numero, avuto riguardo al riscontro tra le legislazioni de' due Stati contraenti, e alla vicinanza o lontananza che corre tra essi. Da tutte le Convenzioni però sono assolutamente esclusi i reati di natura politica, e anche i comuni che fossero connessi con fatti politici.

Recentemente a questa massima fu fatta, ad iniziativa della Francia, una eccezione per escludere da'reati politici l'assassinio e il tentativo d'assassinio contro la persona del sovrano e dei membri della sua famiglia. L'Impero francese fece accettare questa eccezione a parecchi Stati, ma non riuscì a renderla generale, e cadde prima che l'eccezione potesse acquistare il valore di una regola.

2ª È soggetto alla estradizione così il cittadino dello Stato richiedente, come il delinquente, che appartiene ad un terzo Stato. In questo caso lo Stato d'origine è avvertito della domanda di estradizione, perchè possa fare osservazioni in contrario, e il delinquente gli si rilascia, ove dichiari che lo sottoporrà a giudizio secondo le proprie leggi.

La consegna del proprio cittadino è generalmente esclusa in modo assoluto. L'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America del Nord però l'hanno ammessa in qualche Convenzione che hanno stipulato con altri Stati; però è dubbio se l'abbiano effettuata.

3ª L'estradizione colpisce chi ha commesso il reato nel

(1) Hélie, *Tr. de l'instr. crim.*; n° 929.

territorio dello Stato richiedente. Talora il concetto di territorio fu esteso a quello di giurisdizione, e allora l'estradizione colpisce chi ha commesso il reato in luogo soggetto alla giurisdizione dello Stato richiedente, p. e., nei paesi di Levante, ovvero in un Uffizio Consolare o in un Palazzo di Legazione, come pure per taluni reati avvenuti in territorio straniero; però questa clausola non è sempre ammessa.

4ª Non si consegna il delinquente, in favor del quale sia corsa la prescrizione dell'azione penale, ovvero della pena, a cui fu condannato, secondo la legislazione dello Stato richiesto.

5ª Il delinquente consegnato non può essere giudicato nè punito se non pel reato che fu indicato nella domanda di estradizione. Tuttavia parecchi Governi intendono l'eccezione solo pe' reati non compresi nel novero convenuto nella estradizione; e in tal caso potrebb'essere sottoposto a giudizio e punito per reati antecedentemente commessi, purchè annoverati nella Convenzione, sebbene non enunciati nella domanda di estradizione. Questa teorica si appoggia al supposto, che se nella domanda d'estradizione fosse stato enunciato qualunque altro reato, tra quelli ammessi dalla Convenzione, avrebbe dovuto egualmente accordarsi. Nondimeno va prevalendo la teorica più rigorosa, pel motivo che l'estradizione non può argomentarsi nè supporsi, ma espressamente concedersi con atto sovrano del Governo richiesto.

6ª La domanda di estradizione deve essere sempre fatta in via diplomatica per il vicendevole rispetto alla sovranità e' indipendenza degli Stati; per eccezione, si ammette che la sia fatta dal Console, dove non ci è un Agente diplomatico.

7ª La domanda deve esser accompagnata dagli atti necessarii, che provino la imputazione, e indichino il delinquente e la pena in cui è incorso. In molti trattati si fissa perciò un minimo di pena, al di sotto del quale il delinquente non sarebbe consegnato.

8ª Concorrendo più domande di estradizione, la consegna si deve fare a quello Stato ove il fuggitivo commise il reato più grave.

9ª Se il fuggitivo è sottoposto a giudizio nello Stato richiesto, la domanda di estradizione non può essere per questo rigettata; ma, se è accolta, si differisce la consegna fin dopo che l'imputato sia assoluto, o condannato, e, in questo caso, dopo che avrà espiata la pena.

10ª Gli Stati vicendevolmente si prestano aiuto per atti d'istruzione penale da eseguirsi nel rispettivo territorio, esclusi i reati politici. Si comunicano anche le sentenze di condanna, che i Tribunali dell'uno per reati quivi commessi abbiano inflitto ai cittadini dell'altro, ma non lè danno esecuzione.

Queste sono le norme generali, che sono seguite nel compilare le Convenzioni di estradizione, oltre le clausole e i patti speciali o relativi alla legislazione interna degli Stati contraenti.

Però pe' malfattori, che si rifugiano negli Stati della Barberia, in Egitto, negli Scali del Levante, nel territorio dell'Impero Ottomano, in Cina e nel Giappone, ove si ha l'esercizio della giurisdizione civile e penale, amministrata da appositi Tribunali, non occorrono le formalità accennate, ma basta che, per mezzo del Ministero di grazia e giustizia, s'invii al Console il mandato di cattura dell'inquisito; chè egli lo fa catturare dagli Agenti della pubblica forza del paese, e quindi condurre nel Regno.

VII.

I Governi de'piccoli Stati, in che era divisa l'Italia, avevano de' trattati d'estradizione tra di loro e con Governi stranieri (1). Instaurato il Regno d'Italia, le Convenzioni (sei sole) già stipulate dal Regno di Sardegna con la Francia (23 maggio 1838), con l'Austria (6 giugno 1838), con la S. Sede (10-14 marzo 1842), con 22 Cantoni della Svizzera (28 aprile 1843-14 febbraio e 9 ottobre 1844 - 3 marzo 1856 - 1 dicembre 1860), col Belgio (26 gennaio 1852) e colla Spagna (6 settembre 1857) divennero provvisoriamente imperanti su tutte le provincie in forza della unità sancita da' plebisciti. E questo principio parve così ineccepibile, che anche gli Stati, che non avevano riconosciuto ancora il Regno d'Italia, domandavano

(1) Il Governo Napoletano aveva Convenzioni con la S. Sede (6 agosto 1816), con l'Austria (24 dicembre 1845), con la Francia (14 giugno 1845), con gli Stati Uniti d'America (1856) ed altri. - *Collez. delle Leggi e Decreti del Regno delle Due Sicilie all'anno rispettivo.*

Il Governo Toscano aveva Convenzioni con l'Austria (Dec. Aul. del 28 agosto 1834), con la Francia (11 settembre 1844).

Il Governo Parmense aveva Convenzioni con l'Impero Austriaco (3 luglio 1818) e con la Francia (24 gennaio 1847).

Il Governo della S. Sede aveva Convenzioni con la Francia (19 luglio 1859) e col Governo Napoletano, come sopra è accennato.

al Governo di Firenze le estradizioni de' loro sudditi rifuggitisi in provincie, che non erano mai state della Sardegna, e fondavano la domanda sul trattato che avevano colla Sardegna! Così l'Austria, prima del 1866, domandò al Governo di Firenze de'sudditi austriaci, che avean cercato ricovero nelle provincie napoletane, citando le disposizioni della Convenzione vigente fino dal 1838 tra l'Austria e il Piemonte.

Le relazioni, che tra il novello Regno e le Potenze straniere a mano a mano si formarono; la necessità e il dovere di non lasciare impuniti i misfatti, e l'obbligo di adempiere al mandato della giustizia comune, fecero sì che le precedenti Convenzioni furono rinnovate, ed altre se ne stipularono sia con Potenze d'Europa, sia con Potenze d'America secondo i principii, che formano il diritto comune internazionale sopra questa materia nel § precedente esposti. Queste Convenzioni io mi son proposto di commentare, raffrontandole non solo con le precedenti del Governo Sardo, ma anche con quelle presentemente in vigore tra le altre nazioni; ed esponendo le quistioni e le teoriche, che sul proposito, sia dalla scienza, sia dalla giurisprudenza furono dibattute, di guisachè il lavoro partecipi e del *manuale* e del *trattato*. E poichè tal metodo mancherebbe di unità e di coordinamento tra le diverse parti, un indice per materie in ciascun volume darà quell'ordine, che altrimenti non avrei potuto serbare. Un repertorio infine dell'opera renderà più agevole l'indagine e lo studio delle questioni trattate, e porrà sotto l'occhio del lettore raggruppate tutte le questioni che un istesso patto in diverse Convenzioni abbia potuto far sorgere.

I.

CONVENZIONE CON LA REPUBBLICA DI S. MARINO

conchiusa il 22 marzo, ratificata il 4 maggio 1862.

Questa Convenzione, sia per le condizioni speciali della Repubblica di S. Marino, che è tutta racchiusa nel territorio del Regno d'Italia, sia per la natura del suolo e per la popolazione, si diparte non poco da' principii comuni del giure internazionale ne' suoi singoli patti. Essa ne' primi tre articoli tratta della esecuzione e degli effetti delle sentenze e degli atti pubblici, emanate o fatti nel territorio di uno de' due Governi, sul territorio dell'altro, e della esecuzione e degli effetti degli atti giudiziarii, fatti a richiesta de'cittadini di uno Stato verso quelli dell'altro. Dall' art. 4 al 13, incluso, si tratta dell'estradizione de'delinquenti. Gli articoli 14 al 20 contengono i patti circa i disertori, e dall'articolo 21 alla fine sono regolate materie diverse.

I soli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 formeranno oggetto pertanto delle successive osservazioni.

Art. 4.

Gli inquisiti dalle autorità giudiziarie del Regno d'Italia per crimini ivi commessi, venendo arrestati nel territorio della Repubblica, si rinvieranno dal Tribunale del luogo dell'arresto al Tribunale procedente a semplice richiesta. Lo stesso avrà luogo per gl'inquisiti dalle Autorità giudiziarie della Repubblica.

I. In quest'articolo non sono enumerati i reati, pe'quali può avvenire l'estradizione; e però, non essendone veruno eccettuato, essa potrebbe concedersi anche pe' reati politici; e, quanto ai reati comuni, non solo per i crimini più gravi, che perturbano l'ordine del civile consorzio, e che sono perciò generalmente puniti in tutte le legislazioni, ma anche pei minori, che in altre Convenzioni simili sono eccettuati. Mancando i motivi della Convenzione, non è dato di affermare se realmente siano compresi nei reati, pei quali l'estradizione ha luogo, anche i reati politici, o se siasi inteso di riportarsi in ciò ai principii generali del diritto internazionale odierno. Quando così fosse, come è più verosimile, sarebbe a ritenersi, che la dimanda d'estradizione per reato politico non sarebbe accolta; imperocchè « la criminalità de' reati politici suole essere non assoluta e non uni» versalmente eguale in tutti i tempi e in tutti i luoghi, come asso» lutamente universale ed eguale in tutti i tempi e in tutti i luoghi » è la umana coscienza, ma sibbene relativa e variabile »(1).

(1) Pescatore, *Sposizione* della Proced. Civ. e Crim., P. II, p. 42.

II. *A semplice richiesta.* Dicemmo che questa Convenzione si diparte dalle massime più comuni e ricevute del giure internazionale; e di fatti, con questo articolo fu stabilito, che la domanda di estradizione si faccia per lettera rogatoria da Magistrato a Magistrato, senza por mente che essendo l'estradizione un atto giuridico-politico, non si può altrimenti trattare se non per mezzo diplomatico. Quindi occorre l'interposizione del Governo per domandare ad un Governo straniero la consegna di un malfattore. Però fu osservato, che questo articolo dichiara bensì che saranno rinviati dal Tribunale del luogo dell'arresto al Tribunale procedente a *semplice richiesta quegli individui*, inquisiti di reati, che *venissero arrestati*, ma non dà facoltà per questo al Magistrato Italiano di poter direttamente domandare al Magistrato Sammarinese, o viceversa, la ricerca, e la cattura di un malfattore; intorno a che (dicesi) dee seguirsi la via diplomatica.

Questa distinzione non è assistita dalla lettera della Convenzione; poichè se le parole *a richiesta* si voglion riferire alla consegna e non all'arresto, mancherebbero nella Convenzione le norme complete intorno a questa materia; sicchè è necessario dedurne, che secondo il tenor letterale tutto è rimesso al carteggio da Magistrato a Magistrato. È però da soggiungere, che sebbene questo sia il senso letterale, tuttavia nella esecuzione non si pretermette la via diplomatica. Così il testo della Convenzione fu corretto nella pratica esecuzione, secondochè richiedevano le ragioni di prudenza politica.

Il Governo della Repubblica però, ricevuta la domanda di estradizione dal Governo Italiano non suol procedere alla cattura del delinquente; ma gli fa intimare formale precetto di sfratto con la comminatoria dell'arresto e della consegna, se fra un certo termine, assegnatogli nel precetto, non si allontani dal territorio Sammarinese. Se il delinquente, scorso il detto termine, è trovato sul suolo della Repubblica, ovvero, dopo esserne partito, vi ritorna, è preso e consegnato. Questo è, da un lato, un ultimo omaggio al principio di ospitalità e di asilo, e dall'altro un espediente, che la Repubblica può adottare a differenza degli altri Stati, perchè circondata dal territorio italiano, col quale anzi comunica per poche strade.

III. Nell'articolo, che commentiamo, non è detto se con la domanda di estradizione debbano esibirsi documenti comprovanti l'imputazione a carico del delinquente, poichè dice *a semplice richiesta*; il che farebbe supporre che basti la sola domanda. Ma nel fatto i documenti si esibiscono, imperocchè lo Stato, che consegna un fuggitivo, assume una risponsabilità in faccia alla pubblica coscienza; onde non può non voler conoscere il fatto, per il quale egli concede la estradizione,

tutelando l'individuo da un'ingiusta persecuzione e la propria dignità di Governo.

Art. 5.

Sono eccettuati dalla estradizione, di cui nell'articolo precedente, i cittadini attivi e quegli altri cittadini, che fossero domiciliati da un decennio nello Stato, a cui si fa la domanda.

I. Dalla estradizione sono eccettuati i cittadini dello Stato richiesto, conforme alla massima ormai ammessa e confermata dal moderno diritto internazionale. Il Governo infatti può punire il delinquente suo suddito, che fuori dello Stato abbia commesso un reato, e lo punisce *ratione personae;* laonde cessa la necessità di consegnarlo allo Stato straniero ove commise il reato, perchè lo punisca *ratione loci*, come giustamente lo avrebbe punito, se lo avesse colto sul suo territorio.

II. L'eccezione qui pattuita comprende non solo i cittadini *attivi* della Repubblica, cioè quelli di origine, che hanno il godimento di tutti i diritti civili e politici, ma anche quelli che vi hanno l'*incolato*, cioè una dimora di dieci anni. Questa eccezione non è senza esempi, come si vedrà nell'esame della Convenzione Italo-Maltese, e della Convenzione co' Paesi Bassi.

III. Il Governo Sammarinese però non restringe l'eccezione alle dette due classi di persone, ma talora ha espresso il parere, che si comprendano coloro che originariamente appartenevano a famiglie della Repubblica, e coloro che antecedentemente alla stipulazione della Convenzione avevano per più anni dimorato sul suolo Sammarinese.

Prescindendo dalla massima che le eccezioni non sono estensive, osserviamo, quanto alla prima classe di persone, che avendo direttamente o indirettamente per mezzo de' loro maggiori rinunziato alla cittadinanza Sammarinese per acquistare l'Italiana, perdettero ogni diritto nella patria d'origine, altrimenti sarebbero cittadini di due Stati. E che, quanto alla seconda classe di persone, la retroattività della Convenzione, pe' reati avvenuti prima della sua stipulazione, è voluta dalla ragione di essa. La Convenzione è un patto bilaterale tra i due Governi, i quali con essa hanno stabilito i casi e i modi della consegna vicendevole de' delinquenti, riportandosi però, quanto al fondamento, al supremo dovere e di morale e di giustizia di perseguitare i colpevoli; in forza del quale, se anche non fossero vincolati fra loro da patto alcuno, potrebbero ben consegnarsi (come in fatto tuttodì avviene tra gli Stati che non hanno ancor Convenzioni) i malfattori, che cercano di sottrarsi alla pena fuor dello Stato. L'asilo assicura soltanto chi abbandona la patria per politiche ragioni; ma di siffatta questione avremo

ad occuparci più largamente nell'esaminare la Convenzione cogli Stati Uniti d'America.

Art. 6.

La naturalizzazione, posteriore al commesso reato, non farà eccezione alla regola dell'avvenuta consegna.

Il patto contenuto in quest'articolo è fondato sopra la massima, che i malfattori, ricoverandosi in territorio straniero, non acquistano un privilegio contro la giustizia del loro paese. Nondimeno questo principio non è comunemente ricevuto dagli Stati. Taluni, come la Svizzera, negano la consegna del malfattore, che, rifugiatosi sul suolo elvetico, vi abbia acquistato la cittadinanza, ed estendono così al cittadino per elezione la tutela e la protezione dovuta al cittadino per nascita contro ogni persecuzione, che gli possa fare uno Stato straniero. Ed è perciò che nell'ultimo Trattato tra la Francia e la Svizzera (del 9 di luglio 1869) non fu incluso quel patto, quantunque proposto dal Governo imperiale. Altri Stati, per contrario, non meno vigili protettori della libertà personale, ritengono, che la cittadinanza straniera, cercata dal malfattore per sottrarsi alla persecuzione, che in conseguenza del reato da lui commesso si attira, non lo scioglie dall'obbligo di risarcire con la pena la violazione dell'ordine pubblico del suo paese d'origine. Così nel Trattato Anglo-Francese del 28 maggio 1852 fu convenuto che, se l'individuo richiesto per uno de' reati enumerati nella Convenzione fosse riuscito ad acquistare la cittadinanza francese o inglese, se ne accorderebbe ugualmente la estradizione. Questo Trattato per verità non fu approvato dal Parlamento, perchè taluni patti sembrarono contrarii alla legislazione inglese, alla quale è forse più conforme il testo dell'art. 1 dell'Ordinanza Maltese del 3 di maggio 1863, ove è espressamente dichiarato, che si eseguirà la consegna *di qualunque individuo che non sia suddito britannico, nativo o naturalizzato.*

Art. 7.

I Tribunali dei due Stati s'intenderanno obbligati a prestare scambievolmente l'opera loro per tutti quelli atti che possono interessare la giustizia punitiva.

Quantunque non sia stabilito il mezzo del vicendevole aiuto per gli atti riguardanti le rogatorie penali, la pratica avrebbe potuto seguire le regole generali, che esigono la comunicazione di tali rogatorie per le vie diplomatiche; ma in quella vece si appigliò alla interpretazione estensiva dell'art. 3, che dice: *le citazioni e le intimazioni di sentenze e di atti giudiziarii, fatti nei due Stati nell'interesse dei cittadini dei due Paesi, si eseguiranno nel modo prescritto dalle leggi di procedura del luogo a*

semplice richiesta della parte interessata. È ben vero, come già abbiamo notato, che questo articolo, come i due che precedono, alludono ad atti di giustizia civile; ma nel silenzio relativo all'istruzione dei processi penali, fu, crediamo, bene interpretato lo spirito della Convenzione di prescindere da ogni formalità diplomatica. I Tribunali dei due Stati sogliono pertanto comunicarsi reciprocamente le lettere rogatorie in modo diretto. Nessun motivo di alta convenienza detterebbe diverse norme, le quali al contrario sono necessarie ed opportune tra Stati maggiori. La Convenzione insomma è dettata da uno spirito di conciliazione tra la dignità e indipendenza de' due Governi, e la più intima comunanza di interessi che li lega per la natura stessa de' loro rapporti geografici ed economici.

Art. 8.

Se il delinquente o condannato sarà cittadino dello Stato presso cui si è rifuggito, dovrà essere punito dal suo proprio Governo secondo le leggi patrie ed il sistema di prove ivi vigente. A tale effetto dovranno gli agenti dell'altro Governo comunicare gli atti del processo che si fosse formato, e copia della sentenza se il reo sia già stato condannato.

Qualora poi si trattasse di un fatto atroce e gravemente perturbante la pubblica tranquillità tra i sudditi di amendue i Governi, si concerterà tra i due Governi, presa cognizione del fatto, la consegna dei rei al Giudice del luogo del delitto, all'effetto dei confronti ed esami necessari alla compiuta prova del medesimo, e si restituiranno poi per essere giudicati nello Stato cui appartengono.

Questo articolo, che compie i patti contenuti negli articoli 5 e 6, è in relazione alle prescrizioni degli articoli 5 e 6 del Codice Penale del 20 novembre 1859, e dell'art. 3, §§ 2 e 3 del Cod. Pen. della Repubblica del 15 settembre 1865.

L'esecuzione di questo articolo potrebbe far sorgere un quesito, che è il seguente: essendosi nell'art. 1 della presente Convenzione stabilito che *le sentenze dei Tribunali* di uno dei due Governi *avranno effetto* sul territorio dell'altro *senza che sia necessario alcun giudizio di delibazione;* e nel presente articolo 8 essendo stabilito che, se il delinquente è cittadino dello Stato, presso cui si è rifugiato, saranno a questo mandati gli atti del processo che si fosse compilato, e copia della sentenza, *se il reo sia già stato condannato;* queste sentenze dovranno avere piena esecuzione, ovvero il delinquente dovrà essere sottoposto a nuovo giudizio?

Stando al testo dell'art. 1, in cui si parla di *sentenze* in genere senza distinzione di materia, pare doversi intendere che si riferisca così alle civili e commerciali come alle penali; tanto più che nell'art. 3, dove si tratta di citazioni ed intimazione d'atti, di *sentenze* e di altri atti giudiziari, si soggiunge *fatti nell'interesse de' cittadini de' due Paesi* (che cioè riguarderebbero la materia civile); sicchè l'art. 1 dovrebbe

ritenersi non limitato alle sole sentenze in materie civili, ma esteso anche alle penali.

Se poi si considerano gli articoli 4 e 5, troviamo, che *gl'inquisiti dalle Autorità giudiziarie di uno dei due Stati per crimini ivi commessi, venendo arrestati sul territorio dell'altro, si rinvieranno dal Tribunale del luogo dell'arresto al Tribunale procedente a semplice richiesta* (eccettuati però i cittadini attivi e quelli domiciliati da un decennio nello Stato, a cui si fa la domanda), mentre il successivo art. 8 stabilisce, che se il delinquente o il condannato è *cittadino dello Stato, ove si è rifugiato, dovrà esser punito dal suo proprio Governo secondo le leggi patrie ed il sistema di prove ivi vigente.* Or questo articolo si riferisce esso agli imputati di *crimini*, di cui parlano gli articoli 4 e 5, oppure agli imputati di *delitti* e di *contravvenzioni?* O in altre parole: se un imputato di delitto o contravvenzione si è rifugiato nell'altro Stato, può forse il Giudice del luogo, ove fu commesso il reato, inviare la sentenza di condanna da lui proferita al Giudice del luogo, dove il delinquente si è rifugiato, e del quale è suddito (nativo, o per domicilio decennale), affinchè vi sia eseguita?

A primo aspetto potrebbe sembrare che così sia disposto dall'art. 1° della Convenzione medesima che abbiam riferito più sopra. Ma se si guarda attentamente il testo della Convenzione, chiaro apparisce, che gli articoli 1, 2 e 3 della medesima si riferiscono unicamente alle sentenze, agli atti pubblici, ed alle citazioni ed intimazioni degli atti *civili*, cioè di mero interesse privato, e che perciò si possono far eseguire nell'altro Stato; ma non possono applicarsi alle sentenze *penali* che, più dell'utile privato, mirano a tutelare l'utile pubblico.

Tutta la quistione adunque si risolve sulla vera intelligenza dell'articolo 8 confrontato cogli articoli 4 e 5. Se esso si creda strettamente applicabile al solo caso previsto da' citati articoli, cioè agli imputati di *crimini*, ne segue che per gl'imputati di *delitti* e di *contravvenzioni* la Convenzione non avrebbe provveduto in alcuna guisa, e per questi si dovrebbero seguire le regole stabilite dal diritto internazionale; se invece, per la generalità de' termini, co' quali è dettato l'articolo medesimo, *delinquente*, *condannato*, si ritenga applicabile tanto agli inquisiti e condannati per *crimini*, quanto a quelli che siano imputati o condannati per soli *delitti* o *contravvenzioni*, il delinquente dovrà essere giudicato da' Magistrati dello Stato a cui appartiene.

È principio infatti di diritto internazionale ormai incontrovertibile, che lo straniero è soggetto alle Leggi imperanti nel luogo dove si reca: d'onde segue, che i Magistrati di questo sono competenti a punirlo,

e che le loro sentenze sono eseguibili contro di lui, finchè è nello Stato, e sopra i beni che vi possiede. Ma se lo straniero, dopo aver commesso un reato, torna in patria, l'autorità della sentenza penale, già pronunziata, cessa a'confini dello Stato, e verun atto d'impero o di giurisdizione può esercitarsi nel territorio straniero. Le sentenze penali adunque proferite nel Regno non possono avere esecuzione nel territorio della Repubblica contro i suoi sudditi nè sulla persona, nè sui beni nel territorio della Repubblica stessa posseduti; e così viceversa.

È da ammettersi pertanto che, quantunque la compilazione degli articoli non sia precisa e chiara, non si è però con essi derogato ai principii del Diritto pubblico interno e del Diritto internazionale: e però se un Sammarinese commette nel Regno un reato e quindi ritorna sul territorio della Repubblica, egli sarà quivi punito a domanda del Governo Italiano, il quale a tal uopo esibirà gli atti giudiziari compilati intorno al reato, qualunque esso sia; e nel caso che il Magistrato Italiano avesse già pronunziato anche la sentenza, questa pure dovrà essere spedita insieme al processo, ma non perchè abbia esecuzione, sibbene perchè con gli altri atti serva di fondamento al novello giudizio.

E così dicasi nel caso opposto.

Art. 9.

Venendo una delle parti contraenti a richiedere l'altra per la consegna di individui non cittadini nè domiciliati, rei di delitti commessi fuori dei rispettivi Stati, pei quali sia luogo a procedere nello Stato richiedente, si riservano i Governi di accordare o no tal consegna, avuta considerazione ai concordati vigenti con altre potenze ed alla qualità e circostanza del delitto.

Quest'articolo riguarda la consegna degli individui, che sono stranieri ai due Stati, i quali, dopo aver commesso un reato sul territorio di un terzo Stato, si rifugiano su quello di uno de'contraenti. La massima di diritto raffermata e ricevuta in tutti i trattati si è di render noto, in questa occorrenza, allo Stato di origine del colpevole essere egli domandato in estradizione dal tale Governo e pel tale reato, affinchè o consenta alla consegna, ovvero lo chieda per sè a fin di punirlo. In questo articolo però non solo si è stipulata questa riserva, ma per di più si è aggiunto, che il Governo richiesto esaminerà la *qualità e circostanza del delitto;* riserva che non fu espressa pel cittadino dello Stato richiedente. Si comprende che i due Stati contraenti si sono riservata una certa libertà d'azione per riguardi di convenienza. Suppongasi che un Inglese, commesso un reato nel Regno, si rifugiasse nella Repubblica. Chiestane la consegna, il Governo Sammarinese pondererebbe i motivi di convenienza per accordarla o negarla secondo i rapporti coi due Stati; e benchè non abbia a temer dalle flotte inglesi, è verosimile che,

inspirandosi ai principii dominanti in Inghilterra, preferirebbe tenersi l'Inglese come ospite o procurarne il ritorno nella sua patria. Così lo straniero, che appartiene ad uno Stato potente, potrebbe godere una maggior tutela, che non il cittadino rispettivo, il quale è consegnato per *qualunque crimine* e sopra semplice *richiesta*.

Art. 10.

Il Governo, che giusta i precedenti articoli sarà richiesto della consegna di un qualche condannato o delinquente, non potrà fargli grazia nè concedergli salvocondotto od impunità, eccettuati quei salvocondotti che si concedono per la prova di altri delitti secondo le regole e pratiche criminali.

Questi salvocondotti però, e quelli pure che fossero altrimenti conceduti agli inquisiti, dovranno essere ritirati e di nessun valore, venendo i medesimi dall'altro Governo giustamente reclamati.

Siccome il diritto di far grazia spetta al Sovrano dello Stato nel cui territorio fu commesso il reato, e dove il reo deve esser sottoposto a giudizio, non sembra che il caso accennato in questo patto possa legalmente avvenire; ovvero che la grazia o l'amnistia, concessa da uno dei due Governi, prima di ogni giudizio per reato commesso fuori del territorio rispettivo, possa fare ostacolo alla punizione del delinquente.

Il Bertauld, esaminando questa quistione, dice, che se tale è la soluzione secondo il diritto, l'umanità vorrebbe, che la grazia accordata impedisse la consegna del graziato. Il caso può essere grave quando fosse seguìto nel Regno un reato per opera di più persone in parte cittadini Italiani, in parte Sammarinesi, e che, rifuggitisi tutti nel territorio Sammarinese, vi ottenessero amnistia o grazia. Il Governo Italiano intanto potrebbe domandare la consegna de' suoi sudditi? La grazia o più ancora l'amnistia del Governo Sammarinese che effetto produrrebbe? La grazia potrebbe precedere o susseguire alla domanda d'estradizione. Nel primo caso, sembra che abbia a produrre l'effetto di impedirla, ma non così nel secondo, essendo stabilito che la grazia non deve essere concessa; e se è concessa (così dee concludersi), non ha alcuna efficacia. Tuttavia sarebbe una ipotesi, in cui l'umanità parlerebbe in favore dell'imputato, dal momento che i suoi complici, perchè sudditi Sammarinesi, sarebbero impuniti.

Ma poichè da un lato, come dice il citato Bertauld, la legge nazionale non sembra restringere la sua indipendenza, se non di fronte ad un giudizio diffinitivo del Magistrato straniero, perchè l'amnistia previene il giudizio, ma non lo sostituisce [1]; e, dall'altro, poichè il diritto di far grazia, che è fra le più alte prerogative della sovranità, non può ricevere

(1) *Revue de législat.*, t. 29, p. 41.

restrizioni da patti speciali; egli è da credere (come avviene in fatto) che, per le regole di buon vicinato, cotali conflitti non si verificano mai.

Art. 11.

Saranno pure consegnati il danaro e tutti gli altri effetti che si troveranno presso gli inquisiti o che saranno stati alienati, se potranno rinvenirsi, ed ogni altra cosa che abbia relazione o possa servire di prova al delitto commesso, come pure le copie dei processi che si fossero compilati prima della consegna degli inquisiti, corrispondendo per questi la sola mercede della scrittura.

Art. 12.

Ritrovandosi presso degli inquisiti effetti appartenenti a cittadini del Governo richiesto, dovranno loro restituirsi senza veruna spesa dopo averne giustificata la proprietà, e quando non saranno più necessari alla prova del delitto.

Art. 13.

Le spese pel mantenimento degli inquisiti dal momento del loro arresto sino a quello della consegna saranno a carico del Governo richiedente.

II.

CONVENZIONE COL GOVERNO DI MALTA.

3 marzo e 3 maggio 1863.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista l'Ordinanza del Governatore di Malta concernente l'estradizione di coloro che sono imputati d'aver commesso dati reati entro la giurisdizione territoriale del Nostro Regno;

Visto l'art. 11 dell'accennata Ordinanza, ov'è detto che essa comincierebbe ad avere vigore dal giorno che da Noi si sarebbe emesso un simile Decreto in via di reciprocanza;

Considerando che con questo scambio d'atti fra i due Governi verrà ad assicurarsi la repressione di fatti che altrimenti resterebbero impuniti, ed a meglio guarentirsi il mantenimento dell'ordine pubblico, massime nelle città meridionali del Nostro Regno;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, non che del Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Potrà aver luogo, a condizione di reciprocità, l'estradizione d'ogni individuo non suddito Italiano, nativo o naturalizzato, che si sia rifugiato nel Nostro Regno dopo aver commesso nella giurisdizione territoriale del Governo di Malta uno dei reati designati dall'art. 1 dell'Ordinanza emessa dal Governatore di Malta al presente Decreto unita, quante volte Ce ne venga fatta richiesta in via diplomatica da parte del Governo suddetto, sul fondamento d'un mandato d'arresto rilasciato da qualunque Giudice o Corte di quel Governo.

I. *Potrà aver luogo, a condizione di reciprocità*... La reciprocità è il fondamento de' trattati internazionali; onde non vi ha preeminenza di uno Stato sull'altro; i diritti e i doveri sono vicendevoli e nella stessa misura. Allo stato di ostilità o di isolamento tra le nazioni è succeduto quello di reciproca assistenza: la civiltà, e il progresso delle scienze giuridiche ed economiche hanno stretto gli Stati in un vincolo di solidarietà comune.

II. Quest'articolo ha il suo riscontro col n.° 1 dell'art. XI, e si completa con la seconda parte dell'art. V dell'Ord. del Governo Maltese (vedi innanzi). Primieramente si riconosce il principio, che non si dà estradizione del proprio suddito; e cioè nè di un Italiano nativo o naturalizzato, il quale, dopo aver delinquito in Malta, sia tornato in patria; nè di un Maltese, che, dopo aver delinquito in Italia, sia tornato sul territorio Maltese.

III. In secondo luogo, la estradizione può farsi non solo del cittadino di uno dei due Governi, ma sì bene del suddito di un terzo Stato, che, dopo aver commesso un reato, annoverato fra quelli dell'art. I dell'Ordinanza sul territorio di uno de' due Stati contraenti, si è rifuggito sul territorio dell'altro. In questo caso però il Governo Maltese non ha piena facoltà di accordare l'estradizione; ma, attesa la sua condizione di Governo dipendente dalla Corona Britannica, è necessario che *sia autorizzato da uno de' principali Segretari di Stato di S. M.*, la Regina della Gran Bretagna.

IV. Qui si presenta un quesito: può il Governo Maltese negare al Governo Italiano la consegna di un suddito appartenente ad altre provincie del Regno unito, od anche a una colonia Inglese, il quale, dopo aver commesso un reato in Italia, si sia rifugiato in Malta? E viceversa, se costui, dopo aver commesso un reato in Malta, riparasse in Italia, il Governo Italiano dovrà accordare la consegna considerandolo come suddito del Governo Maltese, ovvero come suddito di terza Potenza?

La Convenzione di estradizione, di cui trattiamo, in vero, non riguarda che specificatamente quella parte de' dominii Inglesi che dicesi *Isole di Malta* (Gozo, Comino, e Malta); e quando si è voluto stipulare che un Trattato sarebbe applicabile ad altri territorii, espressamente si è convenuto tra le Parti contraenti. Così nel Trattato di estradizione tra la

Francia e l'Inghilterra, del 28 maggio 1852 (che rimase ineseguito) nell'art. 13 fu stabilito: « I patti della presente Convenzione si applicano tanto ai rispettivi possedimenti *coloniali* delle due Parti contraenti, quanto ai paesi posti *sotto la loro protezione* »: mentre per estendere alle colonie Inglesi il precedente Trattato del 13 di febbraio 1843, occorse un apposito Atto del 22 agosto dell'anno stesso. Nell'art. 1 del Trattato Franco-Svizzero, del dì 9 luglio 1869, è convenuto, che i due Governi si consegneranno rispettivamente i delinquenti dalla Francia *e dalle colonie* Francesi rifugiati nella Svizzera; ovvero dalla Svizzera rifugiati in Francia e *nelle colonie* Francesi. Si dovrebbe perciò argomentare che un suddito Inglese, appartenente ad altra parte qualunque dell'Impero Britannico, sia da considerarsi *straniero* rispetto al Governo Maltese e all'Italiano.

Ma così non è: nell'art. 1 dell'Ordinanza è detto: « Il Capo del » Governo... potrà... ordinare alla Polizia di arrestare in queste isole » qualunque individuo che non sia *suddito Britannico* nativo o natu- » ralizzato ». Non si potrebbe chiedere pertanto al Governo Maltese la consegna di uno Scozzese o Irlandese che abbia delinquito in Italia, e per contrario il Governo Italiano sarebbe tenuto ad accordarla.

V. Quantunque nella Ordinanza, e nel R. Decreto, che commentiamo, non sia stabilito, che quando si domanda l'estradizione di uno straniero, appartenente a terzo Stato, che abbia commesso un reato sul territorio di uno de'contraenti, se ne abbia a rendere informato il Governo di esso; nondimeno, come un uso costantemente seguito nelle relazioni internazionali, si eseguisce (almeno per parte del Governo Italiano) tale informazione; ma ciò non impedisce che, secondo i principii di giure penale, il malfattore sia consegnato anzichè allo Stato, a cui egli appartiene per sudditanza, a quello dove egli commise il reato.

Ma non è stata regolata l'ipotesi, che un cittadino di uno de'due Stati cerchi ricovero nel territorio dell'altro, dopo aver commesso un reato nel territorio di un Governo terzo a danno di un connazionale; se, cioè, abbia ad essere consegnato a quello del paese ove avvenne il reato, ovvero a quello d'origine.

Questa preferenza è appunto sancita nell'art. 9 del Codice penale 1859, e nei §§ 39 e 40 capo 1°, parte prima del Codice penale Austriaco del 27 di maggio 1852, tuttora imperante nel Veneto; ma non si contiene alcuna disposizione consimile nel Codice penale Leopoldino, del 20 di giugno 1853, ancora in vigore nella Toscana.

In tali occorrenze può avvenire, o che il Governo interpellato acconsenta puramente, o acconsenta sotto certe condizioni all'effettuazione della consegna, ovvero infine che non presti il suo consenso e domandi

per sè il proprio suddito, a fine di rimetterlo ai propri Tribunali. Queste ipotesi non presentano difficoltà al Governo interpellante nel deliberare sulla consegna del malfattore; ma può avvenire che il Governo interpellato, non acconsentendo all'estradizione, non la dimandi però per sè, ovvero che non ne accetti l'offerta, e dichiari che, se avesse in consegna il suo suddito, non lo farebbe sottoporre ad alcun giudizio per quel fatto, pel quale il terzo Stato lo domandava.

Quantunque sembri un caso assai strano, tuttavia si verificò, e fu appunto il Governo dell'isola di Malta, che, interpellato se acconsentisse alla consegna di un Maltese ad altro Governo, che lo aveva domandato per un reato commesso sul proprio territorio, o se ne volesse la consegna, rispose a entrambe le proposte in modo negativo. Basta qui aver accennato la questione, che poi sarà più ampiamente trattata nelle note alla Convenzione d'estradizione tra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica. Così pure sarà altrove discusso, se il consenso dello Stato di origine sia necessario per consegnare ad un altro Stato un delinquente.

VI. Per altro, ciò è una naturale conseguenza del principio stabilito a fondamento della presente Convenzione Italo-Maltese, che cioè un'estradizione deve essere accordata quando si tratta di reato commesso nel *territorio giurisdizionale dello Stato richiedente;* però a questa regola (del luogo del commesso reato per determinare il *forum rei*) è fatta un'unica eccezione da' due Stati a favore dei propri sudditi.

VII. Le parole *giurisdizione territoriale* hanno tuttavia fatto sorgere due questioni; la prima, se gli Uffici consolari in territorio straniero, e con più fondamento, le Cancellerie degli Agenti diplomatici siano da considerarsi come territorio soggetto a giurisdizione; di modo che, commesso un reato in uno de' detti Uffici o Cancellerie, si possa dimandare la consegna del reo, che, uscendone, si fosse rifugiato sul territorio di uno degli Stati contraenti; e l'altra, se per *giurisdizione territoriale* debba ristrettamente ritenersi quel territorio, che aveva uno degli Stati contraenti al tempo della Convenzione, ovvero comprenda anche i territori, che posteriormente si sono acquistati, dando efficacia alla Convenzione anche sopra i reati anteriormente consumati.

La prima questione fu risoluta affermativamente nel seguente caso. Un Italiano, durante l'assenza d'un Viceconsole Italiano dalla residenza in un porto Inglese, fu incaricato della spedizione degli affari dell'Ufficio consolare. Egli, impossessatosi delle somme, che erano in cassa, si rifugiò in Francia, e se n' ebbe l'estradizione. La quale, al certo, fu fondata sulla finzione di diritto, mercè cui si ritiene che l'Ufficio di alcuni Agenti di un Governo in un altro Stato debba riguardarsi come un'estensione del territorio dello Stato che essi rappresentano, e che gli

Agenti medesimi siano assolutamente sottoposti alla giurisdizione territoriale d'origine. Quantunque vi sia questo fatto precedente, pure sembra doversi osservare, che godono di questo diritto di fuori territorio (*extra territorium*), secondo che insegnano i più reputati pubblicisti, gli Ambasciatori e gl'Incaricati d'affari, ma non i Consoli; perchè mentre si sostiene godere i primi, come veri rappresentanti del loro Sovrano, dell'inviolabilità personale e dell'immunità locale, e non essere quindi sottoposti alla giurisdizione del Governo, ove risiedono, ma a quella d'origine; dall'altra parte si riconosce, che per i Consoli, destinati piuttosto alla tutela de' diritti privati riguardanti il commercio e la navigazione, non concorrono le stesse ragioni di alta convenienza per applicar loro in modo assoluto quella finzione di diritto; ritengonsi perciò essi soggetti alla giurisdizione del Governo ove risiedono, tanto per gli atti in materia civile, quanto per quelli in materia penale.

Ma avvi un'eccezione per i Consolati nel Levante e sulle coste della Barberia; imperocchè, godendo tutti i privilegi de' Ministri e altri Agenti diplomatici [1], le loro persone, abitazioni ed uffici sono esenti dalla giurisdizione dello Stato ove risiedono.

VIII. La seconda questione di sopra accennata prendeva origine dal seguente caso. Un Italiano, nativo delle provincie della media Italia, dopo aver commesso un reato (annoverato tra quelli dell'art. 1 dell'Ordinanza Maltese), nelle provincie Venete, *prima* che queste fossero unite al Regno d'Italia, si era rifugiato in Malta. Il Governo Austriaco, non avendo veruna Convenzione col Governo Maltese, non potè dimandarne l'estradizione: bensì, dopo unite quelle provincie al Regno, la domandò il Governo Italiano, ma gli fu negata, perchè quando quell'Italiano consumava il reato, il territorio Veneto non era entro *la giurisdizione territoriale di S. M. il Re d'Italia.*

Da ciò segue: che la Convenzione non comprende i reati commessi sopra territorio, sul quale non si avea *giurisdizione* nell'atto della consumazione, vale a dire, non riguarda i reati perpetrati prima della stipulazione; e che si estende a' territori che il Sovrano a mano a mano può acquistare. Per ora tratteremo di questo secondo punto.

IX. Proclamato e costituito il Regno d'Italia, sorse il dubbio se i Trattati preesistenti tra i diversi Governi caduti con gli Stati stranieri rimanessero in vigore, ovvero se fosse cessata ogni loro forza; e in questo caso, se si potessero ritenere estesi a tutto il nuovo Regno quelli esistenti tra il Re di Sardegna e gli altri Stati. La Camera de' Deputati se ne occupò in occasione di una petizione di Carlo Delafield di Haïti, il quale,

(1) Martens, *Précis du Droit des Gens*, Tom. I, § 148. Ed. Guillaumin, 1864.

dopo aver commesso un reato in Isvizzera, si era rifugiato nelle provincie meridionali. Il Governo federale Elvetico ne chiese l'estradizione, giusta il Trattato del 1853 tra la Svizzera e l'antico Regno Sardo: la domanda fu accolta dal Governo Italiano, ed essendo stato il Delafield sottoposto a cattura in Napoli, si oppugnava se il Trattato suddetto potesse comprendere quella provincia.

Il Ministro di Grazia e Giustizia (Pisanelli) rispondeva a chi lo interpellava: « È il Trattato, che esisteva tra la Sardegna e la Svizzera, » quello, in forza di cui è stato consegnato il sig. Delafield. I Trattati » che esistono tra la Sardegna e l'Europa, sono i Trattati che regolano » il diritto pubblico internazionale del nuovo Regno d'Italia; *(bene!)* » e finchè questi Trattati non sono mutati, noi non potremmo essere » senza diritto pubblico internazionale scritto; ciò si è praticato insino » ad oggi, e non potrebbe seguirsi una regola diversa. Le relazioni » di diritto internazionale si legano segnatamente a quel principio, in» torno al quale, secondo il nostro ordinamento politico, s'intrecciano » tutti i rapporti internazionali, e questo principio è il Principe: nel » Principe si accentra l'unità nazionale; ed in faccia alle Potenze stra» niere la Nazione è rappresentata dal Principe. Però può ben dirsi » che, per regola generale, i Trattati stipulati con la Corona Sabauda » sono i Trattati del nuovo Regno d'Italia *(È vero! benissimo)* (1).

Il deputato Capone rispondeva, che al Ministro « era parso di potere » con una frase generalissima decidere una quistione di diritto inter» nazionale, che è tutt'altro che agevole a risolvere nel senso nel » quale egli intende. Innanzi tutto bisogna distinguere Trattati da » Trattati: Trattati di alleanza, Trattati commerciali e Trattati di » estradizione.

» Si possono dare casi, e sono frequentissimi, nei quali esistono » Trattati di commercio non solo, ma perfino d'alleanza, senza che » vi sia fra gli Stati stipulatori di questi alcun Trattato di estradizione. » Certo puossi benissimo essere in rapporti commerciali e diplomatici » anche intimissimi con uno Stato, senza che si abbia con esso un » Trattato di estradizione.

» Vede da ciò l'onorevole Ministro che non ha nulla che fare il dire » che, se non si fossero accettati i Trattati del Regno Sardo, il Regno » d'Italia si sarebbe trovato senza relazioni internazionali; giacchè » relazioni diplomatiche e commerciali di ogni specie, come io dicevo, » possono ben esistere, e nondimeno non esservi diritto a domandare

---

(1) V. Atti del Parlamento Italiano. Tornata della Camera de' Deputati dell'11 di giugno 1863.

» dallo Stato amico la estradizione di un delinquente anche della
» pessima specie.

» Ma io vengo al fatto concreto.

» Dal momento che fu proclamato il Regno d'Italia, quali erano
» le condizioni sue in faccia alla Francia?

» Si trovava l'Italia legata con questa Potenza con diversi Trattati
» commerciali, secondo gli Stati antichi che erano scomparsi.

» Ed è assai notevole, che vi erano in quel momento, da una parte,
» provincie Italiane, le quali non si trovavano legate alla Francia
» con nessuna specie di Trattato, come, per esempio, le provincie
» che facevano parte degli antichi Stati Pontificii; mentre, d'altra parte,
» eranvi le antiche provincie Sarde, le quali trovavansi strette alla
» Francia da ogni specie di Trattati internazionali, e perfino da una
» alleanza offensiva e difensiva contro l'Austria.

» Bastò forse questo, perchè, proclamata l'unità d'Italia, le anteriori
» stipulazioni Sarde, per esempio, commerciali, si considerassero vir-
» tualmente estese a tutte le provincie annesse?

» Niente di tutto ciò; al contrario, occorse un'apposita stipulazione
» di Convenzione provvisoria (intorno alla esistenza della quale mi
» appello a tutti i colleghi, che sono con me nella Commissione per
» il recente Trattato di navigazione e di commercio intervenuto fra noi
» e la Francia), per fare che il Trattato di commercio Sardo fosse
» esteso a tutte le provincie Italiane. Indi è chiaro, che una simile
» Convenzione sarebbe occorsa per estendere ed applicare ad esse i
» Trattati di alleanza offensiva e difensiva, e quelli concernenti la pro-
» prietà letteraria, l'estradizione e simili Convenzioni speciali, che su
» questi capi aveva l'ex-Regno Sardo stretti colla Francia.

» Non basta quindi il dire, che sol perchè bisognava trovarci in
» rapporti diplomatici cogli altri Stati, dovesse, senza una positiva
» Convenzione *ad hoc*, intendersi gli antichi Trattati Sardi stipulati e
» conchiusi per tutte le singole provincie della nostra penisola.

» Quindi, ove l'onorevole Guardasigilli mi affermerà, che una Con-
» venzione del genere di quella che passò, in rapporto al commercio,
» tra la Francia ed il Regno d'Italia, sia già interceduta, rispetto
» all'estradizione, fra il Regno d'Italia e la Svizzera, io non ho nulla
» a ridire sull'arresto e la consegna alle Autorità Svizzere del signor
» Delafield; solo osserverò che deve tale Convenzione essere speciale
» per l'*estradizione*, giacchè i Trattati d'estradizione sono, come ognuno
» sa, tutt'altra cosa de' Trattati commerciali ».

Il deputato Pica aggiungeva: « L'onorevole Guardasigilli ha stabilito
» un principio la cui applicazione potrebb'essere fatale; il principio

» cioè, che i Trattati fatti nel 1843 e tutti i Trattati conchiusi dal
» Regno di Sardegna antecedentemente alla costituzione del Regno Ita-
» liano debbono reggere ancora i rapporti internazionali.

» Signori, vi è una differenza immensa tra l'antico e piccolo Stato
» Sardo e il Regno d'Italia, come fra le stipulazioni che un Governo
» assoluto faceva pria dell'Italiano rinnovamento, con quelli che i nuovi
» rapporti hanno creati ad un grande e libero Stato qual è il Regno
» d'Italia sorto dall'unanime volontà nazionale in forza dei plebisciti
» e dei voti del Parlamento, che proclamarono le annessioni.

» Io non credo, che si possa parlare ancora dei Trattati antecedenti,
» dimenticando che fra essi vi sono quelli del 1815, ai quali la
» Sardegna prese parte, che divisero l'Italia in tanti Stati separati.
» L'invocarli ancora è disconoscere l'esistenza del Regno Italiano, che,
» sorgendo, ha lacerato quei Trattati del 1815 e tutti quelli coi singoli
» Stati antecedentemente conchiusi. Il Governo Italiano non può essere
» obbligato a rispettare le Convenzioni speciali relative al Piemonte,
» come non potrebb'esser tenuto ad osservare quelle che legavano la
» Toscana, i Ducati, la Lombardia, il Napoletano.

» Dirò poi, che quand'anche si volesse ritenere come esistente quel
» Trattato fatto dalla Svizzera col Piemonte nel 1843, non se ne po-
» trebbero mai estendere gli effetti alle altre provincie, giacchè nel-
» l'intenzione dei contraenti e nel fatto era limitato al territorio com-
» preso nell'àmbito dell'antico Regno di Sardegna ».

A sostegno del suo parere il deputato Capone indi soggiungeva:
« Signori, i plebisciti del 1860 hanno mantenuto od hanno distrutto
» tutti i Trattati internazionali, che legavano gli antichi Stati della
» penisola Italiana anteriormente alla nostra gloriosa rivoluzione? A
» me pare che una risposta assoluta, sia affermativa, sia negativa a
» questo quesito non potesse darsi. In verità, fra i Trattati interna-
» zionali, che già legavano i singoli Stati d'Italia con gli altri Stati
» del mondo civile ve ne erano di quelli, che, calpestando i santi
» diritti di nazionalità, tendevano ad assoggettare il Paese alla ser-
» vitù interna ed alla soggezione verso lo Straniero, rinnegando perciò
» il nostro essere ed i diritti nostri.

» Questa specie di Trattati quando riuscimmo, malgrado la prepotenza
» austriaca, ad impiantare in mezzo all'Europa civile la nobile bandiera
» della risorta Italia, noi spezzammo ed infrangemmo per sempre.

» Non sono questi certo i Trattati, che potrebbero dirsi mantenuti,
» ma sonovi invece altri Trattati, i quali non facevano che rendere
» omaggio ai principii di civiltà, completando in certo modo la le-
» gislazione penale e civile degli antichi Stati, come appunto sono,

» per esempio, quei Trattati di reciprocità per l'abolizione del barbaro
» diritto d'albinaggio, per facilitare le corrispondenze, per promuovere
» l'estradizione dei rei: questi Trattati, essendo, come io dicevo, un
» omaggio alla civiltà, la proclamazione del Regno d'Italia non ha
» potuto in guisa alcuna distruggere.

» La sentenza opposta sarebbe quasi la negazione del principio
» della nostra rivoluzione istessa, la quale, in fondo, non è altro che
» l'attuazione di un principio eminentemente liberale, eminentemente
» civile. Ove potesse pretendersi che il solo fatto dell'annessione avesse
» abrogato tutta questa classe di Trattati internazionali, ne verrebbe
» la strana conseguenza che le leggi civili del Napoletano, finchè non
» sarebbero abrogate, dovrebbero incontrare nelle provincie meridionali
» una applicazione alla quale ripugnano e le tradizioni legislative di
» queste provincie medesime e la moderna civiltà tutta intera.

» Ora, se noi non vogliamo accettare conseguenze tanto ripugnanti
» alla civiltà nostra, dobbiamo ritenere, che non tutti i Trattati degli
» antichi Stati della Penisola sono stati annullati dal fatto dell'annes-
» sione; ma quelli soltanto che trovavansi in contraddizione col prin-
» cipio informatore della rivoluzione medesima. Se questo è vero per
» una parte, vediamo se è in alcun modo ammessibile l'affermazione
» dell'onorevole Guardasigilli, vale a dire, che il solo fatto dell'an-
» nessione abbia esteso alle provincie tutte del Regno d'Italia i Trattati
» che appartenevano all'antico Regno Sardo.

» Signori, senza che, per l'illustrazione di questo punto, mi allarghi
» in molte parole o m'addentri nell'intricato laberinto delle quistioni
» agitate fra pubblicisti antichi e moderni intorno agli effetti che con-
» seguono alle annessioni, alle incorporazioni in altri ed alle estinzioni
» degli Stati, materia sicuramente astrusa, e nella quale gran parte
» delle dottrine altre volte prevalse, a parer mio, vanno ammodernate
» secondo i concetti e le opinioni oggi prevalenti fra popoli civili.

» Senza che m'addentri, come io dicevo, in questo laberinto, spero
» che basterà pel caso nostro ricordare i fatti compitisi sotto i nostri
» occhi, ed anche perfezionatisi mediante il nostro voto.

» In vero, appena proclamato il Regno Italico, fra i primi voti da
» noi dati, fuvvi quello per l'approvazione del Trattato postale colla
» Grecia, ed un altro simile colla Svizzera.

» Ora, egli è certo (e basta rileggere le relazioni che si sono pre-
» sentate alla Camera su queste due Convenzioni postali), che fra i
» motivi addotti a giustificarne la stipulazione, si allegò quello di
» doversi togliere le differenze di tariffa, che sussistevano ancora per
» le corrispondenze spettanti alle diverse parti della Penisola, malgrado

» la già compiuta e proclamata unità Italica. Di maniera che, senza » stipulare i nuovi Trattati, sarebbero restate le stesse differenze di » tariffa che esistevano anteriormente all'annessione. Quindi, solo un » Trattato nuovo potè fare svanire quelle differenze, non già il solo » fatto dell'annessione; ma vi è un altro fatto anche più concludente, » e che ho ricordato anche ieri sera, ed il quale giova qui ripetere. » Anteriormente alle annessioni delle parti d'Italia in unico Regno i » rapporti commerciali rispetto alla Francia si trovavano in queste » condizioni.

» Vi era un Trattato proprio per le antiche provincie. Altro Trattato, » per molti capi differentissimo, regolava le faccende delle provincie » meridionali colla Francia.

» Un terzo Trattato, discrepante assai anche esso dagli altri due, » univa il commercio Toscano colla Francia medesima. Nè questo bàsta, » che le provincie ex-Pontificie non si trovavano legate con nessuna » Convenzione colla Francia.

» Ora bastò forse il solo fatto dell'annessione, perchè il Trattato » Sardo diventasse la legge comune regolatrice dei rapporti còmmer- » ciali fra la nostra Penisola e l'Impero Francese?

» Niente di ciò: occorse invece un'apposita stipulazione diplomatica, » che ebbe il titolo di provvisoria, passata fra l'illustre Conte di » Cavour e l'Imperatore Napoleone per fare, che il Trattato Sardo fosse » esteso a tutta Italia, e diventasse così il Trattato commerciale d'Italia » tutta.

» Questa è la dimostrazione la più evidente ed irrepugnabile di » ciò che prima asserii, cioè, non essere bastato punto il fatto del- » l'annessione ad estendere a tutte le provincie d'Italia le Convenzioni » diplomatiche proprie dello Stato Sardo.

» Del resto è inutile il diffondersi in teoriche astrazioni; ognuno » intende come a misura che si allargano i confini di uno Stato, » crescono le difficoltà, aumentano le ragioni della differenza fra i » rapporti che possono correre tra Nazione e Nazione, quindi non è » mai possibile che il Trattato, il contratto, l'obbligazione assunta da » una delle parti del nuovo Stato si intenda, senza il reciproco con- » senso dei contraenti, estesa a un territorio di gran lunga maggiore » di quello, pel quale originariamente erasi stipulato.

» Egli è evidente, lo ripeto, che il solo fatto della maggiore esten- » sione territoriale produce naturalmente nelle relazioni di Paese a » Paese effetti a gran pezza differenti da quelli per lo innanzi prodotti.

» Tale essendo la condizione delle cose, ognun vede, come debba » tornare del tutto inammessibile lo assunto di ritenere estesi a tutte

» le provincie dell'attuale Regno d'Italia, pel solo fatto della sua
» proclamazione, i Trattati particolari dell'antico Regno Sardo. Lo che
» essendo, non vi è alcuno, il quale dubitar possa della illegalità del-
» l'arresto del signor Delafield, eseguito nelle provincie meridionali ad
» istanza del Governo Svizzero, il quale non ebbe mai con queste,
» allorchè costituivano il già Regno delle Due Sicilie, alcun Trattato
» di estradizione ».

A questi argomenti degli opponenti rispondeva il Ministro di Grazia e Giustizia: « Ma, signori, è egli vero che non vi sia un Trattato?
» Ieri sera io diceva una cosa, che anche oggi mi pare verissima.

» È sparito il Regno delle Due Sicilie, è sparita la Toscana,
» sono spariti altri Stati, è sparito il Piemonte, ma a tante rovine
» sono sopravvissute due cose, due grandi cose, l'Italia e la Corona
» Sabauda; ed io credo, che quando gl'Italiani hanno acclamato la
» Corona Sabauda, hanno acclamato quei diritti e quei vincoli coi
» quali la Corona Sabauda era legata a tutto il mondo civile. *(Segni
» di approvazione a destra ed al centro)*. È questo un concetto generale,
» ma pur vero, quando anche rispetto a questo o quel Trattato possa
» essere modificato o limitato.

» Così è avvenuto dei Trattati per le poste e per le tariffe, pei
» quali era necessario il concorso del Parlamento.

» Non è questa la prima volta che si sia trattata la questione ora
» sollevata, come ha sembrato di credere l'onorevole Capone. E di ciò
» mi meraviglio, perchè avendo egli vissuto lunghi anni in questo
» Paese ed essendo studiosissimo dei fatti, poteva agevolmente cono-
» scere quante altre volte sia stata ventilata questa questione e come
» sia stata risoluta.

» Mi permetterò di sottoporre alla Camera una consultazione data
» su questo argomento dal Consiglio diplomatico: Essa ebbe luogo
» per due questioni: una coll'Austria, che invocava un Trattato an-
» tico concluso colla Toscana, ed un' altra per un Trattato conchiuso
» colla Francia, mi pare. Il Consiglio diplomatico poneva in questo
» modo la quistione: Possono ritenersi tuttora in vigore, dopo l'an-
» nessione della Toscana e delle provincie dell'Emilia al nostro Stato,
» i Trattati internazionali stipulati dai cessati Governi cogli Stati stra-
» nieri; ovvero per quel fatto rimasero annullati ed estinti, e sur-
» rogati ad essi i Trattati internazionali già anteriormente stipulati colle
» altre Potenze da S. Maestà il Re di Sardegna?

» Permetterà la Camera che io legga una parte soltanto di questa
» lunga e dotta consultazione sulla prima questione.

» È principio ormai pacifico e riconosciuto dal diritto internazionale,

» che uno dei modi di estinzione delle obbligazioni, costituite con
» pubblici Trattati tra Nazioni sovrane ed indipendenti, è la cessa-
» zione nell' esistenza politica di alcuno degli Stati contraenti, o,
» come alcuni pubblicisti enfaticamente si esprimono, la morte dello
» Stato.

» Questo principio è secondo la ragione; imperocchè gli obblighi
» convenzionali, ai quali volontariamente si assoggettano le politiche
» sovranità, vincolando con essi il corpo della Nazione rispettiva-
» mente governata, hanno di necessità inerente ed implicita la con-
» dizione, che la sovranità e che lo Stato promittente conservi la sua
» autonomia e l'assoluta indipendenza nella società delle Nazioni. Se
» la politica sovranità vien meno e perisce, manca il soggetto giu-
» ridico, che possa soggiacere al vincolo pattizio una volta costituito
» in rapporto alla di lui resistenza; e se il territorio ne vien ce-
» duto od assorbito in quello di un altro Stato senza un fatto spe-
» ciale che non tenga e trasferisca in quest'ultimo, come in un
» successore, le obbligazioni tutte della sovranità, che si estingue,
» tali obbligazioni non possono sopravvivere allo Stato che cessa di
» vivere come tale.

» A questo concetto razionale risponde poi la concorde dottrina
» del Grozio, del Vattel, del de Martens, del Wheaton, del Heffter,
» e di quanti altri sono i più reputati antichi e moderni scrittori
» della materia ».

« Continuando, l'estensore di questa dotta consultazione così si
» esprime:

« Nè sarà superfluo osservare, essere di somma importanza mantenere
» rigorosamente l' impero di siffatta regola nei rapporti internazionali
» del nostro Governo, dacchè parecchi dei preesistenti Trattati, dei
» quali si ragiona, contenevano stipulazioni coordinate ad un sistema
» politico ed economico poco favorevole al Governo Sardo, ed alcune
» anche incompatibili, almeno nel loro modo d'interpretazione e di
» esecuzione, co' principii del nostro diritto pubblico.

» Se non che, cessata l'osservanza di quei Trattati, le nuove provincie
» del reame non rimangono già in faccia a Governi stranieri nella con-
» dizione in cui si troverebbero, se le relazioni internazionali di quelle
» popolazioni non fossero governate da Trattati di qualunque sorta, ma
» esse, per effetto della incorporazione agli Stati di S. M., sono imme-
» diatamente state ammesse a partecipare a tutti gli avvantaggi ed a tutti
» gli obblighi dipendenti da quel sistema di ben diversi Trattati pubblici,
» che vincolano l'augusta Casa di Savoia ed il reame cui essa impera
» con tutti gli altri Stati e Governi, coi quali essa finora ebbe a stipularli.

» Uno è il diritto pubblico di unico Stato, e tutte le parti di questo
» ne sono rette e dominate, in difetto di patti o leggi che introducano
» alcuna espressa eccezione ».

« Siffatta consultazione non poteva essere ignota all'onorevole Deputato
» Mancini *(Movimenti diversi)*. Ed a questi principii si è costantemente
» attenuto il potere esecutivo del Regno d'Italia, regolando precisamente
» i fatti di estradizione ».

« Mi permetterà la Camera che io legga un breve squarcio di una
» circolare fatta da uno de' miei predecessori sopra questa questione
» speciale:

« Facendosi ora lo scrivente ad esprimere il suo modo di vedere sui
» due proposti quesiti, egli è manifesto, che la soluzione del primo, se
» cioè la dichiarazione, scambiata colla Francia sulla reciproca esecu-
» zione delle sentenze, sia applicabile a tutte le città dell'attuale Regno
» d'Italia, dipende da quello più generale, se i Trattati già conchiusi
» colla Sardegna si debbano avere come estesi agli Stati annessi.

» Ed a questo riguardo lo scrivente non ha che a riferirsi all'opi-
» nione già più volte manifestata in senso affermativo dal Ministero degli
» Esteri, ed ancora ultimamente nella sua nota del 18 del passato gennaio
» (div. Legaz. n° 80) relativamente al Trattato conchiuso colla Svizzera
» in materia di successioni.

« Colla nota responsiva del 3 febbraio successivo, n.° 4118 lo
» scrivente dichiarava di associarsi pienamente a quella opinione,
» ed ora egli non ha nulla da aggiungere o detrarre.

« I vari Stati in cui andava divisa la Penisola, avendo rinunciato
» alla loro autonomia e cessato di avere una esistenza propria per
» fondersi nella Nazione, ragion vuole che abbiano eziandio cessato
» di esistere e di avere vigore le Convenzioni che colle estere Potenze
» erano state da esse stipulate. « *Bisogna difatti ammettere*, *dice a*
» *questo proposito Wheaton* (Eléments de droit inter., chap. II, § 11)
» *che vi sono certe mutazioni nella interna costituzione dello Stato*,
» *che possono avere per effetto di annullare i Trattati contratti da*
» *questo Stato colle altre Potenze* ». Per verità non potrebbesi conce-
» pire mutazione più profonda di quella avvenuta nella esistenza degli
» altri Stati Italiani in conseguenza degli avvenuti rivolgimenti.

» Quelle popolazioni, riparando sotto la dominazione della Real Casa
» di Savoia per emanciparsi da Governi invisi, accettarono, ed anzi
» si posero sotto la salvaguardia di quelle Convenzioni, che regola-
» vano i rapporti della Sardegna colle estere Potenze.

» Nè si potrebbe ammettere che la Casa di Savoia dovesse per al-
» cuna delle provincie de' suoi Stati attuali rinunziare alla osservanza

» dei Trattati da essa conchiusi per dare la preferenza a quelli sti-
» pulati talvolta con ben altri intendimenti, e sotto l'influenza di ben
» diverse considerazioni dai Borboni e dagli altri Duchi spodestati. Sog-
» giungerà ancora lo scrivente, come egli, in via amministrativa e per
» quanto da lui dipende, abbia sempre uniformato la sua condotta a
» questo principio, siccome avviene di frequente nella materia delle
» estradizioni ».

« È questa una nota del 14 marzo 1862.

» Basterebbero questi principii e queste considerazioni; ma, o signori,
» nel caso presente ci è di più, c'è il Trattato espressamente consa-
» crato tra l'Italia e la Svizzera in virtù di un Decreto e di una
» dichiarazione corrispondente, scambiata nel 30 novembre 1862 tra
» il Governo Italiano e la Confederazione Svizzera.

» Per parte nostra tali atti furono sottoscritti dall'onorevole Generale
» Durando.

» Con siffatte dichiarazioni furono riconosciuti per tutti i Cantoni
» della Svizzera, come per tutte le provincie del Regno d'Italia, i Trattati
» già precedentemente stipulati tra il Regno di Sardegna e la Svizzera.

» È evidente adunque che su questo punto non può muoversi du-
» bitazione ragionevole ».

Il Deputato Mancini replicava nel tenor seguente:

« Si è domandato se i Trattati internazionali, i quali vincolavano
» i cessati Stati Italiani, possano considerarsi ancora esistenti, o debbasi
» ritenere sostituito ad essi quel sistema di Trattati, che si trovavano
» stipulati dalla Dinastia di Savoia pel già Regno di Sardegna.

» Nel parere del Consiglio diplomatico testè letto una tale questione
» fu difatti esaminata: ma poichè il Ministro Guardasigilli ha creduto
» d'invocare quel documento, quasi che io potessi, come autore di quella
» consultazione, trovarmi con me stesso in contraddizione, non ram-
» mentando le parole da me ieri sera profferite in questo recinto,
» avrei voluto nondimeno che egli, prima di affidarsi a codesto ap-
» poggio, riflettesse come di quel documento potrebbe essere assai
» agevolmente respinta l'applicazione ai tempi ed alle condizioni attuali.

» Quel voto determina quale fosse la condizione giuridica, in cui
» si trovassero due particolari provincie annesse sino a quel momento
» al tuttora esistente Regno di Sardegna, cioè la Lombardia e la
» Toscana, avanti cioè che sorgesse il Regno d'Italia.

» Evidentemente, non solo in forza de' principii di diritto e di ra-
» gione, invocati in quelle consultazioni, e per l'autorità de' più illustri
» scrittori sulla materia, ma altresì per una serie di uniformi ed in-
» contrastabili precedenti nel diritto pubblico positivo Europeo, non
» poteva dubitarsi di adottare quella soluzione.

» Ed invero, allorchè nel 1815 ebbe luogo l'annessione all'antico » Piemonte del Ducato di Genova, nel 1815 quale sorte ebbero gli » antichi Trattati della Ligure Repubblica? Forse il Genovesato ebbe » bisogno di nuovi provvedimenti speciali o di un rinnovamento dei » Trattati preesistenti, o non bastarono quelli che già vincolavano i » Reali di Sardegna per estenderne anche alla nuova provincia l'ob- » bligazione e l'efficacia?

» Dicasi lo stesso del trattamento che si usò alle provincie del » Vigevanasco e del Novarese, nell'aggregazione che se ne fece al » vecchio Piemonte nello scorso secolo.

» Del resto gettiamo uno sguardo sulle condizioni odierne di Nizza » e Savoia, e sarà agevole riconoscere, se a queste provincie non si » trovino di pien diritto estesi tutti i Trattati dell'impero Francese.

» Questa doveva essere adunque la mia opinione, e lo è ancora, » per quanto io rispetti le opinioni contrarie.

» Tuttavia l'onorevole Guardasigilli avrebbe dovuto considerare, che » con la lettura di quel documento egli poteva sollevare due nuove » e ben diverse questioni.

» La prima è che, siccome in quelle consultazioni si ritiene aver » la morte dei particolari Stati Italiani, l'*interitus reipublicae*, secondo » il linguaggio degli antichi pubblicisti, fatto perire tutti i Trattati già » stipulati nell'interesse degli Stati medesimi, potrebbe oggi ancora » rimaner luogo ad una nuova ed assai grave domanda, se cioè sia vivo » ancora il Regno di Sardegna, o se, colla proclamazione del Regno » d'Italia, non sia morto anch'esso, e non sia parimente da ciò de- » rivato l'identico effetto della giuridica estinzione di tutto il sistema » delle Convenzioni internazionali, che nell'antico Regno Sardo esistevano. » Il che m'indusse ad eccitar il Ministro degli Affari Esteri, in occa- » sione della discussione del bilancio del suo Ministero, perchè ope- » rosamente sollecitasse la revisione degli antichi Trattati del Regno » di Sardegna e degli altri cessati Stati Italiani, per sostituire ad essi » nuove stipulazioni dal punto di vista dell'interesse collettivo di tutta » la Nazione Italiana.

» Vede ora l'onorevole Guardasigilli che poco prudentemente si » avvisò d'invocare una consultazione, che non può trovare applica- » zione alle condizioni presenti d'Italia; anzi potrebbe anche apprestare » argomenti per arrivare a conclusioni perfettamente contrarie a quelle » in essa formulate.

» La seconda questione, che mi sembra anche più degna di esame » e di accurato apprezzamento, sarebbe questa.

» Sia pure la verità che le Convenzioni politiche, commerciali,

» tutte quelle insomma di interesse generale, che erano state stipu-
» late dal Regno di Sardegna, si siano estese ed allargate alle nuove
» provincie, che insieme col Regno di Sardegna oggi compongono il
» Regno d'Italia; potrà dirsi con egual sicurezza lo stesso, o almeno
» un qualche ragionevole dubbio non potrà elevarsi, rispetto ad una
» serie almeno di Convenzioni, cioè di quelle che sono in certa guisa il
» complemento della legislazione civile e penale dei singoli Stati, che
» non impropriamente possono considerarsi come parte integrante,
» accessoria e completiva di quelle legislazioni? È ovvio, che le le-
» gislazioni stesse non potrebbero senza il loro aiuto sussistere ed avere
» attuazione ne' rapporti con le persone, le cose e gli atti degli stra-
» nieri, o dei cittadini all'estero; nè le Convenzioni di una sola parte
» d'Italia, che furono stipulate in correlazione colla rispettiva sua par-
» ticolare codificazione, potrebbero senza gravi inconvenienti applicarsi
» a tutte le altre provincie d'Italia, fintantochè il nostro Governo,
» dimentico dell'obbligo assunto di unificare in Italia i Codici, lascia
» ancora sussistere tanta diversità di legislazioni, che abbiamo così
» vivamente deplorata, ed io più degli altri.

» Ora si tratterebbe appunto di vedere, se a tal classe di Conven-
» zioni appartengono quelle di estradizione, fondate su' rispettivi Codici
» penali vigenti negli Stati contraenti; e se per codesta particolare
» specie di convenzioni, finchè si mantengono in Italia le diverse
» codificazioni, non debbasi per lo meno dubitare che le varie co-
» dificazioni si conservano insieme col corredo di quelle relative Con-
» venzioni internazionali, per cui le legislazioni stesse esplicano la
» loro azione nei rapporti cogli stranieri » (1).

Il Mancini, accennate così le quistioni, non insisteva sulla principale; onde il Guardasigilli, ritenendo accolte le sue teoriche, di poi rispondeva sulle altre obbiezioni riguardanti la petizione. Questo stesso principio fu confermato dalla giurisprudenza de' Tribunali Italiani (2), e seguìto per le provincie Venete, dopochè furono liberate dal dominio straniero.

X. *Quante volte ce ne venga fatta richiesta in via diplomatica.* Questa parte è in relazione al principio dell'art. 1 dell'Ordinanza. L'estradizione di un delinquente, essendo un atto che avviene tra Governo e Governo, non può accordarsi, se non da colui che ha giurisdizione sovrana sul territorio dove il delinquente si trova. Questo principio è sancito

(1) Atti del Parlamento Italiano, Tornata della Camera de'Deputati del 12 di giugno del 1863.
(2) Decisione della Corte di Cassazione di Napoli del 19 di dicembre 1864 contro La Gala ed altri.

nell'art. 11 del Codice Penale del 1859, che dice: « Non potrà consegnarsi alcun delinquente a veruno degli Stati stranieri senza ordine del Governo del Re »; e come pur si pare dall'art. 9 del Codice medesimo, ove è statuito, che occorre « la previa autorizzazione del Governo del Re » per offrire ad un Governo straniero un suo suddito che ripara nel Regno dopo aver delinquito fuori contro di un altro straniero; e dall'art. 853 del Codice di procedura penale, ov' è disposto che, occorrendo dimandare un' estradizione, gli atti dovranno spedirsi al Ministro di Grazia e Giustizia per procurarne la esecuzione, e che il Governo del Re può anche direttamente dimandare un' estradizione. Nè il Codice Penale Austriaco imperante nel Veneto, nè il Codice Penale del 20 di giugno 1853, imperante in Toscana, hanno alcuna prescrizione conforme agli art. 9 ed 11 del Codice Penale del 1859, e all'art. 853 del Codice di procedura penale. Laonde si è ritenuto che, essendo quelle disposizioni di gius pubblico interno, debbano intendersi in vigore per tutte le provincie del Regno, quantunque il Codice Penale del 1859 nè in Toscana nè nel Veneto sia stato pubblicato, e quello di procedura penale non imperi nel Veneto.

XI. Essendo la estradizione un atto giuridico-politico, che avviene tra Governo e Governo, i Tribunali non sono competenti a conoscere dei ricorsi, che contro un'estradizione si possano opporre; sia che si tratti di applicare i patti di una Convenzione diplomatica tra uno Stato e un altro stipulata; sia che si tratti dell'attuazione o dell'esistenza di un uso o consuetudine, o altrattale attinenza fra essi Governi intorno a questo oggetto; sia infine, che si tratti d'interpretare i Trattati, o gli atti stessi di estradizione. In tutti questi casi sono i Governi contraenti quelli che conoscono, dichiarano e interpretano ogni ricorso dubbio o quistione [1]. Ma se contro l'estradizione si presentassero eccezioni o intorno all'arresto, o intorno agli atti di procedura, o ad altre simili irregolarità di forma (p. e. se la consegna del malfattore sia stata eseguita prima del sovrano assenso), in questo caso l'eccezione dev'essere conosciuta e risoluta dal Tribunale che dee giudicare il malfattore [2].

XII. *Sul fondamento di un mandato d'arresto.* Questa dichiarazione è in relazione agli art. I, prima parte, II, III, IV e V dell'Ordinanza Maltese, e si rileva, che mentre il mandato d'arresto basta al Governo Italiano per far procedere alla cattura, e quindi alla consegna di un

---

(1) Decisione del Consiglio di Stato del 27 di giugno 1861 nella causa Albertolli contro l'Amministrazione de' Lavori Pubblici - Decisione della Corte di Cassazione di Napoli del 19 dicembre 1864 nella causa La Gala.

(1) Massa-Saluzzo, *Il Codice di Procedura Penale*, vol. I, p. 148.

delinquente richiesto dal Governo Maltese; questo, al contrario, anche avuto dal Governo Italiano il mandato di cattura per la consegna di un delinquente, non può farne altro, che dargli esecuzione, cioè far arrestare il delinquente; ma non può consegnarlo, se prima non segua un giudizio avanti la Corte di Polizia giudiziaria; la quale esamina le prove del reato imputato all'individuo richiesto, per conoscere se siano « tali che, ove il reato fosse stato commesso in quelle Isole, » sarebbero sufficienti per sottoporre l'imputato ad un atto d'accusa ». Il Governo Italiano adunque, nel chiedere un'estradizione al Governo Maltese, deve presentare l'ordinanza di cattura, le deposizioni testimoniali sul reato, ricevute da un Giudice, e un atto d'identità dell'imputato, le quali formalità debbono essere adempite fra designati termini. Questo giudizio preliminare di un Magistrato straniero intorno alle prove di un reato avvenuto in territorio estero, è improntato di un certo carattere di diffidenza verso il Magistrato che le ha raccolte, quasi sospettando che abbia ordinato la cattura senza fondamento. Ma, d'altra parte, questo patto è una diretta e imprescindibile conseguenza della legislazione Inglese, la quale, in omaggio al principio della libertà individuale, non permette che uno straniero, il quale abbia toccato il suolo Britanno, sia sottoposto a procedimento penale, vuoi nello Stato ove ha delinquito, vuoi in Inghilterra, se prima il Magistrato Inglese non riconosce esservi tali elementi per sottoporlo ad accusa. Questa disposizione è tanto essenziale per la legislazione Inglese, che, essendo stata ommessa nel Trattato di estradizione del 28 di maggio 1852 con la Francia, fu uno de' motivi, pe'quali il Parlamento Britannico negò di approvarlo.

Se l'*Alien Act* prescrive tale garenzia a pro dello straniero che si rifugia sul suolo Britannico, deve pur notarsi, che le ragioni di ospitalità impongono ad ogni Stato, al quale si domanda un'estradizione, di esaminare ponderatamente i motivi della domanda, e per quali cause legittime essa debba o possa essere accolta. Da ciò presero origine i giudizi di *delibazione*, ovvero di esame, per mezzo dei quali si accerta: 1° se il motivo della domanda sia fondato, e 2° se sia conforme ai patti della Convenzione; o, in mancanza di questa, ad uso, consuetudine, od atto di reciprocanza esistente tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto. Ma si è dubitato, se lo Stato richiesto, nell'esaminare gli atti esibiti, possa discuterne il valor giuridico. L'opinione più ricevuta dagli scrittori di giure internazionale, e seguita nella pratica si è, che debba solamente conoscere se la domanda sia conforme ai patti del Trattato, cioè se il reato, che s'imputa, sia tra quelli in esso indicati, e se a carico dell'individuo richiesto esista un processo, pel quale può essere

condannato a quel dato grado di pena stabilita nel Trattato. Questa massima è seguita dal Governo Italiano (1).

Le norme di procedimento, stabilite per le estradizioni che si domandano al Governo Italiano, sono le seguenti: - Il Ministro di Grazia e Giustizia, dopo ricevuta la dimanda di estradizione e fatto un esame preliminare de' documenti che si allegano, per mezzo del Ministero dell'Interno fa ordinare la cattura dell'individuo richiesto. Seguìto l'arresto, spedisce i documenti ricevuti al Procurator generale presso la Corte d'Appello, nella cui giurisdizione l'imputato fu catturato. Il Procurator generale fa prima sottoporre ad interrogatorio l'imputato, e quindi chiede alla Sezione d'accusa, e questa delibera, se sia da accogliersi o no la domanda di estradizione. Spedito questo parere al Ministero di Grazia e Giustizia, gli atti sono presentati al Consiglio di Stato, il quale esprime parimente il suo *parere* (2). Dopo ciò il Ministro ne riferisce al Re, proponendo di autorizzare o di non autorizzare l'estradizione, ossia accogliere o rigettare la domanda. La determinazione Sovrana è attestata dal Ministro stesso in piè della Relazione; dopo di che si dispone o la consegna del malfattore al Governo che l'ha chiesto, ovvero la sua libertà, salvo il sottoporlo, se ne è il caso, alla vigilanza della Pubblica Sicurezza.

XIII. L'esecuzione dell'art. 4 dell'Ordinanza Maltese, che dispone: « La Corte può ricevere in prova dell'imputazione portata contro l'in- » dividuo arrestato qualunque deposizione fatta innanzi a un Giudice o » Magistrato del Regno d'Italia », faceva sorgere una grave questione. Secondo le Leggi di procedura penale Maltesi, conformi alle Inglesi, le deposizioni de' testimoni, anche nel periodo di istruzione, sono ricevute con giuramento, senza di che non sono valide; mentre, secondo il Codice di procedura penale del 1859, già imperante in Italia, quando questa Convenzione avveniva, conforme all'art. 172 del Codice di procedura penale in vigore, si vietava nel periodo della istruzione scritta di far giurare i testimoni; e però, diversamente eseguendo, o il Magistrato giudicante, o la Corte di Cassazione avrebbe potuto riguardarla come violazione di legge e annullare gli atti del processo. Il Governo Italiano, fondandosi sul principio: *locus regit actum*, poteva insistere, e col fatto insistette presso il Governo Maltese, che le deposizioni dei testimoni s'avessero a ricevere presso di noi senza giuramento; ma il Governo Maltese faceva osservare, che dovendo quivi istituirsi un *giudizio*

---

(1) Vedi Atti del Parlamento Italiano, Tornata della Camera dei Deputati dell'11, 12 e 13 giugno 1863.
(2) Legge 20 marzo 1865 sul Consiglio di Stato, art. 9, n.º 3.

a carico dell'imputato, le prove non poteano essere altrimenti raccolte, che con quelle formalità che la Legge Maltese prescrive, senza di che non sarebbero tenute per valide. Tal conflitto fra le due legislazioni non potè cessare, che con la pubblicazione del nuovo Codice di procedura penale Italiano, ove all'art. 853, terzo capov., fu stabilito: « Ove l'estradizione dell'imputato non si possa dal Governo estero ottenere che sopra testimonianze giurate, il Giudice, che procede alla istruzione, potrà sentire i testimoni, le cui deposizioni sieno a tale scopo necessarie, con giuramento; di queste deposizioni si farà un volume separato, che servirà per la domanda d'estradizione. Nel dibattimento però questi testimoni presteranno nuovo giuramento ne' modi prescritti dalla legge ».

L'esame delle prove fu appunto una delle principali cagioni per le quali il Governo Francese denunciò la cessazione del Trattato d'estradizione del 13 febbraio 1843 col Governo Britannico. « La Convenzione d'estradizione, scriveva il Ministro degli Affari Esteri all'Ambasciatore Francese in Londra, come l'interpretano gli Avvocati della Corona, e quindi il Governo Britannico, si riassumerebbe, in certo modo, nell'obbligo di far giudicare in Inghilterra il processo, come noi abbiamo accertato ancora un'altra volta dal rifiuto che è stato recentemente opposto alla nostra domanda di estradizione relativa a certo Teissier, uno fra' pirati del *Foederis Arca*, che supponevasi dover giungere a Calcutta. L'Avvocato Generale del Governo dell'Indie e gli Avvocati della Corona hanno dichiarato, che per permettere la cattura del fuggitivo e la sua consegna alla Francia, sarebbe stato d'uopo aggiungere al mandato di cattura le copie delle deposizioni testimoniali, già raccolte nelle informazioni, e la cui validità fosse attestata dal giuramento di colui che le ha fatte; di guisa che il Magistrato di Calcutta potesse accertare, se il fuggitivo fosse *prima facie* colpevole del misfatto, pel quale era domandato in estradizione.

« Tali esigenze costituiscono un ostacolo permanente alla riuscita delle domande di estradizione, e differiscono dalla pratica seguìta dalle altre Potenze europee. L'estradizione non è un provvedimento trovato per il vantaggio speciale del tale o tal altro Stato; ma è la più ampia applicazione del principio della repressione penale relativamente all'ordine sociale, il quale riunisce in un comune scopo di assistenza e di garenzie scambievoli la grande famiglia dei popoli civili. Essa ha per iscopo di restituire il colpevole al suo Giudice naturale, privandolo del godimento del diritto d'asilo, come sussisteva quando i popoli, messi l'un contro l'altro in istato di ostile isolamento, se ne rimanevano indifferenti ai misfatti commessi fuori del loro territorio. Se egli è così, se la estradizione, richiamata al suo vero fine, non è in fondo che

una legge di procedimento, di competenza internazionale; se questo provvedimento, come di sopra avvertiva, non è che di rendere il fuggitivo al suo Giudice naturale, gli Stati contraenti, in simili casi, non debbono rispettivamente dimandarsi altre prove se non quelle, che sieno indispensabili per verificare se le imputazioni hanno un fondamento, se siano dirette dal Giudice competente, e per cagione di reati comuni. Ogni Trattato, che si allontana da questa regola, è senza reale utilità, e non presenta quell'elemento di reciprocanza, che è essenziale nelle relazioni internazionali. Ventidue anni di esperienza hanno dimostrato l'inefficacia del Trattato del 13 febbraio 1843, ovvero la stranezza di una condizione, per la quale il contratto non è eseguito che da una sola parte, e che non potrebbe ulteriormente prolungarsi senza inconveniente per la nostra dignità. Quindi vorrete con un dispaccio al primo Segretario di Stato di S. M. Britannica far sapere, che noi abbiamo risoluto di denunziare il Trattato » (1).

Art. 2.

Le spese occorrenti per l'arresto, mantenimento e consegna dell'imputato sono a carico del Nostro Governo.

Art. 3.

L'imputato che, essendosi riparato nell'isola di Malta, sarà consegnato al Nostro Governo, alla base dell'Ordinanza preaccennata, potrà essere giudicato o punito dai Nostri Magistrati pel reato a riguardo del quale fu accordata l'estradizione, e per qualunque altro dei reati designati nell'articolo 1 dell'anzidetta Ordinanza. Non potrà poi il medesimo essere sottoposto a giudizio per reato anteriore all'atto della consegna e non designato nell'articolo 1 della summentovata Ordinanza, se non dopo trascorsi trenta giorni da quello in che cessò ogni impedimento alla sua partenza dal Nostro Regno, causato da sentenza, decreto o mandato d'un'Autorità competente.

I. Quest'articolo corrisponde all'art. XIII della Ordinanza. Il malfattore, dopo consegnato, non solo sarà sottoposto a processo pel reato che è stato il fondamento della estradizione, ma per tutti gli altri precedentemente commessi, ma non enunciati nell'ordinanza di cattura, ovvero che nel corso della istruzione si scoprissero, purchè sieno tra quelli indicati nell'art. I dell'Ordinanza. Questo patto si diparte dalla massima di diritto internazionale, secondo la quale il malfattore consegnato non può esser sottoposto a processo se non per quel reato, o

(1) Dispaccio del sig. Drouyn de Lhuys all'Ambasciatore Francese a Londra del 29 novembre 1865. Vedi *Annuaire des Deux Mondes*, 1864-1865, p. 953.

que' reati, pe'quali se ne è avuta la estradizione (1). Ed in vero, se pel diritto di ospitalità, che uno Stato ha sopra lo straniero, il quale si rifugia sul suo territorio, non ne concede la estradizione se non dopo che ha proceduto ad un giudizio di *delibazione* o di esame de' documenti e delle prove, che si offrono a sostegno della domanda di estradizione; questo diritto di asilo è violato quando il delinquente possa esser sottoposto a giudizio per reati, de' quali non si fece menzione allorchè si trattò della consegna di lui. Che se, dopo sottoposto a giudizio il malfattore, di cui si è avuta la estradizione, si scopre che è autore di un altro reato, ovvero si vuole sottoporlo a giudizio per altro reato precedentemente commesso, ma non enunciato nella domanda di estradizione; in questi casi, purchè que' reati siano tra quelli indicati nella Convenzione, si dee domandare al Governo, che lo consegnò, una nuova estradizione, ovvero un' estensione dell' estradizione già consentita (2). Così avvenne nel caso del Delafield: consegnato dal Governo Italiano alla Svizzera per furto con frattura, posteriormente fu domandata l'estensione dell'estradizione per altro reato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 maggio 1863.

ALLEGATO *al Decreto* 3 *maggio* 1863, *n°* 1230.

Ordinanza del Governo di Malta per l'estradizione dei malfattori, che, avendo commesso un reato nel Regno d'Italia, abbiano riparato in quell'isola.

Ordinanza statuita dal Governatore di Malta, col parere e consenso del Consiglio di Governo della stessa, per autorizzare la estradizione d'individui imputati di avere commesso certi reati entro la giurisdizione territoriale di Sua Maestà il Re d'Italia, e per dare altre disposizioni connesse collo stesso soggetto.

Siccome è spediente di autorizzare la estradizione di individui imputati di avere commesso certi reati entro la giurisdizione territoriale di S. M. il Re d'Italia, e per dare altre

---

(1) LE SELLYER, tom. V, n. 1954 e 55. - FOELIX, *Droit international privé*, lib. II, tit. 9, cap. VII, § 613, Ed. 1866 - MANGIN, *Action publique*, tom. I, n. 76 - HEFFTER, *Droit international*, n. 8 - LEGRAVERAND, tom. I, ch. 1, sect. 8 - BOURGUIGNON sur l'art. 5, *Code d'Instr. Crim.* - MORIN, *Rep.* V. *Extradition*, n. 20.

(2) LE SELLYER, tom. 5, n. 1955 - Corte di Cassaz. di Francia, dec. del 4 settembre 1840 - DALLOZ, *Rep.* V. *Traité internat.*, tom. 42, p. 588.

disposizioni connesse collo stesso soggetto, Sua Eccellenza il Governatore, col parere e consenso del Consiglio di Governo, ha statuito ed ordinato quanto segue:

I. Il Capo del Governo, a richiesta del Console, o di qualunque altra persona gerente il Consolato d'Italia in Malta, potrà, essendo soddisfatto che tale richiesta sia fatta per parte del Governo Italiano, ordinare alla Polizia di arrestare in queste isole qualunque individuo, che non sia suddito Britannico, nativo o naturalizzato, contro del quale sia stato da qualunque Corte, Giudice o Magistrato del Regno d'Italia spedito un mandato di arresto o di cattura, sulla imputazione di avere, entro la giurisdizione territoriale di S. M. il Re d'Italia, commesso fatti, che, secondo le leggi di queste isole, costituiscano qualcuno dei reati seguenti, o una complicità in qualunque di tali reati, cioè:

1. *Illegale arresto, detenzione o sequestro di persona, per l'oggetto di estorcere denari o effetti, o di ottenere qualche traslazione di proprietà, o per l'oggetto di sforzare una persona a sottomettersi ad una congiunzione carnale;*
2. *Stupro violento, o ratto con violenza;*
3. *Bigamia;*
4. *Rapimento, occultazione o soppressione di un fanciullo, o sostituzione di un fanciullo a un altro, o supposizione di un fanciullo ad una donna che non avesse partorito;*
5. *Omicidio volontario, o tentativo di omicidio volontario, o grave offesa volontaria sulla persona;*
6. *Aborto;*
7. *Malversazione di un Ufficiale od Impiegato pubblico, consistente nel distornamento o nella sottrazione per privato profitto di denari pubblici o privati, carte di credito, o documenti, titoli, atti od effetti mobiliari che fossero in suo potere per cagione del suo ufficio od impiego;*
8. *Qualunque dei reati di falso compresi sotto il titolo di delitti contro la fede pubblica;*
9. *Fallimento doloso;*
10. *Furto qualificato per la violenza, pel mezzo, per la persona o pel luogo;*
11. *Frode nei casi contemplati in qualunque degli articoli 276 al 282 inclusivamente delle leggi criminali di queste isole* (1);

---

(1) Crediamo opportuno riferire gli articoli delle Leggi criminali per l'isola di Malta, quì citati.

Art. 276. Chiunque, avendo ricevuto la cosa altrui in deposito volontario o per uso determinato, per causa di lucro negasse la ricezione, od allegasse un falso motivo per liberarsi dall'obbligo della restituzione, sarà punito coi lavori forzati o colla prigionia da quattro a sei mesi.

Art. 277. Colla pena stabilita nell'articolo precedente sarà punito chiunque, volontariamente, avesse distornato o dissipato a danno e contro la volontà del proprietario, del possessore o del detentore, effetti, denari, mercanzie, biglietti, quietanze o qualsivoglia altro scritto che contenga o produca obbligazione o discarico, che gli fossero stati consegnati col peso di restituirli, di presentarli o di farne un uso od impiego determinato.

Art. 278. Chiunque, avendo ricevuto la cosa altrui in deposito necessario, la ritenesse o convertisse in proprio uso, od altrimenti la distraesse o deteriorasse ad oggetto di fare sulla stessa un lucro qualunque contro la volontà del padrone, benchè ne confessasse la ricezione e l'obbligo della restituzione, sarà punito colla prigionia da quattro mesi ad un anno.

In quanto alla giustizia criminale è considerata ancora come deposito necessario e produce gli stessi effetti, la consegna di cose che si affidano alle persone menzionate nell'art. 253 (*) per ragione della loro qualità o del loro mestiere, come pure la

(*) È qualificato per la *persona*: 1° Ogni furto che il domestico commette in qualunque luogo in danno del suo padrone, od anche in danno di un estraneo; purchè in commetterlo gli sia servita di facilitazione la qualità di domestico vera o simulata — Sotto il nome di *domestico* s'intende ogni individuo addetto con salario od altro compenso al servizio altrui, coabiti o non coabiti col padrone;

2° Il furto, che si commette dall'ospite o da una persona della sua famiglia, nella casa ove riceve l'ospitalità, e quello che all'ospite o alla sua famiglia si commette nella circostanza medesima;

3° Il furto che da un locandiere, da un oste, da un vetturale, da un barcaiuolo, o da uno de' loro institori, domestici od altri impiegati, è commesso nella locanda, osteria, vettura o barca, ove esercita o fa esercitare uno di detti mestieri, o presta o fa prestare una di dette opere; ed il furto che, ne' luoghi medesimi, viene commesso da colui che vi ha preso albergo o posto, o vi ha confidato le sue robe;

4° Il furto, che da un allievo, compagno, operaio, professore, artista, soldato, marinaro od impiegato qualunque, viene commesso nella casa, nella bottega, nell'ufficio, nel quartiere, nel bastimento, od in altro qualunque luogo ove siasi introdotto, per ragione del suo mestiere, professione od impiego.

12. *Incendio volontario;*

13. *Volontaria sommersione o distruzione di bastimenti, od esposizione di falsi lumi o segnali con intenzione di portare bastimenti in pericolo, o qualunque altro atto tendente alla immediata perdita o distruzione di bastimenti in pericolo;*

14. *Fuga da un luogo di pena, quando il reato, pel quale il colpevole fosse stato condannato, fosse uno dei reati suddetti.*

II. Qualunque individuo arrestato in virtù della disposizione dell'articolo precedente sarà, entro due giorni utili, presentato alla Corte della Polizia giudiziaria per l'isola di Malta, come Corte d'istruzione criminale; la quale sulla esibizione dell'ordine dato dal Capo del Governo per l'arresto, e del mandato indicato nell'articolo precedente, o di una copia autentica di tale mandato, ordinerà che l'individuo suddetto sia tenuto in custodia nel luogo in cui sono tenuti gl'imputati prima del loro giudizio.

Ove l'arresto abbia avuto luogo nel Gozo o in Comino, il termine per la presentazione dell'individuo arrestato sarà di sei giorni utili.

III. Se, entro un mese, contabile dal giorno dell'arresto, la Polizia produce innanzi la Corte suddetta tali prove che, ove il reato fosse stato commesso in queste Isole, sarebbero sufficienti per sottoporre l'imputato a un atto di accusa (1)*, la Corte pronunzierà un decreto, nel quale dichiarerà esservi ragioni sufficienti per sottoporre l'imputato a un giudizio pel reato pel quale è stato arrestato, e ordinerà che l'imputato medesimo continui ad essere tenuto in custodia nel luogo destinato pei condannati alla pena della detenzione.*

---

consegna di cose che si affidano, per essere trasportate, a facchini o altre persone addette al mestiere di trasportare cose da un luogo ad un altro.

Art. 279. Si applicheranno i lavori forzati da cinque a nove anni in ciascuno dei seguenti casi:

1° Quando per ragione di lucro si abbandonasse, rompesse, sommergesse, o distruggesse un bastimento od una barca, o un carico o parte del medesimo, dal capitano o da qualunque altro a cui tali oggetti, essendo la proprietà in tutto od in parte spettante ad altri, fossero stati affidati, oppure dal proprietario stesso, quando la proprietà in tutto od in parte fosse assicurata;

2° Quando da qualunque delle persone contemplate nel precedente n° 1, per ragione di lucro, si trafugassero merci affidate od assicurate, come nel detto n.° 1, o si facessero quelle falsamente apparire essere state caricate, abbandonate, perite, gettate in mare, avariate o depredate, oppure si facesse falsamente apparire il bastimento o la barca essere stata abbandonata, naufragata, danneggiata o depredata;

3° Quando da qualunque delle persone indicate nel detto n° 1, mediante preconcerto con nemici, si procurasse l'effettiva depredazione di un bastimento, di una barca, di un carico, o di merci.

Art. 280. Chiunque, abusandosi di un foglio affidatogli in bianco colla sola sottoscrizione, vi avesse, per causa di lucro, scritto a danno altrui un atto qualunque, ovvero su di un foglio non in bianco, affidatogli, avesse aggiunto per lo stesso fine qualche atto o clausola, sarà punito coi lavori forzati da 7 mesi a 2 anni.

Art. 281. Chiunque, per causa di lucro o danno altrui, apponesse ad una merce, manifattura od opera d'ingegno, il nome, il marchio od altro segno che la distinguesse esclusivamente come appartenente ad altri, e chiunque coll'uso di falsi pesi o false misure, facesse inganno sulla quantità delle cose vendute, sarà punito coi lavori forzati da quattro mesi ad un anno.

Art. 282. Soggiacerà alle pene prescritte nell'articolo precedente chiunque facesse un lucro qualunque a danno altrui mediante artificio contrario ai regolamenti, o facendo uso di falsi nomi, o di false qualità, od impiegando altro inganno, rigiro, o simulazione, per persuadere l'esistenza di false imprese, o di facoltà, influenze o crediti immaginari, o per suscitare speranze o timori di qualunque *chimerico* avvenimento.

(1) Convien notare, che la sottoposizione ad accusa, di cui si tratta nel testo, non corrisponde alla sentenza che dà la sezione d'accusa secondo il nostro ordinamento giudiziario, ma piuttosto all'ordinanza di rinvio della Camera di Consiglio; poichè, giusta le leggi di procedura penale maltesi, dopo il giudizio della Corte criminale de' Magistrati della polizia giudiziaria (la quale si compone di un giudice unico, al modo inglese), l'Avvocato della Corona può anche dichiarare non doversi ulteriormente procedere.

Il termine per la produzione delle prove può essere dalla Corte, per giusta causa, a domanda della polizia, prorogato a un altro periodo di tempo non eccedente un mese, contabile dall'ultimo giorno del termine spirato.

Entro le ventiquattro ore susseguenti al decreto suddetto, il Magistrato ne trasmetterà una copia al Capo del Governo.

IV. La Corte può ricevere in prova dell'imputazione portata contro l'individuo arrestato qualunque deposizione fatta innanzi a un Giudice o Magistrato nel Regno d'Italia.

L'autenticità di qualunque tale deposizione o del mandato indicato nell'art. 2, o delle copie di tali atti, non può essere impugnata, quando fossero presentati dal Console o da qualunque altra persona gerente il Consolato d'Italia, o fossero muniti col suggello dell'Autorità dalla quale emanano, o col suggello del Governo Italiano (1).

V. Il Capo del Governo, entro un mese, contabile dal giorno del decreto indicato nell'articolo 3, potrà con mandato da lui firmato, ordinare che l'individuo menzionato nel Decreto sia consegnato a qualunque persona a tale oggetto designata dal Governo Italiano, o dal Console o da altra persona gerente il Consolato d'Italia, per essere spedito nel Regno d'Italia, ond'essere colà giudicato sul reato imputatogli.

Ove però non sia stato provato che l'individuo suddetto sia suddito italiano, il Capo del Governo non ne ordinerà la consegna, a meno che non sia a tale oggetto autorizzato da uno dei principali Segretari di Stato di Sua Maestà; e in tali casi il termine per la consegna dell'individuo medesimo sarà di due mesi (2).

Ciascuno dei termini contemplati in questo articolo può ancora essere dalla Corte, a domanda della Polizia, per giusta causa prorogato ad un altro periodo di tempo non eccedente un mese, contabile dall'ultimo giorno del termine spirato.

VI. La consegna dell'imputato, quando ha luogo, sarà fatta a bordo del bastimento od altro legno di mare, sul quale l'imputato medesimo dovesse essere condotto nel Regno d'Italia.

L'imputato, se dopo la consegna evade dal bastimento, sarà trattato come qualunque individuo che fuggisse da un luogo di pubblica custodia. Colui al quale l'imputato fosse consegnato può sottoporlo a quelle restrizioni soltanto, che fossero indispensabili per impedire la evasione del medesimo da sul bastimento o legno sul quale dovesse essere condotto nel Regno d'Italia.

VII. Se entro il tempo stabilito nell'articolo 3 non vengano fatte le prove ivi indicate, o se entro il tempo prescritto nell'articolo 5 l'imputato non viene consegnato e fatto partire pel Regno d'Italia, la Corte suddetta, di ufficio o a domanda dell'imputato, ordinerà che questi sia messo in libertà.

VIII. Le spese incorse per l'arresto, il mantenimento e la consegna dell'imputato sono a carico del Governo di queste Isole.

IX. Nessun individuo, il quale nel giorno della promulgazione di questa Ordinanza fosse residente in queste isole sin da tre anni o più, può essere arrestato o consegnato in virtù di questa ordinanza, se il reato del quale viene accusato fu commesso più di tre anni prima di quel giorno (3).

---

(1) Quantunque in questo periodo vi sia la particella *o* disgiuntiva, e però si possa intendere che, per accertare l'autenticità degli atti, che si presentano per ottenere la estradizione, basta che siano esibiti o dal Console o da chi ne fa le veci, o che abbiano l'impronta del suggello del Magistrato italiano, o del suggello del Governo; pure, secondo le Leggi Maltesi, è necessario, che in ogni caso i detti documenti portino impresso il suggello del Magistrato che li rilasciò.

(2) Questo paragrafo, come di sopra si è avvertito, riguarda la consegna al Governo Italiano di un malfattore, suddito di una terza Potenza, trasferendo al Governo Britannico quella stessa facoltà (e non è nuova per i Governi sottoposti a Protettorato, o così detti Mezzosovrani), la quale, trattandosi di cittadino italiano, può esercitare il Governatore di Malta: disposizione eccezionale, nascente dalla particolare condizione del Governo di Malta, come subordinato al Governo supremo dell'Impero Britannico, il quale solo ha relazioni con le Potenze straniere.

(3) Mentre il Governo Maltese ha stabilito, che non saranno consegnati i malfattori, che da tre anni o più dimoravano, quando entrò in vigore l'Ordinanza, sul territorio maltese, veruna dichiarazione equivalente fu fatta dal Governo Italiano per i Maltesi che per un egual tempo già dimorassero sul suolo italiano. Questa dichiarazione si fonda sul diritto d'asilo, prevalente nella legislazione inglese: nel malfattore, che si

X. Nessun individuo, il quale sebbene nel giorno della promulgazione di questa Ordinanza non sia residente in queste isole da tre anni o più, come è disposto nell'articolo precedente, sia però giunto in queste isole prima di quel giorno o in quel giorno medesimo, potrà essere arrestato o consegnato in virtù di questa Ordinanza, fino allo spirare di quattro mesi dal giorno suddetto.

Ove però tale individuo, dopo la promulgazione di questa Ordinanza, partisse da queste isole, o vi ritornasse, le disposizioni di questa Ordinanza potranno, se vi è luogo, essere applicate contro di lui, nonostante che non fossero scorsi i quattro mesi suddetti (1).

XI. Quest'Ordinanza comincerà ad essere in vigore dal giorno in cui venga dal Capo del Governo, per notificazione, dichiarato esservi nel Regno d'Italia una legge, o un Decreto Reale avente forza di legge, per cui:

1. *Il Governo Italiano abbia la facoltà, a richiesta del Governo di queste isole, di ordinare che qualunque individuo, non suddito italiano, il quale sia imputato di avere in queste isole commesso qualunque dei reati indicati nell'art.* 1, *e si trovi entro la giurisdizione territoriale di S. M. il Re d'Italia, sia a spese del Governo Italiano arrestato e consegnato a qualunque persona designata dal Governo di queste isole medesime, all'oggetto di essere giudicato pel reato imputatogli;*

2. *Nessun individuo, il quale in virtù di questa Ordinanza venga consegnato per essere giudicato nel Regno d'Italia, possa, fino allo spirare di trenta giorni dal dì della cessazione di qualunque impedimento che per sentenza, decreto o mandato d'un'Autorità competente fosse stato fatto alla sua partenza da quel Regno, essere sottoposto ad alcun giudizio o punito in quel Regno per alcun reato anteriore a tale consegna, eccetto quello pel quale la consegna sia stata domandata, e qualunque altro dei reati indicati nell'articolo* 1.

XII. Quando per ottenere nel Regno d'Italia l'arresto e la consegna di qualunque individuo, com'è disposto nell'articolo precedente, fosse necessario un mandato d'un'Autorità giudiziaria in queste isole, tale mandato, concorrendovi sufficienti motivi secondo la legge, potrà essere spedito da qualunque Magistrato della polizia giudiziaria.

XIII. Nessun individuo, il quale sia dal Governo Italiano consegnato per essere giudicato in queste isole, potrà fino allo spirare di trenta giorni dal dì della cessazione di qualunque impedimento che per sentenza, decreto o mandato d'un'Autorità competente fosse stato fatto alla sua partenza da queste isole, essere sottoposto ad alcun giudizio, o punito in queste isole per alcun reato anteriore a tale consegna, eccetto quello pel quale la consegna sia stata domandata, e qualunque altro dei reati indicati nell'art. 1.

III.

CONVENZIONE COLLA REPUBBLICA DELL' URUGUAY.

Il 7 maggio 1866 tra il Governo Italiano e la Repubblica Orientale dell'Uruguay fu stipulato un Trattato di Commercio e Navigazione, di cui gli art[i] 28, 29 e 30 sono una breve Convenzione di estradizione, della quale eccone una breve esposizione.

---

rifugia sul suolo inglese, non si vede il reo, ma un individuo che domanda ospitalità. Diffatti anche nel Trattato tra la Francia e l'Inghilterra del 18 maggio 1852 era stabilito: « Les dispositions de la présente Convention ne seront en aucune manière » applicables aux crimes commis antérieurement au 13 février 1843, date de la Con- » vention précédemment conclue entre les parties contractantes ».

(1) L'osservazione fatta al precedente articolo vale anche per questo.

Art. 28.

Le due Alte Parti contraenti si obbligano a non dare asilo nei loro rispettivi territorii ai malfattori o rei di crimini, ed a prestarsi alla loro reciproca estradizione, qualora concorrano congiuntamente le condizioni seguenti:

1° Allorquando i crimini, pei quali si reclama le estradizione, sieno stati commessi nel territorio del Governo reclamante;

2° Quando i reati commessi sieno uno o più de' seguenti:

Assassinio, avvelenamento, parricidio, bancarotta fraudolenta, infanticidio, omicidio volontario, stupro o ratto violento, incendio, falsificazione di scritture private o di scritture autentiche o di commercio, compresi i biglietti di banca ed altri effetti pubblici, ma non comprese le falsificazioni non punite dal Codice penale con pene afflittive ed infamanti;

3° Quando questi reati son provati in modo che le leggi del paese, dal quale si reclama la estradizione del colpevole, giustifichino l'incarceramento e l'accusa, qualora il delitto si fosse commesso entro la sua giurisdizione;

4° Quando il colpevole sarà reclamato o direttamente in via giudiziaria, o per mezzo del rappresentante del Governo della nazione in cui sarà commesso il reato.

I. La prima condizione per domandare l'estradizione di un malfattore è, che il reato sia stato commesso sul territorio dello Stato richiedente; quindi sono esclusi i reati commessi in territorio terzo, pe' quali i Tribunali dello Stato sarebbero competenti a procedere. Questo patto, conforme a quello contenuto nell'art. 1 della Ordin. maltese, fondasi sul principio che la legge penale non ha forza oltre i confini dello Stato.

II. La seconda condizione è, che il delinquente abbia commesso uno fra i reati enumerati nel n° 2°; e, quanto alle falsificazioni, che siano punite con pena criminale secondo la legislazione italiana, afflittiva o infamante secondo quella dell'Uruguay.

Effetti pubblici: sotto questa dizione sono comprese le cartelle del Debito pubblico, i Buoni del Tesoro, le Obbligazioni demaniali, e simili carte rappresentanti moneta, emessi dai Governi pe' bisogni del Tesoro. Il reato di falsificazione di moneta non è qui espressamente enunciato; ma riflettendo, che se ci è quello di falsificazione di carte pubbliche, le quali rappresentano moneta, pare che non si possa tenere per escluso l'altro; epperò la generale locuzione di *effetti pubblici* sembra dover comprendere altresì la falsificazione della moneta.

III. La terza condizione è, che il reato sia provato in modo da giustificare l'arresto e l'accusa, secondo la legge del paese richiesto; il che dà a divedere, come non basti esibire il mandato di cattura spedito dal Magistrato inquirente contro l'imputato, ma occorra anche la esibizione delle prove, sulle quali quello fu spedito. Questo patto però è in contraddizione col successivo art. 30; ove si stabilisce quali documenti si debbono esibire con la domanda.

Poichè la locuzione di questa condizione è tanto generale, cioè che le prove devono giustificare l'incarceramento e l'accusa del colpevole, ne segue che dessa comprende tanto gli *autori* quanto i *complici*.

IV. Più che una condizione, il n° 4 di questo art. è la norma, come domandare la consegna del reo. Essendo essa un atto politico, non può essere domandata che da Governo a Governo; e se qui si dice, che « il colpevole sarà reclamato direttamente in via giudiziaria », la locuzione va intesa nel senso, che il Magistrato, con lettere rogatorie, può domandare la estradizione; ma queste lettere non potranno spedirsi, che per mezzo del rappresentante diplomatico del Governo, nel cui territorio il reato fu commesso.

Art. 29.

L'estradizione non avrà luogo:

1° Se il delinquente reclamato fosse cittadino o suddito del paese al cui Governo se ne dirige la domanda;

2° Per delitti politici:

Resta anzi inteso, che quando fosse stata conceduta per reati enumerati nell'art. precedente, non potrebbe il delinquente essere processato nè punito per i delitti politici anteriori alla di lui consegna o connessi co' detti reati.

Se individui stranieri ai due Stati contraenti si rifugiassero da un paese nell'altro, dopo essere stati accusati o condannati per uno de' reati enumerati nell'art. 28, la loro estradizione dovrà essere reciprocamente accordata dopo essersi ottenuto il consenso del Governo del paese, a cui essi appartengono.

I. Il proprio cittadino è escluso dalla consegna: ma sarà punibile nello Stato? Quantunque nella Convenzione non si legga apposito patto, non pare se ne possa disconvenire, almeno quanto all'italiano, reo di crimine commesso nella giurisdizione della Republica Orientale, imperocchè l'art. 6 del Codice penale si dee considerare come uno statuto personale, e senza la condizione della reciprocanza.

II. La seconda eccezione riguarda i reati politici, formalmente vietandosi di giudicare per reato politico antecedente colui che è consegnato per reato comune. E per gli altri reati comuni, sia tra quelli enunciati, sia no, nel n° 2 dell'art. precedente, si potrà? Nessuna limitazione è nel testo della Convenzione; ma non pertanto qui non potrebbe avere applicazione la massima *ubi voluit, dixit; ubi noluit, tacuit;* imperocchè l'eccezione è sempre sottintesa, come altrove si è notato.

III. *Prescrizione.* Neppur si accenna l'eccezione nascente dalla prescrizione dell'azione penale e della pena; ma essendo questo un principio generale, riconosciuto non solo dal diritto interno di ogni Stato, ma anche dal diritto internazionale, si ammette, quantunque non convenuto. Inoltre; col n° 3 dell'art. precedente richiedendosi la condizione, che il reato sia provato in modo da giustificare l'imprigionamento e l'accusa del reo, qualora il reato fosse stato commesso nella giurisdizione dello Stato richiesto, egli è ovvio, che se secondo la legislazione di questo fosse acquisita la prescrizione, siccome ivi non potrebbe procedersi contro il delinquente, così neppure si può per via di estradizione.

IV. Finalmente, all'obbligo della consegna, si fa un'eccezione quanto ai sudditi di un terzo Stato, richiedendosi il consenso di questo. Un tal principio di diritto internazionale fu, pare, per la prima volta ammesso dal Governo di Montevideo, dipartendosi dal sistema contrario seguìto dalle Repubbliche dell'America Meridionale.

V. Verun cenno si fa del caso, in cui un terzo Stato richieda ad uno dei due contraenti un suddito dell'altro; ma essendo stato ammesso il principio doversi domandare il consenso, parrebbe che la interpellanza dovrebbe esser fatta come vogliono le relazioni internazionali (1). Potrebbe però il Governo della Repubblica attenersi alla norma precedentemente seguita, cioè che il Governo straniero non debba essere interpellato quando si tratta della consegna di un suo suddito tra il Governo della Repubblica ed un altro; ma in siffatta occorrenza il rappresentante del Governo straniero, dovendo invigilare che torto non sia fatto ad un suo nazionale, ben può, pel diritto di protezione, domandar comunicazione degli atti occorsi tra i due Governi, e quindi consentire ovvero opporsi alla consegna.

VI. *Robe.* Quantunque non si accenni, che insieme al delinquente si consegnino anche le robe sequestrategli al momento del suo arresto, pure ogni ragion vuole, che desse, o costituiscano corpo del reato, o provengano da esso, od appartengano al delinquente, debbano in ogni caso rimettersi allo Stato richiedente.

VII. *Rogatorie.* Espressamente non vi ha patto per la vicendevole corrispondenza tra i due Stati per simili aiuti di giustizia; ma riflettendo che la estradizione è il maggiore di simili aiuti, e che al n° 4 dell'art. precedente si accenna a *richiesta direttamente fatta in via giudiziaria*, il che costituisce la detta corrispondenza; si dee conchiudere, che tra i due Governi debbono aver corso le rogatorie, ne' limiti sempre della Convenzione, cioè di non eseguire quella che riguardi un reato politico, o un fatto connesso a reato politico, ovvero un fatto non punibile.

VIII. *Spese.* Manca una stipulazione circa le spese: l'uso più comune degli Stati è di ritenerle compensate ne' territorii rispettivi; però altri Governi stipulano che siano pagate dallo Stato, che chiede sia una estradizione, sia l'esecuzione di una lettera rogatoria.

Art. 30.

I documenti, che dovranno essere prodotti in appoggio delle domande di

(1) Questo patto si legge nell'art. 5 della Convenzione d'estradizione tra la Francia e la Repubblica della Nuova Granata, e nell'art. 5 della Convenzione tra la Francia e la Repubblica del Venezuela.

estradizione, sono: il mandato di cattura, rilasciato contro gl'inquisiti, ed ogni altro atto avente almeno la stessa forza di questo mandato, ed indicando ugualmente la natura e la gravità de'fatti contro i quali si procede, e la disposizione penale applicabile agli stessi.

IV.

CONVENZIONE COL PRINCIPATO DI MONACO

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione per la estradizione dei malfattori conchiusa tra l'Italia ed il Principato di Monaco, e sottoscritta in Firenze addì ventisei marzo mille ottocento sessantasei, le cui ratificazioni furono ivi scambiate il diciannove maggio stesso anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze, addì 20 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 maggio 1866
Reg. 36 Atti del Governo a c. 53. AYRES.

(Luogo del Sigillo). Visto il Guardasigilli DE FALCO.

LA MARMORA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute:

Una Convenzione per l'estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra Noi e Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco, e sottoscritta dai rispettivi Plenipotenziarii in Firenze addì ventisei del mese di marzo del corrente anno milleottocentosessantasei.

Convenzione del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie et Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, désirant assurer la répression des crimes, et voulant introduire un système de concours réciproque pour l'administration de la justice pénale, ont résolu d'un commun accord de conclure une Convention et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, Monsieur le Chevalier Auguste Peiroleri, Chevalier de son Ordre des Saints Maurice et Lazare, Commandeur de 2me classe du Danebrog, Chevalier des Ordres de Léopold de Belgique, de Wasa de Suède et du Lion Néerlandais, Chef du Bureau commercial au Ministère des Affaires Étrangères;

Et Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, Monsieur le Comte Adrien Piccolomini, Officier de Son Ordre de Saint Charles, Chevalier des Ordres de Saint Grégoire le Grand, de la Légion d'Honneur, de l'Ordre Hyérosolimitain du Saint Sépulcre et de l'Ordre de Saint Marin, Son Consul Général à Florence;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivants.

Art. 1.

Le Gouvernement italien et le Gouvernement monégasque s'engagent à se livrer réciproquement les individus qui, ayant été condamnés ou étant poursuivis par les Autorités compétentes de l'un des deux États contractants pour l'un des crimes ou délits énumérés à l'art. 2 ci-après se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre.

Il patto della consegna non è ristretto ai rispettivi sudditi, che, dopo aver delinquito sul territorio del proprio Stato, si rifugiano su quello dell'altro, ma comprende anche gli stranieri.

La condizione, affinchè si possa presentare la domanda di estradizione, si è, che il fuggitivo sia condannato o imputato di uno di que'reati, che sono in questo articolo stabiliti come oggetto della estradizione.

Art. 2.

L'extradition devra être accordée pour les infractions suivantes aux lois pénales:

1° Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre.

2° Coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort.

3° Bigamie, rapt, viol, avortement procuré, prostitution ou corruption des mineurs par les parents ou toute autre personne chargée de leur surveillance.

4° Enlèvement, recèlement ou suppression d'enfant, substitution d'un enfant à un autre, ou supposition d'un enfant à une femme, qui ne sera pas accouchée.

5° Incendie.

6° Dommage causé volontairement aux chemins de fer et aux télégraphes.

7° Association de malfaiteurs, extorsion commise à l'aide de violence, rapine, vol qualifié, spécialement le vol avec violence ou effraction et le vol de grand chemin.

8° Contrefaçon ou altération de monnaies, introduction ou émission frauduleuse de fausse monnaie;

Contrefaçon de rentes ou obligations sur l'État, des billets de Banque ou de tout autre effet public, introduction et usage de ces mêmes titres contrefaits;

Contrefaçon d'actes souverains, de sceaux, poinçons, timbres et marques de l'État ou des Administrations publiques et usage de ces objets contrefaits;

Faux en écriture publique ou authentique, privée, de commerce et de banque, et usage d'écritures falsifiées.

9° Faux témoignages et fausse expertise, subornation de témoins et d'experts, calomnie.

10° Soustractions commises par des officiers ou dépositaires publics.

11° Banqueroute frauduleuse.

12° Faits de baraterie.

13° Sédition parmi l'équipage dans les cas, ou des individus faisant partie de l'équipage d'un bâtiment se seraient emparés dudit bâtiment par fraude ou violence envers le commandant ou l'auraient livré à des pirates.

14° Abus de confiance (appropriazione indebita), escroquerie et fraude.

Pour ces infractions l'extradition sera accordée, si la valeur de l'objet extorqué dépasse mille francs.

Il est entendu que l'extradition sera aussi accordée pour toute sorte de complicité ou participation aux infractions susmentionnées.

I. Si noti che in questa Convenzione si è usato il verbo *devra*, mentre generalmente in simili atti suolsi usare il verbo *pourra* o *sera:* onde sembra essersi voluto assumere un obbligo determinato, assoluto, di *dover* consegnare il malfattore fuggitivo; laddove l'altra lezione lascia in facoltà del Governo richiesto di consentire, ovvero no, alla domanda, secondo i casi e le circostanze.

II. Il furto sulla pubblica via *(vol de grand chemin)* equivale al reato di *grassazione* di che tratta l'art. 596 del Codice Penale del 1859.

Art. 3.

L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques. L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales, ne pourra dans aucun cas être jugé ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à ce crime ou délit.

Il ne pourra non plus être poursuivi ou condamné pour toute autre infraction antérieure à l'extradition et non comprise dans la présente Convention, à moins que, après avoir été puni ou définitivement acquitté du crime qui a motivé l'extradition, il n'ait pas quitté le pays avant l'expiration d'un délai de trois mois, ou bien qu'il n'y soit retourné.

I. Quantunque lo scopo delle Parti contraenti nel dettare questo patto sembri essere stato quello di dire, che il malfattore non debba essere giudicato che solamente per quel reato, pel quale è consegnato, giusta la massima di diritto internazionale comunemente ricevuta; tuttavia la compilazione della parte dell'articolo che comentiamo, si presta ad essere interpretata in senso opposto. Infatti dicendo: *Il ne pourra non plus être poursuivi ou condamné pour toute autre infraction antérieure à l'extradition, et non comprise dans la présente Convention*, ne segue, che per que'reati antecedentemente commessi, e che sono tra quelli enumerati nell'art. 2 della Convenzione, quantunque non siano stati espressi nella domanda di estradizione, si possa anche procedere a carico del delinquente consegnato, senza che vi fosse bisogno dell'estensione dell'atto di estradizione. Onde è che, ad ovviare a questo dubbio, in posteriori trattati, come a suo luogo sarà notato, questo patto fu diversamente scritto; convenendosi che il malfattore dev'essere punito del solo reato, pel quale si è domandata la consegna: imperocchè lo Stato, che lo dà, sebbene adempia ad un dovere di giustizia sociale, nondimeno conserva un certo supremo protettorato sopra di lui, in virtù di quel diritto di asilo, o d'ospitalità, che il fuggitivo sul territorio straniero ha ricercato.

II. Ma qui ci si presenta una quistione, cioè, se l'atto di accusa comprende più reati, e tutti non sono stati, o non hanno potuto essere compresi nell'atto di estradizione, come si procederà per questi?

Se il reato, pel quale si è avuta la estradizione, è connesso con altri, che nella domanda non furono espressi, ma dai quali non può scindersi, il giudizio avverrà su tutti, ma nell'applicare la pena dovrà essere graduata al reato, che fu l'oggetto della estradizione; e per gli altri reati connessi, si dovrà considerare il reo come se fosse contumace (1).

Inoltre può avvenire, che l'accusato conosca, dall'atto d'accusa intimatogli, che non solo è sottoposto a giudizio pel reato, pel quale fu consegnato, ma anche per altri, che non furono, o non poterono accennarsi nella domanda di estradizione: se nel momento che il Presidente lo avverte, che sarà giudicato per quel tale reato, chieda di essere giudicato anche per gli altri, può egli col suo consenso derogare al principio dell'estradizione? Può il Magistrato tenerne conto?

Gli scrittori sono discordi. L'Helie dice: « Egli è certo che il con-
» senso dell'accusato non può modificare nè le regole della competenza,
» nè l'esecuzione di una convenzione, a cui egli non è intervenuto (2) ».
Il Le Graverend, per contrario, opina, che il consenso dell'accusato ad

---

(1) Corte di Cassazione francese, dec. del 4 maggio 1865.
(2) *Tr. de l'Instr. crim.* Tom. II, p. 720.

essere giudicato sopra tutti i reati dell'atto di accusa, dà facoltà al Magistrato di pronunziare (1).

Anche la giurisprudenza è difforme. Così avendo la Corte d'Assise della Senna giudicato un accusato non solo pel reato pel quale era stato consegnato, ma, col suo consenso, anche per altri reati, in tal modo rinunziando egli alla eccezione ristrettiva (2), il Guardasigilli, informatone, scriveva al Procurator generale di Douai: « È regola che un accusato, consegnato da un Governo straniero, non possa essere giudicato, se non per quel fatto, pel quale avvenne l'estradizione; e nel caso che per questo reato sia assoluto, egli dev'essere condotto ai confini e restituito in libertà. Nè il consenso dato dal L. . . . . per esser giudicato per abuso di confidenza, nè la connessione di questo delitto col reato principale potrebbero essere il fondamento di un'eccezione a questa regola, che è stata sempre scrupolosamente seguita tra la Francia e il Belgio. Io quindi v'invito a prender concerto con l'Autorità amministrativa, affinchè il sig. L. . . . . sia condotto ai confini belgi, e posto in libertà (3) ». Una posteriore decisione della Corte di Cassazione francese si pronunzia per l'efficacia del consenso del reo, per essere giudicato di tutti i capi d'accusa enunciati nella sentenza di rinvio (4), la qual massima fu indi seguita dalla Corte d'Assise di Vienna (Francia) (5) e il Governo non fece osservazioni.

Egli è vero che la Convenzione di estradizione è un atto giuridico-politico, fondato sulla ragione di Stato, e che non può essere nè valutato, nè interpretato che dal Governo stesso; come è pur vero che il Magistrato, attesa la divisione de'poteri, non può discutere gli atti del potere esecutivo, e che il delinquente consegnato « non può, come osserva l'Hélie, modificare la competenza, nè l'esecuzione di una Convenzione, di cui egli non fu parte ». Ma questa stessa Convenzione non si deve però ritorcere a suo danno. Egli, consegnato dal Governo nel cui territorio avea cercato rifugio, ritornando in patria, e comparendo innanzi al suo giudice naturale, non può non ricevere un trattamento diverso da quello, che ricevono tutti gli altri suoi concittadini in parità di caso. Egli, fuggitivo, ridotto in potere della giustizia, se stimerà utile alla sua difesa, che non solo sia giudicato del reato, pel quale fu consegnato, ma anche di altri, che sono enunciati nell'atto di accusa, e che nella domanda di estradizione non furono indicati, ben

(1) *Législ. crim.* tom. I, chap. 1, p. 113.
(2) Sent. del 15 febb. 1843, Sirey, 1843, 2, 228.
(3) Sirey, loc. cit.
(4) Del 24 giugno 1847 c. Pascal, Dalloz 47, 1, 202; Syrey 47, 1, 676.
(5) C. Lamirande, sent. del 3 di dicembre 1866.

può rinunziare al favore della restrizione che segue dalla consegna. Che se così non fosse, questa restrizione non sarebbe un favore, ma un danno, una limitazione de'suoi diritti; insomma soffrirebbe la conseguenza di un fatto non suo; e, in altri termini, egli sarebbe punito, perchè, dopo commesso il reato, prese la fuga; fatto assolutamente naturale, e che veruna legislazione penale considera come reato.

Infine la limitazione della estradizione è favore o un danno pel delinquente? Certo è un favore: e se tale è, può mai taluno esser costretto a godere di un favore che crede o sa di riuscirgli dannoso? Laonde, bene a tal proposito osservò il Ducrocq, scrivendo: « Senza dubbio » varcando i confini, l'accusato non ha potuto con la fuga acquistare » alcun diritto, come abbiamo veduto; ma neppur la fuga, o l'estra- » dizione possono fargliene perdere alcuno; ed è un suo diritto invio- » labile quello di purgare intieramente la sentenza di rinvio con un » dibattimento in contraddizione. La fuga e l'estradizione non possono » nè migliorare, nè peggiorare la condizione del reo. Il delinquente » consegnato non ha diritti più che gli altri accusati; ma ha tutti quelli » che costoro hanno. Diciamo meglio: come consegnato non ha verun » diritto; come accusato ha tutti quelli che hanno gli accusati » (1).

Art. 4.

L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

Art. 5.

Dans aucun cas et pour aucun motif les Hautes Parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux.

Lorsque d'après les lois en vigueur dans l'État auquel le coupable appartient, il y aura lieu à le poursuivre à raison de l'infraction commise dans l'autre État, ce dernier communiquera les informations et les pièces, les objets constituant le corps du délit et tout autre document ou éclaircissement requis pour l'affaire criminelle ou correctionnelle.

La prima parte dell'articolo è conforme al principio, che non si dà estradizione del proprio suddito; ma perchè non resti impunito del reato commesso, provvede la seconda parte, cioè che egli sarà sottoposto a giudizio innanzi ai tribunali del proprio paese; disposizione conforme all'art. 6 del Codice penale. Alcuni giuristi hanno criticato cotal patto, che si osserva in quasi tutte le Convenzioni di estradizione, assumendo, che la legislazione penale è assolutamente territoriale; e quindi impera su

(1) *Revue de Législ.* tom. 30, p. 36.

chiunque la violi, sia cittadino, sia straniero, poichè è diretta a punire le azioni, senza attendere alle persone. Che un Governo non può esercitare oltre i confini del suo territorio alcun atto di sovranità; quindi le sue leggi non possono riscuotere obbedienza in territorio straniero, e, in caso di violazione, non possono esser restaurate con la pena. Che, infine, se il cittadino fosse seguito dalle leggi penali del proprio paese ovunque va, egli si troverebbe sottoposto a doppia legislazione penale, quella del paese natìo, e quella del luogo dove dimora (1). Laonde conchiudono, che anche deve accordarsi la estradizione del suddito dello Stato richiesto.

Verissimo è il principio, che la legge penale è assolutamente territoriale, e che la riparazione deve avvenire nel luogo stesso ove accadde la violazione della legge. Ma tutto ciò finchè il delinquente dimori sul territorio dello Stato ove ha delinquito, e certo sarebbe massima ingiustizia il volerlo sottrarre ai tribunali di quello Stato. Ma se egli, dopo commesso il reato, riesce a raggiungere il paese natìo, converrà che sia consegnato? L'Hélie risponde che no. « Ogni paese, egli dice, » è in obbligo verso i suoi consociati a proteggerli, a difenderli, a » tutelarne i diritti e i privilegi che loro accorda. Or potrebbe un » cittadino trovare innanzi ai tribunali stranieri le garanzie, che avrebbe » dalle leggi del suo paese? Non sarebbe a temere che questi tri» bunali adoperassero il massimo rigore contro di lui, non tenendo » conto de'fatti accessorii, che potrebbero attenuare il fatto principale, » e non usando quella indulgenza, che è l'elemento necessario della » giustizia? (2). Un Governo non può dar mano ad una giustizia » straniera contro i propri sudditi. Per altro, ragioni per consegnarli » non ve ne sono. La consegna de'malfattori stranieri, in generale, av» viene, perchè lo Stato non ha azione contro di essi; quindi rimar» rebbero impuniti, e la comune utilità delle nazioni richiede invece » la punizione. Ma contro i propri sudditi egli ha piena potestà dalla » legge, e i suoi tribunali sono competenti a giudicarli pe'reati com» messi allo straniero, sia contro concittadini, sia contro stranieri » (3).

(1) COSMAN, *De delictis extra civitatem suam commissis*, p. 10. — ABEGG, *Sulla punizione de'reati commessi in paese straniero*, p. 35. — WENS, *De delictis etc.*, p. 26.

(2) Pur troppo è vero quanto l'illustre giureconsulto scriveva! Certi odii di razza, certi rancori per ragion politica, tra popolo e popolo, qualunque siano i progressi civili, durano e difficilmente si spegneranno. Di fatti, perchè fu denunziata la Convenzione di estradizione Franco-Inglese del 1843? Perchè per 25 anni la Francia non potè mai ottenere l'accoglimento di una sua dimanda! Recentemente, un italiano fu condannato in Francia all'ultimo supplizio per aver commesso, provocato, un omicidio volontario in rissa, mentre passava una processione!!

(3) *Tr. de l'instr. crim.*, vol. I, p. 425.

A questi argomenti ci piace aggiungerne un altro di un dotto Magistrato italiano. « Un Governo non consegna mai i propri sudditi. Il che avviene non tanto per ragioni giuridiche, quanto per ragioni morali, che riusciranno patenti, considerando ciò che in caso analogo avviene ne'giudizi ordinarii. Ne'giudizi ordinarii, se un agente di pubblica sicurezza scopre e raggiunge un reo, e lo consegna ai tribunali; se i testimoni, estranei alla famiglia, depongono contro di lui, se è condannato e punito, la coscienza pubblica applaude. Ma, se in mancanza di agenti o di testimoni estranei, una madre snaturata osasse tradurre davanti ai Giudici il proprio figlio, e rendere contro di lui una testimonianza, che lo conduce al patibolo, si leverebbe un grido terribile: è il grido, è lo *sdegno infinito* della coscienza morale, che non soffre confronto tra la sua legge assoluta ed un misero umano interesse. E così alla patria, che è pur madre comune non si deve chiedere che consegni un figlio » (1).

Ma qui, esclama il prof. Buccellati, « non mi si parli di *affetto di patria* verso il cittadino. Abbiamo qui contraddizione ne'termini; imperocchè il vero affetto di patria importerebbe il sagrifizio di una vana ambizione per amore alla giustizia ed alla morale: donde procede anche il reale *decoro di nazionalità* » (2). Egli vorrebbe che l'Italia, « precedendo pure gli altri » (Stati) proclamasse « senza *distinzione di nazionalità* il principio dell'estradizione, e ciò come rigorosamente esige la natura di questo istituto » (3). Imperocchè il timore, che il proprio cittadino possa essere sottoposto ad una legge tirannica ed ingiusta, va già dileguandosi, e « lo dimostrano i Codici pubblicati in questo secolo in tutti gli Stati civili del mondo »; che siccome « alla estradizione è sempre annessa la condizione, che il Governo richiedente istruisca un giudizio preliminare, e munisca la sua domanda di prove sicure per l'accusa; così nel Governo tradente si suppone la facoltà di rifiutare l'estradizione, quando tema un giudizio ingiusto a danno del suo cittadino: e può anche, secondo consuetudine universalmente riconosciuta, interporre i propri uffici presso il Governo richiedente per mitigazione di pena, e condono (leggi: commutazione) della pena capitale » (4). Son questi gli argomenti co'quali l'egregio Professore propugna la sua opinione.

Che la legislazione penale de' popoli civili sia in questo secolo di

---

(1) PESCATORE, *Procedura civile e criminale*, parte II, p. 44.
(2) *Osservazioni intorno al Progetto del Cod. Pen. del Regno d'Italia*. Milano, 1868, p. 147.
(3) Op. cit., p. 143.
(4) Loco cit., in nota.

molto migliorata, non v'è dubbio, nè si nega; anzi notiamo, che sempreppiù tende a migliorare secondo il progredire della civiltà. Ma dobbiamo anche notare, che molti Codici penali Europei conservano pene di altri tempi. Così quello del Cantone d'Uri nella Svizzera serba la tortura (1); taluno tra gli Staterelli della Germania ha tuttora la pena del bastone; la legislazione russa mantiene il famoso *knut!* Vorrebbe l'egregio prof. Buccellati, concittadino del Beccaria, sottomettere un italiano alla tortura, al bastone, alla gogna, alla frusta, e anche, occorrendo, alla pena del palo in Turchia?

Nè più fondato è il secondo argomento del « giudizio preliminare »; imperocchè, da un atto di accusa, da una sentenza in contumacia, da un mandato di cattura, o da altro somigliante atto giuridico (sono questi gli atti generalmente richiesti dai trattati a documentare la domanda di estradizione), certamente non può il Governo richiesto rilevare che s'intenda fare « un giudizio ingiusto a danno del suo cittadino ». Sarà sospettoso sino all'estremo nell'accogliere la domanda d'estradizione? Ebbene: la negherà sempre, o quasi sempre, con gran detrimento della giustizia. L'Inghilterra per venticinque anni ha sempre respinte le domande d'estradizione, che la Francia presentava in forza della Convenzione del febbraio 1843. In Francia, con Decreto del 23 d'ottobre 1811, fu stabilita la estradizione del cittadino francese, che avesse delinquito sul territorio di un Governo straniero, se questo lo domandasse; ma il Decreto rimase lettera morta (2). Quanti, e quali gravi reati rimasero impuniti, il senatore Laplague-Barris rilevò nella Camera de' Pari di Francia nel 1843. Lo stesso avvenne del Decreto del 3 di dicembre 1812 del Governo Napoletano. Gioverebbe or rinnovare cotali atti, perchè poi risultino illusorii?

Il Governo richiesto sarà proclive ad accogliere la domanda per la consegna del suo suddito? Ma la proclività non escluderebbe « il giudizio ingiusto ». Si premunirà chiedendo insieme con la domanda di estradizione « prove sicure »: quali dovranno essere? Saranno raccolte secondo la legislazione di procedura penale dello Stato richiedente, o dello Stato richiesto? Quali conseguenze abbia prodotto questo sistema, accolto nella Convenzione del 13 febbraio 1843 tra la Francia e l'Inghilterra, non c'è chi nol sappia. Sistema anche ammesso nella Convenzione Italo-Maltese, alla quale rinviamo il lettore.

Su tali prove sarà fatto un giudizio pieno, *ex integro?* In questo caso,

---

(1) Giornale *L'Opinione* del 3 di gennaio 1869, n.° 3, 3.ª pag., 2.ª colon.
(2) DUVERGIER. *Collection des Lois*, anno 1866, pag. 207, in nota.

accertata la reità dell'imputato, sarebbe naturalissima e giustissima cosa applicargli la pena conveniente, anzichè mandarlo in lontana contrada, affinchè sia nuovamente giudicato, e quivi punito. — Avvenuto un « giudizio ingiusto », che farà il Governo? Interporrà i suoi ufficii; e se non sono accolti? vorrà forse ricorrere alla suprema ragione delle armi, ovvero lascerà che il suo cittadino soffra un'ingiusta condanna? Che di tali casi ne avvengano, addietro ne abbiamo recato un esempio, e recente; e per noi basta uno, per non propugnare il principio della *estradizione senza eccezione di persona.* Precediamo le altre nazioni nelle innovazioni, ma riguardosi, attenti sempre alle condizioni degli altri popoli con cui si è in relazione; imperocchè non sempre le più giuste e comprovate teoriche possono attuarsi, se non quando vi concorrano le necessarie circostanze di opportunità.

Art. 6.

Lorsque le condamné ou le prévenu sera étranger aux deux États contractants, le Gouvernement qui doit accorder l'extradition informera celui du pays, auquel appartient l'individu réclamé de la demande qui lui a été adressée; et si ce dernier Gouvernement réclame à son tour le coupable pour le faire juger par ses Tribunaux, celui auquel la demande d'extradition a été faite pourra à son choix le livrer à l'État sur le territoire duquel le crime ou délit a été commis, ou à celui auquel ledit individu appartient.

Si le condamné ou le prévenu, dont l'extradition est demandée en conformité de la présente Convention par l'une des deux Parties contractantes, est réclamé aussi par un autre ou par d'autres Gouvernements, pour des crimes ou délits commis par le même individu sur les territoires respectifs, ce dernier sera livré au Gouvernement de l'État, dont la demande aura une date plus ancienne.

I. Le attinenze internazionali vogliono, che quando uno Stato è richiesto della consegna di un delinquente, nativo di uno Stato diverso da quello che lo richiede, ne dia avviso al Governo cui appartiene: massima generalmente ammessa ed eseguita anche se non sia stipulato patto espresso. In questo articolo è convenuto, che tal caso avvenendo, il Governo richiesto « potrà, a sua scelta, consegnare il fuggitivo allo Stato » sul territorio del quale commise il crimine o il delitto, ovvero a » quello cui il detto individuo appartiene ». Veramente, dopo inteso il Governo del delinquente, se questo non adduce gravi ragioni da averlo a sè, la ragion giuridica richiederebbe che egli fosse consegnato a quello, sul cui territorio fu commesso il reato, i cui tribunali, secondo i principii di giure pubblico, sono soli competenti a giudicarlo.

» Con qual diritto (esclama il Dalloz) lo Stato d'origine interviene ad impedire la consegna del suo suddito, che altrove ha delinquito, ed in un altro Stato si è rifugiato? Se egli fosse tornato in patria, potrebbe far prevalere la protezione sul dovere di concorrere alla giustizia straniera: ma, altrimenti essendo, esso non deve che interporre

i suoi buoni ufficii; non può vietare la consegna. Il Governo, nel cui territorio è rifugiato il delinquente, non ha un dovere maggiore verso costui, che non abbia verso i suoi propri sudditi, o verso un suddito del Governo richiedente. Esso accorda l'estradizione per principio di giustizia, e non nell'interesse del tale o del tale altro Governo. Laonde concorrendo due domande, l'una del paese d'origine, e l'altra di quello ove il reato fu commesso, il Governo richiesto è libero nel consegnare il delinquente all'uno o all'altro secondo la valutazione de' fatti e le convenienze. Se lo darà al paese del commesso reato, riconosce e segue il principio di punire il reato là dove fu commesso; se al paese d'origine fa prevalere la naturalità alla giustizia » (1).

II. Nella seconda parte di quest'articolo si nota, come in concorrenza di più dimande di estradizione dello stesso individuo da più Governi, la preferenza è data a quella di data più antica. La massima: *prior in tempore*, *potior in iure*, come mezzo di acquistare un diritto, pare avrebbe dovuto cedere alla massima più comunemente seguita in tali casi, cioè, che sia preferita la domanda di quello Stato, ove il delinquente commise il reato più grave. La ragion giuridica appunto esige, che dove fu maggiore la violazione della legge, la perturbazione dell'ordine pubblico, quivi avvenga la riparazione con la condanna del reo. In ogni caso, chiedendolo il suo proprio Governo d'origine, questo dovrebbe esser preferito agli altri.

III. Ma, se, nella concorrenza di più domande di estradizione, il colpevole sia stato consegnato al Governo che lo richiese per primo (giusta questo articolo), gli altri Governi richiedenti, per averlo di poi, dovranno dirigere altra domanda a quel Governo che l'ebbe, per farlo giudicare, ovvero a quello ove erasi rifugiato?

Lo Stato, che consegna un delinquente, o si voglia considerarlo, come dicono alcuni giuristi, qual suo *sovrano temporaneo*, ovvero in forza del diritto di asilo, o di ospitalità, acquista sopra di esso un certo patrocinio, che lo segue anche sul territorio straniero, e innanzi al Magistrato che lo giudica; tanto è vero, che il reo non può esser giudicato per altro reato che per quello, per il quale fu consegnato, tranne non siavi una novella estradizione. Se egli è assoluto; ovvero, in caso di condanna, dopo espiata la pena, deve tosto essere ricondotto al confine, e liberato. Lo Stato adunque, che primo l'ebbe, non potrebbe cederlo ad un secondo, poichè il suo diritto fu limitato; e non potrebbe accogliere una domanda di estradizione, ma è necessario che

(1) *Jurispr. gen.* V. *Traité internat.* § 287.

questa sia fatta allo Stato, ove il reo si era riparato, e che ne acquistò il patrocinio.

Tuttavia è d'uopo notare, che se tal patrocinio può talvolta riuscire a benefizio del delinquente, talvolta può anche essergli dannoso. E in vero, pongasi che un terzo Stato, che fu tra quelli che concorsero a domandare la estradizione, ma la cui richiesta non fu accolta, indi voglia ripeterla per avere il delinquente, o che sia stato assolto, o che abbia espiata la pena nello Stato che fu preferito; può stare, che tra questo e quel Governo vi esista una Convenzione ristretta nelle stipulazioni, e però potrebbe non essere accolta la domanda, e il delinquente non sarebbe consegnato; mentre tra quel terzo Stato e lo Stato, che ha il patrocinio, vi sia una Convenzione di più larghi patti, e la estradizione non potrebbe essere rifiutata; e in questo caso gliene conseguirebbe un danno. Ovvero e' può accadere, che tra il terzo Stato, e lo Stato preferito non vi sia affatto Convenzione, mentre la esiste tra il primo e lo Stato protettore; caso pur dannoso al delinquente.

Questi incidenti non mutano la regola di sopra esposta: se il delinquente si giova del patrocinio quanto a' vantaggi, dovrà egualmente sottostare agli svantaggi, che gliene possano conseguire.

Art. 7.

Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un crime ou délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence définitive, ou qu'il ait subi sa peine.

Art. 8.

L'extradition sera toujours accordée lors même que le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toutefois faire valoir leurs droits auprès des Autorités judiciaires compétentes.

Art. 9.

L'extradition sera accordée sur la demande adressée par l'un des deux Gouvernements à l'autre par voie diplomatique, et sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat, ed indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits, les actes seront delivrés en original ou en expédition authentique, soit par un Tribunal, soit par toute autre Autorité compétente du Pays qui demande l'extradition.

On fournira en même temps, si c'est possible, le signalement de l'individu réclamé, ou toute autre indication de nature à en constater l'identité.

Il documento, che si richiede a fondamento della estradizione, deve contenere un'indicazione del reato, pel quale quell'individuo è sottoposto a procedimento, e degli articoli o disposizioni penali applicabili, affinchè

il Governo richiesto esamini, se la dimanda sia conforme alla Convenzione, cioè che il reato si trovi tra quelli enunciati nell'art. 2°, e se la pena comminata sia di natura criminale, ovvero ne'limiti prefissi nel Trattato, specialmente per quelli accennati nel n° 14° del detto articolo. Adempiuto a questo esame, e consegnato un fuggitivo al Governo richiedente, se avverrà che nella discussione il fatto delittuoso, pel quale egli fu consegnato, muti di qualificazione legale da non esser più punibile con la pena indicata nel documento presentato a sostegno della domanda di estradizione, ma rimanendo tuttavia lo stesso reato, l'accusato può essere condannato, ovvero si dovrà soprassedere dal giudicarlo, facendolo condurre a'confini, o pure si dovrà domandare una novella estradizione al Governo straniero?

Se un individuo, a mo' d'esempio, è stato consegnato per falso in iscrittura pubblica, e nel dibattimento si modifica questa circostanza, verificandosi che la scrittura è privata; sembra che validamente egli possa essere condannato pel reato così accertato, senza che possa fare ostacolo la estradizione, perchè il reato è sempre della stessa natura (falso); e benchè sia variato un elemento d'imputabilità, desso è però variato ne'limiti della Convenzione, la quale comprende anche il falso in iscrittura privata (4° capov. del n° 8 dell'art. 2°). Ma se con l'elemento cambiasse anche la natura del reato, allora si deve sospendere il giudizio, perchè mancherebbe l'oggetto della estradizione. Così, se è stata accordata per furto *qualificato*, o nel dibattimento si accerta avere l'accusato commesso un furto *semplice*, che è reato non compreso fra quelli dell'art. 2°, è naturale, che siccome non poteva darsi estradizione, non debba essere valido neppure il giudizio a carico del delinquente, se fosse condannato.

Art. 10.

Dans les cas urgents et surtout lorsqu'il y a danger de fuite, chacun des deux Gouvernements, s'appuyant sur l'existence d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation ou d'un mandat d'arrêt, pourra par le moyen le plus prompt et même par le télégraphe demander et obtenir l'arrestation du condamné ou du prévenu, à condition de présenter dans le plus bref délai, le document dont on a indiqué l'existence.

Art. 11.

Les objets volés ou saisis en la possession du condamné ou du prévenu, les instruments et outils, dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit, ainsi que toute autre pièce de conviction, seront rendus, en même temps que s'effectuera la remise de l'individu arrêté, même dans le cas, où l'extradition après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du coupable. Cette remise comprendra aussi tous les objets de la même nature que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays, où il s'est réfugié, et qui y seraient trouvés plus tard.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés,

qui devront leur être rendus sans frais après la conclusion de l'affaire criminelle ou correctionnelle.

Art. 12.

Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu, dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets, qui aux termes de l'article précédent doivent être restitués ou remis, resteront à la charge de l'État qui a fait la demande de l'extradition.

Dans le cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera le Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

Art. 13.

Si l'un des deux Gouvernements juge nécessaire pour l'instruction d'une affaire criminelle ou correctionnelle, la déposition des témoins domiciliés sur le territoire de l'autre État, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, des lettres rogatoires, adressées par voie diplomatique, seront à cet effet expédiées en due forme par la Cour d'Appel compétente du Royaume d'Italie au Tribunal supérieur de la Principauté de Monaco, et réciproquement, lesquels seront tenus d'y donner cours, conformément aux lois en vigueur dans le pays où le témoin sera entendu ou l'acte délivré.

Art. 14.

Dans le cas où la comparition personnelle d'un témoin serait nécessaire, le Gouvernement, dont il dépend, s'engagera à obtempérer à l'invitation qui lui en aura été faite par l'autre Gouvernement. Si les témoins requis consentent à partir, les passeports nécessaires leur seront aussitôt délivrés et les Gouvernements respectifs s'entendront pour fixer l'indemnité, qui leur sera accordée par l'État réclamant en raison de la distance et du séjour, ainsi que l'avance des fonds, qui devra préalablement être faite.

Dans aucun cas ces témoins ne pourront être arrêtés ou molestés pour un fait antérieur à la demande de comparution, pendant leur séjour forcé dans le lieu, où le juge qui doit les entendre, exerce ses fonctions, ni pendant le voyage soit en allant, soit en retournant.

Art. 15.

Si, à l'occasion d'une affaire criminelle ou correctionnelle instruite dans l'un des deux États contractants, il devient nécessaire de procéder à la confrontation du prévenu avec des coupables détenus dans l'autre État ou de produire des pièces de convinction ou des documents judiciaires qui lui appartiennent, la demande devra en être faite par voie diplomatique, et excepté le cas où des considérations exceptionnelles s'y opposeraient, on devra toujours déférer à cette demande, à la condition toutefois de renvoyer le plustôt possible les détenus et de restituer les pièces et les documents susindiqués.

Les frais de transport d'un État à l'autre des individus et des objets ci-dessus mentionnés, ainsi que ceux occasionnés par l'accomplissement des formalités énoncées à l'art. 13 seront supportés par le Gouvernement qui en a fait la demande.

Art. 16.

Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce qui auront été prononcés par les Tribunaux de l'un des deux États contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi par voie diplomatique du jugement prononcé et devenu définitif, au Gouvernement dont le condamné est sujet, pour être déposé au greffe du Tribunal, qu'il appartiendra.

Chacun des deux Gouvernements donneront à ce sujet les instructions nécessaires aux Autorités compétentes.

La comunicazione scambievole tra i due Governi contraenti delle sentenze di condanna a carico de'sudditi dell'uno condannati da' tribunali dell'altro può avere un doppio scopo, o di accertare la condotta tenuta da'propri cittadini in territorio straniero, come mera e pura *informazione*, spesso utilissima nei processi penali; ovvero di accertare i fatti precedenti giudiziari, nello scopo di stabilire la *recidiva*. Ma un giudicato straniero può costituire la *recidiva* presso i Tribunali del Regno? È quistione ancora controversa nella scienza. Coloro che sostengono l'opinione affermativa dicono: « Uno straniero condannato già nella sua patria, se viene tra noi, è sempre mal noto, e per conseguenza è libero da que'domestici e cittadini riguardi. Se dunque, peggiore d'una fiera, ei si avventa a lacerare il seno di chi gli dà asilo, nè anche il freno ordinario de'recidivi può gettarglisi al collo » (1). Altri aggiunge che « rispetto alla giustizia, poco importa se la prima condanna sia stata pronunziata da un tribunale del paese o da uno straniero. La immoralità dell'agente è, in ambi i casi, sempre la stessa » (2). Altri infine conclude, che se si ammette la prova apologetica in favore dell'imputato straniero, così si deve tener conto delle condanne, che egli ha avuto in territorio straniero (3). Finalmente vi son Codici che hanno sancito questo principio (4), e la più parte, tacendone, non lo hanno espressamente escluso.

La quistione merita esame. Può egli avvenire che, procedendosi nel Regno contro uno straniero, e ricercate al suo paese le informazioni sulla sua condotta, si scopra, che egli fu precedentemente quivi condannato o in altro Stato; ovvero può avvenire, che sia sottoposto a giudizio un cittadino italiano, il quale, stando in paese estero, commise un reato e vi fu condannato. Sembra che in ambi i casi debba prevaler l'opinione non potere il Magistrato italiano tener conto della precedente condanna per aggravare la pena, che egli deve applicare al colpevole; e le ragioni son queste. Se è vero il principio che le Leggi penali sono essenzialmente territoriali, ove si tenesse conto della precedente condanna, verrebbero ad avere un'applicazione illimitata e perpetua fuori del territorio dove imperano. Nel caso presente poi, questa applicazione sarebbe ancor più grave; dacchè mentre le sentenze straniere

(1) Niccolini. *Quist. di diritto*, vol. 1.
(2) Annotazione alla *Théorie du Cod. pén.* di Chauveau ed Hélie tom. I, pag. 430.
(3) Peringoult. *Rev. de Législ.*, vol. 13, p. 469.
(4) Codice di Baden § 184.

non sono eseguibili nel Regno, se non dopo adempiute certe formalità, affinchè resti inviolato il giure pubblico interno; accettandosi il fatto giuridico della sentenza straniera senza verun esame, si violerebbe questa garentia. Oltre a ciò potrebbe accadere, che si tenesse per causa aggravante una condanna sofferta per reato in territorio straniero, quando quel reato non ha dovunque il medesimo valore. Così se un italiano, condannato in paese estero per ispergiuro, fosse poi nel Regno, e precisamente nelle Provincie meridionali, sottoposto a procedimento per un altro reato, come mai la condanna precedente potrebbe aversi come elemento di recidiva, se ivi quel fatto non è considerato come reato? Così dicasi del furto, le cui qualificazioni variano secondo le legislazioni penali. Ben è vero che potrebbe ammettersi la recidiva, qualora si trattasse in ambi i giudizi di reati e di pena egualmente ammessa e senza alcuna differenza da'Codici penali dei due Stati, e per di più con uguaglianza di norme di procedimento. Ma sinora è questa una utopia, quantunque sia vero, che le legislazioni si sono assai ravvicinate, e sempre più tendono a ravvicinarsi. Nè, d'altra parte, sarebbe ammissibile che il giudice, prima di tener valida per gli effetti della recidiva la sentenza estera, si facesse a sindacarne la giustizia, la competenza e le prove; sicchè tra le difficoltà di accettare alla cieca la sentenza estera qualunque, proferita forse con principii totalmente diversi, e la illegalità di un esame della sentenza stessa per ammetterla od escluderla, son da lodare quelle legislazioni, come l'inglese, la norvegiana, la svedese, la prussiana, per non parlar della toscana, le quali non ammettono i giudicati stranieri nel calcolo della recidiva. Dobbiamo però notare, che l'art. 146 del Codice Penale del 1859 nel caso della prescrizione ha riconosciuto, che una sentenza straniera è valida ad interromperla.

Il prof. Carrara, esponendo questa quistione, opina, che una condanna di tribunale straniero non deve costituire *recidiva*, e dice « buona e persuadente la ragione del negare, che ci danno moder- » namente i Francesi, e che sta nella cessazione della causa d'ag- » gravamento. Infatti, per la espiazione della *pena estera* non cessa » la presunta sufficienza della *pena nostra.* E noi dobbiamo, fino a » prova contraria, aver fede che le penalità ordinarie costituite fra » noi siano bastevoli alla repressione. Costui (il delinquente) non ha » disprezzato le penalità nostre: ecco la solida ragione del negare » (1).

Per le premesse considerazioni, il vicendevole rinvio delle sentenze di condanna a carico de'rispettivi sudditi, pronunziate dai Tribunali di

(1) *Stato della Dottrina sulla recidiva,* p. 21, Lucca, Canovetti 1860.

uno de'due Governi non può servire, quanto all'Italia, che per una mera *informazione*, e non come fondamento di *recidiva*. Così anche decidevano la Corte di Cassazione di Napoli con sentenza del 1° di dicembre 1819, e quella di Francia con sentenza del 27 novembre 1828.

Questa *informazione* è riuscita finora utilissima anche per un altro scopo, quello, cioè, di porre il Governo in sulle tracce de'malfattori fuggitivi, i quali, altrove ricoverati, venuti in mano della giustizia straniera per reati quivi commessi, quantunque abbian spesso date di sè erronee e false indicazioni, nondimanco le accurate investigazioni eseguite, hanno parecchie volte fatto conoscere chi realmente dessi si fossero; e però reso facile il domandarne la estradizione.

Art. 17.

La présente Convention est conclue pour cinq années à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucun des deux Gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq en cinq ans.

Art. 18.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Florence, dans l'espace de trois mois, ou plustôt si faire se peut.

En foi de quoi les deux Plénipotentiaires l'ont signée en double original et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Florence le vingtsixième jour du mois de mars, l'an de grâce milhuitcent soixante six.

Le Plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie
(L. S.). Signé: A. PEIROLERI.

Le Plénipotentiaire de S. A. S. le Prince de Monaco
(L. S.). Signé: ADRIANO PICCOLOMINI.

Noi avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare. In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale Sigillo. Date a Firenze addì sei del mese di maggio l'anno del Signore mille ottocento sessantasei e del Regno Nostro il decimottavo.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re
Il Presidente del Consiglio
Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
ALFONSO LA MARMORA.

V.

CONVENZIONE COLL'IMPERO CINESE.

Col Trattato di amicizia, navigazione e commercio, convenuto tra il Governo Italiano e l'Impero della Cina, in Pekino il dì 26 ottobre 1866 (ratificato a Firenze il 24 marzo 1867, e di cui furono scambiate le ratificazioni a Shanghai il 12 novembre 1867) fu anche stipulato il seguente patto:

XXII. Se un malfattore cinese prenda ricovero in case od a bordo di navi italiane, non gli si darà aiuto nè asilo: ma questo malfattore sarà invece consegnato alle Autorità cinesi sulla domanda che esse ne facciano al Console.
Nel caso ove i marinari od altri individui disertino da bordo de' legni da guerra o dei legni mercantili italiani, l'Autorità cinese, richiestane dal Console, dai Comandanti e dai Capitani, curerà l'arresto immediato e la consegna di detti disertori a bordo delle rispettive navi.

I. Le due guerre, che la Francia e l'Inghilterra, nel 1858 e nel 1860, combatterono in Cina, produssero l'effetto che quell'Impero uscisse dallo stato di assoluto e sospettoso isolamento, in cui ancor si teneva, acconsentendo di ricevere sul suo territorio rappresentanti diplomatici e consolari di tutti gli altri Stati del mondo, e di dichiarare cinque de' suoi porti principali e altri minori aperti alla navigazione e al traffico di tutti i popoli. I Trattati, che indi furono stipulati tra il Celeste Impero e i Governi stranieri, regolarono le reciproche attinenze, e, tra l'altre, anche quanto si riferiva alla giustizia come in questo col Regno d'Italia, ma ristrettamente alla colonia italiana residente ne' porti aperti al commercio. Laonde queste disposizioni sono un accordo eccezionale, anzichè una vera Convenzione di estradizione.

II. L'articolo qui riportato è conforme all'art. 21 del Trattato di Tientsin stipulato nel 1860, tra la Gran Bretagna e il Celeste Impero, e all'art. 32 del Trattato del 27 giugno 1858 tra la Francia e la Cina; senonchè come nel Trattato Italiano l'estradizione de' malfattori è limitata a quelli rifuggiti nelle case o a bordo delle navi italiane (poichè con patto precedente è permesso agli Italiani di poter quivi costruirsi delle case [1]); così nel Trattato di Tientsin la estradizione

---

(1) Art. XI. Gli Italiani possono in questi porti (indicati nella 1ª parte di questo articolo, aperti al traffico e alla navigazione) far commercio con chicchessia, entrare ed uscire con le proprie navi e merci, costrurre ed affittare case, prendere a censo terre ed edificare chiese, ospedali e cimiteri.

è ristretta solamente ai Cinesi fuggitivi nella colonia inglese di Hong-kong. Epperò le case degli Italiani in Cina sono considerate *fuori del territorio;* mentre, essendo esse sopra il territorio cinese, dovrebbero sottostare alla legislazione comune colà imperante, e le Autorità Cinesi avrebbero il diritto di ricercare e catturare ogni malfattore in esse rifugiato. Questa è una conseguenza delle concessioni statuite negli articoli XV e XVI dello stesso Trattato, con le quali i cittadini Italiani quivi residenti sono sotto la esclusiva giurisdizione civile e penale del Tribunale Consolare (1).

Inoltre, se il Governo Italiano assunse l'obbligo di consegnare al Governo Imperiale i malfattori cinesi, che si rifugiassero nelle case o a bordo delle navi italiane, in reciprocanza egli aveva ottenuto col citato art. XVI, che gli Italiani, i quali delinquissero in Cina a danno di Cinesi, sarebbero consegnati al Console per essere giudicati secondo la legislazione italiana, e che gli si consegnerebbero altresì i marinari disertori sia da navi da guerra, sia da navi mercantili.

Può però avvenire che un Italiano, dopo aver commesso un reato in una delle provincie del Regno, se ne fugga in Cina, o, viceversa, un Cinese si ricoveri in Italia: in questa ipotesi il rispettivo Governo ha esso diritto di domandarne la consegna, e l'altro ha esso l'obbligo di eseguirla? Ammesso il principio di estradizione, benchè ristrettamente, come di sopra si è accennato, la domanda dovrebbe essere accolta; imperocchè il Trattato non costituisce il diritto, ma solamente ne regola l'esercizio. E se questa teorica non è o non può essere facilmente intesa dal Governo Cinese, pure da quanto intorno a ciò ha praticato verso l'Inghilterra, non vi sarebbe a dubitare che eseguirebbe la consegna (2).

III. Nell'articolo non sono indicati i reati, pe'quali deve eseguirsi la consegna del reo, come neppur lo sono nel Trattato di Tientsin con la

---

(1) Art. XV. Le quistioni insorte tra Italiani relativamente ai diritti alle proprietà od alle persone, saranno sottoposte alla giurisdizione delle Autorità Italiane; e le controversie tra Italiani ed individui di altra Nazione estera, saranno in Cina giudicate secondo i Trattati esistenti tra l'Italia e quelle Nazioni estere, senza che il Governo Cinese abbia ad ingerirsene. Ma se sudditi Cinesi siano compromessi nel litigio, le Autorità Cinesi interverranno in ogni caso al procedimento, in conformità degli articoli XVI e XVII del presente Trattato.

XVI. I sudditi Cinesi che si rendono colpevoli di atto criminale contro Italiani, saranno arrestati e puniti dalle Autorità Cinesi secondo le Leggi della Cina.

Gli Italiani, colpevoli d'atto criminale contro Cinesi, saranno arrestati e puniti dalle Autorità Italiane, secondo le Leggi del loro Paese, e in quelle forme e in quei modi che saranno in seguito determinati dal Governo Italiano.

Il Governo da parte sua eserciterà la propria giurisdizione sopra i suoi sudditi.

La giustizia sarà amministrata con equità ed imparzialità da ambe le parti.

(2) *Report from the Select. Committee on Extradition*, p. 50, n° ~~904~~. 977

Gran Bretagna. Quindi sorge la questione, se vi si comprendano tutti ed anche i reati politici. Similmente si domanda: se sapendosi che il malfattore, di cui si chiede la consegna, sarà sottoposto alla tortura, possa respingersi la domanda. Il Governo Inglese già provvide sur entrambi i casi, e diede istruzioni al Governatore di Hongkong, che i fuggitivi per reati politici non siano consegnati, e neppure coloro i quali, pel reato commesso, sarebbero sottoposti alla tortura, se prima il Governo Cinese non promette che la tortura non sarà loro applicata nè come mezzo di prova, nè come pena (1). Queste istruzioni sembrano giuste, e vogliono essere seguite, principalmente in riguardo all'umana personalità poco, se non nulla, stimata in Oriente. Anzi, poichè colà ad ogni minimo reato si applica l'estremo supplizio, sarebbe necessario che, nello eseguire la consegna di un delinquente, quando non sia reo di atrocissimo misfatto, si apponga la condizione di non essere sottoposto alla pena capitale. La civiltà e la morale ne fanno un dovere alle Nazioni civili.

IV. La domanda di estradizione, in conseguenza di quanto si è innanzi notato, è indirizzata al Console Italiano. Quali documenti debbano essere esibiti non è detto nell'articolo, come neppure ne è cenno nel Trattato di Tientsin: ma ciò non impedisce, che il Console richieda d'essere validamente assicurato intorno al reato, commesso dal delinquente che si vuole, per esaminare, se il delitto sia politico o comune, e per imporre la condizione di non applicargli la tortura, o la pena di morte, se il reato sia tale da essere punito con pena più mite.

VI.

CONVENZIONE COL REGNO DI SVEZIA E NORVEGIA

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

---

(1) *Report from the Select Committee on Extradition*, p. 48, 49 e 50, n° 970 e 987.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue;

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione per la estradizione dei malfattori conchiusa tra l'Italia, la Svezia e la Norvegia e sottoscritta in Firenze addì 20 settembre 1866, le cui ratificazioni furono ivi scambiate il 2 novembre stesso anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1867
Reg.° 39 Atti del Governo a c. 116, Ayres.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* RICASOLI.

VISCONTI VENOSTA.

NOTA PRELIMINARE

La Svezia e la Norvegia, quantunque siano due Regni separati e soltanto uniti nella persona del Sovrano, non si considerano fra loro come paesi stranieri. Essi hanno delle Convenzioni di estradizione in comune, e altre separatamente con altri Stati, delle quali diamo un breve cenno.

Nella Convenzione del 16 aprile 1738 tra la Svezia e la Danimarca fu stabilita la immediata consegna de' mendicanti, de' vagabondi e de' malfattori della *peggiore specie*, e tra costoro v'erano compresi i rei di frode. Non v'era eccezione nè pe' reati politici, nè per gli Ufficiali pubblici che avessero mancato ai loro doveri. Nel 10 dicembre 1809 fu convenuta una speciale aggiunta pe' reati contro la sicurezza pubblica; cioè contro le persone *sospette* di crimine di lesa maestà e di alto tradimento, per gli omicidiari, i briganti, gli incendiari, i falsari, i ladri, i falliti dolosi, i falsi testimoni e i disertori. Quanto ai monetari falsi, in moneta reale o in titoli rappresentativi, dovevano essere consegnati allo Stato, la cui moneta era stata falsificata, tranne se fossero sudditi del Governo, a cui era fatta la domanda; nel qual caso i rei dovevano essere giudicati nel lor paese. Nel 27 marzo 1827 fu conchiusa una Convenzione simile per la Norvegia, estendendo a questa la Convenzione del 1809. Tra la Danimarca, la Svezia e la Norvegia adunque vi è un vincolo speciale di patti, la cui rigorosa applicazione però sarebbe poco consona ai progressi presenti.

La Convenzione tra la Svezia a la Russia, del 12 maggio 1828

ha patti men rigorosi; l'estradizione *può* esser fatta a *volontà* dello Stato ove i delinquenti si rifugiano, i quali perciò *devono* essere accettati da quello a cui appartengono. Per *delinquenti* s'intendono coloro, i quali sono stati legittimamente condannati per crimini o contravvenzioni alle leggi. Questa Convenzione, prorogata sempre di periodo in periodo, fu modificata con altra del 27 dicembre 1860, stabilendosi, che l'obbligo di ricevere il delinquente espulso cessa, se questi abbia avuto un pubblico ufficio nel paese dove si è rifugiato, o vi abbia in modo legale e di suo conto esercitato l'agricoltura o un'industria, o finalmente vi abbia contratto matrimonio con una donna del paese. In opposto, la regola è, che se il delinquente fugge sul territorio straniero insieme con la moglie e coi figli, costoro non sono pure consegnati, non importando dove la donna e i figli sieno nati, o quando siano giunti nel paese. Però non v'ha eccezione pe' *reati politici*, ma comprendesi ogni violazione di legge; mentre è da notarsi, che nelle altre Convenzioni, che qui sotto si accenneranno, tra il Regno Unito Scandinavo, e altre potenze, questa eccezione è espressa. Nella Convenzione poi con la Francia, del 5 novembre 1869, è stipulato, quanto a' reati politici, che non sarà ritenuto per tale l'attentato contro la persona di un Sovrano straniero, o contro le persone della sua famiglia, quando costituiscano assassinio, avvelenamento, o il loro tentativo, ovvero omicidio. Intorno a siffatta eccezione si riferiranno a suo luogo speciali e importanti discussioni.

Le altre Convenzioni stipulate dal Regno Unito sono: col Belgio, il 20 ottobre 1843; con Amburgo, il 9 marzo 1852; coll'Olanda, il 1° marzo 1851; con gli Stati Uniti dell'America del Nord, il 21 marzo 1860; col Portogallo il 17 dicembre 1863; con l'Austria il 2 giugno 1868 (1).

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute!

Una Convenzione per la estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra l'Italia, la Svezia e la Norvegia, e sottoscritta dai rispettivi Plenipotenziari in Firenze addì venti del mese di settembre del corrente anno mille ottocento sessantasei;

(1) NAUMANN. *Du droit d'asile*, etc. Revue du droit internat. An. II, p. 179 et suiv.

Convenzione del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège ayant à cœur d'assurer la répression des crimes commis sur leurs territoires respectifs et dont les auteurs ou complices voudraient échapper à la vindicte des lois en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu d'un commun accord de conclure une Convention d'extradition, et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le Chevalier Émile Visconti Venosta, Grand Officier de son Ordre des Saints Maurice et Lazare et de l'Ordre Impérial de la Rose du Brésil, Grand' Croix des Ordres de Léopold de Belgique, du Danebrog de Danemark et du Lion Néerlandais, décoré de l'Ordre Impérial Ottoman de Médjidié de première classe, son Ministre Secrétaire d'État pour les affaires étrangères, et

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, le Sieur Charles Édouard Comte de Piper, Commandeur de son Ordre de l'Étoile Polaire et Chevalier de son Ordre de S. Olaf, Commandeur des Ordres des Saints Maurice et Lazare d'Italie, du Danebrog de Danemark et du Soleil et du Lion de Perse, Chevalier de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de S. M. le Roi d'Italie;

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège s'engagent à se livrer réciproquement les individus, qui ayant été condamnés ou étant poursuivis pour l'un des crimes ou délits énumérés a l'article 2 ci-après, et commis sur le territoire de l'un des États contractants, se seront réfugiés sur le territoire de l'autre.

I. L'estradizione de' malfattori tra il Governo Italiano e quello del Regno Unito di Svezia e Norvegia è ristretta solamente ai reati commessi sul rispettivo territorio, cioè ne' limiti della propria giurisdizione; norma, come si è veduto, adottata anche nella Convenzione Italo-Maltese. Laonde ciascuno de' due Governi può chiedere la consegna tanto del proprio suddito, quanto di uno straniero, che, dopo aver delinquito entro il proprio territorio, si rifugia sul territorio dell'altro Stato, salvo quanto è convenuto nell'art. 7 di questa Convenzione.

II. Ma si supponga che un Italiano commetta un reato a danno di un altro Italiano o d'uno straniero nel territorio di uno Stato terzo, ovvero uno de' reati accennati nell'art. 5 del Codice Penale, cioè un crimine contro la sicurezza dello Stato o di contraffazione del sigillo, delle

monete, cedole, obbligazioni dello Stato, o carte di pubblico credito equivalenti a moneta, e quindi cerchi ricovero nelle contrade del Regno Unito; il Governo Italiano avrebbe diritto di domandargliene l'estradizione?

Per la negativa sta la lettera dell'articolo, che dice *sur le territoire de l'un des États contractants*, ma per l'affermativa si può invocare la ragione e lo scopo del patto. Oltre a ciò è da notare, che quantunque le leggi penali sieno assolutamente territoriali, pure, per eccezione (ed è ormai massima dalle Nazioni ricevuta), hanno forza anche fuori del territorio, non solo sulla persona del cittadino, che va fuori, ma anche sullo straniero, che sopra suolo straniero commette taluni reati in danno di uno Stato. Or siccome la legislazione penale in tali casi dà giurisdizione ai Tribunali del Regno per conoscere di que' reati, e la giustizia emana dal Sovrano, parrebbe che anche per i reati commessi sopra suolo straniero, ne'casi indicati dagli art. 5 ad 8 del Codice penale italiano, si avrebbe diritto di chiedere l'estradizione.

Finora non si è verificata una tal congiuntura, per la quale i due Governi potessero manifestare i loro pareri, e chiarire l'interpretazione del patto. Tuttavia, se parrà arrischiata l'osservazione fatta di sopra, e si vorrà stare alla *parola* del patto, qualora avvenisse uno de' casi ora specificati, il Governo potrebbe fare la domanda (*ratione personae*) in concorrenza di quella di altro Stato, sia per il medesimo reato, sia per un altro, commesso sul suo territorio (*ratione loci*), lasciando al Governo Svedese, il decidere a quale delle due richieste voglia o debba acconsentire.

Inoltre, stando rigorosamente alla parola *territorio*, può accadere che un cittadino di uno de' due Stati commetta un reato in Barberia, o in Levante, o in altro paese in cui ogni Governo europeo ha piena giurisdizione sopra i propri sudditi, mediante Tribunali consolari, e di poi ei ripari sul territorio dell'altro Stato; poichè il reato non fu commesso sul *territorio* italiano, nè svedo-norvegio, non potrà esserne domandata l'estradizione, e si dovrà lasciar impunito un grave misfatto? Nol crediamo; anzi questa ipotesi ci sembra avvalorare l'opinione di sopra esposta circa l'interpretazione di questo articolo. Il caso accennato nell'annotazione al § V della Conv. con Malta giova per risolvere la quistione.

Art. 2.

L'extradition devra être accordée pour les infractions suivantes aux lois pénales lorsqu'elles pourront être passibles, d'après la législation des États respectifs, de trois années de détention ou d'une peine plus forte:

1° Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre;
2° Coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort;
3° Bigamie, rapt, viol, avortement procuré, prostitution ou corruption de

mineurs par les parents, ou toute autre personne chargée de leur surveillance;

4° Enlèvement, recèlement, exposition ou suppression d'enfant, substitution d'un enfant à un autre;

5° Incendie;

6° Extorsion commise à l'aide de violence, rapine, vol qualifié, vol à main armée;

7° Contrefaçon ou altération de monnaies, introduction ou émission frauduleuse de fausse monnaie;

Contrefaçon de rentes ou obligations sur l'État, de billets de banque ou de toute autre effet public, introduction et usage de ces mêmes titres contrefaits;

Contrefaçon d'actes souverains, de sceaux, poinçons, timbres et marques de l'État ou des Administrations publiques, et usage de ces objets contrefaits;

Faux en écriture publique ou authentique, privée, de commerce ou de banque, et usage d'écritures falsifiées;

8° Faux témoignage, subornation de témoins et d'experts, instigation et complicité dans ces crimes;

9° Soustractions commises par les Officiers ou dépositaires publics, concussion, corruption de fonctionnaires publics;

10° Banqueroute frauduleuse et participation à une banqueroute frauduleuse;

11° Faits de baraterie, crime de sédition dans l'équipage d'un bâtiment dans le cas, où des individus en faisant partie se seraient emparés du bâtiment par fraude ou violence envers le capitaine ou commandant, et aussi dans le cas, où ils auraient livré ledit bâtiment ou navire à des pirates.

Poichè tra la legislazione penale italiana, e quelle della Svezia e Norvegia vi era una grande differenza circa le pene, e la natura dei reati, per istabilire un limite alla estradizione, si è preferito riportarsi alla durata della pena criminale non inferiore a tre anni, che è appunto il minimo delle pene criminali in Italia; la qual durata, in generale, segna anche la gravezza del reato. E però si esclusero i reati punibili con pene correzionali, ed anche la frode o truffa, sia perchè spesse volte non è uguale nelle due legislazioni il concetto, sia perchè possono ridursi a casi lievi da non consigliare la domanda, e il dispendio della estradizione tra due paesi cotanto lontani. Da ciò segue, che cambiandosi in qualunque modo la legislazione di uno de' due Stati, la Convenzione rimarrà sempre nel suo vigore, perchè non è tanto la specie del reato la norma che determina la estradizione, quanto la misura della pena.

Art. 3.

Bien qu'en règle générale l'extradition doive être accordée lorsqu'existent les conditions requises par la présente Convention, chacun des deux Gouvernements contractants entend néanmoins se réserver le droit de ne pas consentir à l'extradition dans quelques cas spéciaux et extraordinaires, en faisant cependant connaître au Gouvernement, qui réclame l'extradition, les motifs du refus.

Quest'articolo deroga alla regola generale dell'estradizione pattuita nell'art. 1°, e stabilisce che la Convenzione obbliga le parti contraenti, tranne ne' casi speciali ed eccezionali. Quali possono essere questi casi, non fu accennato ne' negoziati, nè in verità si saprebbero accennare.

Non sono i reati politici o i comuni connessi con reati politici, perchè sì gli uni che gli altri sono espressamente eccettuati nel seguente art. 4. Un simile patto non si trova, per quanto è a nostra conoscenza, in alcun altro simile trattato fra Potenze europee o d'America, tranne quello tra la Francia e il Belgio, del 22 novembre 1834, nè forse sarà più ammesso, potendo facilmente divenire un pretesto per rifiutare l'esecuzione di una estradizione, benchè la domanda fosse pienamente giustificata.

Art. 4.

L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques. L'individu, qui serait livré pour une autre infraction des lois pénales, ne pourra dans aucun cas être jugé ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à ce crime ou délit. Il ne pourra non plus être poursuivi ou condamné pour aucune autre infraction antérieure à l'extradition et non comprise dans la présente Convention, à moins qu'après avoir été puni ou définitivement acquitté du crime qui a motivé l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays avant l'expiration d'un délai de trois mois, ou bien qu'il y retourne de nouveau.

I. Anche in quest'articolo avvi la equivoca locuzione, già notata nella Conv. col Principato di Monaco, intorno al divieto di punire il malfattore consegnato « *pour aucune autre infraction antérieure à l'extradition*, et non comprise dans la présente Convention »; lasciando supporre, che egli non possa essere giudicato e punito per un reato non compreso fra quelli enumerati nell'art. 2, e anteriormente commesso, ma ben possa essere giudicato e punito per un reato, antecedentemente commesso e annoverato nell'articolo 2, ma di cui non ne sia stato fatto cenno nella domanda di estradizione. Avendo su ciò lungamente discorso nel luogo citato, ivi rimandiamo il lettore.

II. Per ritorno del malfattore nello Stato s'intende, quando, dopo essere stato diffinitivamente punito, ovvero assoluto dall'imputazione, per la quale fu consegnato, sia partito prima del decorrimento de' tre mesi, e poi sia tornato, tanto prima, quanto dopo la scadenza del trimestre. Il malfattore, tornando sul territorio ove commise un reato, pel quale non fu, o non poteva essere consegnato, evidentemente rinunzia al beneficio di potersi sottrarre alla pena in riparazione del fatto delittuoso da lui commesso.

Art. 5.

L'extradition ne pourra avoir lieu, si depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est refugié.

I. Anche questo patto è un favore per il delinquente, ed è fondato sopra alquante considerazioni. La prima è, che un esilio volontario dal paese natio per tanti anni, quanti ne son richiesti per il corso della

prescrizione, è già una pena non lieve. La seconda sarebbe, che la pena non seguirebbe in tempo prossimo al reato, per riuscire ne' suoi effetti di emendazione e di riparazione, poichè già l'oblio ha sopita la violazione dell'ordine sociale. E l'ultima, certamente è quella stessa, per la quale ogni legislazione penale riconosce come mezzo d'estinguere l'azione penale o la pena.

II. In qualche Trattato fu detto, che non sarebbe consegnato il delinquente, in favor del quale fosse prescritta l'azion penale, ovvero, se condannato, la pena, senza punto dire secondo quale legislazione; e però sorse quistione sulla interpretazione del patto; e la discussione fu terminata con una dichiarazione conforme a quella stabilita in quest'articolo; e giustamente, perchè se lo Stato richiesto, prima d'accogliere la domanda, procede a una specie di giudizio di delibazione sopra i documenti, che lo Stato richiedente gli comunica; e la concessione dell'estradizione avviene sopra la *finzione*, secondo la quale si considera, che se quel reato in quel territorio fosse stato commesso, sarebbe il delinquente sottoposto a giudizio e punito; ragion vuole, che come egli sarebbe sottoposto alla pena, così goda anche di un favore della legge, sotto della quale per tanti anni, non molestato, ha vissuto, soffrendo le privazioni e i danni dell'esilio.

Art. 6.

Dans aucun cas et pour aucun motif les Hautes Parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux.

Lorsque d'après les lois en vigueur dans l'État, auquel le coupable appartient, il y aurait lieu à le poursuivre à raison de l'infraction commise dans l'autre État, ce dernier communiquera les informations et les pièces, les objets constituant le corps du délit, et toute autre document ou éclaircissement requis pour le procès.

La prima parte di quest'articolo è conforme al principio ricevuto dal giure internazionale, di non concedersi in estradizione un proprio cittadino. Ma a questo principio, come necessario correttivo, altrimenti gli effetti sarebbero stati grandemente dannosi alla civile società, rimanendo impuniti gravissimi malefizii, tien dietro la seconda parte, la quale ha riscontro con l'art. 6 del Codice penale italiano.

Gli Atti del processo e i corpi di reato, che si ricevono, compiuto il giudizio, debbono essere restituiti insieme con una copia della sentenza, ovvero partecipandone la parte dispositiva.

Art. 7.

Lorsque le condamné ou le prévenu est étranger aux États contractants, le Gouvernement, qui doit accorder l'extradition, informera celui du pays, auquel appartient l'individu réclamé, de la demande qui lui a été adressée, et si ce dernier Gouvernement réclame à son tour le coupable pour le faire juger par

ses Tribunaux, celui auquel la demande a été adressée pourra à son choix le livrer à l'État, sur le territoire duquel le crime a été commis, ou à celui auquel ledit individu appartient.

Si le condamné ou le prévenu, dont l'extradition est demandée, en conformité de la présente Convention, par l'une des Parties contractantes, est en même temps réclamé par une autre ou par d'autres Gouvernements pour des crimes ou délits commis par le même individu sur les territoires respectifs, ce dernier sera livré au Gouvernement de l'État dans lequel a été commise l'infraction la plus grave, et dans le cas, où les différentes infractions auraient la même gravité, à celui dont la demande aura une date plus ancienne.

I. Quest'articolo compie il patto contenuto nell'art. 1°, prevedendo il caso che si dimandi non un proprio cittadino, ma un altro di un terzo Stato, che abbia commesso un reato sul territorio dello Stato richiedente; in questa congiuntura il Governo richiesto informerà il Governo, cui il delinquente appartiene, della domanda ricevuta, e dopo la dichiarazione di questo deciderà, se debba accogliere la dimanda di estradizione facendo omaggio al principio, che il luogo ove fu commesso il reato dev'essere quello del giudizio e della punizione; ovvero, seguendo, per qualche speciale ragione, l'eccezione, consegnarlo al proprio Governo per punirlo di un reato commesso in territorio straniero.

II. Come conseguenza di questo patto, e' sembra, che avrebbe dovuto stipularsi una clausola, con cui i Governi contraenti assumessero l'obbligo di vicendevolmente interpellarsi nel caso, in cui ad un di loro fosse domandata da un terzo Stato l'estradizione di un suddito dell'altro. Ma riflettendo, che nella presente Convenzione la estradizione fu solamente pattuita pe' reati commessi sul *territorio* rispettivo, e non anche per quelli commessi fuori *territorio*, ma pe' quali sarebbero competenti a procedere i Tribunali dello Stato, tale obbligo non poteva essere assunto.

III. La seconda parte dell'articolo riflette la concorrenza di più domande di estradizione dell'istesso delinquente, e giustamente è stato stabilito che sarà preferita quella che ha per fine la punizione di un reato più grave: che se i reati sono della stessa gravezza, allora si applica la massima *prior in tempore*, *potior in jure*.

Art. 8.

Si l'individu réclamé est poursuivi, détenu ou condamné dans le pays, où il s'est réfugié pour un crime ou délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence, ou qu'il ait subi sa peine.

Art. 9.

L'extradition sera toujours accordée lors même, que le prévenu viendrait par ce fait à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toutefois faire valoir leurs droits auprès des Autorités judiciaires compétentes.

Art. 10.

L'extradition sera accordée sur la demande adressée par l'un des Gouvernements respectifs à l'autre par voie diplomatique et sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. Ces actes seront délivrés en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par toute autre Autorité compétente du pays qui demande l'extradition. On devra fournir en même temps le signalement de l'individu réclamé, ou toute indication de nature à en constater l'identité.

Art. 11.

Dans les cas urgents, et surtout lorsqu'il y a danger de fuite, chacun des Gouvernements respectifs, s'appuyant sur l'existence d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation ou d'un mandat d'arrêt, pourra par le moyen le plus prompt et même par le télégraphe demander et obtenir l'arrestation du condamné ou de prévenu, à condition de présenter dans le plus bref délai le document, dont on a indiqué l'existence.

Art. 12.

Les objets volés, ainsi que tout autre objet saisi en la possession du condamné ou du prévenu, les instruments et les outils, dont il se serait servi pour commettre le crime ou le délit, ainsi que toute autre pièce de conviction, seront rendus en même temps que s'effectuera la remise de l'individu arrêté, même dans le cas, où l'extradition, après avois été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du coupable.

Art. 13.

Les frais d'arrestation d'entretien et du transport de l'individu, dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets, qui aux termes de l'article précédent doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des États respectifs dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport et autres sur le territoire des États intermédiaires seront à la charge de l'État réclamant. Dans le cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port, que désignera le Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

I. Le spese occorrenti per condurre il delinquente da'confini al carcere giudiziario della giurisdizione dove dovrà essere giudicato, sono a carico del bilancio del Ministero dell'Interno, come pure quelle che avvengono pel passaggio sul territorio di un terzo Stato; imperocchè è sempre una spesa di conduzione di detenuto, e non potrebbe porsi a carico del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia, sul capitolo, « *Spese di giustizia penale* », le quali sono ristrettamente quelle, che occorrono pei giudizi.

Del pari a carico del Ministero dell'Interno dovrebbero essere le spese che occorressero per ricercare un malfattore fuggito in paese straniero, poichè riguardano la polizia persecutrice de' rei, nè potrebbero essere messe a carico del Capitolo « *Spese di giustizia all'estero* » del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia, riflettendo questo Capitolo l'amministrazione della giustizia penale mediante i Tribunali consolari.

II. L'ultimo periodo di quest'articolo, in cui è stabilito, che il malfattore *sarà condotto ad un porto*, che *indicherà il Governo richiedente*, potrebbe far sorgere il dubbio, se debba essere un porto dello Stato richiesto, ovvero anche di un terzo Stato; ma crediamo che sarebbe ben risoluto, ritenendosi che debba essere entro i confini dello Stato richiesto, perocchè questo è obbligato a consegnare il delinquente a' suoi confini, di là da' quali non ha, nè potrebbe avere alcun potere.

Art. 14.

Si l'un des Gouvernements respectifs jugera nécessaire pour l'instruction d'un procès la déposition des témoins domiciliés sur le territoire de l'autre État, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, des lettres rogatoires adressées par voie diplomatique, seront à cet effet expédiées en due forme par la Cour ou Autorité compétente.

La Cour ou l'Autorité de l'autre État sera tenue d'y donner cours conformément aux lois en vigueur dans le pays, où le témoin est entendu ou l'acte délivré.

I. Le lettere rogatorie possono avere per iscopo di cercare delle prove tanto per reati comuni, quanto per reati politici. Or per l'art. 4 di questa Convenzione essendosi stabilito, che sono esclusi dall'obbligo della estradizione coloro, cui è imputato un reato politico, o un reato comune connesso con reato politico; ragion vuole, che neppure alle rogatorie riguardanti cotali reati si dia esecuzione, altrimenti il Governo richiesto della esecuzione di simile rogatoria, indirettamente si presterebbe alla punizione di que' reati col fornire le prove.

II. Ma potrebbe accadere che un Governo straniero, con cui l'Italiano non ha Convenzione d'estradizione, chiedesse l'esecuzione di una rogatoria in materia politica, offrendo in caso simile reciproco trattamento: dovrà essa essere accolta, o respinta, anche quando fosse diretta a raccogliere una prova a discarico dell'imputato, piuttostochè a suo carico? Secondo la massima, generalmente ammessa fra le relazioni internazionali, di non consegnare rei politici nè di prestarsi aiuti giudiziari in procedimenti politici, la risposta al quesito non dovrebbe essere che negativa. Però vuolsi fare una eccezione quando la è diretta ad accertare una prova *a favore* dell'imputato; imperocchè, in questa ipotesi sembra, che debba prevalere il principio di umanità alla rigorosa massima di sopra accennata. Anzi, se ben si riflette, questo temperamento non deroga la massima, la quale essendo stabilita nel fine di favorire colui, che commise un reato politico, sottraendolo alla vendetta del partito contrario; l'esecuzione della rogatoria a suo discarico è un aiuto, che gli si presta, perchè egli possa giustificarsi. E così fu deciso in un caso verificatosi.

III. Le rogatorie, che i Magistrati italiani spediscono ai Magistrati

di un altro Stato, debbono essere fatte dalla Corte d'Appello, coll'indirizzo al Tribunale straniero cui si commette l'esecuzione dell'atto; e quindi trasmesse al Ministero di Grazia e Giustizia, affinchè ne procuri il ricapito al Magistrato designato. La inesatta locuzione usata nell'art. 853, del Codice di procedura penale spesso ha indotto a tenere una diversa norma.

Art. 15.

Dans le cas où la comparution personnelle d'un témoin serait nécessaire, le Gouvernement dont il dépend l'engagera à obtempérer à l'invitation qui lui en aura été faite par l'autre Gouvernement.

Si les témoins requis consentent à partir, les passeports nécessaires leur seront aussitôt délivrés, et les Gouvernements respectifs s'entendront pour fixer l'indemnité, qui leur sera accordée par l'État réclamant en raison de la distance et du séjour, ainsi que l'avance de fonds qui devra préalablement être faite.

Dans aucun cas les témoins ne pourront être arrêtés, ni molestés pour un fait antérieur à la demande de comparution, pendant leur séjour forcé dans le lieu où le juge, qui doit les entendre, exerce ses fonctions, ni pendant le voyage, soit en allant, soit en retournant.

I testimoni, che, nel caso previsto da questo articolo, dovrebbero recarsi dall'uno Stato nell'altro, non possono esser considerati come i cittadini dello Stato stesso citati a comparire innanzi al Magistrato, e sottoposti a pene se si rendessero contumaci. Laonde fu stabilito che il testimone straniero riceverebbe un *invito*, e non già una *citazione;* e però sull'atto d'invito non potranno essere riportati gli art. 292 e seguenti del Codice di Procedura penale, come avviene pe' testimoni cittadini; e nel caso si riportino sull'invito, lo Stato richiesto della notificazione potrebbe rifiutarsi a farla eseguire.

Art. 16.

La présente Convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des pays respectifs.

Elle continuera à être en vigueur jusqu'à six mois après déclaration contraire de la part de l'un des Gouvernements respectifs.

Art. 17.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Florence dans l'espace de six semaines ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les deux Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Florence en double expédition le 20 septembre 1866.

(*L. S.*) Visconti Venosta.
(*L. S.*) E. de Piper.

Noi avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata

e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale Sigillo.

Date in Firenze addì 17 del mese di ottobre l'anno del Signore 1866 e del Regno Nostro il decimottavo.

Per Sua Maestà Vittorio Emanuele II Re d'Italia
Il Suo Luogotenente Generale
EUGENIO DI SAVOIA.

VISCONTI VENOSTA.

VII.

CONVENZIONE COL GRANDUCATO DI BADEN.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione per la estradizione dei malfattori, conchiusa tra il Regno d'Italia ed il Granducato di Baden, e sottoscritta in Firenze addì trenta marzo del corrente anno mille ottocento sessantasette, le cui ratificazioni furono ivi scambiate il due maggio stesso anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 23 giugno 1867.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1867.
Reg. 40. Atti del Governo a c. 138. AYRES.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* TECCHIO.

P. DI CAMPELLO.

VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione per la estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra il Regno d'Italia e il Granducato di Baden, e sottoscritta dai rispettivi Plenipotenziarii in Firenze addì trenta del mese di marzo del corrente anno mille ottocento sessantasette,

Convenzione del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie, et Son Altesse Royale le Grand Duc de Bade ayant à cœur d'assurer la répression des crimes, et voulant introduire un système de concours réciproque pour l'administration de la justice pénale, ont résolu d'un commun accord de conclure une Convention, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie,

Monsieur le Chevalier Émile Visconti Venosta, Chevalier Grand'Croix décoré du Gran Cordon de son Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Rose du Brésil, Grand'Croix des Ordres de Léopold de Belgique, du Lion Néerlandais e du Danebrog de Danemark, décoré de l'Ordre Ottoman du Médjidié de 1ère classe, son Ministre Secrétaire d'État pour les affaires étrangères, etc. etc.;

Son Altesse Royale le Grand Duc de Bade,

Monsieur le Baron Ferdinand Allesina de Schweizer, Chevalier de 1ère classe de son Ordre du Lion de Zaehringen, Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur de France, Chevalier de l'Ordre Royal de l'Aigle rouge de Prusse, son Conseiller de Légation et Ministre résident près Sa Majesté le Roi d'Italie;

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

Art. 1.

Le Gouvernement italien et le Gouvernement badois s'engagent à se livrer réciproquement les individus, autres que leurs nationaux, qui, ayant été condamnés, ou étant poursuivis par les autorités compétentes de l'un des deux États contractants, pour l'un des crimes ou délits énumérés à l'article 2 ci-après, se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre État.

I. Purchè un reato sia stato commesso sul territorio di uno de'due Stati contraenti, e colui, che lo commise, si sia rifugiato nel territorio dell'altro Stato, può dimandarsene la consegna, senza distinguere se egli sia cittadino dello Stato richiedente ovvero di un terzo Stato. Il

luogo del malefizio quindi dà il diritto alla dimanda: stipulazione conforme a quella dell'art. 1 della Convenzione italo-maltese, dell'art. 4 della Convenzione colla Repubblica di S. Marino, dell'art. 1 della Convenzione col Principato di Monaco, e dell'art. 1 della Convenzione con la Svezia e Norvegia. E poichè i Tribunali consolari sono *autorità competenti* a porre sotto procedimento penale, e condannare i nazionali, che in territorio straniero commettono un reato contro un altro nazionale, ovvero contro di uno straniero, ne segue che anche ad essi si estende la presente Convenzione.

II. Dalla consegna sono eccettuati i sudditi proprii degli Stati contraenti, giusta il principio comunemente ricevuto, che qui è solamente accennato, facendosene poi un espresso patto nel § 1 del susseguente art. 5.

Art. 2.

L'extradition devra être accordée pour les infractions suivantes aux lois pénales:

1° Homicide volontaire dans les diverses acceptions et dénominations admises par les deux États, coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort;

2° Bigamie, rapt, viol, prostitution ou corruption de mineurs par les parents ou toute autre personne chargée de leur surveillance, avortement procuré;

3° Enlèvement, recèlement ou suppression d'enfant, substitution d'un enfant à un autre, ou supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, exposition ou abandon d'enfant;

4° Incendie;

5° Dommage causé volontairement aux chemins de fer et télégraphes;

6° Association de malfaiteurs, extorsion commise à l'aide de violence, rapine, vol accompagné de circonstances aggravantes, ou dans lequel la valeur de l'objet volé dépasse 500 francs;

7° Contrefaçon ou altération de monnaies, introduction ou émission frauduleuse de fausse monnaie;

Contrefaçon de rentes ou obligations sur l'État, de billets de banque, ou de tout autre effet public, introduction et usage de ces mêmes titres contrefaits;

Contrefaçon d'actes souverains, de sceaux, poinçons, timbres et marques de l'État ou des administrations publiques, et usage de ces objets contrefaits;

Faux en écriture publique ou authentique privée, de commerce et de banque, et usage d'écritures falsifiées;

8° Faux témoignage et fausse expertise, subornation de témoins et d'experts, dénonciation calomnieuse;

9° Soustraction commises par des officiers ou dépositaires publics;

10° Banqueroute frauduleuse;

11° Toute autre sorte de soustraction ou d'escroquerie et de fraude avec abus de confiance, en tant que la valeur de l'objet du crime ou délit dépasse mille francs.

Il est entendu que l'extradition sera aussitôt accordée pour la tentative des crimes susdits, et pour toute autre sorte de complicité ou participation aux mêmes infractions.

I. Attesa la diversità tra la legislazione italiana e la badese circa le circostanze che possono accompagnare l'omicidio, si è dovuto usare una formola generale che comprendesse ogni caso di omicidio, qualunque ne sia la qualificazione, purchè sia *volontario*.

II. Eguale difficoltà presentava la determinazione del furto (n.° 6), poichè, sì per le qualificazioni, sì per le pene che vi sono comminate, le due legislazioni sono fra loro discordanti. E però, poichè non si potea prendere per fondamento nè la qualificazione, nè la pena, perchè non si sarebbe ottenuta una eguaglianza di diritto tra i due Governi contraenti, fu necessità adottare una formola, che ponesse in egual condizioni le due parti, e nel tempo stesso non restringesse di troppo il numero de' casi. A ciò fu provveduto con la locuzione usata nel n° 6, la quale comprende il furto qualificato sotto tutte le specie [1]. Tuttavia potrebbe sorgere il dubbio, se vi sia compreso il reato di *grassazione* di cui nell'art. 596 del Codice penale italiano. Ma considerando che vi sono annoverate *l'estorsione con violenza e la rapina*, egli è da ritenere, che, sotto l'accezione generale di questi due reati, si comprenda anche la *grassazione*, la quale non è che il reato di *rapina* accompagnato da circostanze più gravi, come appare dall'art. 604 del Codice penale del 1859. D'altronde se sono state ammesse la estorsione e la rapina, che nel concetto del Legislatore italiano sono il meno rispetto alla grassazione, sembra fuor di dubbio, che debba ritenervisi compreso il più, che è la grassazione.

III. Per togliere ogni equivoco che la parola *calunnia*, nel n° 8, potesse far sorgere, le fu opportunamente sostituita l'altra di *denunzia calunniosa*, che è il reato punito dall'art. 975 del Codice penale del 1859, e dai §§ 284-286 del Codice penale badese.

IV. Da ultimo compie il patto la dichiarazione che stabilisce l'estradizione non solo pel reato consumato, ma anche pel tentativo, che in fatto è considerato come il consumato, salvo una minore pena relativa agli atti di esecuzione.

Art. 3.

L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques. L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales, ne pourra dans aucun cas être jugé ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à ce crime ou délit.

Il ne pourra non plus être poursuivi ou condamné pour toute autre infraction antérieure à l'extradition et non comprise dans la présente Convention, à moins que, après avoir été puni ou définitivement acquitté du crime qui a motivé l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays avant l'expiration d'un délai de trois mois, ou bien qu'il n'y retourne de nouveau.

Riconosciuto il principio che non si può accordare l'estradizione pe' reati politici e per i fatti delittuosi a quelli connessi, perpetrati

(1) Una formula quasi simile fu adoperata nella Convenzione tra la Francia e il Granducato d'Oldenburgo, del 6 marzo 1847, dicendosi: « Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractere de crime, suivant la législation des deux pays. LE CLERCQ, *Traités de la France*, vol. 5, p. 489.

prima della domanda della consegna, si passa nella 2ª parte dell'articolo a stabilire l'altro principio, doversi giudicare il delinquente per quel solo reato pel quale fu accordata l'estradizione. Ma qui occorre osservare, che la locuzione ambigua usata, potrebbe dar luogo ad un' interpretazione, che fu già esposta nell'art. 4 del precedente Trattato con la Svezia e la Norvegia, che potrà a tale effetto essere consultata.

Art. 4.

L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays, dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

Secondo il Codice penale badese l'azione penale si prescrive (§ 190) col trascorrimento di anni venti pe' reati puniti con la morte, o colla casa di disciplina a vita, od oltre otto anni; col trascorrimento di anni dieci, per gli altri reati che si perseguono d'ufficio; col trascorrimento di due anni, pe' reati che si perseguono sopra istanza o denunzia della parte offesa. Dove la legge non disponga altrimenti, la prescrizione del reato consumato comincia a decorrere dal momento della consumazione; e ne' reati tentati dal momento in cui avvenne l'ultimo atto del tentativo (§ 191).

Le pene comminate si prescrivono: (§ 194) con dieci anni la pena di casa di disciplina, cominciando dal dì della notificazione della sentenza; con cinque anni, la pena della casa di lavoro o del carcere, computando dalla notificazione della sentenza. La pena di morte, e quella della casa di disciplina a vita non si prescrivono mai; se non che l'estremo supplizio, dopo il decorso di venti anni, si commuta *ipso jure* nella casa di disciplina a vita (§ 196).

Art. 5.

Dans aucun cas et pour aucun motif les hautes Parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux.

Lorsque, d'après les lois en vigueur dans l'État auquel le coupable appartient, il y aurait lieu à le poursuivre à raison de l'infraction commise dans l'autre État, ce dernier communiquera les informations et les pièces, les objets constituant le corps du délit et tout autre document ou éclaircissement requis pour le procès.

L'eccezione, che non può accordarsi l'estradizione del proprio suddito, accennata nell'art. 1° di questa Convenzione, è formalmente stabilita nella prima parte di questo articolo. Alla quale tien dietro il patto, di sottoporre a procedimento il suddito, che, dopo aver commesso un reato sul territorio di uno de' due Stati, ritorni in quello d'origine, e d'inviare perciò a questo gli atti giudiziari, i corpi di reato, e quant'altro occorre pel procedimento.

Art. 6.

Lorsque le condamné ou le prévenu est étranger aux deux États contractants, le Gouvernement qui doit accorder l'extradition informera celui du pays auquel appartient l'individu réclamé, de la demande qui lui à été adressée, et si ce dernier Gouvernement réclame à son tour le coupable pour le faire juger par ses tribunaux, celui, auquel la demande d'extradition a été adressée, pourra à son choix le livrer à l'État sur le territoire duquel le crime ou délit a été commis, ou à celui auquel ledit individu appartient.

Si le condamné ou le prévenu, dont l'extradition est demandée, en conformité de la présente Convention, par l'une des deux Parties contractantes, est réclamé aussi par un autre ou par d'autres Gouvernements, pour des crimes ou délits commis par le même individu sur les territoires respectifs, ce dernier sera livré au Gouvernement de l'État dont la demande aura une date plus ancienne.

I. Il § 1° di quest'articolo è conforme all'uso generalmente ricevuto dagli Stati, a cagione delle vicendevoli relazioni internazionali, che il Governo, a cui è domandata l'estradizione di uno straniero, avverta il Governo, cui questi appartiene, della richiesta che gliene ha fatto un terzo Governo.

Il testo ha preveduto il caso, che il Governo d'origine risponda, e chieda per sè il delinquente, ma non ha preveduto l'altro caso, possibile ad avvenire, che non risponda, ovvero che dovesse esser messo in mora a rispondere, affinchè, scorso il termine, dal silenzio si potesse argomentare il consenso.

II. Eppure potrebbe avvenire, che il Governo richiedente avesse una Convenzione col Governo richiesto, e nessuna invece col Governo d'origine, il quale anche domandasse il delinquente: in questo caso chi dovrà essere preferito?

Nel testo è stabilito che lo Stato richiesto si riserba la facoltà di scegliere fra i due. Se entrambi i Governi richiedenti sono legati col Governo richiesto, pare che la preferenza dovrebbe averla lo Stato d'origine, poichè in tal modo, il malfattore godrebbe delle garanzie ammesse dalla Legislazione penale del proprio paese, e si avrebbe riguardo all'alto dominio che lo Stato conserva sempre sui cittadini, finchè non perdono questa qualità. Ma se con la domanda del Governo richiedente, che ha una Convenzione con lo Stato richiesto, concorre quella del Governo d'origine, non avente alcuna Convenzione, la preferenza sembra doversi accordare al primo; imperocchè al *diritto imperfetto* di avere la estradizione a ragione del principio generale di giustizia, o di amicizia, o di convenienza, dee prevalere il *diritto perfetto*, che segue dalla Convenzione in quanto lo rafferma e lo regola.

III. Da ultimo, la concorrenza di più richieste di consegna è regolata secondo la precedenza della data, e non già secondo la gravezza del reato.

Art. 7.

Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un crime ou délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence définitive, ou qu'il ait subi sa peine.

Purchè il delinquente, chiesto in estradizione, non abbia a rispondere di alcun altro reato verso la giustizia del Governo, a cui egli è domandato, deve essere consegnato al Governo richiedente. Laonde, se in virtù di precedente condanna avesse espiata una parte della pena, e l'altra gli fosse stata condonata, egualmente se ne dovrebbe far la consegna; nè sarebbe conforme al patto il pretendere che avesse a decorrere quel tempo, che egli avrebbe dovuto passare in espiazione, se non fosse sopravvenuta la grazia.

Art. 8.

L'extradition sera toujours accordée lors même que le prévenu viendrait par ce fait à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toutefois faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

Poichè l'utile pubblico dee prevalere al privato, anche se trattasi di un individuo, il quale si trovi detenuto per debito civile, fu convenuto, che ciò non possa impedire la estradizione, anche perchè un'eccezione avrebbe potuto servire di collusione per impedirne la consegna, o almanco differirla indeterminatamente. Dall'altra parte, il diritto del terzo, in sì fatto caso, è tutelato, potendo farlo valere avanti le *autorità giudiziarie competenti* (1).

Queste poi non potrebbero essere, che o i Tribunali del paese di origine del delinquente, dove egli ha i suoi beni; ovvero quelli dello Stato, a cui è consegnato, se quivi egli ne possegga.

Art. 9.

L'extradition sera accordée sur la demande adressée par l'un des deux Gouvernements à l'autre, par voie diplomatique et sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, d'un mandat d'arrêt, ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. Ces actes seront délivrés en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par toute autre autorité compétente du pays qui demande l'extradition.

(1) Egual patto sta nelle Convenzioni della Francia col Granducato d'Oldenburgo, del 6 marzo 1847; colla città anseatica di Brema del 10 luglio 1847; colla città anseatica di Lubecca del 31 agosto 1847; col Ducato di Meklembourg Schwerin del 25 gennaio 1847. - Vedi Le Clercq. *Traités etc.*, vol. 5°.

On fournira en même temps, si c'est possible, le signalement de l'individu réclamé, ou toute autre indication de nature à en constater l'identité.

Art. 10.

Dans les cas urgents, et surtout lorsqu'il y a danger de fuite, chacun des deux Gouvernements, s'appuyant sur l'existence d'un arrêt, de condamnation ou de mise en accusation, ou d'un mandat d'arrêt, pourra par le moyen le plus prompt, et même par le télégraphe, demander et obtenir l'arrestation du condamné ou du prévenu, à condition de présenter dans le plus bref délai le document, dont on a indiqué l'existence.

L'esperienza ha mostrato sufficientemente, che bene spesso il malfattore, rifugiato in un paese, fu avvertito a tempo della domanda d'estradizione fatta o da farsi al Governo nel cui territorio dimora; laonde potè sottrarsi alla cattura o nascondendosi, o passando in territorio straniero. Si è pertanto convenuto, che *ne' casi urgenti*, e *specialmente quando vi ha pericolo di fuga*, il Governo, nel cui territorio il colpevole è riparato, faccia, a richiesta dell'altro, procedere alla cattura dell'imputato; nel qual caso però il governo richiedente dee spedire nel più breve termine i documenti per ottenerne la estradizione.

Certamente può accadere che siffatto provvedimento, sia talora precipitoso, perchè preso sotto la istantanea preoccupazione del reato commesso, avente a prima giunta i caratteri di quelli designati nell'art. 2, mentre in fatto, dopo maturo esame, non è tale pel quale possa accordarsi l'estradizione; e frattanto l'autore del reato fu sottoposto a cattura, e forse a lungo, finchè il Governo richiedente non ebbe comunicati gli atti. L'esperienza però dimostra, che questo caso avvenne ben di rado. E, avvenendo, il Governo richiedente può (come alcuna volta si è fatto) partecipare, anche per telegrafo, al Governo richiesto, il vero carattere del reato, e far iscarcerare il delinquente, recedendo dalla domanda di estradizione.

Il più delle volte però questo patto è utilissimo. La Francia, ne' trattati col Granducato d'Assia, del 26 gennaio 1853, e coll'Austria del 13 novembre 1855, non avea inserito una simile stipulazione; ma con posteriori convenzioni, del dì 10 d'aprile 1869 coll'Assia, e del dì 12 di febbraio 1869 coll'Austria, stipulò che il delinquente potesse provvisoriamente essere catturato anche sopra avviso per telegrafo o per lettera (art. 2°), e che il Governo richiesto potesse astenersi dall'eseguire la cattura, facendone sapere le ragioni al Governo richiedente (art. 3°) (1).

---

(1) DUVERGIER, *Collection des Lois, etc.* 1869, p. 92 et 93.

Art. 11.

Les objets volés ou saisis en la possession du condamné, ou du prévenu, les instruments et outils dont il se serait servi pour commettre le crime et délit, ainsi que toute autre pièce de convinction, seront rendus, en même temps que s'effectuera la remise de l'individu arrêté, même dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du coupable. Cette remise comprendra aussi tous les objets de la même nature que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays où il s'est réfugié, et qui y seraient trouvés plus tard.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés, qui devront leur être rendus sans frais après la conclusion du procès.

Art. 12.

Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu, dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets, qui aux termes de l'article précédent doivent être restitués ou remis, resteront à la charge de l'État qui a fait la demande d'extradition.

Art. 13.

Si l'un des Gouvernements jugera nécessaire, pour l'instruction d'un procès, la déposition de témoins domiciliés sur le territoire de l'autre État, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, des lettres rogatoires adressée par voie diplomatique seront à cet effet expédiées en due forme par l'autorité judiciaire compétente à celle de l'autre État, qui sera tenue à y donner cours, conformément aux lois en vigueur dans le pays où le témoin est entendu, ou l'acte délivré, excepté si l'instruction a pour objet un acte qui n'est point punissable judiciairement d'après les lois de l'État auquel la commission rogatoire est adressée, ou si l'instruction est dirigée contre un sujet de ce dernier, qui n'est pas encore arrêté par l'autorité de laquelle la commission rogatoire est émanée.

Dopo essersi convenuto, che l'autorità giudiziaria competente di uno de' due Governi può inviare a quella dell'altro lettere rogatorie, che è massima generale (e relativa non solamente ai procedimenti per i reati, nei quali si chiede una estradizione, ma anche a qualunque altro), si è fatta una eccezione, nei seguenti casi, nei quali il Governo, al quale è diretta la rogatoria, può astenersi dal darvi esecuzione: 1° quando il fatto delittuoso, pel quale si procede, non sia tale secondo la legislazione penale dello Stato, a cui la lettera rogatoria è spedita; e 2° quando l'imputato, nel cui processo occorre la rogatoria, sia suddito dello Stato, cui la rogatoria s'indirizza, e non sia stato ancora catturato dalle autorità dello Stato richiedente.

Poichè la rogatoria è un atto sussidiario del procedimento penale, facilmente si comprende, che se quel fatto, pel quale altrove si procede, dalla legislazione penale del Governo richiesto non sia parimente considerato come reato, l'atto non può essere validamente eseguito, perchè non permesso dalla legge. Così, se nel Granducato di Baden si procedesse pel reato di fuga semplice, una rogatoria su tal delitto non potrebbe avere effetto in Italia, perchè quel fatto non è considerato come una « violazione della legge penale » (art. 1° del Codice penale del 1859).

Quanto al secondo caso, non essendo ancora catturato il delinquente, e potendo egli ritornare nel paese d'origine, si volle rispettare la concorrenza de' Tribunali di questo a procedere contro il suddito del proprio paese, tostochè dalla rogatoria hanno notizia del commesso misfatto e delle altre circostanze; e però è in loro facoltà di negare l'esecuzione della rogatoria, fino a che l'imputato non sia catturato dall'autorità dello Stato richiedente, nel modo stesso che per gli art. I e IV si può negare l'estradizione del proprio suddito.

Questo patto, che per la prima volta si trova nelle Convenzioni dell'Italia con altre Potenze, ha riscontro quasi coll'art. 12, § 3 della Convenzione tra il Granducato di Baden e la Svizzera, del 29 d'ottobre 1864. Ivi è detto: « Una domanda di estradizione può essere rigettata, quando il procedimento penale sia contro un nazionale dell'altro Stato, e non ancora catturato dall'autorità giudiziaria, che ne fa la dimanda; ovvero quando l'imputazione a carico della persona catturata non sia giudiziariamente punibile secondo le Leggi dell'altro Stato ».

Art. 14.

Dans le cas où la comparution personelle d'un témoin serait nécessaire, le Gouvernement dont il dépend l'engagera à obtempérer à l'invitation qui lui en aura été faite par l'autre Gouvernement.

Si les témoins requis consentent à partir, les passeports nécessaires leur seront aussitôt délivrés, et les Gouvernements respectifs s'entendront pour fixer l'indemnité qui leur sera accordée par l'État réclamant, en raison de la distance et du séjour, ainsi que l'avance de fonds, qui devra préalablement leur être faite.

Dans aucun cas ces témoins ne pourront être arrêtés ni molestés, pour un fait antérieur à la demande de comparution, pendant leur séjour forcé dans le lieu où le juge qui doit les entendre exerce ses fonctions, ni pendant le voyage, soit en allant soit en retournant.

Nello spedire l'*invito* a' testimoni stranieri si osserverà quanto fu già osservato all'art. 14 della Convenzione colla Svezia e la Norvegia.

Art. 15.

Si à l'occasion d'un procès instruit dans l'un des deux États contractants il devient nécessaire de procéder à la confrontation du prévenu avec des coupables détenus dans l'autre État, ou de produire des pièces de conviction ou des documents judiciaires qui lui appartiennent, la demande devra en être faite par voie diplomatique, et, excepté le cas où des considérations exceptionnelles s'y opposeraient, on devra toujours déférer à cette demande, à la condition toutefois de renvoyer le plus tôt possible les détenus, et de restituer les pièces et les documents sus indiqués.

Les frais de transport d'un État à l'autre des individus et des objets ci-dessus mentionnés, ainsi que ceux occasionnés par l'accomplissement des formalités énoncées à l'art. 13, seront supportés par le Gouvernement qui en a fait la demande.

Art. 16.

Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce qui auront été

prononcés par les tribunaux de l'un des deux États contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi par voie diplomatique du jugement prononcé et devenu définitif au Gouvernement dont le condamné est sujet, pour être déposé au greffe du tribunal qu'il appartiendra. Chacun des deux Gouvernements donnera à ce sujet les instructions convenables aux autorités compétentes.

I. Nella precedente Convenzione col Principato di Monaco si è comentato il simile patto ivi convenuto, e si è ritenuto, che la comunicazione di queste sentenze non può servire che come semplice *informazione*, ma non che possa essere fondamento di *recidiva;* ma ben altre conseguenze produce, secondo il Codice Badese, una sentenza pronunziata da un Tribunale straniero. Di fatto il § 9 del Codice penale di quello Stato sancisce che: « le sentenze penali, pronunziate da tribunali stranieri competenti, producono anche in paese gli effetti che, secondo le leggi dello Stato, produrrebbe una eguale sentenza di un tribunale paesano relativamente alla perdita de' diritti onorifici, e di pubblico uffizio, e al diritto che, secondo i §§ 705 e 706 compete al Governo di congedare o di destituire, da un pubblico uffizio, il condannato. Se non che questi può chiedere, che il competente tribunale del paese decida se egli per quel medesimo reato sarebbe stato condannato anche secondo le leggi patrie, e se, secondo queste, la condanna avrebbe avuto anche le medesime conseguenze.

II. Queste prescrizioni del Codice Badese, in verità, non sembrano molto consone ai principii generali di giustizia, nè alle regole del procedimento penale. Egli è ormai massima inoppugnabile di giustizia *non bis in idem;* e questa è violata col permettere un secondo giudizio sul fatto stesso già giudicato da un Tribunale straniero. Il Legislatore Badese o avea fiducia nella rettitudine e nella imparzialità de' Tribunali stranieri, e nella giustizia e bontà delle legislazioni penali degli altri Stati, o non l'avea. Se sì, egli dovea stabilire, senz' altro, che le sentenze de' Tribunali stranieri aveano nel Granducato le conseguenze stesse di quelle date dai Tribunali Badesi; e non avendo ciò sancito, non può giustificarsi la disposizione sua, se non come proveniente da un sospetto verso la legge e il Magistrato straniero. Ma se non vi ponea fiducia, poteva chiaramente negare alle sentenze straniere ogni effetto nel Granducato, come dispone il disegno del Codice penale italiano.

In qual forma poi si procederà al secondo giudizio? Il Magistrato Badese dovrà esaminare e sentenzierà sulla sola sentenza, ma non potrà avere le verbali deposizioni de' testimoni, che son quelle che realmente costituiscono il fondamento del giudizio penale, e fan sì, che il Magistrato possa formarsi un giusto concetto del reato commesso e di tutte le sue circostanze.

Art. 17.

La présente Convention est conclue pour cinq années à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucun des deux Gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq en cinq ans.

Art. 18.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Florence dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les deux Plénipotentiaires l'ont signée en double original, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Florence le 30 mars 1867.

(*L. S.*) VISCONTI VENOSTA.
(*L. S.*) Baron DE SCHWEIZER.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Dato in Firenze addì due del mese di maggio, l'anno del Signore mille ottocento sessantasette e del Regno Nostro il decimonono.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
P. DI CAMPELLO.

VIII.

CONVENZIONE COL REGNO DI BAVIERA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione per la estradizione dei malfattori, tra l'Italia e il Regno di Baviera, sottoscritta in Monaco il 18 settembre 1868, le cui ratificazioni furono ivi scambiate il 29 novembre stesso anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 30 dicembre 1868.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 gennaio 1869
Reg° 45 Atti del Governo a c. 77. Ayres.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* De Filippo.

L. F. Menabrea.

VITTORIO EMANUELE

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione per la estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra l'Italia e la Baviera, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta a Monaco addì diciotto settembre del corrente anno mille ottocento sessantotto;

Convenzione del seguente tenore:

Trattato di estradizione fra l'Italia e la Baviera.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re di Baviera, desiderando di assicurare la repressione dei delitti, i cui autori o complici volessero sfuggire al rigor delle leggi dei rispettivi Stati, hanno risoluto di conchiudere una Convenzione di estradizione, ed hanno nominato a questo scopo per loro Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia,

il Marchese Giovanni Antonio Migliorati, Commendatore dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Gran Croce dell'Ordine Imperiale di Francesco Giuseppe d'Austria, dell'Ordine di Zecheringen di Baden e dell'Ordine

di San Marino, Commendatore dell'Ordine di Danebrog di Danimarca, Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso la Corte Reale di Baviera, ecc., ecc.;

e Sua Maestà il Re di Baviera,

il Suo Ministro della Casa Reale e degli Affari Esteri, Principe Clodoveo di Hohenlohe-Schillingsfürst, Duca di Ratibor, Gran Croce dell'Ordine del Merito della Corona di Baviera, Gran Croce dell'Ordine di Santo Stefano, dell'Ordine di San Gregorio, dell'Ordine della Corona del Würtemberg, dell'Ordine della Casa di Sassonia, Ernestina;

i quali, dopo aver presentati i loro pieni poteri, e questi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:

NOTA PRELIMINARE

I. La parola *delitti*, usata nel proemio, deve essere intesa nel suo significato generale di *reato*, e non restrittivamente in quello adottato dal Codice penale del 1859.

II. *Al rigor delle leggi de' rispettivi Stati.* Poichè gli art. 5, 6, 7 e 8 del detto Codice stabiliscono sopra alcuni reati commessi in territorio straniero, sia da regnicoli, sia da stranieri (le quali disposizioni esistono anche nel Codice bavarese), ne segue, che la Convenzione comprende non solo i reati commessi sul territorio di uno de' due Regni, ma eziandio quelli commessi al di fuori, purchè costituiscano una violazione della legge penale di uno de' due Governi, eccettuati sempre i reati contro la sicurezza dello Stato (tanto *interna* quanto *esterna*), ossia i reati politici esclusi dall'art. 3.

III. *Autori o complici.* Non occorre avvertire, che colla parola *autori* si sia inteso anche il reo di *tentativo.*

IV. La Baviera ha Trattati *per la persecuzione de' malfattori* con l'Austria, del 29 settembre 1852 (1); di estradizione con la Francia, del 29 novembre 1869; colla Russia, del 14-26 febbraio 1869; con la Svizzera, del 28 giugno 1851, e con altri Stati.

V. Le formalità occorrenti in Baviera per un'estradizione sono poche, e non sufficienti a tutelare la libertà personale dello straniero. Il Ministro sopra gli affari stranieri, avuta la domanda di estradizione di

---

(1) FRÜHWALD, *Annotazioni al § 41 del Cod. Pen. Austriaco.*

un Governo estero, esamina il titolo del reato, se sia compreso in quelli indicati nella Convenzione, e le altre circostanze; e, rilevato che nulla si oppone, ordina la cattura del delinquente, e la sua consegna al Governo che lo richiede.

Art. 1.

Il Governo italiano ed il Governo bavarese assumono l'obbligo di consegnarsi reciprocamente gl'individui, che essendo stati condannati, od essendo inquisiti per alcuno dei crimini o delitti indicati nel seguente articolo secondo, si fossero rifuggiti sul territorio dell'altro, salvo la riserva contenuta negli articoli 3 e 6, alinea 1 della presente Convenzione.

L'osservazione fatta nel n° II del proemio è confermata da questo articolo. Non è dunque necessario che il delinquente, per poter essere richiesto in estradizione, sia cittadino dello Stato richiedente, nè che abbia commesso il reato sul suo territorio; basta che sia sottoposto a procedimento penale, o condannato da' Tribunali di uno de'due Governi: così fu anche stipulato nell'art. 1 della Convenzione Franco-Bavarese. Si fa eccezione nell'art. 3 pe' reati politici, e nell'art. 6, capov. 1°, per i cittadini dello stato richiesto, ed inoltre, nei casi indicati nell'art. 5.

Art. 2.

L'estradizione dovrà essere accordata sì per gli autori che per i complici dei reati qui appresso indicati, allorchè i medesimi sieno punibili, secondo le due legislazioni, con tre anni di carcere o con una pena maggiore.

1° Assassinio, parricidio, veneficio, infanticidio, omicidio;

2° Percosse e ferite volontarie che importino la morte, o che abbiano permanentemente debilitato un senso od un organo, o deturpata la faccia, ovvero che abbiano prodotto la debilitazione delle facoltà mentali, o la perdita di un senso, di una mano, di un piede, dell'uso della parola, o della capacità di generare;

3° Bigamia, ratto, aborto procurato, stupro, prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti, o di ogni altra persona incaricata di loro sorveglianza;

4° Rapimento, occultamento, soppressione d'infante, sostituzione di un infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito;

5° Incendio;

6° Danno cagionato volontariamente alle ferrovie od ai telegrafi;

7° Estorsione violenta, grassazione, rapina, furto qualificato, e segnatamente furto con violenza e frazione, e con uso di chiavi contraffatte, o quando il valore degli oggetti rubati oltrepassi le cinquecento lire;

8° Contraffattura o alterazione di monete, introduzione o smercio fraudolento di false monete. Contraffazione di rendite o obbligazioni dello Stato, dei biglietti di banca, o di ogni altro effetto pubblico; immissione ed uso di questi titoli. Contraffazione di atti sovrani, di sigilli, di punzoni, bolli, marche dello Stato o delle Amministrazioni pubbliche, ed uso di questi oggetti contraffatti. Falso in iscrittura pubblica o autentica, privata, di commercio e di banca, ed uso di scritture falsificate;

9° Falsa testimonianza e falsa perizia, reticenza, subornazione di testimoni e di periti, istigazione a questi reati, calunnia mediante querela o denunzia sporta per nuocere ad alcuno che sapevasi innocente;

10° Sottrazione (malversazione) commessa da ufficiali o depositari pubblici;

11° Bancarotta fraudolenta;

12° Abuso di confidenza (appropriazione indebita) truffa o frode. Per queste infrazioni l'estradizione sarà accordata solo allora quando il valore degli oggetti estorti oltrepassi le mille lire.

I. *Autori e complici*, è compreso anche di *tentativo* secondo la dichiarazione fatta nel proemio.

II. *Con tre anni di carcere o con una pena maggiore*. Come regola della domanda di estradizione, non potendosi seguire il titolo del reato, perchè molto difformi in ciò le legislazioni dei due Stati e non si potevano ottenere eguali condizioni, fu necessità stabilire, che l'applicazione della pena fosse la norma regolatrice, limitandola a tre anni di prigionia.

III. *Secondo le due legislazioni*. Questa locuzione, non importa che la domanda debba essere esaminata in relazione al Codice penale del Governo richiesto, ovvero in concorrenza dei Codici penali dei due Governi; ma deve intendersi nel senso che ciascuno de' Governi, quando fa la domanda, debba osservare quelle condizioni secondo la legislazione sua propria, citando nell'atto giuridico allegato alla domanda l'articolo del Codice penale, secondo cui dovrebbe applicarsi la pena al colpevole.

IV. Tra i reati indicati nel numero 7 non potè essere accennato quello di *associazione di malfattori*, perchè sconosciuto alla legislazione bavarese.

Art. 3.

La estradizione non sarà mai accordata per crimini o delitti politici. L'individuo, che sarà estradito per altra infrazione alle leggi penali, non potrà in alcun caso essere giudicato o condannato per crimine o delitto politico anteriormente commesso, nè per qualsivoglia fatto relativo a questo crimine o delitto.

L'individuo medesimo non potrà essere processato o condannato per qualsivoglia altra infrazione anteriore alla estradizione, che non sia preveduta nella presente Convenzione, a meno che dopo essere stato punito, ovvero assolto dal delitto che motivò la sua estradizione, abbia egli trascurato di abbandonare il paese prima che spirasse il termine di tre mesi, ovvero che vi fosse in seguito ritornato.

I. Ormai è incontrastato e senza eccezione il principio non darsi estradizione pei reati politici, sì perchè non hanno quella intrinseca pravità, che si riscontra negli altri reati; sì perchè la loro punibilità dipende da ragioni non universali ma relative al paese. Anche la Convenzione del 4 di gennaio 1834 tra la Prussia, l'Austria e la Russia per la consegna de' rei politici, dopo scambiata la forma interna di reggimento ne' due primi Stati, è rimasta implicitamente derogata. Quella tra la Spagna e il Portogallo, del 1824, con cui que' due Stati si concessero la vicendevole facoltà di mandare la forza armata nei rispettivi territori per catturarvi i rei politici, già tacitamente sospesa,

fu con Trattato del 1° di luglio 1868 formalmente abrogata [1]. Ed infine, dopo gli avvenimenti del 1866 in Germania, sciolta la Confederazione, è rimasta caducata l'ordinanza federale del 28 d'ottobre 1836 concernente la consegna vicendevole de' rei politici fra gli Stati confederati. Subentrò per altro un diritto non più convenzionale ma legislativo per la pubblicazione di un Codice penale unico per tutta la Confederazione del nord, attuato il 1° gennaio 1871, e destinato per avventura ad estendersi a tutto il territorio germanico, dopo gli avvenimenti straordinari del 1870.

Un simile patto impedì che il Parlamento inglese approvasse la Convenzione del 1852 negoziata colla Francia; imperocchè dicendosi nell'art. 7 che non si potesse procedere contro il delinquente consegnato per reato politico *precedentemente* commesso, sorse il dubbio che non s'impedirebbe al Governo francese di processare un individuo per reati politici sotto il nome di un reato comune fra quelli indicati nel Trattato [2]. Esempi di tali sotterfugi ve ne sono parecchi, e uno ci è offerto dalle cronache giudiziarie napoletane. Antonio Gallotti, uffiziale dell'esercito napoletano, fu, nel 1820, qual carbonaro e pel reato di cospirazione, condannato a morte. Proclamato il Governo costituzionale, fu libero, e, questo caduto, egli esulò in Corsica. Il Governo napoletano lo chiese alla Francia pei reati di furto ed attentato contro le persone e le proprietà, e gli fu consegnato. Quest'atto produsse pubblica indignazione; onde la Francia, rivocata la estradizione, ne chiese la immediata restituzione; ma con ciò, se impedì che fosse il Gallotti condannato all'ultimo supplizio, non impedì il giudizio e la condanna di lui alla relegazione, e solo dopo molto tempo ne ottenne la libertà [3].

II. *Infrazione che non sia preveduta nella presente Convenzione.* Anche qui occorre l'ambigua locuzione già dichiarata precedentemente all'articolo 4 della Convenzione col Granducato di Baden, e raffermiamo che, sia l'infrazione tra quelle prevedute, o sia tra quelle non prevedute nell'art. 2, il delinquente non può esser giudicato se non pel reato pel quale fu consegnato.

III. Si è mosso il dubbio, se il Magistrato, avuto in consegna il delinquente, possa essere impedito di giudicarlo per tutti i reati precedentemente commessi, anche non indicati nell'estradizione. Ma la risposta non poteva essere dubbia stando al principio del diritto inter-

---

(1) BUCCELLATI, *Osservazioni al Progetto del Cod. Pen. italiano.*
(2) *Revue des deux mondes* 1866, tom. 60, pag. 1022.
(3) Treitt App. n° 9 alla Relazione della Commissione della Camera dei Comuni sull'estradizione, Londra, 1868.

nazionale, che limita la punizione del reo al solo misfatto pel quale è consegnato; al principio, che una estradizione è un atto d'ordine giuridico-politico, che avviene tra' Governi, fuori delle attribuzioni dei Tribunali; e, finalmente, essendo un Trattato, approvato e pubblicato come legge dello Stato, il Magistrato non può affatto dipartirsene, anzi, come d'ogni altra legge dello Stato, dee curarne la esatta e rigorosa esecuzione.

Art. 4.

La estradizione non potrà aver luogo, se dopo i fatti imputati, i procedimenti penali o la condanna relativa, si fosse avverata la prescrizione dell'azione o della pena in base alle leggi del paese, nel quale l'imputato o il condannato si fosse rifuggito.

Art. 5.

Se un cittadino di uno dei due Stati contraenti siasi reso colpevole, sul territorio di un terzo Stato, di alcuno dei reati indicati all'articolo 2, sarà consegnato se siasi riparato sul territorio dell'altro Stato contraente, qualora secondo le leggi di questo Stato non sia giudicabile dai suoi Tribunali, e non sia domandato dal Governo del luogo ove fu commesso il reato, e non vi sia stato già giudicato e condannato, e non abbia espiata la pena.

Le stesse regole si osserveranno per lo straniero che abbia commesso, nelle circostanze sopra indicate, i reati suddetti a danno di un cittadino appartenente ad uno dei due Stati contraenti.

I. Questa disposizione, oltrechè risponde alle norme di giustizia, è conforme al dettato de'Codici penali de' due Stati contraenti; e come tale sembra persino superflua, poichè il patto è inutile dove la legislazione ha espressamente statuito.

II. La consegna in questo caso è sottoposta non solo alla restrizione della competenza dei Tribunali dello Stato richiesto, ma eziandio a quella derivante dalla domanda del Governo ove fu commesso il reato; poichè il principio, che il luogo del reato debba essere pur quello della punizione, è sempre il prevalente. Le due condizioni apposte, del giudizio precedente e della prescrizione, sono pienamente giustificate dal *non bis in idem*, e dall'obblio.

Art. 6.

In nessun caso, e per nessun motivo, le Alte Parti contraenti potranno essere tenute a consegnare i proprii nazionali.

Il cittadino che avrà commesso in estero territorio un crimine a danno di un cittadino dell'altro Stato contraente, ove rientri nella sua patria, sarà giudicato e punito colle pene stabilite nelle leggi del Governo, al quale il colpevele appartiene.

La stessa norma si serberà pei delitti, se la parte lesa abbia portato querela.

In questo caso i due Governi procederanno ad ogni atto di istruzione giudiziaria domandato, e procureranno ogni altro schiarimento che fosse necessario alla spedizione del processo.

I. L'eccezione quanto alla persona del suddito proprio, accennata nell'art. 1, è qui stabilita formalmente.

II. Ammessa la suddetta eccezione, ne consegue che nel fine di non lasciar impunito il reato, il Governo dee procedere contro il suddito se rientra nello Stato. A tale effetto, in verità, bastavano le disposizioni generali de' rispettivi Codici, senza farne un apposito patto. Così anche per la persecuzione dei delitti, se pur non si sia voluto intendere di stipulare la reciprocanza, per la quale, d'altronde, bastava ammetterla in fatto.

III. Terminato il giudizio, a cui ha dato luogo il reato, gli atti, che fossero stati inviati dall'uno all'altro Governo, gli saranno per via diplomatica restituiti insieme con una copia della sentenza.

Art. 7.

Se l'imputato o condannato fosse straniero ai due Stati contraenti, il Governo, che deve accordare l'estradizione, informerà quello del paese, al quale il colpevole appartiene, della domanda avuta; e se quest'ultimo Governo reclamerà per proprio conto l'imputato per farlo giudicare dai suoi Tribunali, quello a cui la domanda di estradizione venne fatta, potrà a sua scelta consegnarlo, o allo Stato nel cui territorio il crimine o delitto fu commesso, o a quello cui l'individuo appartiene.

Se l'imputato o condannato, del quale in forza della presente Convenzione domandasi l'estradizione da una delle Parti contraenti, fosse del pari reclamato da un altro o da altri Governi simultaneamente, sarà costui consegnato di preferenza al Governo nel cui territorio fu commessa l'infrazione più grave; ed ove le varie infrazioni avessero tutte la medesima gravità, a quello, la cui domanda sarà di data più antica; ed in ultimo sarà consegnato al Governo, cui il delinquente appartiene, ove concorrano le circostanze stabilite nell'articolo 5.

I. *E se quest'ultimo Governo reclamerà ecc.* Nel testo è preveduto il caso, che il Governo risponda alla informazione che gli si dà dal Governo richiesto. Rispondendo, o domanda l'imputato per sè, o permette che il suo suddito sia consegnato dal Governo richiesto al richiedente: così avvenendo, veruna difficoltà si presenta, come fu notato nelle annotazioni all'art. V della Convenzione Italo-Maltese. Ma se questo terzo Governo non rispondesse? Sarebbe forse così necessario il suo consenso, per poter eseguire la estradizione, che questa non dovesse avvenire ove mancasse? E la Convenzione sarebbe allora in favore del terzo non intervenuto?

Tal questione si presentò altra volta al Consiglio di Stato italiano, il quale considerò: « che essendovi un mandato di arresto, cioè l'atto che, secondo il Trattato, doveva accompagnare la domanda di estradizione non dovesse tenersi nessun conto della esposizione fatta dal Console di Haïti (Governo a cui apparteneva il delinquente, chiesto dalla Svizzera al Governo Italiano), inquantochè il Trattato conchiuso tra la Svizzera e l'Italia non poteva essere invocato da persone non intervenute nel Trattato medesimo; che, d'altra parte, è stabilito dagli usi del

diritto internazionale, che quando si tratta di rilasciare una persona, che appartenga ad una potenza straniera a quella che fa la domanda di estradizione, è costume di *avvertirne* il rappresentante di questa potenza, *senza essere obbligato perciò a ottenerne il consenso* » (1).

L'on. Deputato Mancini, rispondendo al Guardasigilli, che aveva letto il riportato parere, lo criticò, aggiungendo: « a me pareva invece una dottrina elementare, che quante volte siensi stipulate condizioni nell'interesse d'un terzo, tostochè il terzo dichiari di voler profittare della condizione e della stipulazione, come aveva fatto il Console, aggiungendo anzi l'offerta della reciprocanza, anch'egli acquista tale un diritto sicuro e indubitato, come quello che si appartiene alle originarie parti contraenti ». Replicava il Guardasigilli dicendo: « indubitatamente il trattato del 1843 parla nell'articolo 1.° del consenso dell'autorità politica, a cui appartiene colui del quale si domanda l'estradizione; ma in che senso debbe intendersi questo articolo?

» Io non tratterò questa questione di diritto, non entrerò ad esaminare se veramente, come si è sempre deciso in queste provincie, quell'articolo non possa costituire un diritto per gli Stati esteri, che non sono intervenuti nel Trattato, ma mi pare opportuno che io legga poche parole di un illustre scrittore francese, Hélie, le quali accennano precisamente agli usi in questa materia, perchè così sarà chiarito meglio in che senso nel Trattato del 1843 era richiesto quel consenso di cui discutiamo.

» Lo Stato, sul territorio del quale il crimine fu commesso, ha
» certamente il diritto di chiedere che il colpevole gli sia consegnato,
» qualunque sia la sua nazionalità; lo Stato, sul territorio del quale
» egli si è rifugiato, non può fare alcuna obbiezione contro l'estradi-
» zione, non essendo il reo uno dei suoi sudditi. Si potrebbe forse
» opporre che questa misura, non avendo per effetto di rinviarlo avanti
» i giudici del suo paese, è ingiusta ed oppressiva; o che il reo, essendo
» straniero all'una od all'altra nazione, non possa venir consegnato nè
» dall'uno nè dall'altro. Ma anzitutto i giudici del luogo, dove fu com-
» messo il reato, sono i giudici naturali dell'accusato; di più, l'estra-
» dizione non ha punto per oggetto di restituire un individuo nel suo
» paese, ma bensì di restituire un accusato alla giurisdizione compe-
» tente per accusarlo. Che importa che egli sia o non sia suddito del
» paese che lo reclama? Basta che sia provato essere egli inquisito
» di un reato commesso sul territorio di questo paese.

(1) Estrad. Delafield. *Atti del Parlamento Nazionale*, tornata dell'11 di giugno 1863.

» Tuttavia l'uso vuole, che il Governo presso il quale esso si è
» rifugiato, prima di concedere l'estradizione, dia avviso della domanda
» che a lui è fatta al Governo cui appartiene l'inquisito. Importa infatti
» d'avvertire questo terzo Stato della posizione del suo regnicolo, af-
» finchè, qualora lo creda conveniente, possa esercitare a suo riguardo
» una specie di tutela, facendone valere gl'interessi e sostenendone i
» diritti.

» Ma quali devono essere gli effetti di questa comunicazione? Questa
» terza potenza può ella forse, ricusando il suo consenso, porre osta-
» colo all'estradizione? La sua adesione è ella una condizione essen-
» ziale di questa misura? Dove sarebbe il fondamento di un tale ostacolo,
» d'una tale condizione? La nazione, nel senso della quale fu com-
» messo il reato, ha interesse a che il medesimo sia punito; la na-
» zione, sul territorio della quale egli si è rifugiato, ha pure interesse
» a che egli non risieda sul suo territorio, come pure a che non vada
» impunito d'un reato, il cui eco pervenne sino a lei. Qual sarebbe
» il diritto del paese che interviene ad incagliare la giustizia? E come,
» pel solo rifiuto di lasciar giudicare uno de' suoi regnicoli, potrebbe
» egli privare la nazione lesa della riparazione alla quale ha diritto,
» e costringere l'altra a sospendere violentemente il corso della giu-
» stizia? Forse che un Governo può pretendere di coprire tutti i suoi
» nazionali di una specie d'inviolabilità e sottrarli a tutti i giudici
» stranieri?

» Il principio generale è la repressione dei reati presso tutti i po-
» poli; il diritto delle genti tende ad agevolare questa repressione collo
» stabilire tutti quei rapporti che possono guarentirla, e la conseguenza
» di questi rapporti è il rinvio di tutti gli accusati avanti i giudici
» competenti per giudicarli. È questa una di quelle regole generali,
» contro le quali non si può lottare. Se lo straniero fosse stato arre-
» stato nel luogo stesso del reato, il suo Governo avrebb'egli tentato
» di sottrarlo al giudizio? Ora poco importa che si tratti di giudicarlo
» o di consegnarlo al paese che lo deve giudicare; il diritto del Go-
» verno non muta, egli non può acquistare maggior estensione in un
» caso che nell'altro.

» *Il rifiuto di adesione non può dunque legare il Governo presso il*
» *quale il reo si è rifugiato; questo Governo, dopo aver esaminati i*
» *motivi dell'opposizione, rimane libero di ordinare l'estradizione.*

» Ho creduto dover riferire le parole autorevoli del Faustin Hélie, per accennare soltanto al vero significato che può aver l'art. 1 del Trattato.

» Esso non ha fatto che sancire un uso già adottato tra le nazioni

civili, quello cioè d'avvertire il Governo estero a cui appartiene l'imputato del quale è reclamata l'estradizione » (1).

Qualunque straniero è sottoposto, egualmente che ogni altro cittadino, alla legge penale e alla potestà del paese, ove egli si trova anche provvisoriamente. Perchè così non fosse, converrebbe che il Governo d'origine dello straniero avesse eccezionalmente ottenuto in pro de' suoi sudditi dal Governo, ove quegli si è rifugiato, l'obbligo di non consegnarli ad altri Stati, che potessero richiederli, sottraendoli anche alla sua giurisdizione. Ma di simili trattati non esistono fra le nazioni civili, bensì negli scali del Levante, negli Stati Barbareschi, nella Cina, nel Giappone ed altrove. Egli è, quindi, in potestà del Governo richiesto, il quale sufficientemente tutela il delinquente quando informa il Governo di lui della domanda ricevuta, e dell'obbligo che ha, in forza di trattato, di consegnarlo al Governo richiedente, affinchè possa, in qualunque modo, proteggerlo nel caso che quell'imputato suo suddito fosse segno di una ingiusta persecuzione. Il Governo richiesto, così operando, adempie a quelle relazioni di convenienza che, come fra i privati, si usano fra gli Stati; ma non dee dipendere dal beneplacito del Governo d'origine, che esso accordi o no la estradizione, poichè sarebbe contrario a' principii elementari del diritto delle genti. Laonde è opportuno, in così fatti casi, nel dare partecipazione della chiesta estradizione al Governo d'origine segnargli un termine per la risposta; decorso il quale, il Governo richiesto provvede senz'altro indugio sulla domanda.

II. La seconda parte dell'articolo, essendo conforme a quella dello art. 7 della Convenzione con la Svezia e Norvegia, ad esso rinviamo il lettore.

Art. 8.

Se l'individuo reclamato è accusato o condannato nel paese, dove egli si è rifugiato, per un altro crimine o delitto, o arrestato per debiti od altre obbligazioni civili, la sua estradizione potrà essere differita fino a che sia stato assolto da una sentenza definitiva, o che vi abbia scontata la sua pena, o che l'arresto sia stato levato.

I. Se è giusto che il delinquente, prima di esser consegnato adempia al debito che ha verso la giustizia del Governo a cui è richiesto, è ancor giusto, che l'estradizione non sia subordinata a private obbligazioni civili e a privati interessi. Tuttavia tra le cagioni che possono far differire l'estradizione è annoverata quella dell'arresto per *debiti od altre obbligazioni civili*, cosicchè, per eseguir la consegna, occorra che

(1) *Atti del Parlamento Nazionale*, tornate 13 e 14 giugno 1863.

l'arresto sia stato levato. D'altra parte, la detenzione per debito civile, non potendo oltrepassare il termine designato dalla legge, quest'eccezione, anzichè un *rifiuto*, dovrà considerarsi come una momentanea sospensione della consegna.

II. *L'estradizione potrà essere differita*. I Governi, con tal patto si sono riserbata la facoltà di esaminare ne' casi speciali se vi concorrano o no circostanze tali, da far prevalere la eccezione, ovvero dar corso all'estradizione.

Art. 9.

Fuori del caso preveduto nell'art. 8, l'estradizione sarà sempre accordata, anche quando l'imputato si trovasse impedito, per questa sua consegna, di adempiere ad impegni contratti con privati, ai quali sarà in ogni caso riservata facoltà di far valere i proprii dritti presso le Autorità giudiziarie competenti.

I. Posta nel precedente articolo l'eccezione che il delinquente detenuto per debiti non possa essere consegnato, *se prima non sia stato levato l'arresto*, salvo sempre al Governo richiesto di esaminare le circostanze del caso, con quest'articolo si riconosce la massima che le obbligazioni civili, contratte dall'imputato, non possano impedire la consegna del colpevole al Governo richiedente, senza di che si andrebbe incontro al pericolo di collusioni fraudolente.

II. Quanto alle *Autorità giudiziarie competenti*, cui debbono far ricorso i creditori si riscontri l'annotazione all'art. 8 della Convenzione col Granducato di Baden.

Art. 10.

L'estradizione sarà accordata in seguito di domanda avanzata da uno dei due Governi all'altro in via diplomatica, e nella produzione di una sentenza di condanna o di un atto di accusa, di un mandato di cattura, o di ogni altro atto equivalente al mandato, nel quale dovrà essere indicata del pari la natura e la gravità dei fatti imputati, con la denominazione e con l'articolo del Codice penale in vigore del paese, il quale domandi la estradizione.

Gli atti saranno rilasciati in originale o in forma autentica di spedizione, sia da un Tribunale, sia da ogni altra Autorità competente del paese, dal quale si domandi la estradizione.

Si forniranno in pari tempo, se ciò sarà possibile, i connotati dell'individuo reclamato, o qualsivoglia altra indicazione capace di costatarne l'identità.

Art. 11.

Nei casi urgenti anche i Giudici istruttori ed i Regii Procuratori presso i Tribunali potranno con la sola comunicazione dei connotati, e colla denominazione del crimine o delitto, col mezzo più spedito, ed anche per telegrafo, domandare ed ottenere l'arresto provvisorio del condannato, o prevenuto, benchè non sia stato trasmesso alcuno degli atti menzionati nell'articolo precedente.

Questo arresto provvisorio sarà levato, se nel termine di un mese dopo il giorno dell'arresto, non fosse fatta in via diplomatica la domanda di estradizione con le formalità convenute.

La facoltà di chiedere, ne' casi urgenti, la cattura del colpevole,

prima di inviare la domanda formale di estradizione e i documenti indicati nel precedente articolo, è in alcuni Trattati stipulata come una mera facoltà da Governo a Governo; nella presente Convenzione è invece estesa anche ai Giudici istruttori e ai Procuratori del Re; si dovrà però usarne rarissimamente, e ne'veri casi di accertata necessità, per evitare contestazioni spiacevoli, nel caso che poi il Governo richiesto non trovasse da assecondare la domanda di estradizione.

Art. 12.

Gli oggetti involati o sequestrati presso il condannato o prevenuto, gli strumenti ed ordigni di cui esso ebbe a servirsi per commettere il crimine o delitto, ed ogni altro elemento di prova, saranno restituiti al tempo stesso che avrà luogo la consegna dell'individuo arrestato, ed anche quando, dopo essere stata accordata, non potesse la estradizione effettuarsi per causa della morte o della fuga del colpevole.

Una tal consegna comprenderà pure tutti gli oggetti della stessa natura, che l'imputato avesse nascosti o depositati nel paese dove si è ricoverato, e che poi fossero rinvenuti più tardi.

Sono intanto riservati i diritti dei terzi sugli oggetti menzionati qui sopra, e questi dovranno essere loro restituiti esenti da ogni spesa, appena compiuto il procedimento criminale o correzionale.

Art. 13.

Le spese dell'arresto, del mantenimento e del trasporto dell'individuo di cui venne accordata la estradizione, non che quelle della consegna e trasporto degli oggetti, che a tenore dell'articolo precedente debbono essere restituiti o rimessi, andranno a carico dei due Stati nei territori rispettivi; ed a carico dello Stato richiedente nel territorio degli Stati intermedii.

I. Lo Stato, che concede l'estradizione, non può assumere l'obbligo di pagare le spese occorrenti fuori del suo territorio, imperocchè l'estradizione inchiudendo la premessa di una domanda seguita da concessione, questa non deve tornare a carico di chi la fa, ma di chi la riceve.

II. Poichè tra i confini italiani e i bavaresi s'interpone il territorio di provincie della Monarchia Austro-Ungarica, un apposito accordo fu stipulato tra la Baviera e la suddetta Monarchia pel passaggio de' delinquenti sul territorio intermedio, quando uno de' due Governi, Bavarese o Italiano, dovrà farne la consegna all'altro, richiamando in vigore gli art. 6 e 7 della decisione della Dieta Germanica del 26 di gennaio 1854.

Essi sono del tenor seguente:

« Art. 6. Les frais de la saisie de corps et l'entretien de l'individu arrêté, ainsi que les objets à rendre seront remboursés à l'État faisant l'extradition à compter du jour de la saisie.

» Ces remboursements devront s'effectuer par le Tribunal requérant et immédiatement après avoir reçu la spécification des frais de la part de l'autorité judiciaire requise.

» Art. 7. Le transport des individus à extrader par les États fédéraux

ou même de ceux venant de pays non fédéraux à travers ceux-ci, se fera sans empêchements et aussi dans les conditions que contient l'art. 1 (n[i] 1-3) ».

La parte dell'art. 1 qui richiamata in vigore è del tenore seguente:

« Il sera fait une exception de l'extradition:

» 1) si l'individu dont il s'agit, était un sujet de l'État dont on voudrait requérir l'extradition;

» 2) Lorsque la compétence des Tribunaux de l'État requis est déjà fondée pour le même acte punissable selon les lois de celui-ci, que celui qui a donné lieu à la demande;

» 3) Lorsque l'individu à extrader se trouve déjà en état d'accusation pour d'autres faits punissables, en détention correctionnelle ou bien en prison pour dettes ou pour d'autres obbligations civiles ».

Queste condizioni sono conformi al diritto internazionale; perchè il Sovrano, pel cui territorio passa un delinquente, esercita il diritto di sovranità e di giurisdizione sulla persona del delinquente stesso, nel caso che sia suddito, altrimenti sarebbe un'estradizione del proprio cittadino; ovvero, essendo straniero, che a carico di lui sia pendente un processo presso i propri Tribunali, e conviene che prima soddisfi alla giustizia del Governo, che momentaneamente l'ha in suo potere.

Sebbene tra l'eccezioni all'estradizione per transito non sia accennata quella per gl'imputati politici, pure egli è a ritenere che sia sottintesa, perchè è ormai principio raffermato non accordarsi la consegna per siffatti reati, e deve intendersi nè direttamente, nè indirettamente.

Art. 14.

Se uno dei due Governi giudica necessaria per la istruzione di un affare criminale o correzionale, la deposizione dei testimoni domiciliati sul territorio dell'altro Stato, o qualsivoglia altro atto d'istruzione giudiziaria, saranno a questo effetto dirette in via diplomatica lettere rogatorie dalla Corte d'Appello competente del Regno d'Italia al Regio Procuratore competente della Corte d'Appello bavarese, e così di ricambio, le quali Autorità saranno tenute a darvi corso in conformità delle leggi in vigore nel paese dove il testimone sarà udito, o l'atto rilasciato.

Le lettere rogatorie saranno concepite nella lingua del paese richiedente, e potranno in casi d'urgenza eccezionale essere trasmesse in via diretta, e non diplomatica. In tutti questi casi, ed anche nel caso dell'articolo 6, alinea 4, i due Governi rinunciano reciprocamente ad ogni restituzione delle spese avute.

I. Le lettere rogatorie dovranno spedirsi per via diplomatica, ma, in casi di urgenza, anche direttamente fra le Autorità indicate nel § 1.

II. A tutte le rogatorie dovrà esser dato corso, tranne a quelle che versassero sopra un procedimento politico, e sopra fatti non considerati delittuosi dal Codice penale dello Stato, ove la rogatoria debba essere richiesta. Le ragioni di questa eccezione si possono rilevare nelle annotazioni già fatte agli art. 14 della Convenzione con la Svezia e Norvegia, e 13 della Convenzione col Granducato di Baden.

Art. 15.

Nel caso che la comparsa del testimone fosse necessaria, il Governo, da cui esso dipende, s'impegnerà a corrispondere allo invito che gliene vien fatto dall'altro Governo.

Se i testimoni consentono a partire, saranno prontamente muniti dei necessari passaporti, ed i Governi rispettivi si metteranno d'accordo per fissare l'indennità dovuta, e che sarà loro corrisposta dallo Stato reclamante in ragione della distanza e del soggiorno, e con anticipazione delle somme occorrenti.

In verun caso questi testimoni potranno essere arrestati o molestati per un fatto anteriore alla domanda di loro comparsa, durante il soggiorno obbligatorio nel luogo, dove il Giudice che deve esaminarli esercita le sue funzioni, nè durante il loro viaggio, tanto all'andare che al ritorno.

Una dichiarazione fra i due Governi ha fissato di comune accordo le indennità ai testimoni. La si legge in fine della presente Convenzione.

Art. 16.

Se all'occasione di una istruzione criminale o correzionale in uno dei due Stati contraenti, tornasse necessario di procedere al confronto del prevenuto con i colpevoli detenuti nell'altro Stato, o di produrre elementi di prova o documenti giudiziari che ad esso appartengano, dovrà farsene domanda in via diplomatica, e ad essa sempre annuirsi, salvo il caso in cui eccezionali considerazioni vi si opponessero, a condizione tuttavolta di doversi rinviare nel più breve tempo possibile i detenuti ed i documenti, e restituire gli elementi di prova sopra menzionati.

Le spese di trasporto da uno Stato all'altro degli individui ed oggetti anzidetti, non che quelle occasionate dall'adempimento delle formalità enunciate nell'articolo 14, saranno sopportate dal Governo, che ne ha fatto la domanda, nel rispettivo territorio ed in quello degli Stati intermedii.

Art. 17.

I due Governi si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze di condanna per crimine o delitto di ogni natura, pronunziate dai Tribunali di uno dei due Stati contro i sudditi dell'altro. Questa comunicazione sarà fatta, mediante la spedizione in via diplomatica della sentenza pronunciata e divenuta definitiva, al Governo di cui è suddito il colpevole.

Ciascuno dei due Governi darà a tale effetto le istruzioni necessarie alle Autorità cui spetta.

Art. 18.

La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni a contare dal giorno in cui avverrà lo scambio delle ratifiche. Nel caso in cui nessuno dei due Governi avesse notificato sei mesi prima della fine dei cinque anni la volontà di farne cessare gli effetti, la Convenzione resterà obbligatoria per altri cinque anni, e così di seguito di cinque in cinque anni.

La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate nel termine di tre mesi, ed anche prima se sarà possibile.

In fede di che i due Plenipotenziari l'hanno firmata in doppio originale, e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Monaco il 18 settembre 1868.

(*L. S.*) G. A. Migliorati.
(*L. S.*) C. F. Hohenloe.

DÉCLARATION.

Les soussignés s'étant réunis pour signer le Traité d'extradition concerté entre l'Italie et la Bavière, ont jugé utile de déclarer formellement.

Que les deux textes du Traité, savoir le texte italien et le texte allemand, doivent être considérés comme également authentiques, et que s'il pouvait se trouver une divergence entre ces deux textes, de même que s'il surgissait un doute sur l'interprétation d'un passage quelconque, l'on suivra l'interprétation la plus favorable à l'extradition du prévenu.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double expédition à Munich le 18 septembre 1868.

(*L. S.*) G. A. MIGLIORATI.
(*L. S.*) C. F. HOHENLOHE.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, seguita da una dichiarazione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Dato a Firenze addì cinque del mese di novembre, l'anno del Signore mille ottocento sessantotto, vigesimo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
L. F. MENABREA.

Dichiarazione tra la Baviera e l'Italia intorno all'indennità da corrispondersi ai testimoni dei due paesi chiamati dinanzi ai Tribunali dell'altro.

I Governi di S. M. il Re d'Italia e di S. M. il Re di Baviera, volendo regolare di comune accordo le indennità da accordarsi ai testimoni dell'uno dei due paesi, citati a comparire dinanzi ai Tribunali dell'altro, in conformità dell'art. XV della Convenzione d'estradizione tra l'Italia e la Baviera del 18 settembre 1868, convennero quanto segue:

§ 1. Il testimone richiesto dall'una e dall'altra parte riceverà, in quanto abbia da viaggiare in ferrovia, il prezzo di un biglietto di

3ª classe, ed in quanto abbia da servirsi di un battello a vapore, quello di un biglietto di 2ª classe. Esso percepirà sette centesimi in contanti per ogni chilometro di andata e ritorno per quella parte del viaggio, che non potesse fare nè in ferrovia nè in battello a vapore.

Le frazioni di chilometro non si conteranno che quando raggiungessero fra andata e ritorno almeno un intero chilometro di più.

§ 2. Il testimone richiesto riceverà in compenso delle spese di vitto, di alloggio e della perdita di tempo nei proprii affari un'indennità in ragione di cinque franchi d'argento per ogni giorno del viaggio tanto di andata che di ritorno, e della sua dimora nel luogo in cui avrà dovuto recarsi per deporre.

§ 3. Allorquando dei testimoni, per ragione di tenera età o di malattia, avranno bisogno di persone che li accompagnino durante il viaggio, queste avranno diritto alla stessa retribuzione che spetta ai testimoni.

§ 4. Nel caso che i testimoni, sia per malattia, sia per altre cause inevitabili, fossero costretti a fare delle spese maggiori di quelle summenzionate, o nel caso che degli impedimenti affatto impreveduti si presentassero, il Presidente del Tribunale procedente potrà, col consenso del Procuratore del Re, dato in iscritto, raddoppiare, se occorrerà, l'indennità ordinaria, semprechè ne sia comprovata l'insufficienza.

§ 5. Il Giudice che avrà ricevuto il deposito o istruito il processo, dovrà fissare immediatamente dopo la terminazione del procedimento l'ammontare dell'indennità da pagarsi in conformità dei §§ 1 e 2, e il pagamento non potrà mai esserne differito.

§ 6. I testimoni indigenti avranno diritto a ricevere anticipatamente fino alla metà dell'ammontare presunto della loro indennità normale, dietro ordinanza dell'Autorità richiesta del loro paese d'origine.

In compenso lo Stato che spedisce la richiesta si obbligherà dietro un atto di constatazione ufficiale di siffatta circostanza, che accompagnerà la citazione, ed in seguito di una comunicazione *ad hoc* direttamente inviata al Tribunale richiedente, di ritenere nell'atto del pagamento una somma corrispondente, e di rimborsarla all'Autorità dell'altro Stato, semprechè però il testimone che avrà ricevuto quell'anticipazione sia comparso.

§ 7. Ogni testimone, che si presenta davanti a un Tribunale estero, per farvi la sua deposizione, dovrà essere munito dall'Autorità del suo domicilio, a cui la domanda sarà stata diretta e che l'avrà eseguita, non solo di questo documento, ma eziandio di un attestato che comprovi l'ammontare dell'indennità, a cui avrà diritto secondo il § 5 per le spese del loro viaggio in ferrovia o battello a vapore, o strade ordinarie.

Tale attestato dovrà pur contenere, se occorra, il calcolo della distanza che il testimone avesse da percorrere dal proprio domicilio fino al luogo dove avrà potuto servirsi d'una ferrovia o d'un battello a vapore.

In fede di che si emette dal Governo Italiano la presente dichiarazione ministeriale che viene cambiata con altra analoga del Governo Bavarese.

Firenze, li 8 del mese di luglio 1869.

Il Presidente del Consiglio
Ministro degli Affari Esteri di S. M. il Re d'Italia
L. F. MENABREA.

Per copia conforme all'originale consegnato al Governo Bavarese
Il Direttore Generale
A. PEIROLERI.

IX.

CONVENZIONE COL REGNO DI SPAGNA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data alla Convenzione per la estradizione dei malfattori, conchiusa fra l'Italia e la Spagna, e sottoscritta in Madrid addì tre giugno mille ottocento sessant'otto, le cui ratifiche furono ivi scambiate il tredici gennaio mille ottocento sessantanove.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 24 gennaio 1869.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1869.
Reg. 45 *Atti del Governo a c.* 129. AYRES.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FILIPPO.

L. F. MENABREA.

NOTA PRELIMINARE

I. La Convenzione presente ha sostituito quella del 6 settembre 1857, già stipulata con la Sardegna, e che il Governo Spagnuolo aveva riconosciuto nel 1863 dover valere anche per le altre provincie italiane dopo la Costituzione del Regno d'Italia.

II. La Spagna non solo ammette il principio di estradizione con trattato, ma pare anche senza, sulla sola dichiarazione di reciprocanza, come anche senza che tal dichiarazione le sia fatta, adempiendo in tal guisa al supremo fine della giustizia. E, in questo intento, or son due anni, i giornali annunziarono, che i Governi Spagnuolo e Portoghese erano convenuti d'introdurre ne' Trattati di estradizione una clausola, con cui si obbligavano di non sottoporre all'ultimo supplizio coloro, che si consegnerebbero, e d'invitare gli altri Stati ad accogliere questa proposta, la quale pare non abbia avuto finora alcun effetto (1).

III. La Spagna ha Convenzioni di estradizione con la Francia, del dì 26 agosto 1850; col Portogallo, del dì 8 luglio 1868; col Belgio, del 17 giugno 1870; e con altri Stati.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione per la estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra l'Italia e la Spagna, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta a Madrid addì tre di giugno del corrente anno mille ottocento sessant'otto;

Convenzione del seguente tenore:

Sua Maestà il Re d'Italia e sua Maestà la Regina delle Spagne, desiderando di assicurare la repressione dei delitti, e volendo introdurre un sistema d'aiuto reciproco per l'amministrazione della giustizia penale, hanno risoluto di comune accordo di conchiudere una Convenzione, ed hanno nominato a questo scopo per loro Plenipotenziari, cioè:

---

(1) *L'Opinione*, 28 gennaio 1869.

Sua Maestà il Re d'Italia

il signor Conte Luigi Corti, Commendatore dei Suoi Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine della Stella Polare di Svezia, Ufficiale dell'Ordine di Leopoldo del Belgio, Suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà la Regina delle Spagne, ecc., ecc.;

Sua Maestà la Regina delle Spagne

il signor Don Gioachino Roncali e Ceruti, Marchese di Roncali, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine Regio e Distinto di Carlo III, dell'Ordine Regio d'Isabella la Cattolica, e dell'Ordine di Cristo di Portogallo, Suo Ciambellano in esercizio, Senatore del Regno, già Ministro della Corte Suprema della Giustizia, e già Membro Presidente del Consiglio di Stato Suo Ministro di Grazia e Giustizia e Primo Segretario di Stato *ad interim*, ecc. ecc.

I quali, dopo aver presentati i loro pieni poteri e questi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti.

Art. 1.

Il Governo Italiano ed il Governo Spagnuolo assumono l'obbligo di consegnarsi reciprocamente gl'individui che, essendo stati condannati od essendo inquisiti dalle Autorità competenti di uno degli Stati contraenti per alcuno dei crimini o delitti indicati nel seguente articolo 2, si fossero rifuggiti nel territorio dell'altro.

I. *Gli individui che essendo stati condannati od essendo inquisiti*, ecc. La locuzione, così generale, comprende tanto i sudditi dell'un Governo, i quali, dopo perpetrato il reato, si sono rifugiati sul territorio dell'altro, quanto gli stranieri; quindi anche i sudditi dello Stato richiesto, pei quali però nell'art. 5 è stabilita l'eccezione.

II. *Sul territorio dell'altro*. Non essendosi fatta menzione delle Colonie che ha la Spagna, potrebbe sorgere il dubbio, se anche a quelle si applichi la Convenzione, o solamente al territorio europeo. Questa dichiarazione era stata fatta nella Convenzione del 1857, dove nell'art. 1 era detto: « I Governi .... si obbligano a consegnarsi ... gli individui » rifugiati dalla Spagna e da' suoi *possedimenti* negli Stati Sardi, e » dagli Stati Sardi nella Spagna e ne' suoi *possedimenti* ». Ma quantunque non sia stata riprodotta, pure crediamo che la parola *territorio*, relativamente alla Spagna, comprenda non solo il territorio europeo, ma anche i possedimenti oltremare e in Affrica; e un argomento a

così ritenere ce lo porge l'art. 13 della Convenzione medesima, ove, statuendosi sulle rogatorie, è detto: « Se per l'accertamento d'infrazioni alle leggi penali commesse in Italia od in Ispagna e *sue possessioni* ecc. »: onde è manifesto il concetto d'essersi voluto convenire, quanto alla Spagna, per tutto il *territorio* sotto il dominio della Corona.

Art. 2.

L'estradizione dovrà essere accordata per le infrazioni alle leggi penali qui appresso indicate:

1° Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento, omicidio;

2° Percosse e ferite volontarie che importino la morte;

3° Bigamia, ratto, stupro, aborto procurato, prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti, e di ogni altra persona incaricata di loro sorveglianza, e qualunque abuso disonesto con persona dell'uno o dell'altro sesso, quando si usi con essa la forza od intimidazione, quando si trovi privata di ragione o di sentimento, o quando l'età della persona offesa, indipendentemente dalle accennate circostanze, sia elemento costitutivo od aggravante dell'infrazione;

4° Rapimento, occultamento, soppressione d'infante, sostituzione di un infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito;

5° Incendio;

6° Danno cagionato volontariamente alle ferrovie od ai telegrafi;

7° Associazione di malfattori, infrazioni contra il diritto di proprietà, accompagnate da omicidio, ferite, percosse, minacce ed altre violenze contro le persone, e furti, i quali, secondo le leggi rispettive, siano punibili con la privazione di libertà per più di cinque anni;

8° Contrafattura od alterazione di monete, introduzione o smercio fraudolento di false monete, contraffazione di rendite od obbligazioni dello Stato, dei biglietti di Banca o di ogni altro effetto pubblico, immissione ed uso di questi titoli contraffatti, contraffazione di atti sovrani, di sigilli, di punzoni, di bolli, marche dello Stato o delle Amministrazioni pubbliche, ed uso di questi oggetti contraffatti; falso in iscrittura pubblica od autentica, privata, di commercio e di banca, ed uso di scritture falsificate;

9° Falsa testimonianza e falsa dichiarazione di periti, subornazione di testimoni e di periti, calunnia, sempre che abbiano avuto luogo per infrazioni specificate nella presente Convenzione,

10° Sottrazione (malversazione) commessa da ufficiali o depositari pubblici;

11° Bancarotta fraudolenta;

12° Baratteria;

13° Sedizione a bordo d'un bastimento, quando le persone componenti l'equipaggio si fossero con frode o violenza impadronite del bastimento medesimo, o lo avessero consegnato a pirati;

14° Abuso di confidenza (appropriazione indebita), truffa e frode. Per queste infrazioni l'estradizione sarà accordata quando il valore dell'oggetto estorto oltrepassi le mille lire;

15° L'estradizione sarà del pari concessa per ogni specie di complicità o partecipazione nelle infrazioni menzionate, o per tentativi delle medesime che costituiscano un'infrazione mancata, purchè però in questo ultimo caso la pena da imporsi giunga almeno a tre anni di imprigionamento.

I. Tra l'elenco de' reati, stabilito in questo articolo, e quello che era stabilito nell'art. 3 della Convenzione del 1857, corre molta diversità sì per aggiunzioni, sì per omissioni.

Furono aggiunti la bigamìa, il ratto, il rapimento, l'occultamento, la soppressione d'infante, la sostituzione di un infante ad un altro,

la supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito, il danno volontario alle ferrovie e ai telegrafi, il falso in iscrittura pubblica ed autentica, privata, di commercio e di banca, ed uso di scritture falsificate, la baratteria, la sedizione a bordo d'una nave ed altri.

Furono soppressi, per contrario, i reati di profanazione deliberata dell'Eucaristia, e le sevizie gravi contro un Ministro della religione, indicati nel n° 2 dell'art. 3 della precedente Convenzione, in omaggio ai principii fondamentali del nostro reggimento politico circa la libertà di culto e di coscienza.

II. Nel determinare i reati, che sarebbero oggetto della estradizione, a cagione della diversità delle due legislazioni penali, si è dovuto seguire un sistema misto, cioè molti indicandoli per titolo, e per altri, come quelli specificati nel n° 7, stabilendo un minimo di pena per determinarne la qualità.

III. *Infrazioni contro il diritto di proprietà.* Sotto questa generica locuzione, adoperata per ravvicinare la legislazione italiana e la spagnuola, si comprendono la grassazione, l'estorsione, la rapina e i furti qualificati, pe' quali si è fissato il grado minimo della pena, poichè non si poteva tener conto delle qualificazioni, diverse nelle due legislazioni.

IV. *Falsa testimonianza*, ecc. La falsa testimonianza, la falsa dichiarazione di periti, la subornazione de' testimoni e de' periti, e la calunnia possono avere per oggetto reati specificati in questa Convenzione, oppure reati non enumerati, oppure fatti che la legislazione di uno de' due Stati punisce, e l'altra no. Ciò stante avrebbe potuto succedere, che l'estradizione dovesse essere accordata per un fatto non considerato come reato dal Governo richiesto. Ad ovviare un tale inconveniente fu giustamente stabilita la dichiarazione, « semprechè abbiano avuto luogo (i reati del n° 9°) per infrazioni specificate nella presente Convenzione », in tal modo migliorando il testo del n° 7° della Convenzione del 1857.

V. *Abuso di confidenza*, ecc. La precedente Convenzione al n° 5 dell'art. III stabiliva « la truffa e la frode con abuso di confidenza », ma senza limitarne la gravezza: a ciò ha sopperito la nuova, fissando il valore del danno oltre le mille lire, seguendo il principio, che la estradizione vuolsi applicare ai reati gravi anzichè a' minimi, che il colpevole da sè punisce con un lungo esilio dalla patria.

Art. 3.

L'estradizione non sarà mai accordata per crimini o delitti politici. L'individuo che sarà estradato per altra infrazione alle leggi penali, non potrà in alcun caso essere giudicato o condannato per crimine o delitto politico commesso anteriormente all'estradizione, nè per qualsivoglia fatto che abbia connessione con questo crimine o delitto.

Nel modo stesso non potrà individuo alcuno essere processato o condannato per infrazioni anteriori o posteriori a quella che motivò la estradizione; il procedimento nullameno, in tal caso, avrà luogo quando l' inquisito, dopo di essere stato assolto o condannato per sentenza esecutoria nel processo che diè luogo all'estradizione, rimanga volontariamente nel paese durante tre mesi, o partito vi faccia ritorno.

I. Il principio di non consegnare i rei politici è affermato in questo patto, come pur era nella precedente Convenzione, art. 2, e la Spagna l'ha pure ammesso nel Trattato col Portogallo del luglio 1868, derogando ad una precedente Convenzione del 1824, con cui fra que' due Governi si era stabilito poter l'uno inviare la pubblica forza sul territorio dell'altro per perseguitarvi e catturarvi i proprii sudditi imputati di reato politico.

II. Perchè un reato possa ritenersi per politico, vuolsi guardare al fine che l'autore di esso ha avuto nel commetterlo, nonchè alle circostanze, sia di tempo, sia di luogo, che l'hanno preceduto, o accompagnato, o seguìto: ond' è che *a priori* non si può stabilire tal qualificazione; imperocchè può talora accadere, che si commetta un reato contro una persona rivestita di politica dignità, e nondimeno il reato sia comune e soggetto ad estradizione. Così fu riconosciuto tra i Governi italiano e spagnuolo nella estradizione Boyra. E viceversa può accadere che uno de' Governi faccia la domanda d'estradizione per titolo di reato comune, mentre il Governo richiesto, ben esaminate le circostanze del fatto, e scoprendovi lo scopo politico, può fare l'eccezione autorizzata dal presente art. 3, e negar quindi l'estradizione.

III. *Infrazioni anteriori o posteriori a quella che motivò l'estradizione.* La proibizione è formale, e non può far sorgere il dubbio che l'ambiguità della locuzione usata nelle altre recenti Convenzioni, come altresì in quella del 1857, ben poteva, e che in fatto altra volta sorse, se cioè pe' reati compresi nella Convenzione, ma non accennati nella dimanda, si potesse procedere contro il delinquente. Qui il procedimento è limitato al reato, pel quale il delinquente è consegnato.

IV. *L'inquisito... rimanga*, ecc. Compiuto il giudizio, pel quale il colpevole fu consegnato, ovvero cessati gli effetti del giudizio, egli dovrà fra tre mesi partire da quello Stato, se vorrà sottrarsi alla punizione di reati anteriori, non considerati nell'estradizione; il decorrimento del termine, senza che egli se ne giovi, fa presumere la volontà di rimanere nel luogo dove commise il reato, e però va sottoposto alle leggi ivi imperanti, avendo rinunziato a quel beneficio. Inoltre; se egli nel corso de' tre mesi, benchè partito, ritorna, farebbe legalmente presumere di voler rinunziare a quel beneficio e ritornare sotto l' impero della legge da lui violata; e allora non è neppur necessario attendere che i tre mesi siano passati per sottoporlo a processo.

Questo patto non v'era nella precedente Convenzione del 1857, e ne è evidente l'importanza.

Art. 4.

La estradizione non potrà aver luogo, se dopo i fatti imputati, i procedimenti penali o la condanna relativa, si fosse avverata la prescrizione dell'azione o della pena in base alle leggi del paese, nel quale l'imputato od il condannato si fosse rifuggito.

Art. 5.

In nessun caso, e per nessun motivo, le Alte Parti contraenti potranno essere tenute a consegnare i proprii nazionali.

Se in base alle leggi vigenti nello Stato, al quale il colpevole appartiene, debba questi essere sottoposto a procedimento penale per infrazione commessa nell'altro Stato, il Governo di questo ultimo dovrà comunicare le informazioni e gli atti, consegnare gli oggetti costituenti il corpo del delitto, e procurare ogni altro schiarimento e documento che fosse necessario alla spedizione del processo.

Art. 6.

Se l'imputato o condannato fosse straniero ai due Stati contraenti, il Governo che dee accordare l'estradizione, informerà quello del paese al quale l'individuo richiesto appartiene, della domanda avuta; e se quest'ultimo Governo reclamerà per proprio conto l'imputato per farlo giudicare dai suoi Tribunali, quello a cui la domanda d'estradizione venne fatta, potrà, a sua scelta, consegnarlo o allo Stato nel cui territorio il crimine o delitto fu commesso, od a quello cui l'individuo appartiene.

Se l'imputato o condannato, del quale in forza della presente Convenzione domandasi l'estradizione da una delle Parti contraenti, fosse del pari reclamato da un altro o da altri Governi per crimini o delitti commessi dal medesimo individuo nei rispettivi loro territori, quest'ultimo sarà consegnato al Governo, la cui domanda sarà di data più antica.

I. Il caso di concorso di più domande di estradizione di uno stesso delinquente non era accennato nella Convenzione del 1857, or vi provvede il presente articolo.

II. Intorno alle quistioni che possono sorgere da questo patto si rinvia il lettore ai simili articoli e alle annotazioni delle precedenti Convenzioni.

III. Alcuni Governi, quando sono interrogati se acconsentano all'estradizione di un loro suddito, che è oggetto di una domanda di estradizione fra due altri Governi, ove il colpevole ha delinquito e dove si è rifugiato, sogliono regolare la risposta in conformità de' Trattati, che sulla materia esistono col Governo richiedente e col richiesto. L'Inghilterra perciò non acconsentiva alla consegna di un suo suddito all'Austria, il quale, dopo aver commesso un misfatto in Trieste, s'era rifugiato in Venezia, perchè tra la Gran Bretagna e l'Austria non vi era Trattato di estradizione. Il Governo Spagnuolo, in caso simile, acconsentiva che il Governo Italiano consegnasse un suddito spagnuolo al Governo Francese, fondandosi sulla Convenzione d'estradizione che lo legava col Governo Italiano, e sugli accordi che intorno a ciò col Governo stesso aveva stabilito. Altri Governi infine, quantunque non

abbiano Convenzione o accordi con nessuno de'due Stati, richiedente e richiesto, pure, presa cognizione de' reati imputati ai loro sudditi, accordano il permesso della consegna.

IV. Quando il delinquente, richiesto in estradizione, ha dichiarato a quale Stato appartiene, e questo fu interrogato se acconsenta alla consegna dimandata da un terzo Governo, egli non ha più ragione di eccepire che non sia stato interrogato il Governo di sua origine, quand'anche risultasse essere un altro; nè questo ha diritto, dopo avvenuta la estradizione, di avere in comunicazione gli atti seguiti tra' due Governi. Tali atti, riferendosi a stipulazioni internazionali, e a materia d'ordine pubblico, non si possono far conoscere nè al delinquente, nè a coloro che sono estranei all'atto di estradizione, come sarebbe un Governo straniero, anche se pretenda essere il Sovrano del colpevole già consegnato. In questo senso è pur la giurisprudenza (1).

Art. 7.

Se l'individuo reclamato è accusato o condannato nel paese dov'egli si è rifuggito, per un crimine o delitto commesso in quest'istesso paese, la sua estradizione potrà essere differita fino a che sia stato assolto da una sentenza definitiva, o che vi abbia scontata la sua pena.

Questo articolo è conforme all'art. VII della Convenzione del 1857.

Art. 8.

L'estradizione non verrà sospesa nel caso che impedisca lo adempimento di obbligazioni che l'individuo reclamato avesse contratto con privati, i quali potranno far valere i loro diritti innanzi le Autorità competenti.

Conforme all'art. IX della detta Convenzione del 1857.

Art. 9.

L'estradizione sarà accordata in seguito di domanda avanzata da uno dei due Governi all'altro in via diplomatica, e della produzione d'una sentenza di condanna o di un atto di accusa, di un mandato di cattura o di ogni altro atto equivalente al mandato nel quale dovrà essere indicata del pari la natura e la gravità dei fatti imputati, non che la disposizione di legge penale applicabile ad essi.

Gli atti saranno rilasciati in originale od in forma autentica di spedizione, sia da un Tribunale, sia da ogni altra Autorità competente del paese, dal quale si domanda l'estradizione.

Si forniranno in pari tempo, se ciò sarà possibile, i connotati dell'individuo reclamato, o qualsivoglia altra indicazione capace di constatarne l'identità.

---

(1) Corte di Cassaz. di Milano 31 marzo 1857. Orsi. Corte di Cassaz. di Firenze. *Annali di Giurisprudenza Toscana*, vol. XVII, p. I, p. 19. La Corte di Assisie di Vienna (Francia) con sent. del 3 dicembre 1866, c. Lamirande, giudicò: Il magistrato, cui è presentato un malfattore avuto in estradizione, *è incompetente* ad esaminare gli atti che tra Governo e Governo sono stati fatti per la consegna stessa, trattandosi di atti d'alta amministrazione. *Revue de Législ.*, vol. 29, p. 488.

È conforme all'art. V della detta Convenzione.

L'art. 853 del Codice di procedura penale italiano dispone, che la rogatoria per l'estradizione sia fatta dalla Corte d'Appello, sezione d'accusa, sulla requisitoria del Ministero Pubblico. Avvenendo che la Corte dichiari non essere il caso di chiedere la consegna dell'imputato, l'Ordinanza, essendo un semplice provvedimento di giustizia, come non dà motivo di ricorrere per annullamento, così non impedisce, che il Ministero Pubblico, anche dopo il rifiuto, possa farne rappresentanza al Ministro di grazia e giustizia, per domandare l'estradizione stessa (1).

Art. 10.

Nei casi urgenti, e segnatamente quando vi ha pericolo di fuga, ciascuno dei due Governi, in base di condanna di un atto d'accusa, o di mandato di cattura, potrà col mezzo più spedito, ed anche per telegrafo, domandare ed ottenere l'arresto del condannato o del prevenuto, a condizione di presentare nel più breve termine possibile il documento di cui si è annunciata l'esistenza.

Mancava nella citata Convenzione un patto conforme.

Avvenendo la cattura del fuggitivo sopra semplice richiesta per telegramma, o altra comunicazione scritta o verbale, se quest'atto non è conforme alle formalità della Legislazione del paese dove avviene, non può essere motivo di nullità della estradizione che indi ne è seguita; nè il Magistrato può esaminarlo, sì perchè gli atti dell'estradizione non cadono sotto la sua competenza, sì perchè egli non ha incarico che di applicare la Legislazione del proprio paese (2).

Art. 11.

Gli oggetti involati o sequestrati presso il condannato o prevenuto, gli strumenti ed ordigni di cui esso ebbe a servirsi per commettere il crimine o delitto, od ogni altro elemento di prova, saranno restituiti al tempo stesso che avrà luogo la consegna dell'individuo arrestato, ed anche quando, dopo essere stata accordata, non potesse l'estradizione effettuarsi per causa della morte o della fuga del colpevole.

Una tal consegna comprenderà pure tutti gli oggetti della stessa natura, che l'imputato avesse nascosti o depositati nel paese dove si è ricoverato, e che poi fossero rinvenuti più tardi.

Sono intanto riservati i diritti dei terzi sugli oggetti menzionati qui sopra, e questi dovranno essere loro restituiti esenti da ogni spesa, appena compiuto il procedimento.

È conforme all'art. IV della Convenzione del 1857, tranne l'ultimo capoverso riguardante il diritto de' terzi.

---

(1) C. di Cassazione di Torino, dec. 11 dicemb. 1848. E. M. Palm.
(2) C. di Cassazione di Torino, dec. 13 marzo 1855. C. Colla.

Art. 12.

Le spese dell'arresto, del mantenimento e del trasporto dell'individuo di cui venne accordata l'estradizione, non che quelle della consegna e trasporto degli oggetti che a tenore dell'articolo precedente debbono essere restituiti o rimessi, andranno a carico dei due Stati nei territorii rispettivi.

Nel caso che il trasporto per mare fosse giudicato preferibile, l'individuo reclamato sarà condotto nel porto che indicherà il Governo che ne ha domandata l'estradizione, ed a carico del medesimo cadranno le relative spese d'imbarco.

I. Questo patto nella prima parte varia dall'art. XI della Convenzione del 1857, inquantochè quella fissava che per due mesi di detenzione del reo avrebbe pagato le spese il Governo richiesto, pel tempo ulteriore il Governo richiedente. Ma tale stipulazione portò di conseguenza a fissare che i due mesi decorrerebbero dal giorno in cui « la legazione » dell'uno de' due paesi avrà fatto conoscere al Ministero degli affari » esteri del paese dove è accreditata, che il reo richiesto è a sua » disposizione » (art. XII), e che « se l'uno de' due Governi non » avrà disposto dell'inquisito nello spazio di quattro mesi, dopo che » sarà stato informato, che questi fu messo a sua disposizione, l'estra- » dizione potrà essere rifiutata, e l'inquisito rimesso in libertà ». In tal modo la estradizione si trovava sottoposta ad una condizione; e invero sarebbe conveniente fissare un termine, nel corso del quale la consegna dovrebbe eseguirsi, salvo i casi eccezionali che potrebbero impedirla.

II. Ma trattandosi della estradizione di un individuo rifugiatosi nei possedimenti di oltremare della Spagna, le spese pel viaggio in Europa a carico di chi andranno?

Neppure nella Convenzione del 1857 si faceva parola di questo: ma essendo in essa stabiliti i luoghi, ove la consegna de'delinquenti sarebbe fatta in Ispagna, fa argomentare che la traduzione in Europa di quelli catturati nelle Colonie sia stata a carico del Governo spagnuolo.

III. Come di sopra è detto, nell'art. X della Convenzione anteriore erano determinati i porti degli Stati rispettivi, ove si doveva eseguire la consegna, e senza l'ambiguità che nel presente articolo si legge, cioè, se il porto sia sempre uno di quelli dello Stato richiesto, o possa essere uno di altro Stato.

Art. 13.

Se per l'accertamento d'infrazioni alle leggi penali, commesse in Italia od in Ispagna e sue possessioni, fosse necessario udire testimoni od addivenire a qualsiasi altro atto legale d'ugual natura per parte d'uno dei due Stati nel territorio dell'altro, le Autorità competenti dovranno deferire alle lettere rogatorie e richieste che loro vengono dirette, rinviandole dopo di aver dato ad esse legale evasione, in conformità alle leggi del paese in cui s'instruisca l'accertamento.

Ciò nullameno l'obbligo di deferire alle rogatorie ed a tal classe di reclami, cesserà nel caso in cui il processo sia intentato contro un suddito del Governo al quale si reclama, allorchè il fatto che viene a quello imputato, non è punibile secondo le leggi del paese a cui l'accertamento viene reclamato.

I. Al patto della vicendevole esecuzione delle rogatorie si è fatta un'eccezione più ristretta di quella contenuta nell'art. XVI della Convenzione anteriore, cioè che nel caso di un procedimento contro di un suddito di uno de'Governi, non si darà corso a quelle che avessero per obbietto di accertare fatti, i quali nello Stato richiesto non costituissero reato, altrimenti si compirebbero atti che la legge del luogo non permette.

Benchè sia determinato il caso, pure, per il principio *eadem ratio, idem jus*, dovrebbe ritenersi, che simili rogatorie riguardanti un suddito di un terzo Stato non dovrebbero essere eseguite. Ma fu tolta l'altra eccezione che il citato articolo contenea, vale a dire, di neppur eseguire la rogatoria, allorchè riguardasse un suddito del Governo richiesto non ancor catturato, sì perchè non s'oppone verun principio di giustizia, sì perchè potrebbe riuscire vantaggioso ai malfattori, i quali, per questa mancanza di corrispondenza fra le Autorità giudiziarie, eviterebbero la cattura, che forse si avvererebbe se si avessero le informazioni opportune dal paese cui appartiene.

Questa eccezione tuttavia fu ammessa nella Convenzione Italo-Badese, e tra il Granducato di Baden e la Svizzera.

II. Quanto alle rogatorie per reati politici nulla qui si è detto, ma evidentemente non dovrebbero aver corso, come altrove notammo.

La Convenzione del 1857 nell'art. II aveva una locuzione più comprensiva di quella usata nella presente. Ivi era convenuto: « i crimini e i delitti politici sono eccettuati dalla presente Convenzione », sì che escludeva anche ogni atto di procedimento. Questa locuzione è stata di poi adottata nelle convenzioni più recenti.

III. La rogatoria, che fosse diretta a dimandare un'ipoteca legale per una somma determinata sopra i beni di un cittadino dello Stato richiesto, sottoposto a procedimento nello Stato richiedente, non può essere accolta, poichè sarebbe un'esecuzione di giudicato penale straniero, e contraria alla massima ricevuta che le sentenze penali di Tribunali esteri non sono eseguibili nè contro la persona, nè contro i beni del proprio suddito.

IV. Però si deve eseguire la rogatoria, con cui da un Magistrato straniero si domanda il sequestro di un oggetto qualunque frodato, o altrimenti sottratto al suo proprietario, e condotto nell'altro Stato, come corpo di reato, quantunque non sia il caso di estradizione.

Art. 14.

Allorquando in un processo penale si creda necessaria la comparizione personale d'un testimone, il Governo da cui questi dipende esplorerà la volontà di lui d'accedere all'invito che a tale effetto avesse diretto l'altro Governo.

Se i testimoni richiesti consentono a partire, riceveranno i passaporti necessari, ed i Governi rispettivi si porranno tra loro d'accordo per fissare l'indennità che, a seconda della distanza e della permanenza, il Governo reclamante dovrà corrispondere, del pari che la somma la quale dovrà essere loro anticipata.

In nessun caso potranno i testimoni venire detenuti o molestati durante la loro dimora obbligatoria nel luogo dove devono essere uditi, nè durante il loro viaggio d'andata e ritorno, per un fatto anteriore alla domanda di comparizione. Se un testimone, durante il viaggio od il soggiorno, commettesse un crimine o delitto, specialmente quello di falsa testimonianza, i due Governi si riservano di determinare in ciascun caso se egli dovrà essere lasciato a disposizione delle Autorità competenti per il luogo ove il crimine o delitto sarà stato commesso, o rimesso invece a disposizione delle Autorità giudiziarie del suo domicilio.

Questo articolo non ha riscontro in alcuno di quelli della Convenzione del 1857, e, inoltre, ha una stipulazione, che non è nelle altre Convenzioni stipulate dal Governo Italiano con altri Stati, cioè di determinare volta per volta il Magistrato che dovrà procedere alla punizione del crimine o del delitto, che il testimonio possa commettere durante il viaggio (sul territorio dello Stato richiedente), e il soggiorno nel paese, dove dee fare la sua deposizione.

Art. 15.

Se in alcun processo istrutto in uno dei due Stati contraenti, fosse necessario procedere al confronto del processato con delinquenti detenuti nell'altro Stato, od ottenere prove di convinzione o documenti giudiziari che questo possegga, si dirigerà la domanda in via diplomatica.

Sempre che non lo impediscano considerazioni speciali, dovrà accedersi alla domanda, con la condizione che nel più breve tempo possibile siano ritornati al loro paese originario gli individui ed i documenti reclamati.

Le spese di trasporto da uno Stato all'altro degl'individui e degli oggetti anzidetti, non che quelle occasionate dall'adempimento delle formalità annunciate nell'articolo 13, saranno sopportate dal Governo che ne ha fatta la domanda.

Art. 16.

I due Governi si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze di condanna per crimine o delitto di ogni natura, pronunziate dai Tribunali di uno dei due Stati contro i sudditi dell'altro. Questa comunicazione sarà fatta mediante la spedizione in via diplomatica della sentenza pronunziata e divenuta definitiva al Governo di cui è suddito il colpevole, per essere depositata alla Cancelleria del Tribunale competente.

Ciascuno dei due Governi darà a tale effetto le istruzioni necessarie alle Autorità cui spetta.

Art. 17.

La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni, a contare dal giorno in cui avverrà lo scambio delle ratifiche.

Nel caso in cui nessuno dei due Governi avesse notificato, sei mesi prima della fine dei cinque anni, la volontà di farne cessare gli effetti, la Convenzione resterà obbligatoria per altri cinque anni, e così di seguito di cinque in cinque anni.

Art. 18.

La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate a Madrid nel termine di tre mesi, ed anche prima se sarà possibile.

In fede di che i due Plenipotenziari l'hanno firmata in doppio originale, e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Madrid addì 3 giugno mille ottocento sessant'otto.

(*L. S.*) Conte L. Corti.
(*L. S.*) Marchese Di Roncali.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti Lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Dato a Firenze addì sei del mese di agosto dell'anno mille ottocento sessant'otto, vigesimo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
L. F. MENABREA.

X.

CONVENZIONE
COGLI STATI UNITI DELL'AMERICA SETTENTRIONALE

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori, sottoscritta a Washington il 23 marzo 1868, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, le cui ratifiche furono ivi scambiate il 17 settembre stesso anno, nonchè all'articolo addizionale sottoscritto parimente a Washington il 21 gennaio 1869.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato,

sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 14 febbraio 1869.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 febbraio 1869. Reg.° 45 Atti del Governo a c. 182. CRODARA VISCONTI.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FILIPPO.

L. F. MENABREA.

NOTA PRELIMINARE

I. Un paragrafo della sezione 2ª dell'art. IV della Costituzione federale degli Stati Uniti statuisce: « Un individuo accusato, in uno Stato, » di tradimento, di fellonia o di altro misfatto; il quale si sottrarrà » alla giustizia, e che sarà trovato in un altro Stato, sulla domanda » dell'Autorità esecutiva dello Stato d'onde è fuggito, sarà conse- » gnato e condotto nello Stato avente giurisdizione sul reato » (1). In tal modo tra gli Stati componenti la Confederazione fu assicurata la consegna rispettiva de' malfattori senza alcuna eccezione: il luogo dove era stato commesso il reato, doveva esser quello del giudizio e della punizione. Ma intorno a questa stessa materia poi nulla fu stabilito relativamente alle Potenze straniere; laonde il Governo degli Stati Uniti per molto tempo non ammise la estradizione degli stranieri accusati o condannati, che avevano cercato asilo sul territorio dell'Unione.

Questo sistema poteva avere le sue ragioni, se non giuridiche, almeno economiche e politiche, di favorire cioè l'emigrazione in quelle contrade; e di fatti, posteriormente vediamo che il rigore di quella massima si venne a mano a mano modificando col riconoscere la necessità e l'utilità de' Trattati di estradizione con le Potenze straniere. Una legge del 5 d'aprile 1822 dello Stato particolare di Nuova York diede autorità al Governo di consegnare gli stranieri accusati d'omicidio, di falso, di furto, e d'altri crimini, che la legge di quello Stato puniva di morte e d'imprigionamento (2). Neppure in questa legge fu segnata alcuna eccezione nè quanto a persone, nè quanto a reati. Finalmente il Governo dell'Unione, per effetto del diritto riservato al Presidente di fare

(1) STORY, *Constit. of the U. S.*, lib. III, cap. 45.
(2) Id. ib. in nota.

i Trattati con gli Stati stranieri, coll'avviso però e consenso del Senato (1), cominciò a stipulare convenzioni per la consegna de' malfattori. La prima sembra sia stata quella conchiusa con la Gran Bretagna il 9 di agosto 1842; un'altra ne stipulò nell'anno appresso, 9 novembre, con la Francia; poi con le Isole Avaiane, 20 dicembre 1849; indi con la Prussia, 16 luglio 1852, estesa nel 1868 alla Confederazione Germanica del Nord; con la Svizzera, 8 novembre 1855; con l'Austria, nel 1856; col Venezuela, del 25 settembre 1861; con la Repubblica Dominicana, 8 febbraio 1867; col Messico, nel 1861; colla Svezia e Norvegia, 21 marzo 1860; col Granducato di Baden, 30 gennaio 1857 (2); e infine con l'Italia, della quale ci occupiamo.

Quantunque una legge del 1848 abbia fissate le norme ed i limiti, entro i quali il Governo può conchiudere trattati di estradizione, pure sembra che ora prevalga il principio potersi accordare la consegna di un malfattore anche se non vi sia un trattato. Questa opinione, già manifestata dal Cancelliere Kent, dallo Story (3), e da altri dotti giureconsulti americani, e impugnata dal Wheaton, dal Brightly e da altri pubblicisti, la troviamo confermata da fatti e da dichiarazioni.

Il colonnello Arguelles, Luogotenente Governatore in un distretto dell'Avana, nel 1863, imputato di aver partecipato alla tratta di negri, si rifugiò a Nuova York. Il Governo degli Stati Uniti, a domanda della Spagna, e senza che vi fosse convenzione di estradizione, lo fece arrestare e consegnare al Governo Spagnuolo. Una interpellanza per questo fatto avvenne nella Camera de'Rappresentanti, asserendosi, che il Presidente avesse violato il diritto d'asilo. All'incolpazione rispondeva il Segretario di Stato Seward con una relazione, ove sosteneva che « se » la estradizione *è un dovere*, nello Stato vi dev'essere un potere com- » petente, indipendentemente dal Trattato, che lo adempia ». Conchiudeva: « Il fine da raggiungersi importa egualmente a ciascun Governo, » ed è la punizione de' malfattori, che sono i comuni nemici di ogni » società. Gli Stati Uniti, mentre offrono un asilo a colui, il quale per » politiche dissensioni, è costretto a lasciare il proprio paese, respin- » gono i malfattori, e sono grati a' loro Governi, che s'incaricano di » perseguitarli, e di far cessare la loro pericolosa e arbitraria pre- » senza » (4). Sull'istesso fondamento, nel 1866, il Governo degli Stati

(1) Story, op. cit., § 776.

(2) Waymouth Gibbs, *Extradition Treaties*, p. 29 e 46. Brightly's *Digest*, vol. I, p. 270-72, e vol. II, p. 206-8. Clarke, *The Law of Extrad.*, p. 48.

(3) Story, op. cit.

(4) Waymouth Gibbs, *Extradition Treaties*, p. 9, 10.

Uniti domandava al Governo Italiano, con cui non aveva convenzione alcuna, l'estradizione di Giovanni Suratt, uno degli assassini del Presidente Lincoln, soggiungendo: « La punizione degli assassini interessa » tutte le società civili; e la causa della giustizia è in questo caso » la causa del Governo costituito (*organized government*), dell'ordine » pubblico, e della sicurezza nazionale in tutto il mondo » (1).

II. Premessi questi brevi cenni sul diritto di estradizione come si è svolto negli Stati Uniti, per compiere queste notizie preliminari crediamo opportuno dare de' ragguagli intorno alla condizione degli stranieri nella Unione.

Gli stranieri, domiciliati o dimoranti negli Stati Uniti, in tempo di pace, godono sotto ogni rapporto, sia pe' beni, sia per la persona, della stessa protezione e degli stessi diritti (tranne i politici) che godono i cittadini, nativi o naturalizzati. Per tutte le contestazioni, sia civili, sia penali, sono sottoposti ai tribunali del luogo dove hanno il domicilio, o la dimora, o dove il reato è avvenuto. Tra gli altri diritti del cittadino vi è quello dell'*habeas corpus* (2); atto, che per distinguerlo dagli altri simili si dice *ad faciendum*, *subjiciendum et recipiendum*, cioè per fare e per ricevere tutto ciò che piacerà al giudice o alla Corte di statuire sulla causa. « Questo atto, scrive lo Story, con ragione è considerato come la fortezza della libertà individuale, poichè » serve a stabilire se una persona sia stata legalmente catturata, e » insieme la cagione della cattura; sicchè, ove questa non sembri » sufficiente, colui, che è stato citato, è obbligato a porre il prigioniero immediatamente in libertà. *Quest'atto deve essere interpretato* » *estensivamente*, e s'applica ad ogni specie di detenzione (3).

A spiegazione di questo passo crediamo utile di aggiungere, che siccome la legislazione Americana, egualmente che l' Inglese, non riconosce la istituzione del Ministero Pubblico, al quale sia affidata la persecuzione de'reati, l'azione penale si spinge a istanza privata, cioè dalla persona contro cui il reato è stato commesso, o da' suoi parenti, o amici, o da qualsivoglia altro cittadino, nonchè dalla polizia. E però colui, il quale sopra denunzia o querela ha fatto catturare una persona per imputazione di reato, se questa ottenga un ordine di *habeas corpus ad subjiciendum*, deve comparire innanzi al giudice per esporre la cagione della detenzione o imprigionamento, e addurre le prove. Se desse sono tali che *prima facie* il giudice rilevi non esservi luogo ad affermare la

(1) Disp. Mss.
(2) Art. 1, sect. 9, § 2 della Costituzione federale.
(3) *Constit. of the U. S.*, lib. III, cap. 34.

reità dell'imputato, ordina che sia liberato, altrimenti ordina la continuazione della detenzione, o il rilascio in libertà provvisoria mediante cauzione, che spesso non è di lieve somma. Se l'imputato è liberato, può a sua volta intentare azione per rifacimento di danni contro l'accusatore e farlo condannare al pagamento di una somma.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione per la estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta a Washington addì ventitrè di marzo del corrente anno mille ottocento sessantotto;

Convenzione del seguente tenore:

Sua Maestà il Re d'Italia e gli Stati Uniti d'America,

avendo giudicato spediente, affine di assicurare una migliore amministrazione della giustizia e prevenire i delitti ne' rispettivi loro territori e giurisdizione, di consegnarsi a vicenda in certe determinate circostanze gli individui condannati o accusati dei crimini indicati più sotto, che siano fuggitivi dalla giustizia, hanno risoluto di conchiudere una Convenzione d'estradizione, ed hanno nominato a questo scopo per loro Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia

il Commendatore Marcello Cerruti, suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso gli Stati Uniti,

Il Presidente degli Stati Uniti

Guglielmo H. Seward, Segretario di Stato;

I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, e questi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti, cioè:

Art. 1.

Il Governo Italiano, e il Governo degli Stati Uniti convengono di consegnarsi reciprocamente gli individui, i quali essendo stati condannati, o essendo accusati dei crimini specificati nell'articolo seguente, commessi nella giurisdizione di una delle Parti contraenti, si rifuggiranno, o saranno ritrovati nei territori dell'altra: purchè ciò non sia fatto che sopra tali prove di criminalità, quali, secondo le

leggi del luògo ove il fuggitivo o l'individuo accusato sarà ritrovato, giustificherebbero il suo arresto, e darebbero luogo a procedimento penale, se il crimine fosse stato ivi commesso.

I. *Gl'individui, i quali essendo stati condannati o accusati*, ecc. Se il fondamento della consegna fosse soltanto il reato commesso nella giurisdizione di una delle Parti contraenti, l'estradizione dovrebbe esser fatta senza eccezione di persone; e il Governo Italiano dovrebbe consegnare il cittadino, che, dopo aver commesso un reato negli Stati Uniti, ritorna in patria, e quello degli Stati Uniti dovrebbe consegnare al Governo Italiano il cittadino americano che abbia delinquito in Italia. Insomma si direbbe essersi stipulato il principio, che il giudice del luogo ove è avvenuto il reato, sia il solo magistrato competente a punirlo. Ma questo principio, ammesso dalla legislazione inglese ed americana, non è ricevuto dalle Nazioni europee, le quali stipulano ed eseguiscono la consegna de' sudditi dello Stato richiedente e di quelli di un terzo Stato; ma non mai quella de' proprii nazionali, che rientrano in patria, a giudicare i quali sono competenti i Tribunali dello Stato. Questo principio essendo sancito dal Codice penale del 1859, imperante in Italia, negli art. 5 e 6 (1), egli è da ritenere che, quantunque questo patto sia compilato in termini così generali, il Governo non potrebbe consegnare un cittadino italiano al Governo degli Stati Uniti per sottoporlo a giudizio, perchè non lo può togliere ai suoi giudici naturali, ed alla competenza de' Magistrati, stabilita per legge; mentre la Convenzione non può avere un'estensione maggiore de' limiti dal diritto pubblico interno segnati alla facoltà del Potere esecutivo.

Di fatti nella Convenzione del 9 di novembre 1843 tra gli Stati Uniti e la Francia fu convenuto, che sarebbero consegnati « gl'individui accusati di crimini enumerati ecc., *commessi nella giurisdizione della parte richiedente* », e allora in Francia imperava la Carta del 1830, in forza della quale la proibizione di consegnare un cittadino francese alla giustizia straniera divenne un principio del diritto

(1) Lo stesso principio hanno seguito i seguenti Codici: Cod. Pen. di Baviera del 1861, art. 30 - C. P. Austriaco del 1852, § 36 - C. d'Istruz. Crim. di Prussia del 1851, § 97 - C. P. del Würtemberg del 1839, art. 3 - C. P. di Sassonia del 1838, art. 2 - C. P. del Granducato di Baden del 1845 - C. P. del Granducato di Oldembourg del 1814, art. 501 e seg. - C. P. della Grecia del 1834 - C. d'Istr. Crim. de' Paesi Bassi del 1838 - C. P. del Ducato di Brunswick del 1840 - C. P. del Granducato d'Assia del 1841 - C. P. delle Isole Ionie del 1841 - C. P. della Norvegia del 1842 - C. P. di Russia - C. P. del Granducato di Sassonia Weymar del 1839 - Legge Belga del 30 dicembre 1836 - Legge Francese del 3 di luglio 1866 - Cod. della Conf. Germ. del Nord, § 9, il quale ha surrogato i Codici tedeschi sopra citati, tranne quelli di Baviera, del Würtemberg e di Baden; e non pochi altri.

pubblico interno [1]; anzi il Governo di Luigi Filippo dichiarò, che non avrebbe domandato nè accordato la consegna di delinquenti a Governi stranieri; e poi nella ben nota Circolare del Ministro di Giustizia francese del 5 aprile 1841 fu posto come regola: « L'estradizione non si applica a'nazionali rifugiati sul territorio della loro patria; in conseguenza la Francia non può chiedere che la estradizione d'un francese o di uno straniero, rifugiato in un paese che non sia quello cui egli appartiene ». Fu dunque ritenuta esclusa la consegna de'rispettivi nazionali; e, per quanto conosciamo, non pare vi sia stato alcun caso di consegna d'un Francese agli Stati Uniti, o di un Americano alla Francia. Per altro il Governo degli Stati Uniti non è restìo a riconoscere quest'eccezione, avendola ammessa nella Convenzione colla Prussia, del 1852, indi estesa alla Confederazione Germanica del Nord [2], nella Convenzione con la Svezia e Norvegia, e in quella col Granducato di Baden [3], e in parecchi altri recenti Trattati; mentre, come non l'avea stipulata con l'Inghilterra nella Convenzione del 1842, perchè le due Legislazioni sono in ciò uniformi, neppure la stipulò con la Svizzera nella Convenzione del 1850, quantunque le due Legislazioni fossero differenti.

II. *Condannati* o *essendo accusati*. La condanna dev'essere avvenuta in contraddittorio del reo, o basta invece che il reo sia condannato in contumacia per poterne dimandare l'estradizione? Muoviamo questo dubbio, perchè nell'attuazione del Trattato del 1843 tra la Francia e l'Inghilterra, « i Magistrati inglesi rifiutarono sempre la consegna de'delinquenti colpiti da sentenza contumaciale, essendo i medesimi, secondo il loro parere, e pel fatto di tale condanna esclusi dal novero delle persone accusate » [4]; e la Legislazione inglese del pari che quella degli Stati Uniti non riconoscono giudizio contumaciale.

La condanna in contumacia è un giudizio sommario del Magistrato sugli atti della istruzione preparatoria, affinchè non siano disperse, alterate, o in qualunque altro modo soppresse le prove; epperò, quantunque produca degli effetti giuridici, pure, finchè non è prescritta la pena, la sentenza è sempre rivocabile, se il condannato si presenta, od è catturato. Durante tal periodo la vera condizione legale del colpevole, condannato in contumacia, è quella di un *accusato*, in modo più grave, se così vogliasi, ma non può esser diversamente considerato, perchè o presentandosi, o essendo catturato, il procedimento ricomincia *ex integro*, e

---

(1) LANGLAIS. *Relat. sur la Lois* 3 *juillet* 1866. Ved. DUVERGIER, vol. 1866, p. 208.
(2) WAYMOUTH GIBBS. *Extradition Treaties*, p. 46.
(3) BRIGHTLY'S, *Digest*, vol. II, p. 207 e 208.
(4) *Rapp.* Mss. al M. degli A. E.

si fa il giudizio coll'intervento de'Giurati. Il reo, infatti, deve ancora soddisfare alla giustizia il debito suo pel reato commesso; soddisfazione che non ha potuto dare la condanna contumaciale, i cui effetti si debbono considerare piuttosto come mezzi per costringerlo a presentarsi alla giustizia.

L'opposizione del Magistrato inglese parrebbe piuttosto nascere da ciò, che non essendo ammesso dalla Legislazione inglese il giudizio contumaciale, egli si crede nel dovere di non riconoscere l'effetto di una sì fatta sentenza a carico del malfattore, di cui è domandata la consegna, e sulla quale esso Magistrato è chiamato a giudicare (1).

Il Magistrato inglese quindi non ammette degli atti giudiziari stranieri, se non quelli che sono conformi alla propria Legislazione. Lo stesso sarebbe anche per il Magistrato americano. Devesi però soggiungere, che nel 1866, per la estradizione del francese Choppin, la Corte del Banco della Regina stabilì, che lo Choppin, condannato in contumacia, « era un semplice accusato, poichè un giudizio in contumacia non è altro che giudizio pel disprezzo usato verso la Corte non comparendo (2). Non sappiamo per altro se in America siasi data una simile decisione; laonde è dubbio ancora se una sentenza contumaciale sia colà ritenuta come atto giudiziario valido per ottenere la consegna di un individuo.

III. *Crimini commessi nella giurisdizione di una delle Parti contraenti.* Purchè il reato sia stato commesso in luogo ove uno de'due Governi abbia *giurisdizione*, si ha diritto di chiedere il colpevole. Da ciò segue che la Convenzione comprende non solo gli Stati componenti l'Unione, ma anche gli altri paesi e contrade, che col nome di *territori* sono sotto la giurisdizione del Governo Federale; come altresì i paesi di Barberia, e gli Stati del Levante, nei quali, sebbene siano sotto il dominio di altri Sovrani, pure tanto il Governo Italiano, quanto il Governo degli Stati Uniti esercitano giurisdizione sopra i rispettivi nazionali.

IV. *Saranno ritrovati.* Questa locuzione ha dato luogo al dubbio, se debbano essere consegnati i delinquenti che, al tempo in cui la Convenzione entrava in vigore, si *trovassero* su'territorii rispettivi de'due Governi, ovvero quelli che posteriormente alla pubblicazione di essa vi si rifugiassero: in altre parole, se la Convenzione obblighi le Parti contraenti a consegnarsi i delinquenti precedentemente rifugiati ne'rispettivi territorii, ossia se abbia effetto retroattivo.

Gli effetti della Convenzione conchiusa tra il Governo Italiano e

(1) BERENGER. *De la Justice Crim. en France*, p. 517.
(2) *Report from the Select Committee on Extradition*, p. 17. London 1868.

quello degli Stati Uniti (da alcuno si è detto) non possono riferirsi ai reati, ed alle sentenze emanate anteriormente alla data della stipulazione, perchè l'*obbligo* assunto col patto della consegna non può farsi risalire al tempo precedente, quando tale obbligo non esisteva. Che se in tal tempo i due Stati, non vincolati da Convenzioni, avessero trattato ed eseguito fra loro una estradizione, tra il richiedente e il richiesto non v'era però nè il *diritto* di chiederla, nè il *dovere* d'accordarla, ma sarebbe stato un mero atto di convenienza internazionale in riguardo alla giustizia, come suole talora avvenire. La estradizione pertanto, in virtù di questa Convenzione, non può accordarsi che pei reati, in essa specificati, commessi posteriormente alla sua pubblicazione.

Di questi argomenti noi ammettiamo il secondo, cioè che una estradizione può farsi anche senza che vi sia un patto che vincoli i Governi; e già abbiamo visto nelle annotazioni preliminari, che il Governo degli Stati Uniti accoglie questo principio, come pur l'accoglie e l'ha eseguito talvolta il Governo Italiano verso d'altri, con cui non lo vincolava alcuna Convenzione; ma questo fatto non milita per nulla in favore dell'opinione sostenuta; e benchè sia vero che l'estradizione in tale caso è un atto di deferenza e non più, rivela però il pensiero che i principii di giustizia e di convenienza ne sono vieppiù soddisfatti.

Del resto osserviamo che il delinquente rifugiatosi sul territorio, poniamo, degli Stati Uniti, prima che esistesse la presente Convenzione, non avea acquistato verun diritto: era e rimase un delinquente fuggito all'azione della giustizia punitrice del paese, dove commise il reato. La Convenzione ha avuto per fine di regolare i vicendevoli rapporti sulla materia dell'estradizione tra'due Stati, riducendo in un atto bilaterale obbligatorio que'*doveri imperfetti*, che, secondo il giure naturale, già avevano, per la vicendevole persecuzione de'rei [1]; ma questo patto posteriore non può aver giovato al malfattore. Potrebbe egli, nel caso fosse catturato per essere consegnato, opporre al Governo, che diede l'ordine di cattura, che il reato da lui commesso risale ad un tempo, in cui verun obbligo lo vincolava col Governo richiedente? Certo che no: perchè egli, toccando il suolo straniero, non acquistò il diritto alla impunità; anzi « gli si deve negare asilo, dice il Kent, » e si deve, dopo un coscienzioso esame degli atti, consegnarlo alla » giurisdizione dello Stato ove il reato fu consumato ».

Trattandosi, come di sopra dicemmo, di un malfattore rifugiato negli Stati Uniti, egli, per le garanzie che colà godono gli stranieri, potrebbe

---

(1) Ved. *Introd.* § IV.

domandare ed ottenere dal Magistrato un ordine (*writ*) di ***habeas corpus***, affinchè siano esaminate la causa della sua cattura e le prove del reato che gli s'imputa; ma non crediamo che possa validamente eccepire, che il Governo, al tempo in cui egli commise il reato, non avesse una Convenzione coll'Italia.

Questo principio è riconosciuto anche dal Foelix, il quale scrive: « L'estradizione può avvenire a ragione di reati commessi anteriormente » al Trattato che la stabilisce. Il Trattato non fa che *regolare i diritti* » già preesistenti (1).

E in vero, quando l'efficacia d'un patto si vuol restringere solamente al tempo avvenire, non si ha che a determinare il tempo in cui entra in vigore, ed a stabilire anticipatamente i provvedimenti relativi ai colpevoli che già si fossero rifugiati su'territorii di uno de'due Stati contraenti. Così negli art. IX e X dell'Ordinanza Maltese (vedasi) fu provveduto per que'colpevoli, che da tre anni o più dimoravano in quelle isole, o che vi erano giunti prima della promulgazione dell'Ordinanza stessa. Nella Convenzione tra l'Inghilterra e la Francia del 1852 (non approvata) all'art. XIV si era convenuto: « Le disposizioni della pre- » sente Convenzione non sono applicabili ai reati commessi anteceden- » temente al 13 di febbraio 1843, data della Convenzione preceden- » temente conchiusa fra le Parti contraenti »: dichiarazione che già era stata inserita nella Convenzione del 1843, art. 3.

Da ultimo, nella Convenzione tra gli Stati Uniti e la Francia, in data 9 di novembre 1843, fu stabilito: « Art. 5. Le disposizioni della » presente Convenzione *non* si applicheranno in alcun modo ai reati » accennati nell'art. 2, *commessi precedentemente alla sua data ecc.*; dichiarazione contenuta anche nell'art. 5 della Convenzione con la Confederazione Svizzera, e nell'art. 4 delle Convenzioni col Venezuela, e con la Repubblica Dominicana (2).

Or una clausola tale non si trova nella Convenzione che annotiamo, nè nelle altre stipulate dagli Stati Uniti col Baden, colla Svezia, con la Confederazione Germanica; il che raffrontato colle recenti dichiarazioni del Governo degli Stati Uniti intorno all'estradizione dell'Arguelles e del Suratt, ci induce fondatamente a ritenere, che la Convenzione sia applicabile tanto ai reati commessi precedentemente alla Convenzione, quanto ai posteriori.

V. *Prove di criminalità*, ecc. Questo paragrafo trova il suo complemento

---

(1) FOELIX. *Droit internat. privé*, § 614. DALLOZ. *Jurisp. gen.* V. *Traité inter.* § 305.
(2) LE CLERCQ. *Traités de la France*, vol. V, p. 123. BRIGHTLY'S. *Digest*, vol. II, p. 207 e 208.

ne' capoversi 2 e 3 dell'art. 5, ai quali faremo le opportune annotazioni. Qui solamente notiamo che desse debbono essere conformi alla legge del paese, al quale si domanda l'estradizione, vale a dire, che la legge italiana, ammettendo il principio *locus regit actum*, si trova in diversa condizione dalla legislazione americana, di cui accoglie gli atti, qualunque sieno le formalità adoperate, mentre non può presentare ai Magistrati americani se non documenti che abbiano le formalità dalle loro leggi volute.

Art. 2.

Sarà accordata l'estradizione degli individui condannati o accusati, a norma delle disposizioni della presente Convenzione, delle infrazioni seguenti alle Leggi penali;

1° Omicidio volontario, nella qual denominazione si comprendono i crimini qualificati nel Codice penale italiano coi nomi di parricidio, infanticidio, assassinio ed avvelenamento.

2° Tentativo d'omicidio.

3° I crimini di stupro, incendio, pirateria e sedizione a bordo di un bastimento, quando le persone componenti lo equipaggio, o parte di esse, si sono, con frode o con violenza, esercitate contro chi lo comanda, impadronite del bastimento medesimo.

4° Il crimine di *burglary*, consistente nell'atto di introdursi di notte tempo con rottura e scalata nell'abitazione altrui con intenzione criminosa, e il crimine di *robbery*, consistente nell'atto di togliere, delittuosamente e per forza, oggetti o danaro dalla persona altrui, con violenza o minacce.

5° Il crimine di falso, sotto il quale s'intende l'emissione di scritture falsificate, e la contraffazione di atti sovrani pubblici e governativi.

6° La fabbricazione e smercio di false monete, sì in metallico che in carta, di rendite dello Stato, biglietti di banca ed obbligazioni, ed in generale di qualunque titolo ed istrumento di credito, contraffazione di sigilli, punzoni, bolli e marche dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni, ed emissione dei medesimi.

7° Sottrazione di pubblici fondi, commessa nella giurisdizione d'una delle due Parti, da Ufficiali o depositari pubblici.

8° Sottrazione commessa da una o più persone impiegate o salariate a danno delle persone dalle quali sono impiegate, ogni qualvolta questi crimini sono passibili di pene infamanti.

I. Il numero de' reati, pe' quali è stipulata la consegna, è maggiore di quello stabilito nella citata Convenzione Franco-Americana e nelle aggiunte indi fatte con le Convenzioni del 24 di febbraio 1845 (1), ed in altri trattati dagli Stati Uniti conchiusi con Potenze europee. I reati aggiunti nella presente Convenzione sono il terzo e quarto del n° 3, e quelli compresi nella seconda parte del n° 6.

II. La *pirateria*, in inglese *piracy*, qui preveduta, non è propriamente il reato di *pirateria*, come è inteso nel dritto internazionale, ma consiste in quei fatti, che le leggi interne degli Stati marittimi riguardano come una specie di *pirateria*, e che il Codice per la Marina

---

(1) LE CLERCQ. *Traités de la France*, vol. V, p. 123 e 270.

mercantile italiana punisce, nel capo III del titolo II, intitolato *Della baratteria e di altri reati contro la proprietà.*

La pirateria, propriamente detta, cioè i fatti di coloro, i quali di propria autorità corrono pei mari per rubare e predare a mano armata, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, le navi, in cui s'incontrano, di qualunque nazione, rispettando unicamente quelle che appartengono ad uno Stato che possa assicurare loro l'impunità, è uno de' reati preveduti dal diritto delle genti, e sottoposti perciò alla giurisdizione di qualsiasi Stato, che possa cogliere i colpevoli senza bisogno d'alcun Trattato.

« I pirati, dice il Wheaton, sono nemici dell'intero genere umano; essi son fuori del diritto delle genti; epperò ad ognuno è permesso, anzi è comandato, di correr loro sopra, e con qualunque mezzo impadronirsene; le navi di ogni Stato possono catturarli e condurli nelle proprie acque territoriali per farli giudicare da'Tribunali » (1).

Le leggi particolari della Marina inglese e americana poi denominano anche come reati di *pirateria*, sottoposti però alla propria giurisdizione, que' fatti dolosi, commessi dal capitano o padrone, a danno de' proprietari, armatori, o di altri aventi interessi sul bastimento o sul carico (il che sarebbe la *baratteria*), la sedizione a bordo, la tratta de' negri, ed altrettali. La tratta, quantunque sia proibita da tutte le civili nazioni, nondimeno rimane reato di diritto privato, e punibile da' Tribunali del paese a cui la nave negriera appartiene (2).

III. La dichiarazione del 24 febbraio 1845 tra gli Stati Uniti e la Francia stabilisce, che al crimine di *burglary*, secondo la legge americana, corrisponde il furto commesso in una casa con scalata e rottura, e qualificato dalla circostanza della notte, secondo il Codice penale francese; e al crimine di *robbery*, quello di furto commesso con violenza o minacce. Secondo il Codice penale del 1859 al primo corrisponderebbe il reato previsto dagli art. 608 e 610, n° 1, e al secondo quelli puniti negli art. 596, 601 e 604.

IV. *Istrumento di credito.* Questa locuzione generica pare che comprenda la falsificazione di scrittura privata, sia civile, sia commerciale, imperocchè del falso in pubblica scrittura tratta il n° 5.

V. *Pene infamanti.* Poichè la legislazione italiana non riconosce pene infamanti, con posteriore articolo aggiunto fu dichiarato doversi intendere le *pene criminali* secondo la nostra legislazione, e *pene infamanti*

---

(1) *Elem. internat. law.*, t. I, § 15.

(2) WHEATON, loc. cit. HAUTEFUILLE, *Histoire du Droit maritime internat.*, § III, 4e période.

secondo quella degli Stati Uniti. La dichiararazione si legge in fine della Convenzione.

Art. 3.

Le disposizioni di questa Convenzione non si applicheranno ad alcun crimine o delitto di natura politica. L'individuo o gli individui, che saranno estradati per i crimini enumerati nell'articolo precedente, non potranno in alcun caso essere giudicati per alcun crimine ordinario anteriore a quello pel quale viene domandata la estradizione.

I. L'eccezione de' reati politici dalla consegna non ammette più controversia. Quantunque questa clausola non sia stipulata ne' trattati degli Stati Uniti coll'Inghilterra, nè in quelli dell'Inghilterra con la Francia, colla Danimarca e con la Prussia, pure non sarà possibile che ivi si ammetta una massima contraria. Si trova però nella Convenzione stipulata dagli Stati Uniti con la Francia (art. 5°), con la Svezia e Norvegia, del 1860, e generalmente nelle altre posteriori.

Più sopra abbiamo accennato il caso di Giovanni Surrat, uno degli assassini del Presidente Lincoln, rifugiatosi in Roma, poi nel Regno Italiano, e quindi in Alessandria di Egitto, ove fu catturato. Dimorando il Surrat nel Regno, dicemmo averne chiesto il Governo degli Stati Uniti la consegna, quantunque non vi fosse un Trattato di estradizione, ma fondandosi sulla qualità e gravezza del reato « la punizione del quale interessava tutte le società civili ». Poichè però il Surrat aveva abbandonato il suolo italiano, così la domanda non ebbe effetto, e il Governo non ebbe occasione di manifestare le sue idee sulla natura del reato. Ma, per quanto orrore destasse in ogni animo il misfatto del Surrat, e per quanto eccezionale la condizione della vittima, la quistione sull'indole del reato si mostrava gravissima. Era esso un reato comune, la punizione del quale deveva essere agevolata e voluta da ogni nazione, come un dovere di gius naturale; ovvero lo scopo politico, che manifestamente covarono in mente i colpevoli, non doveva farlo ritenere come un reato politico?

II. La seconda parte di quest'articolo stipula l'eccezione che non possa procedersi contro il malfattore consegnato per reati che non furono oggetto della estradizione. Nelle altre Convenzioni degli Stati Uniti di sopra citate questa clausola manca.

Art. 4.

Se l'individuo reclamato in base alle stipulazioni della presente Convenzione, sarà stato arrestato per infrazioni commesse nel paese dove egli si è rifuggito, o sarà stato condannato per le medesime, la sua estradizione potrà essere differita fino a che sia stato assolto, o che abbia scontato il termine della reclusione fissato dalla sentenza.

Art. 5.

Le domande per la estradizione dei criminali fuggitivi dalla giustizia, saranno fatte dai rispettivi Agenti diplomatici delle Parti contraenti, e nel caso di loro assenza dal paese, o dalla sede del Governo, potranno essere fatte dagli Ufficiali consolari superiori.

Se la persona, della quale vien richiesta l'estradizione, è stata condannata per un qualche crimine, una copia della sentenza della Corte che l'ha condannata, legalizzata col proprio sigillo, ed una attestazione della ufficialità del carattere del Giudice per mezzo della competente Autorità esecutiva, e la legalizzazione di quest'ultima per mezzo del Ministro o Console d'Italia o degli Stati Uniti, rispettivamente dovranno accompagnare tale domanda.

Allorquando però il fuggitivo sarà soltanto imputato di crimine, una copia debitamente legalizzata del mandato di cattura, rilasciato nel paese dove il crimine fu commesso, o delle deposizioni sulle quali tal mandato fu rilasciato, accompagnerà la domanda come sopra. La competente Autorità esecutiva in Italia, e il Presidente degli Stati Uniti, rilascieranno allora mandato di cattura contro il fuggitivo onde possa essere tratto nanti la competente Autorità giudiziaria per essere esaminato. Se rimane deciso che, in base alle Leggi e alle testimonianze, la estradizione è dovuta in virtù della Convenzione, il fuggitivo sarà consegnato secondo le formalità prescritte in casi consimili.

I. *Ufficiali consolari superiori*. Questi sono i Consoli Generali e i Consoli: un Vice-Console o un Agente Consolare non potrebbe presentare la richiesta nè avere facoltà di rappresentare il Governo, da cui è incaricato.

II. A schiarimento de' due seguenti paragrafi di questo articolo circa gli atti e la loro forma, voluti per ottenere la estradizione, crediamo opportuno anzitutto riportare le prescrizioni della legge degli Stati Uniti del 12 d'agosto 1848 sull'oggetto dell'estradizione. La sezione II statuisce così: « Inoltre è stabilito, che in ogni caso di domanda, come » di sopra, e d'una discussione in udienza circa la validità dell'or- » dinanza di cattura, si possano ricevere in prova del reato le copie » delle deposizioni, sopra le quali un'originale ordinanza dovesse essere » rilasciata nel paese straniero, sottoscritta dalla persona o dalle per- » sone che la rilasciarono, e la cui conformità colle deposizioni originali » è attestata con giuramento da colui che la presenta ».

Questa sezione della citata legge però fu emendata nel 22 di giugno 1860 nel seguente modo: « Il Senato e la Camera de'Rappresentanti degli Stati Uniti d'America radunati in congresso hanno stabilito: Che in ogni caso, in cui deposizioni, ordinanze, o altri atti, o copie di essi, saranno presentati in prova nell'udienza relativa ad una estradizione, le deposizioni, le ordinanze e gli altri documenti, o copie di essi saranno ammessi e ricevuti per il fine suddetto, purchè sieno debitamente e legalmente autenticati, in modo da dar diritto d'esser ricevuti a simile scopo avanti ai Tribunali del paese straniero, d'onde l'accusato è fuggito; e purchè il certificato del principale diplomatico o ufficiale consolare degli Stati Uniti, residente nel detto paese straniero, abbia attestato

che quegli atti o documenti sono autenticati come prescrive questo Atto ».

Nel domandare un'estradizione al Governo degli Stati Uniti, si deve presentare una sentenza di sottoposizione ad accusa, o proferita in contraddittorio, od un mandato di cattura emesso contro il fuggitivo. Sì l'una che l'altro per essere ammesso come *valido documento* deve contenere le seguenti formalità: la sottoscrizione del Cancelliere della Corte, che proferì la sentenza, o del Tribunale, il cui Giudice Istruttore rilasciò il mandato di cattura; l'impronta del suggello della Corte o del Tribunale; un'attestazione dell'Autorità esecutiva, cioè del Ministero di Grazia e Giustizia, sulla autenticità della sottoscrizione del Cancelliere; e del Ministero degli Affari Esteri sulla autenticità della firma del Ministro di Grazia e Giustizia; e finalmente la *legalizzazione* di questi atti per parte del Ministro degli Stati Uniti, residente e accreditato in Italia, o del Console Generale o del Console degli Stati Uniti residente nella Città sede del Governo.

Però se si presenta un'ordinanza di cattura si debbono unire alla domanda le copie delle deposizioni testimoniali, le quali, oltre le suddette formalità, dovranno essere ricevute con giuramento in conformità dell'art. 853 del Codice di procedura penale.

In ogni caso occorre sempre una copia dell'ordinanza suddetta per essere presentata al Governo, affin di ottenere il mandato (*warrant*) diretto al Magistrato per far catturare il fuggitivo, mentre i documenti di sopra mentovati debbono presentarsi al Magistrato.

III. *Se rimane deciso che, in base alle leggi ed alle testimoniali ecc.* Nelle annotazioni preliminari dicemmo, che tanto negli Stati Uniti quanto in Inghilterra, perchè abbia effetto una estradizione, occorre e precede un giudizio; imperocchè il Segretario di Stato, sulla domanda del Governo straniero e su gli atti, che gli si esibiscono dall'Agente diplomatico o consolare, rilascia l'ordinanza di cattura a carico della persona imputata: questa, imprigionata, può chiedere al Magistrato un ordine d'*habeas corpus*, in forza del quale il rappresentante del Governo richiedente deve dimostrare la cagione dell'arresto, quindi ha bisogno di prove, e queste non possono essere che le *testimonianze*, ossia le *deposizioni* de'testimoni affermanti che quella persona abbia commesso il reato imputatole. Oltre l'invio adunque del documento a sostegno della domanda d'estradizione, sembra che siano necessarie anche le copie delle deposizioni giurate, perchè sono il solo mezzo di prova ammesso dalla Legislazione americana.

In conferma di ciò basta leggere la Sezione 1ª della citata legge del 12 d'agosto 1848, che è del tenore seguente:

« Il Senato e la Camera de' Rappresentanti degli Stati Uniti d'America, riuniti in congresso, hanno statuito: che in tutti i casi, in cui presentemente esiste o in appresso esisterà un Trattato o Convenzione d'estradizione tra il Governo degli Stati Uniti e altro Governo straniero, ciascun giudice della Corte suprema o giudice di ciascuna Corte di distretto degli Stati Uniti, e i giudici delle Corti di ciascuno Stato e i Commissari, a ciò autorizzati, da alcuna delle Corti degli Stati Uniti avranno e dovranno essere legalmente, a questo fine, separatamente rivestiti di potestà, giurisdizione e autorità sopra le dimande, fatte con giuramento o affermazione, con le quali s'imputi a qualche persona dimorante entro i confini di uno Stato, distretto o territorio, d'aver commesso entro la giurisdizione di un Governo straniero uno dei reati enumerati o preveduti dal Trattato o dalla Convenzione, di rilasciare la sua ordinanza per la cattura della persona imputata; che questa debba essere condotta innanzi al Giudice o al Commissario, e che, infine, le prove del misfatto debbano essere udite e considerate; se in tale udienza la prova sia da lui stimata sufficiente a sostenere la imputazione secondo le previsioni del Trattato o della Convenzione, avrà il dovere di farne attestazione, unitamente con una copia di tutte le deposizioni de' testimoni fatte innanzi a lui, al Segretario di Stato, dal quale sarà spedita ordinanza a richiesta delle convenienti Autorità del Governo straniero per la consegna della persona secondo i patti del detto Trattato o Convenzione, ecc. ».

Art. 6.

Le spese dell'arresto, della detenzione, e del trasporto degli individui reclamati, saranno pagate dal Governo, in nome del quale la domanda sarà stata fatta.

Poichè il Magistrato deve dichiarare in contraddizione delle parti se sia, o no, il caso di accordare la estradizione domandata, si celebra un vero giudizio, e però occorre che il Governo richiedente, rappresentato dal suo Agente diplomatico o dal suo Console, abbia un avvocato; l'onorario dovutogli va compreso tra le spese ordinarie, le quali sono a carico del detto Governo. Ma le spese straordinarie, che pel caso stesso occorressero, p. e., quelle prodotte da un conflitto di giurisdizione tra le autorità giudiziarie degli Stati Uniti, e quelle di uno Stato, le quali volessero, a mo' d'esempio, impedire l'esecuzione di una estradizione, sono a carico degli Stati Uniti (1).

---

(1) BRIGHTLY'S; *Digest.*, vol. I, p. 27, nota *(a)*.

Art. 7.

Questa Convenzione rimarrà in vigore per cinque (5) anni dalla data dello scambio delle ratificazioni, ma se nessuna delle Parti avrà, sei (6) mesi prima, dato avviso all'altra della sua intenzione di farne cessare gli effetti, la Convenzione rimarrà in vigore per altri cinque (5) anni, e così di seguito.

La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate a Washington nel termine di sei (6) mesi, e prima se sarà possibile.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari l'hanno firmata in doppio originale, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Washington il 23 di marzo, anno di grazia mille ottocento sessantotto.

(*L. S.*) M. Cerruti.
(*L. S.*) William Seward.

Noi avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Dato a Firenze addì diciannove del mese di luglio, l'anno del Signore mille ottocento sessantotto, vigesimo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri.
L. F. Menabrea.

Articolo addizionale.

Rimane convenuto che il paragrafo finale dell'articolo 2 della anzidetta Convenzione sarà emendato e redatto come segue:

8° — Sottrazione commessa da una o più persone impiegate o salariate a danno delle persone dalle quali sono impiegate, ogni qualvolta questi crimini sono passibili di pene criminali secondo la legislazione italiana, o infamanti secondo la legislazione degli Stati Uniti d'America.

In testimonio del che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente articolo in duplicato, e vi hanno affisso il sigillo delle loro armi.

Dato a Washington il 21 di gennaio 1869.

(*L. S.*) M. Cerruti.
(*L. S.*) William Seward.

AVVERTENZA.

Quantunque nella Convenzione non vi sia patto per la reciproca esecuzione delle rogatorie in materia penale, pure desse sono scambiate tra i due Governi e sono eseguite. Solamente le spese occorrenti sono a carico dello Stato che chiede la esecuzione della rogatoria.

XI.

CONVENZIONE CON LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione per l'estradizione dei malfattori, conchiusa tra l'Italia e la Svizzera, e sottoscritta a Berna il 22 luglio 1868, le cui ratifiche furono ivi scambiate il 1° maggio 1869.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 5 maggio 1869.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1869
Reg° 47 Atti del Governo a c. 6. AYRES.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FILIPPO.

L. F. MENABREA.

NOTA PRELIMINARE

La presente Convenzione ha sostituita la precedente del 28 d'aprile 1843, e le dichiarazioni che la seguirono, del 16 e 17 di luglio 1855, del 3 e 24 di marzo, e del 4 d'aprile 1856, del 18 e 21 maggio e del 1° e 23 dicembre 1860, e dell'11 agosto e 10 settembre 1861.

La Convenzione del 1843 fu stipulata tra i Cantoni di Berna, Uri, Schwitz alto e basso, Unterwalden, Glaris, Zug, Friburgo, Soletta, Basilea, Sciaffusa, Argovia, Turgovia, Ticino e Vaud. Posteriormente vi aderirono i Cantoni di Lucerna e di Losanna.

Questa stipulazione, fatta quando i Cantoni aveano una più distinta

personalità e maggior pienezza di diritti sovrani, non comprendeva l'intero territorio federale, ma solamente quello de'Cantoni stipulanti; n'erano quindi esclusi quello di Ginevra, quello di Neuchâtel e altri. Però se il Canton di Ginevra non aveva acceduto alla Convenzione, tuttavia, dopo la sua restaurazione, era in vigore tra esso e il Governo Sardo un pacifico *modus vivendi;* mercè del quale, a cagione delle quotidiane relazioni esistenti tra i due Governi, e il comune confine (prima che la Savoia fosse ceduta alla Francia), la vicendevole consegna de' malfattori era accordata senza difficoltà, e per tutti i reati da loro commessi, crimini o delitti che si fossero. Anzi, poichè questo *modus vivendi* era più ampio de' patti della Convenzione, fu motivo, che il Cantone non vi aveva aderito.

Riformato il patto federale nel 1848 per restringere i vincoli tra i Cantoni con un indirizzo di unità, la facoltà di far Trattati fu data al Potere Centrale; il quale fin d'allora cercò di coordinare il diritto pubblico esterno federale. Indi, costituito il Regno d'Italia, fu sentito il bisogno che non solo il Trattato del 1843, ma anche altri esistenti tra la Sardegna e la Confederazione Svizzera, si estendessero all'intero territorio de'due Stati, e ciò avvenne colle reciproche dichiarazioni del Ministro degli Affari Stranieri d'Italia, e il Presidente della Confederazione, del 12 agosto 1862.

La Svizzera ha Convenzioni di estradizione col Granducato di Baden, del 30 agosto 1808; con la Baviera, del 28 giugno 1851; col Belgio, dell'11-14 dicembre 1846; con l'Austria del 17 luglio 1855; coll'Olanda, del 21 dicembre 1853; con gli Stati Uniti d'America, dell'8 novembre 1855; e colla Francia, del 9 luglio 1869, in sostituzione di altra precedente del 1828.

La Legge Federale del 24 luglio 1852 stabilì le norme per accordare l'estradizione de' malfattori rifugiati sul territorio federale.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione per la estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa fra l'Italia e la Svizzera, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta a Berna addì ventidue luglio dello scorso anno mille ottocento sessantotto;

Convenzione del tenore seguente:

Traité entre l'Italie et la Suisse sur l'extradition réciproque des malfaiteurs et des prévenus.

(Du 22 juillet 1868)

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, ayant à cœur d'assurer la répression des crimes et voulant introduire un système de concours réciproque pour l'administration de la justice pénale, ont résolu, d'un commun accord, de conclure une Convention, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie,

M. le Chevalier Louis Amédée Melegari, Chevalier Grand'Croix, décoré du Grand Cordon de son Ordre des Saints Maurice et Lazare, etc., etc., etc., Sénateur du Royaume, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse,

Et le Conseil fédéral de la Confédération suisse,

M. Jacques Dubs, Président de la Confédération suisse, et

M. le Colonel fédéral Frédéric Frey-Hérosée, ancien Membre du Conseil fédéral suisse.

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

Le Gouvernement italien et le Gouvernement de la Confédération suisse s'engagent à se livrer réciproquement les individus qui, ayant été condamnés ou étant poursuivis par les Autorités compétentes de l'un des deux États contractants, pour l'un des crimes ou délits énumérés à l'article 2 ci-après, se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre.

I. Il luogo, dove fu commesso il reato, è in questa Convenzione il fondamento della estradizione; epperò senza distinzione se il delinquente sia cittadino dello Stato richiedente, o sia straniero, si ha sempre diritto a domandarne la consegna, salvo l'eccezione contenuta nell'art. 5, § 1.

Nella Convenzione anteriore era seguita la massima, che per poter chiedere l'estradizione il delinquente dovesse essere cittadino del paese richiedente, e che ivi fosse stato condannato o accusato. Poteva pur domandarsi e concedersi l'estradizione di un suddito di terzo Stato, ma era subordinata al consenso di questo. Ma di ciò tratteremo all'art. 6.

II. Il Governo Federale non serba una norma assoluta per la punizione degli stranieri, che delinquono sul suo territorio, talvolta li chiede,

e talvolta, anche se gli sono offerti, gli rifiuta: così avvenne nel caso di Gottlob Ramsdorf, sassone, il quale, dopo aver commesso un furto a danno di un italiano nel Canton Vallese, venne in Italia. Il Governo Federale, ritenendo che non v'era interesse a giudicare il Ramsdorf in Svizzera, ricusò l'offerta, e inviò gli atti perchè fosse giudicato in Italia.

III. Avvenendo che uno degli Stati contraenti acquisti posteriormente un territorio appartenente ad un terzo Stato, ha esso diritto ad avere la consegna di colui, che, anteriormente all'acquisto, avendo delinquito su quel territorio, riparò in quello dell'altro Stato contraente?

Tal questione implica quella dell'estensione del gius pubblico esterno di uno Stato a' territori, che posteriormente acquista; questione che fu esposta nell'annotazione IX dell'art. 1 della Convenzione col Governo di Malta.

Dall'altra parte, posto a fondamento dell'estradizione, che la persona richiesta sia processata o condannata dalle Autorità competenti di uno de'due Stati, si può distinguere: o vi era già la domanda del Governo precedente, e di pien diritto essa diviene valida per il Governo che succede, il quale raccoglie i diritti e i doveri del suo predecessore; o non v'era domanda (p. e. per mancanza di Convenzione), e lo Stato, a cui venne ad appartenere il delinquente, può ben chiederlo sia in forza della Convenzione che esso abbia, sia per reciprocanza, perchè trova in corso un procedimento o una condanna a carico di un suo suddito.

IV. L'art. 8 del Codice penale italiano del 1859 stabilisce, che lo straniero, che abbia commesso in estero territorio vuoi contro un regnicolo, vuoi contro un altro straniero una grassazione, un'estorsione violenta o rapina, e sia poi catturato nel Regno, dev'essere giudicato dai Tribunali nazionali, purchè il reato sia avvenuto ad una distanza dai confini non maggiore di mezzo miriametro, ovvero il colpevole abbia portato nel Regno il denaro o le robe frutto del reato. In tal caso il Governo straniero, a cui il malfattore appartiene (e nel caso concreto la Svizzera), potrebbe domandarlo in estradizione?

Premettiamo un cenno del fatto che fece sorgere questa quistione. Un malfattore svizzero, unito con altri italiani, sul territorio elvetico, ma in luogo prossimo ai confini, assalirono una diligenza svizzera: uccisero un passaggiere (che era italiano), ferirono gravemente il cocchiere, e fecero bottino di denaro e robe. Compiuta la grassazione, si rifugiarono sul suolo italiano, e furono catturati con tutto ciò che aveano predato. Il Governo Svizzero chiese l'estradizione del suo cittadino, perchè avea delinquito sul proprio territorio, e in danno di altro cittadino svizzero. Si manifestò pertanto un conflitto di leggi; cioè da una parte, la competenza de' Tribunali

i Vle g. 854. Ap. I n. 2.

del Regno a giudicare il malfattore svizzero, catturato sul suolo italiano dopo aver commesso su territorio straniero una grassazione non solo in danno di suoi connazionali, ma anche di un italiano, e col danaro e le robe predate; e, dall'altra parte, la competenza del Tribunale svizzero in ragione del luogo dove fu commesso il reato, e della persona che lo commise.

Ritenendo che il Legislatore coll'art. 8 già citato, anzichè stabilire una competenza assoluta ne'Tribunali del Regno, « abbia invece voluto sancire una norma speciale di diritto pubblico, con cui si dà la competenza a' Tribunali dello Stato per giudicare rei stranieri per reati commessi all'Estero, sia per tutelare la sicurtà de'paesi prossimi alla frontiera, sia per impedire che lo Stato diventi il rifugio di masnadieri », fu eseguita la consegna del malfattore giusta la Convenzione [1].

Quantunque i principii seguiti dal Codice del 1859 nell'art. 8 siano ora abbandonati dalla maggior parte de' legislatori, e la giurisdizione territoriale prevalga ad ogni altra (e così nel nuovo Progetto del Codice Penale italiano) egli è utile ricordare le ragioni per cui fu dettato l'art. 8. I gravi reati, ivi enumerati, sì per le loro conseguenze, sì perchè in qualunque modo non rimanessero impuniti, determinarono il legislatore a dar loro un certo carattere internazionale, importando agli Stati confinanti la reciproca sicurezza delle persone e delle sostanze per mantenere le relazioni quotidiane: così che estese oltre il proprio territorio l'impero della legge penale, come l'aveva estesa in forza degli articoli 5, 6 e 7. I Tribunali dello Stato quindi, dato che il luogo, ove avvenne il reato, non sia lontano più di mezzo miriametro dal confine, o che il malfattore abbia recate nello Stato le cose rubate, hanno piena competenza a giudicare il reo: poichè l'art. 8 non è un semplice provvedimento preventivo di polizia, ma è una vera legge penale.

« La sicurezza delle persone (osserva un giureconsulto commentando l'art. 8), delle proprietà e del commercio richiede altamente questa misura. A tal fine la legge per punire questi reati chiama a gara tutte le giurisdizioni interessate; quella del luogo del commesso reato, quella del territorio limitrofo, e quella del luogo dove possono essere stati trasportati gli oggetti depredati. Questa misura è una garanzia per la tutela d'ambo i territori... Allorchè la distanza oltrepassa il mezzo miriametro, o che non fuvvi trasporto nello Stato di oggetti depredati, cessa l'*imperiosa ragione della competenza*, *e la punizione del crimine spetta allo Stato*, *nel cui territorio venne commesso* [2].

(1) Estrad. Gianotti.
(2) Massa Saluzzo, *Il Cod. di P. P.* Vol. I, p. 143.

Nel caso addotto, il delinquente svizzero era un correo dei malfattori italiani; la causa indivisibile; il *jus di prevenzione* era stato acquistato dal Magistrato italiano, l'ordinamento della giustizia penale offriva tutte le garanzie per un'esatta e imparziale giustizia; ragioni tutte che impedivano la estradizione.

Nè vale opporre il testo della Convenzione (allora era in vigore quella del 1843), che stabiliva doversi consegnare allo Stato richiedente il proprio nazionale, che abbia ivi delinquito; imperocchè la Convenzione non poteva avere effetto se non in quanto era conforme al diritto pubblico interno; dacchè in un reggimento rappresentativo il Potere esecutivo, a cui è data la facoltà di conchiudere Trattati, non può, con essi, derogare in alcun modo alle leggi dello Stato.

p. 155

Art. 2.

L'extradition devra être accordée pour les infractions suivantes aux Lois pénales:

1° Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre;

2° Coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort;

3° Bigamie, rapt, viol, avortement procuré, prostitution ou corruption de mineurs par les parents ou par toute autre personne chargée de leur surveillance;

4° Enlèvement, recèlement ou suppression d'enfant, substitution d'un enfant à un autre, ou supposition d'un enfant à une femme qui n'en serait pas accouchée;

5° Incendie;

6° Dommage causé volontairement aux chemins de fer et télégraphes;

7° Extorsion commise à l'aide de violence, rapine, vol qualifié, et spécialement le vol avec violence ou effraction, et le vol de grand chemin;

8° Contrefaçon ou altération de monnaie, introduction ou émission frauduleuse de fausse monnaie; contrefaçon de rentes ou obligations sur l'État, de billets de banque ou de tout autre effet public; introduction et usage de ces mêmes titres contrefaits; contrefaçon d'actes souverains, de sceaux, poinçons, timbres et marques de l'État ou des Administrations publiques, et usage de ces objets contrefaits; faux en écriture publique ou authentique, en écriture privée de commerce et de banque, et usage d'écritures falsifiées:

9° Faux témoignage et fausse expertise, subornation de témoins et d'experts;

10° Soustractions commises par les officiers ou dépositaires publics;

11° Banqueroute frauduleuse;

12° Abus de confiance *(appropriazione indebita)*, escroquerie, fraude et vol non qualifié. Pour ces infractions l'extradition sera accordée si la valeur de l'objet extorqué dépasse mille francs.

Ils est entendu que l'extradition sera aussi accordée pour l'association de malfaiteurs et pour toute sorte de complicité ou participation aux infractions susmentionnées.

I. La diversità della legislazione penale da Cantone a Cantone, alcuno de'quali non ha neppur un Codice penale, ma leggi, statuti e consuetudini antichissime, come la Carolina; e, d'altra parte, la facoltà estesa, e talvolta sconfinata, data da alcuni Codici cantonali al Magistrato intorno alla misura delle pene, furono le cause che resero assolutamente necessario di fare la enumerazione de' reati secondo le denominazioni, anzichè secondo la quantità di pena.

II. Il numero de' reati, pe' quali è in questa Convenzione stabilita la consegna, è maggiore che nella precedente. Sono stati introdotti l'omicidio avvenuto per effetto di ferite, le percosse gravi (ossia il ferimento con esito letale, benchè non voluto dal colpevole); la bigamia, il ratto, l'aborto procurato, la corruzione de' minori, l'estorsione, la rapina, i reati segnati ai numeri 4, 6, 9 (tranne la falsa testimonianza che già vi era) e 12, e, per patto speciale, l'attentato al pudore.

Chi trovasse troppo estesa questa lista, quanto a' reati men gravi, se ne renderà ragione facilmente, ove pensi alla grandissima facilità che hanno i colpevoli di passare sul finitimo territorio straniero, e sottrarsi alla pena. I più autorevoli scrittori insegnano, che l'estradizione si deve estendere a un numero di reati tanto maggiore quanto più vicini siano fra loro gli Stati contraenti, e limitarsi ai più gravi, quando i due Paesi sono fra loro molto distanti.

III. Fra i reati indicati nel n° 7 non havvi la *grassazione*, e però potrebbe ritenersi come esclusa dalla consegna. Per verità, rigorosamente parlando, l'estorsione violenta ed il furto qualificato sono, secondo la nostra legislazione, ben diversi dalla grassazione, la quale, negli atti di procedimento non può essere indicata col nome di rapina o di estorsione violenta, o di furto qualificato.

Tuttavia si richiami l'annotazione all'art. 2 della Convenzione col Granducato di Baden dove abbiamo esposto gli argomenti, in forza de'quali è da ritenersi come compreso anche il reato di grassazione tra quelli di *rapina*, *estorsione violenta* e simili. L'argomento poi acquista maggior forza ove si consideri, che la scienza inclina a denominare la grassazione *furto violento*, come nel Codice napoletano e nel toscano e nel Progetto del nuovo Codice italiano.

Qui, inoltre, occorre notare, che neppur nel n° 6 dell'art. 2 della precedente Convenzione era indicata la grassazione, e nondimeno nel caso di grassazione riferito nell'annotazione IV dell'articolo precedente il Governo Svizzero vi fece ricorso per domandare ed ottenere dal Governo Italiano la consegna di un suo cittadino, come del pari chiese ed ottenne posteriormente un suddito francese e altri sudditi svizzeri per la stessa imputazione (1).

IV. Non è menzionato nell'art. 7 neppure il reato *d'associazione di malfattori*, punito dall'art. 426 del Codice penale del 1859 come reato per sè stante, ancorchè niun reato contro le persone o le proprietà sia stato commesso dagli associati. Ma poichè questo reato non è riconosciuto

(1) Estrad. Portallier ed altri.

dalle diverse legislazioni cantonali, fu necessità farne cenno nell'ultimo capoverso di quest'articolo riguardandolo unicamente in relazione ai reati specificati innanzi, e come coordinato alla complicità nei medesimi.

V. Tanto in questa Convenzione, quanto nella precedente, non si è fatta menzione del reato tentato; ma come fu detto già, basta considerare, che non solo nella legislazione italiana, ma anche nelle altre d'Europa la sanzione penale ha sempre di mira il reato consumato, a quel modo che ha sempre di mira gli autori. E del pari, come pei complici, così pel tentativo il reato non muta, e solo è disposto (di solito) un diverso grado di pena.

Un'esplicita dichiarazione in questo senso è avvenuta posteriormente fra i due Governi in un caso speciale sì per reato tentato che per reato mancato confermando la precedente massima [1].

VI. La Convenzione presente non si applica esclusivamente ai reati puniti dal diritto comune, ma eziandio ai reati, in questo articolo indicati e che fossero puniti dai Codici penali dell'esercito, e della marina militare: così fu convenuto in due casi.

Art. 3.

L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques. L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux Lois pénales, ne pourra dans aucun cas être jugé pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à ce crime ou délit. Il ne pourra non plus être poursuivi ou condamné pour toute autre infraction antérieure à l'extradition et non comprise dans la présente Convention.

I. La parte di questo articolo riguardante i reati politici e i reati comuni connessi con politici ha riscontro con l'art. VIII della precedente Convenzione, nella quale però era usata la formola: « *Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente Convention* », che era preferibile, perchè, essendo più generale, comprendeva non solo l'atto di estradizione, ma anche gli altri atti giuridici, p. e. l'esecuzione di rogatorie, come vedremo in appresso.

Si noti poi che tanto la Costituzione federale, art. 55, quanto la Legge speciale del 24 di luglio 1852 non rendono obbligatoria la consegna degli imputati o condannati per reati politici neppure fra i Cantoni medesimi.

II. La seconda parte, con cui si vieta che si proceda per altro reato anteriore all'estradizione, non indicato nella domanda, non era nella

(1) Estrad. fratelli Repetti, 1865. - Estrad. Belloli. - Estrad. fratelli Furlani, 1867. - Estrad. Guidi, 1870.

Convenzione del 1843. Notiamo in essa l'ambigua locuzione già anche in altre Convenzioni osservata, cioè che il divieto par che si limiti ai reati non compresi nella Convenzione, mentre esso è generale ed assoluto; anche se nella Convenzione non vi fosse il patto. Così, avendo il Governo Italiano consegnato nel 1863 al Governo Federale Carlo Nau Delafield d'Haïti, imputato di aver commesso un furto con rottura sul territorio svizzero; egli fu sottoposto a giudizio non solo per questo reato, ma altresì per falso in privata scrittura, e scrocchio. Avvertito il Governo Elvetico che oltrepassava i limiti dell'atto di estradizione, egli eccepì al Governo Italiano: 1° che l'atto d'estradizione, non era ristretto al solo reato indicato nel documento attestante l'imputazione, ma comprendeva gli altri reati enunciati nella Convenzione; 2° che il Governo concedente non aveva fatta veruna riserva; 3° che gli altri due reati erano così intimamente *connessi* con quelli di furto e di falso, da non poter essere separati nel dibattimento giudiziario.

A queste obbiezioni il Governo Italiano rispondeva: quanto alla prima, che il documento presentato a sostegno della domanda di estradizione ne costituiva l'oggetto: epperò essendovi indicata l'imputazione di furto con rottura, e per questo reato essendo stato il Delafield consegnato, questi non poteva esser giudicato e punito per verun altro reato anteriormente commesso sul suolo elvetico, anche se questo fosse tra quelli enumerati nella Convenzione. Quanto alla seconda, che a questo fine non occorreva riserva espressa, trattandosi di un principio inconcusso del diritto internazionale [1]. Finalmente, che la *connessione* de' reati, nè suppone in generale la *indivisibilità* della procedura, nè era una ragione sufficiente per estendere la giurisdizione persino ad un delitto, quale era lo scrocchio, che non era neppur compreso fra' reati ammessi dalla Convenzione. Il Governo Elvetico, recedendo dalle sue argomentazioni, chiese ed ottenne l'estensione dell'atto di estradizione anche al reato di falso in privata scrittura, di cui il Delafield era imputato.

Art. 4.

L'extradition ne pourra avoir lieu, si depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les Lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

I. L'esame della domanda di estradizione, dee versare non solamente sulla natura del reato per vedere se è compreso tra quelli enumerati nella

---

(1) LE GRAVEREND, tom. I, Cap. I, sez. 8. - LE SELLYER, tom. V, n° 1953-55. - MANGIN, tom. I, n.° 76. - FOELIX, *Droit int. privé* II, n° 613, § 3 e nota *a)* ivi. - HEFFTER, *Droit internat. de l'Europe*, n° 8.

Convenzione, e sulla nazionalità e sulla identità della persona richiesta, ma anche sul punto se non sia corsa la prescrizione, dal giorno in cui il reato fu commesso al giorno, in cui si fa la domanda. Questo esame dee farsi in conformità della legislazione dello Stato richiesto, sì perchè sarebbe contraddittorio che esso lasciasse esercitare allo Stato richiedente un'azione penale, che non avrebbe più vigore; sì perchè il colpevole coll'esilio, e coi patimenti della vita errabonda, ha già in qualche modo scontato il suo reato. Nel documento quindi da presentarsi in appoggio della domanda, è necessario che sia esattamente indicato il giorno, in cui fu commesso il reato, o quello dopo il quale è certo che non fu commesso, se il giorno preciso non consta (p. e. nei furti continuati, nelle frodi, ecc.).

II. Taluno opinò, che il favore stipulato in quest'articolo pel colpevole non dovrebbe essere esaminato dal Governo richiesto, ma innanzi al Tribunale che dee giudicarlo; e che perciò tale eccezione non possa essere d'ostacolo a concedere l'estradizione.

Prescindendo dalla questione astratta, la risposta a tale obbiezione in concreto sta nel chiaro testo del patto: ove si dice « *L'extradition ne pourra avoir lieu;* dunque è l'*estradizione*, che, come atto, non può essere eseguita.

Laonde è necessario che lo Stato richiesto faccia l'esame degli atti giuridici che comprovano la imputazione; e poichè trattasi di una garanzia per il fuggitivo, essa non potrebbe esser meglio applicata che dallo Stato, sotto la cui protezione egli si è posto.

Quest'articolo ha riscontro coll'art. IX della precedente Convenzione.

Art. 5.

Dans aucun cas et pour aucun motif les deux Parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux.

Lorsque, d'après les Lois en vigueur dans l'État auquel le coupable appartient, il y aurait lieu à le poursuivre à raison de l'infraction commise dans l'autre État, ce dernier communiquera les informations, les pièces et les objets constituant le corps du délit, et tout autre document ou éclaircissement requis pour le procès.

I. Poichè nella precedente Convenzione era stabilito, che l'estradizione si facesse *de' rispettivi cittadini* condannati o accusati, non era stato necessario dichiarare, che *il proprio* cittadino sarebbe esente dalla consegna; nella Convenzione presente invece è stato necessario, a cagione della norma diversa indicata nell'art. 1. La Svizzera però non è così gelosa, come in generale gli altri Stati Europei (tranne l'Inghilterra), di questo principio, poichè stipulò l'opposto con gli Stati Uniti d'America nella Convenzione del 1855: forse in considerazione del comune

reggimento politico. D'altra parte, nella legge del 24 luglio 1852, con cui furono stabiliti il diritto e le norme per la estradizione fra' Cantoni, nel § 2.° dell'art. 1 soggiunge: « può essere rifiutata l'estradizione d'in-» dividui che sono attinenti ad un Cantone o in questo stabiliti, qualora » il Cantone si obblighi a giudicarli secondo le proprie leggi, o a far » eseguire una condanna già contro loro pronunciata ». Ed ecco che mentre non è obbligatoria tra i Cantoni, che pur sono parti dello stesso Stato, la consegna de'cittadini rispettivi, quest'obbligo esiste invece verso la lontana America!

II. Se un delinquente, rifugiato in uno de'due Stati, ne acquista la cittadinanza, acquista egli anche il diritto di non poter esser dato in estradizione allo Stato, ove precedentemente ha delinquito?

Il diritto pubblico europeo segue due principii circa la naturalità. Ci sono Stati, i quali danno piena facoltà a' loro sudditi di acquistare una cittadinanza diversa, come la Francia e l'Italia, senza che occorra alcun atto preliminare; e ci sono Stati, i quali non ammettono, che si possa rompere il vincolo nazionale, che unisce il cittadino alla patria, senza un esplicito permesso del Governo che lo sciolga dalla cittadinanza; tali sono l'Inghilterra, la Prussia, l'Austria ed altri (1).

Inoltre, le condizioni, per le quali uno straniero può essere ammesso alla naturalità di uno Stato, sono molteplici e varie secondo i paesi, e formano parte del diritto pubblico interno; sicchè non entra ne' limiti del nostro lavoro il farne l'esposizione.

Accennata questa diversità tanto per perdere la naturalità d'origine, quanto per acquistarne un'altra, la pratica comunemente seguita dalle Potenze si è, che quando uno straniero ha facoltà di lasciare la naturalità d'origine per acquistarne un'altra, e questa egli acquisti nei modi stabiliti dalle leggi, egli non può più esser dato in estradizione. Le leggi infatti di quasi tutti gli Stati Europei, senza distinguere se la nazionalità sia originaria ovvero acquistata, anteriore o posteriore al reato commesso, hanno stabilita la competenza de' Tribunali nazionali a giudicare i cittadini dello Stato, presenti nel luogo del giudizio, qualunque sia il luogo ed il tempo del reato. Perciò, il giudice naturale, designato dalla Legge per tutti coloro che hanno la naturalità di un paese, è quello del paese stesso, quantunque il reato sia stato commesso fuori e persino sul territorio che *una volta* era d'origine del delinquente medesimo.

Se poi lo straniero non si sia sciolto da' vincoli, che lo legano alla

---

(1) Una recente legge sulla naturalità ha introdotto gravi riforme nella Legislazione inglese.

nazione d'origine, egli, quantunque ammesso ad altra naturalità, rimane sempre suddito della prima, non essendo avvenuto quel patto bilaterale, che scioglie i legami tra la patria e il cittadino; e però rimane sempre con la originaria naturalità; su questa ipotesi una domanda di estradizione non potrebbe essere respinta.

Nel Trattato del 1852 tra la Francia e l'Inghilterra (non approvato dal Parlamento inglese) era stato inserito questo patto: « Nel caso in cui un individuo condannato o accusato in Francia per uno de' crimini previsti nella presente Convenzione, e rifugiato nel Regno Unito, pervenisse ad ottenere la naturalità di suddito inglese posteriormente alla condanna o all'accusa, questa naturalità non sarà di ostacolo alla ricerca, cattura, e consegna di costui alle Autorità francesi, in conformità della Convenzione ».

« L'estradizione avverrà egualmente da parte della Francia, nel caso in cui un individuo condannato o accusato in Inghilterra per uno degli stessi reati e rifugiato in Francia, avesse ottenuto nelle stesse circostanze la naturalità francese ».

Questo patto in vero non si discostava dalle leggi inglesi, le quali ammettono anche l'estradizione del proprio nazionale, e, in fatti nei tre Trattati di estradizione che ha con gli Stati Uniti d'America, con la Francia, e con la Danimarca non vi è alcuna eccezione. Dubitiamo però che desso fosse conforme al diritto pubblico interno francese. Una simile clausola fu proposta da qualche Governo al Governo Italiano nelle trattative di una Convenzione di estradizione, ma non fu accolta; essendosi osservato, che si sarebbero stabilite in modo generale delle condizioni, e create delle nullità e delle decadenze di diritti acquistati, senza che le leggi avessero stabilito le une, e le altre.

III. Poichè intorno alla naturalità sorgono talora tra il Governo Italiano e il Governo Federale talune difficoltà riferentisi appunto ad estradizioni, sarà pregio dell'opera dare alcune spiegazioni sulle rispettive legislazioni.

Per l'art. 10 del Codice civile italiano la cittadinanza si acquista dallo straniero anche colla naturalità concessa per legge o per decreto [1]. La differenza fra i due modi concerne solo gli effetti. Se la naturalità è conferita per decreto reale, la cittadinanza attribuisce soltanto que' diritti politici, che non sono da speciale disposizione riservati a chi abbia ottenuta la naturalità per legge [2]. Ma sia accordata nell'uno

---

(1) *Anche*; perchè *la donna straniera, che si marita a un cittadino italiano, acquista la cittadinanza e la conserva anche vedova*, art. 9.

(2) Legge del 20 novembre 1859, art. 1. « I non Italiani potranno solo entrare nel novero degli elettori, ottenendo la naturalità per legge ».

o nell'altro modo la naturalità ad uno straniero, egli non può esser mai consegnato ad altra Potenza, e neppure a quella d'origine, qualora però egli si sia sciolto dai vincoli, che lo legavano ad essa.

Accordandosi la naturalità per legge (ciò che si fa del resto per stranieri già degni di speciale considerazione e benemerenza) l'esame, che si fa della proposta e de' documenti che l'accompagnano, e la discussione, che ne segue nelle due Camere del Parlamento, bastano ad impedire qualunque sorpresa, con cui uno straniero mirasse in tal modo a sottrarsi alla estradizione.

Più facilmente ciò potrebbe avvenire allorchè la naturalità si concede per decreto reale; tuttavia anche in tal caso, si discutono prima le qualità, i requisiti e la condizione giuridica di colui che la chiede, e dopo accurate indagini, per evitare che sia adoperata come mezzo per eludere Convenzioni internazionali.

In Svizzera, secondo l'art. 43, § 2 della Costituzione Federale del 27 giugno 1848, è stabilito: « Nessun Cantone può accordare agli stra- » nieri i diritti di cittadinanza prima che siano affatto liberi dai legami » che lo teneano avvinto al proprio Stato ». Ogni Cantone poi ha una legge speciale circa le condizioni volute per la concesssione della cittadinanza, o diritto di borghesìa, la quale può anche essere ristretta, cioè al diritto d'aver *dimora* in un comune del Cantone, o di aver *domicilio* nel Cantone; così l'art. 41, n° 4 della mentovata Costituzione statuisce: « Il domiciliato gode di tutti i diritti de' cittadini del Cantone in cui è stabilito, ad eccezione del diritto di voto negli affari comunali, ecc. ». E l'art. 20 della legge del 3 dicembre 1850 per la naturalità di coloro che eran privi di patria ordinò: « I Cantoni provvederanno a che nessun forastiere ottenga il permesso di dimora stabile o prolungata, senza esser munito di atti di legittimazione, che offrano piena sicurtà de' diritti d'origine e di cittadinanza, o senza una sufficiente cauzione personale o pecuniaria.

« Nell'esame degli atti or menzionati l'autorità cantonale porrà ben mente alle disposizioni legislative sulla perdita del diritto di patria nello Stato, onde il forastiere è proveniente ».

Dal che segue, che la legislazione svizzera riconosce il diritto di *borghesìa*, cioè di *cittadinanza*, che rende lo straniero suo nazionale con pienezza di diritti civili e politici; il diritto di *domicilio* (droit de *tolérance*) [1], che conferisce allo straniero la facoltà di stabilire in un Can-

(1) La Legge del Cantone di Basilea del 4 dicembre 1848, § 8 dispone: Tous les droits d'admission au titre de bourgeois de Bâle sont fixés à la somme de 1200 fr. pour un étranger, à 900 fr. pour un Suisse, et à 200 fr. pour un individu sans patrie, qui a obtenu le droit d'admission à domicile, appelé *droit de tolérance*.

tone il suo domicilio, e la sua industria, col godimento de' soli diritti civili; e finalmente una tolleranza o permesso di *dimora*, che non dà verun diritto, ma è un semplice beneplacito di soggiornare in un Comune del Cantone; beneplacito, che poi può servir di fondamento ad ottenere il diritto di borghesìa.

Premesse queste prescrizioni di legge ne segue, che lo straniero, il quale abbia ottenuto il diritto di borghesìa non potrebbe esser chiesto e consegnato in estradizione. Pare invece fuor di dubbio dover sottostare alla consegna colui, il quale abbia ottenuto il diritto di *domicilio*, e tanto meno quello di *dimora*. Infatti il diritto di domicilio non conferisce allo straniero verun diritto *civico*, anzi espressamente lo esclude dal voto negli affari comunali, e da altre prerogative de' naturali di un Comune, lasciandolo straniero: acquista il solo godimento de'diritti civili, che altre legislazioni conferiscono agli stranieri senza veruna restrizione, o precedente esame, e senza chiedere la reciprocanza, riguardandoli come diritti inerenti alla umana personalità (1).

Inoltre, tanto il testo della Costituzione federale, quanto quello delle speciali legislazioni de' Cantoni, che regolano questo *diritto*, o meglio concessione, dimostrano che lo straniero, cui è impartita rimane sempre straniero.

Nel n° 6 dell'art. 41 della Costituzione è stabilito: « Il domici» liato può essere *espulso* dal Cantone, in cui ha fermato dimora: » *a*) a cagione di sentenza criminale giuridica, ecc. » Or siccome il provvedimento della *espulsione* da uno Stato si applica allo straniero, e non già al proprio cittadino, è chiaro che il *domiciliato* rimane straniero sul territorio elvetico. Potrebbe dubitarsi se questo provvedimento debba applicarsi come conseguenza di una sentenza proferita da' Tribunali del domicilio per reati ivi commessi dal domiciliato, ovvero di una sentenza proferita prima che lo straniero riparasse sul territorio elvetico, e vi ottenesse il *domicilio*. – Il testo dell'articolo di sopra riportato non distingue, forse perchè provvedono le leggi cantonali che danno le norme per questo domicilio, che dicesi pure *incolato*. E così ci sembra.

La legge del 9 giugno 1853 pel Canton Ticino... (Facciam cenno speciale di questa legge per due ragioni: perchè in questo Cantone più facilmente si accolgono gli stranieri, e più facilmente ancora si accorda l'*incolato* o *domicilio;* e perchè, essendo confinante al Regno, ivi riparano spesso i delinquenti, e la quistione, che discutiamo, non

---

(1) Art. 3 del Codice civile italiano.

di rado si è con quel Cantone agitata). La Legge del 19 giugno 1853, seguendo i principii posti nella Costituzione, e nella Legge federale sui privi di patria, statuisce:

« Art. 2. I forastieri, che intendono soggiornare nel Cantone, debbono munirsi di una carta di domicilio o di un permesso di dimora.

» Art. 6. La carta di domicilio vien accordata per due o quattro anni.

» Art. 7. La carta di dimora viene emessa per sei mesi o per un anno.

» Art. 14. Il forastiere, che intende esser munito della carta di domicilio o del permesso di dimora, deve, insieme colla domanda, produrre il suo passaporto rilasciato dal *proprio* Governo o dal Governo di altro paese, *ove abbia la facoltà di ritornare.*

» Art. 35. La carta può esser ritirata:

e) Se *posteriormente* si viene a scoprire a di lui carico de' fatti, i quali, se fossero stati conosciuti in tempo utile, gli avrebbero fatto rifiutare l'ottenuto favore;

f) Se ha subìto una condanna per delitto contemplato dalle leggi penali cantonali ».

Ora, il tempo limitato nella concessione della carta di domicilio, la esibizione del passaporto rilasciato dal proprio Governo o da quello ove egli possa ritornare, e la facoltà di revocare questa carta, son tutte condizioni, che dimostrano come lo straniero *domiciliato* rimanga sempre *straniero* in Isvizzera; e come il cenno di fatti, già da lui commessi, i quali, se fossero stati conosciuti prima, non gli avrebbero fatto ottenere quel favore, manifestamente allude a coloro che furono sottoposti a condanne penali gravi, e che si sono sottratti alla giustizia. La legge del 5 luglio del 1861, premunendosi contro simili fatti, stabilisce, che « un estero, che aspira alla cittadinanza cantonale, deve presentare oltre un certificato di buona condotta, da rilasciarsi dal paese d'origine o da quello ove tenne la maggior dimora, anche un attestato di non aver subìte condanne, eccettuata solo la materia politica ecc. ».

Nè vale opporre, come talvolta il Governo del Cantone Ticino ha fatto, la lunga dimora ivi tenuta dallo straniero per attribuirgli *l'incolato* e negarne la consegna; perchè ciò è contrario alle stesse leggi federali. La lunga dimora, infatti, o anche il domicilio, come già si è detto, non fa perdere allo straniero la sua naturalità di origine; e può essere bensì una delle condizioni per ottenere la naturalità svizzera, o meglio il diritto di cittadinanza di un Cantone (che rende altresì naturale svizzero), ma non dà che l'esercizio de' diritti civili.

Se poi si voglia considerare lo straniero come *attenente* ad un Comune, giusta la legge federale del 5 dicembre 1850 sui privi di patria, le disposizioni stesse di questa legge si oppongono; avendo essa avuto per

iscopo di regolare la condizione di tanti individui stranieri, che allora abitavano nel territorio svizzero, ove da molti anni erano accasati e che non erano « cittadini di alcun Cantone, nè *attinenti* per diritto » d'origine ad estero Stato », e vietò sotto pena per l'avvenire che vi fossero persone di cotesta specie.

Or ammesso pure che la legge suddetta possa anche posteriormente applicarsi, se si presenta in Isvizzera uno straniero, può egli essere ritenuto come *privo di patria?* Certo che no, non essendovi alcuno che ne sia privo: sarà tutto al più un *vagante* (come dice l'art. 2, n° 2 della legge citata); ma allora, anzichè ricever favore, gli debbono essere applicate le disposizioni di espulsione sancite nella legge medesima.

Il domicilio adunque, e la dimora che uno straniero possa avere in un Cantone Elvetico, e massime nel Canton Ticino, qualunque ne sia la durata, non possono impedire che, essendo un delinquente, sia consegnato in estradizione allo Stato ove ha delinquito.

III. Inoltre; alcune leggi particolari cantonali (p. e. quella del 4 dicembre 1848 del Canton di Basilea) riconoscono un diritto di *borghesìa onoraria;* con cui si intende onorare qualche reputata persona straniera, o ricompensare de' servigi segnalati resi da stranieri al Cantone. Il conferimento di questo titolo onorifico però è gratuito, e non produce nè cambiamento di nazionalità, nè doveri verso la città che l'accorda [1]. Or non portando conseguenze quanto alla nazionalità nè quanto ai diritti civici, l'estradizione non potrebbe esserne impedita.

In altri Cantoni, p. e. in quello d'Argovia, si distingue il diritto di *borghesìa comunale*, e il diritto di *borghesìa cantonale;* onde una persona può esser borghese del Comune, e non del Cantone. Questa distinzione fa argomentare che vi sia una borghesìa comunale, la quale non produca cambiamento di nazionalità. Se la nazionalità non si muta, neppur questo diritto di borghesìa comunale potrebbe impedire la consegna, poichè l'eccezione stabilita nell'articolo che commentiamo, è unicamente pe' *cittadini* propri; e per *cittadino* s'intende chi ha la pienezza de' diritti civili e politici.

IV. In alcuni Comuni della Svizzera avvi anche il così detto *diritto di vicinato* e quello di *patriziato;* i quali non alterano la condizione di origine dell'individuo, ma conferiscono solamente, e forse anche provvisoriamente, delle agevolazioni all'individuo, che ne è investito, nel tempo

---

(1) § 15. Outre les cas que nous venons de citer, le Conseil de la ville, ou le Conseil de la Commune peuvent encore..... proposer..... l'admission honoraire et gratuite au droit de bourgeoisie de certaines personnes qui auraient bien mérité de la Commune ou de l'État ».

che dimora nel Comune concedente. Per meglio render chiara la esposizione rechiamo un caso, in cui queste circostanze furono dibattute.

Tal Mansueto Cassina di Lombardia, nel 1863, fu condannato a morte, in contumacia, dal Tribunale di Lugano pel reato di veneficio commesso in Cureggia nel Canton Ticino. Rifugiatosi in Italia, il Governo Svizzero ne domandò l'estradizione, ritenendolo suo suddito, perchè da molti anni suo padre con l'intera famiglia dimorava in Cureggia, e già quivi aveva acquistato il *vicinato* e il *patriziato* del detto Comune; quindi doveva riguardarsi come cittadino svizzero.

Il Governo Italiano (col parere della Corte d'Appello di Milano, e del Consiglio di Stato) rifiutava l'estradizione per le ragioni seguenti: « perchè se il padre dell'imputato Paolo Cassina tenne per non breve tempo la sua dimora in terra elvetica, e là vi acquistava beni stabili, non per questo ne avvenne che lo stesso acquistasse, con perdita dell'*incolato* lombardo, la elvetica cittadinanza; perchè i dati raccolti diedero a risultato non avere mai esso Paolo Cassina presentato, sia all'epoca che trasferì la sua dimora in Svizzera, sia in processo di tempo domanda alcuna che fosse diretta ad ottenere il permesso d'emigrazione (voluto dalla Legislazione Austriaca allora imperante in Lombardia); o quanto meno fosse pronunciato ne' suoi riguardi il decreto di decadenza della cittadinanza lombarda; perchè il fatto della nascita di Mansueto Cassina in Svizzera non basta a mutare la sua nazionalità, mentre la medesima è più ancora determinata dallo stato personale dei genitori, a cui è conseguente lo stato dei figli; perchè questo principio di diritto comune è poi più esplicitamente confermato dai § § 16 e 18 della Patente sovrana 15 giugno 1832 sulla emigrazione, la quale, attribuendo la qualità di cittadini stranieri ai figli degli emigrati nati in estero Stato, presuppone sempre lo svincolo dell'incolato originario, ossia, in altri termini, che sia stato profferito il giudizio di decadenza dalla sudditanza; perchè l'avere essi sempre tenuta una casa nel Comune, donde sono originari, esclude nei Cassina l'intenzione di rinunciare alla qualità d'Italiani; perchè simile intenzione non si può neppure indurre dal fatto che Mansueto Cassina sia stato per opera d'un fratello maggiore ascritto al *vicinato e patriziato* d'un Comune svizzero ».

Per queste ragioni, ritenuto che il Cassina non era svincolato dai legami della originaria cittadinanza, e che la Convenzione esistente fra la Svizzera e l'Italia escludeva, che si debba conceder la estradizione di un cittadino del Governo richiesto, la domanda non fu accolta.

V. Nel § 2 di quest'articolo è regolato il caso, che il colpevole rientri nello Stato, a cui appartiene, dopo aver commesso il reato sul territorio dell'altro Stato. Se però nel paese, dove avvenne il reato, egli

fosse intanto condannato in contumacia; e poi, tornato in patria, vi fosse sottoposto a processo e condannato, sempre pel reato stesso; dopo espiata la pena, egli di nuovo tornando nel paese straniero, ove delinquì, non dovrebbe più rispondere di quel reato, pel principio non *bis in idem;* riconosciuto tanto dal diritto interno, quanto dal diritto internazionale (1):

VI. Per la facilità di ottenere la *semi-cittadinanza* svizzera, come innanzi abbiamo notato, talvolta è avvenuto, che dessa è stata concessa a stranieri ricercati dalla giustizia del paese d'origine, o di terzo Stato; e poichè il Governo Federale non accoglie la domanda di estradizione, reputandoli protetti dalla qualità di *nazionali;* in quella vece gli sottopone a procedimento per reati, che quando furono commessi, dessi non erano suoi cittadini, nè sottoposti alla legislazione del Cantone, ove di poi stabilirono il loro domicilio: dando in tal modo alla legge una estensione sul passato, che non sembra molto giustificabile. Vero anche è, che qualche Governo, non riconoscendo come legale e di buona fede l'accordata cittadinanza al colpevole suo suddito d'origine, ha rifiutato di consegnare gli atti giudiziari per esser costui sottoposto a giudizio.

Art. 6.

Lorsque le condamné ou le prévenu est étranger aux deux États contractants, le Gouvernement qui doit accorder l'extradition pourra informer celui du pays auquel appartient l'individu réclamé, de la demande qui lui a eté adressée, et si ce dernier Gouvernement réclame à son tour le coupable pour le faire juger par ses Tribunaux, celui auquel la demande d'extradition a été adressée, pourra à son choix le livrer à l'État sur le territoire duquel le crime ou délit a été commis, ou à celui auquel ledit individu appartient.

Si le condamné ou le prévenu dont l'extradition est demandée en conformité de la présente Convention par l'une des deux Parties contractantes, est réclamé aussi par un autre ou par d'autres Gouvernements pour des crimes ou délits commis par le même individu sur les territoires respectifs, ce dernier sera livré au Gouvernement de l'État dont la demande aura une date plus ancienne.

I. Fra le Potenze di Europa non si segue la stessa norma circa il consenso a darsi quando un loro suddito è l'oggetto di estradizione fra due altri Governi. Alcune, come la Baviera, l'Italia, la Sassonia lo concedono, anche se non vi sia una Convenzione tra il Governo richiedente, e il Governo d'origine; giusta il principio che la estradizione può accordarsi anche indipendentemente dai Trattati (2); altre, come l'Inghilterra, seguendo l'opposto principio, non accordano il loro consenso (3).

II. La facoltà d'interrogare il Governo straniero, cui appartiene il delinquente domandato in estradizione, è rimessa allo Stato richiesto;

---

(1) Proced. Ferraris 1866.
(2) Estr. Gottlob Ramsdorf. — Estr. Buhman.
(3) Estrad. Mamo.

quindi è a suo beneplacito di fare o no, l'interrogazione secondo che crede: ma non facendola, il delinquente non può opporsi all'ordine della sua consegna; sempre pel principio, che le Convenzioni regolano le attinenze tra Stato e Stato, e non quelle tra gli Stati contraenti e i malfattori.

Art. 7.

Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un crime ou délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par un jugement définitif, ou qu'il ait subi sa peine.

I. La consegna del delinquente può differirsi non solo per causa di procedimento o di condanna anteriore alla domanda di estradizione, ma anche per causa di reato, che egli avesse commesso posteriormente alla domanda stessa, ed anche in conseguenza di essa, p. e. opponendosi con la violenza agli agenti della forza pubblica dello Stato richiesto nell'atto di catturarlo (1).

II. Talvolta però il delinquente, quantunque non avesse ancora espiata la pena inflittagli nello Stato richiesto, pure fu consegnato se si trattò di giudicarlo di reato più grave, punibile con una pena maggiore, ritenendosi questa comprensiva della minore precedentemente applicata.

Art. 8.

L'extradition sera accordée toutes les fois que les conditions requises par la présente Convention se réalisent, et elle sera accordée lors même que le prévenu viendrait par ce fait à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers. Ceux-ci pourront néanmoins faire valoir leurs droits auprès des Autorités compétentes.

Réciproquement, si l'extradition a été offerte, pour les infractions énumérées dans l'article 2, par le Gouvernement sur le territoire duquel l'individu se sera réfugié, nulle opposition ne sera faite à son effectuation.

I. Quest'articolo non ha riscontro in alcuno di quelli della Convenzione precedente. Fintantochè si trattava della concorrenza di due diritti eguali, cioè riguardanti l'ordine pubblico nello Stato richiesto e nello Stato richiedente, ben si poteva ammettere che l'estradizione si eseguisse dopochè il delinquente avesse espiato la pena, o fosse stato assoluto nello Stato richiesto dove il reo avesse commesso altro reato, ma non poteasi ammettere che la detenzione per debiti, che riguarda un diritto privato, avesse preminenza sopra un diritto d'ordine pubblico.

II. La seconda parte non è che una confermazione di ciò che è disposto nell'art. 9 del Codice penale 20 novembre 1859. Vedasi l'annotazione 2 dell'art. 1 della presente Convenzione.

(1) Estradiz. Gianotti.

Art. 9.

L'extradition sera accordée sur la demande adressée par l'un des deux Gouvernements à l'autre par voie diplomatique, et sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. Ces actes seront délivrés en original ou en expédition authentique, soit par un Tribunal, soit par toute autre Autorité compétente du pays qui demande l'extradition.

On fournira en même temps, s'il est possible, le signalement de l'individu réclamé, ou toute autre indication de nature à en constater l'identité.

Art. 10.

Dans les cas urgents, et surtout lorsqu'il y a lieu de craindre la fuite, chacun des deux Gouvernements, s'appuyant sur l'existence d'un arrêt de condamnation ou d'un mandat d'arrêt, pourra, par le moyen le plus prompt, et même par le télégraphe, demander et obtenir l'arrestation du condamné ou du prévenu, à condition de présenter, dans le plus court délai, le document dont on a indiqué l'existence.

Art. 11.

Les effets volés ou saisis en la possession du condamné ou du prévenu, les instruments et outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit, ainsi que toute autre pièce de conviction, seront rendus en même temps que s'effectuera la remise de l'individu, même dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du coupable. Cette remise comprendra aussi tous les objets de cette nature, que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays ou il se serait réfugié, et qui y seraient trouvés plus tard.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés, qui doivent leur être rendus sans frais, après qu'on en aura fait usage.

In caso di morte o di fuga della persona richiesta in estradizione si debbono mandare allo Stato richiedente non solo i corpi di reato, e gli strumenti adoperati a commetterlo, ma anche tutte le robe o denaro che gli appartenevano benchè non provenienti dal reato, affinchè su di essi possa esercitare i suoi diritti colui, a danno del quale il reato fu commesso (prescindendo dai diritti civili ereditari): e non solo se il delinquente era cittadino dello Stato richiedente, ma anche se apparteneva ad un terzo Stato (1).

Quest'articolo in parte è conforme all'art. III della Convenzione precedente, e in parte nuovo; e precisamente in quanto si deve fare la consegna anche delle cose tutte del delinquente.

Art. 12.

Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets, qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux États dans les limites de leurs territoires respectifs.

---

(1) Estradiz. Lisiesky.

Art. 13.

Si l'un des deux Gouvernements jugera nécessaire, pour l'instruction d'un procès, la déposition de témoins domiciliés sur le territoire de l'autre État, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, des lettres rogatoires, adressées par voie diplomatique, seront à cet effet expédiées en due forme par l'Autorité judiciaire compétente à celle de l'autre État, qui sera tenue d'y donner cours conformément aux Lois en vigueur dans le pays où le témoin sera entendu ou l'acte délivré.

I. Con questo articolo e i due seguenti i Governi Italiano e Svizzero stipularono di assistersi reciprocamente nella compilazione dei processi che ne' rispettivi Tribunali si istruissero per fatti avvenuti sia sul proprio territorio sia su quello dell'altro, e ciò sia con assunzione di testimonianze, sia con altre informazioni giudiziarie. Nel testo dell'articolo non è fatta veruna eccezione, se cioè questo aiuto di giustizia per mezzo di rogatorie debba essere prestato solamente per i reati indicati nell'articolo 2, ovvero per qualunque reato, e se, in ispecie, ne siano eccettuati i politici.

Quanto al primo quesito nell'annotazione I all'art. 14 della Convenzione col Regno Unito di Svezia e Norvegia; abbiamo dichiarato che il patto è generale, senza eccezione, per i reati comuni anche non compresi nell'art. 2, tranne se si trattasse di fatti, che le leggi penali del nostro Stato non riguardassero come reati.

Quanto al secondo quesito, desso potrebbe esser questo: Se, dichiarando la Convenzione che non potranno essere consegnati dall'uno all'altro Governo gl'imputati di reato politico, resti egualmente fermo l'obbligo, che la Convenzione impone alle rispettive Autorità giudiziarie di prestarsi ogni altra reciproca assistenza, col dare esecuzione ad ogni altro atto di procedura penale domandato per via di rogatorie, anche quando la rogatoria abbia per oggetto un reato politico?

« Non può tacersi (osservò l'egregio Com. Ambrosoli) che il quesito non sarebbe stato neppur proponibile secondo il testo della Convenzione 28 aprile 1843 finquì in vigore tra la Svizzera e l'Italia, poichè ivi si trovavano premesse le regole concernenti l'estradizione e quelle concernenti ogni altra reciproca assistenza giudiziale, indi all'art. VIII si aggiungeva: *Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente Convention;* d'onde seguiva che, anche quando non si fosse trattato di vera estradizione, ma di sola esenzione di rogatorie per operazioni d'istruttoria processuale, se il reato, su cui dovevano aggirarsi, era politico, i due Governi si considerassero sciolti da ogni impegno e potessero per conseguenza astenersi dal darvi esecuzione.

« Potrebbe anzi taluno, col testo delle due Convenzioni sott'occhio, argomentare, che siccome la nuova Convenzione 22 luglio 1868 ha mutato

essenzialmente il linguaggio adoperato nella precedente ed ha stabilito soltanto che l'*extradition ne sera jamais accordée pour les crimes et délits politiques;* e siccome questo articolo, che è il 3°, precede e non sussegue a quelli che riguardano la mera assistenza reciproca processuale, che sono gli articoli 13, 14 e 16, nei quali poi è stabilito in genere e senza eccezione di sorta che l'Autorità giudiziaria, a cui è diretta la rogatoria estera per atti processuali, *sera tenue d'y donner cours;* così torni legittima la conseguenza, che colla Convenzione del 1868 due Governi abbiano voluto espressamente mutar opinione, e introdurre un principio del tutto contrario a quello ond'era regolata la Convenzione precedente.

« Nei trattati internazionali, come ed ancor più che ne' patti privati, ogni dubbio dev' essere risoluto secondo l'intenzione dei contraenti. Quale intenzione abbia guidato la stipulazione della Convenzione colla Svizzera ed in genere colle altre Potenze per la reciproca estradizione de' malfattori si rileva dalla natura della Convenzione e dalla eccezione istessa che ivi è consacrata riguardo ai reati politici. Gli Stati contraenti non hanno mai inteso di andar oltre a quel confine, che contiene la pura amministrazione della giustizia ne' rapporti o del diritto privato o della tutela dell'ordine pubblico; e tanto meno hanno voluto nè potuto sottoporre la loro propria vita politica a vincolo qualunque, di cui entrasse garante e moderatrice l'Autorità giudiziaria. Se uno straniero si rifugia in Italia per avere commesso all'estero un reato, che l'Italia non solo non punisce ma non potrebbe neppur concepire, e pel quale l'autore, colpevole all'estero, è invece agli occhi suoi un eroe od una vittima, sarebbe contraddittorio colla natura del Governo Italiano, e coi principii ch'esso deve seguire, il consegnare quello straniero al Governo estero, che ne facesse ricerca per punirlo. Or se lo straniero fosse già nelle carceri estere, e per poterlo punire le Autorità estere chiedessero le prove al Governo Italiano, cesserebbe forse di essere contraddittorio colla natura del Governo Italiano il farle assumere dalle proprie Autorità giudiziarie, costringendo i cittadini italiani a fare testimonianza di azioni che per essi sono lecite o meritorie? Sonvi, è vero, reati politici, pei quali la repressione interessa ogni Stato bene costituito; ma dal momento che sarebbe vana e forse odiosa impresa introdurre delle sottodistinzioni in materia sì multiforme, par più consentaneo allo spirito della Convenzione il ritenere, che il medesimo principio, che ha regolato il fatto della estradizione, regoli eziandio implicitamente quello della reciproca assistenza degli atti giudiziarii. Non è mestieri estendersi in ipotesi ed applicazioni per convincersi di quali difficoltà ed anomalìe sarebbe fonte una opinione opposta; ma di tali ipotesi sarebbe facile

trovarne, guardando ai rapporti nei quali si trova o può trovarsi l'Italia coi vicini. Basterà solo soggiungere, che il procedimento all'estero per reato politico potrebbe persino essere fatto contro un suddito italiano.

» Non si può disconoscere che in qualche caso (e parecchi di tal natura ne occorsero) il Governo Italiano, facendo ossequio a cotali principii, si troverebbe privo di quell'aiuto giudiziario, che gli tornerebbe utile di avere; ma è lealtà internazionale, a cui non si vorrebbe certo venir meno, l'incontrare quelle eventualità che nascono dalla rigorosa applicazione del principio d'eguaglianza tra le Parti contraenti; e debbonsi subire certi pregiudizi per ottenere in cambio alcuni vantaggi, e rinunziar certe armi per evitar il pericolo di vederle rivolte contro di sè.

» Sebbene adunque gli articoli 13, 14 e 16 della Convenzione colla Svizzera siano dettati in forma generale e sembrino riferirsi ad ogni procedimento, è voluto dall'indole della Convenzione il farvi l'eccezione stabilita nell'art. 3. La Convenzione, infatti, è principalmente e quasi esclusivamente fatta per regolare la estradizione; il carattere, lo spirito adunque delle disposizioni speciali deve conformarsi a ciò che riguarda l'estradizione, poichè questa è considerata come l'atto supremo e culminante di reciproca assistenza, che i due Governi si accordano. La disposizione dell'art. 3 vuolsi quindi considerare come la fondamentale della Convenzione, perchè viene a significare che in materia politica cotale assistenza non verrà accordata, e se ivi è espressa in relazione alla estradizione, è forza considerarla come ripetuta anche in relazione alle rogatorie per atti processuali. Sarebbe troppo strano che la Convenzione seguisse due teoriche contrarie nel tempo stesso: negando allo Stato straniero i mezzi di punire per reato politico il suo suddito qui rifugiato col negargliene la consegna, e accordandoglieli invece quando il suddito fosse già in suo potere, ossia quando la punizione diverrebbe inevitabile, col somministrargli le testimonianze e le altre prove processuali ».

II. In un posteriore Protocollo 1 maggio 1869 fra i due Governi, pubblicato con R. Decreto del 5 maggio 1869, n° 5055, fu stipulato che fra le Magistrature de' due Stati vi sarebbe corrispondenza diretta per l'esecuzione delle rogatorie [1]. Con Circolare poi del Ministero di Giustizia del 5 novembre 1869, n° 9277-230, fu partecipato alle Autorità giudiziarie il seguente

(1) Il est convenu que les Cours d'Appel du Royaume, le Tribunal Fédéral et le Tribunal Supérieur de chacun des États de la Confédération correspondront dorénavant directement entre eux pour tout ce qui concerne l'envoi et l'expédition des commissions rogatoires, soit en matière civile, soit en matière pénale.

ELENCO *dei Tribunali Superiori della Svizzera, ai quali dovranno essere indirizzate le Commissioni Rogatorie delle Autorità Italiane, secondo il disposto dell'art.* 9 *della Convenzione* 22 *luglio* 1868, *e dell'art.* 3 *del Protocollo* 1° *marzo* 1869.

Confederazione		**Tribunale Federale**		**Sede Berna**	
CANTONE DI-	Zürich.	Tribunale	d'Appello.	Sede	Zürich.
Id.	Berne.	Corte	d'Appello.	Id.	Berne.
Id.	Lucerne.	Tribunale	d'Appello.	Id.	Lucerne.
Id.	Uri.	Id.	Cantonale.	Id.	Altorf.
Id.	Schwitz.	Id.	Id.	Id.	Schwitz.
Unterwalden-le-haut.		Id.	Supremo.	Id.	Sarnen.
Unterwalden-le-bas.		Id.	Id.	Id.	Stanz.
CANTONE DI-	Glaris.	Corte	d'Appello.	Id.	Glaris.
Id.	Zug.	Tribunale	d'Appello.	Id.	Zug.
Id.	Fribourg.	Id.	Cantonale.	Id.	Fribourg.
Id.	Soleure.	Id.	d'Appello.	Id.	Soleure.
Id.	Bâle-Ville.	Id.	Id.	Id.	Bâle.
Id.	Bâle-Campagne.	Id.	Id.	Id.	Liestat.
Id.	Schaffouse.	Id.	Id.	Id.	Schaffouse.
Appenzell (R. E.) (1).		Id.	Supremo.	Id.	Herésau.
Appenzell (R. I.) (2).		Id.	Id.	Id.	Appenzell.
CANTONE DI-	St. Gall.	Tribunale	Cantonale.	Id.	St. Gall.
Id.	Grisons.	Id.	Id.	Id.	Coire.
Id.	Argovie.	Id.	d'Appello.	Id.	Aarau.
Id.	Turgovie.	Id.	Id.	Id.	Frauenfeld.
Id.	Ticino.	Id.	Supremo.	Id.	Bellinzona.
Id.	Vaud.	Id.	Cantonale.	Id.	Lausanne.
Id.	Valais.	Id.	Id.	Id.	Sion.
Id.	Neuchâtel.	Id.	Id.	Id.	Neuchâtel.
Id.	Genève.	Corte	di Giustizia.	Id.	Genève.

Art. 14.

Dans le cas où la comparution personnelle d'un témoin serait nécessaire, le Gouvernement dont il dépend l'engagera à obtempérer à l'invitation qui lui en aura été faite par l'autre Gouvernement. Si les témoins requis consentent à partir, les passeports nécessaires leur seront aussitôt délivrés, et leur sera accordée et payée d'avance, par l'État qui en a fait la demande, une indemnité pour le voyage et le séjour, selon la déclaration qui fait suite à la présente Convention.

Dans aucun cas ces témoins ne pourront être arrêtés ni molestés pour un fait antérieur à la demande de comparution pendant leur séjour forcé dans le lieu où le Juge qui doit les entendre exerce ses fonctions, ni pendant le voyage, soit en allant, soit en revenant.

---

(1) Rhodes-Extérieures
(2) Rhodes-Intérieures } ma ordinariamente non si appone che l'R. E. e l'R. I.

La comparizione personale de' cittadini di uno dei due Governi innanzi ai Tribunali dell'altro nella precedente Convenzione era regolata dagli articoli 5 e 6. - Però nel primo di questi due articoli v'era la seguente clausola: « Cependant, s'il arrivait que le témoin fût reconnu complice, il sera remis aux Autorités de son pays, afin d'être » renvoyé pardevant son juge naturel »; clausola che non è stata riprodotta, e giustamente, in quantochè il testimonio è coperto dal salvocondotto speditogli, comprendente tutti i fatti anteriori, per andare sicuramente dall'uno nell'altro Stato, e la sua gita non è volontaria da potere il Tribunale sottoporlo alla sua giurisdizione.

Ma se il testimone, dopo aver compiuto il suo incarico ed essere stato licenziato dal Magistrato, rimane nel paese stesso per altro motivo, e vi commette un reato, ovvero se depone il falso innanzi al Magistrato, è egli ancor protetto dal salvocondotto?

Taluno ha sostenuto l'opinione affermativa sul riflesso, che quello straniero non andò spontaneamente nell'altro Stato, ma per obbligo di render testimonianza, al qual fine ebbe l'assicurazione di non esser molestato, e però si trova in una specie d'immunità; e inoltre sarebbe una violazione del patto, che vieta la consegna de' propri nazionali.

Benchè si possa credere, che questa sia una ipotesi di rarissima effettuazione, poichè il testimonio, che da uno si reca nell'altro Stato per compiervi il sacro debito di soccorrere la giustizia dicendo il vero, non può supporsi, che nel tempo medesimo voglia violare le leggi e tradire l'ospitalità del paese che l'accoglie; tuttavia, poichè la si è manifestata, non pare che possa accettarsi l'esposta opinione, essendo contraria non solo ad uno de' principii incontroversi del diritto interno, qual è quello dover ciascuno rispondere de' suoi fatti nel luogo dove ha violato la Legge, ma alle principali norme di competenza ammesse da ogni Legislazione.

Che se volesse seguirsi l'opinione dianzi esposta, le conseguenze sarebbero strane e contraddittorie. Primieramente s'introdurrebbe una distinzione tra gli stranieri, che vanno nel territorio di uno Stato per i loro affari, e quelli che vi vanno per un incarico di giustizia: su i primi, se commettessero un reato, la giurisdizione del Magistrato del luogo avrebbe pieno impero; sui secondi no, ma rimarrebbero sempre sotto la legge del paese d'origine. Questa eccezione non si trova in veruna legislazione moderna, perchè nessuna legge penale presume d'accompagnare il suo suddito sul territorio straniero, considerandolo come sempre dimorante in patria. Anzi tutti i Codici europei riconoscono per contrario l'impero prevalente della Legge del luogo dove è commesso il

reato, riservandosi di punire il delinquente, nel caso che tornasse in patria non giudicato e non punito [1].

Un'altra conseguenza ancor ne seguirebbe e più grave: suppongasi, che un italiano, recatosi a Berna qual testimonio, vi commetta un reato punito dal Codice di quel Cantone, ma non dal Codice italiano, e che il Governo Elvetico dovesse lasciarlo tornare in Italia senza giudicarlo; è evidente che il colpevole andrebbe impunito, e che la Legge Bernese violata non potrebbe aver riparazione alcuna in Italia, poichè, giusta l'art. 6 del Codice penale qui vigente, il regnicolo che abbia commesso in territorio straniero un reato, se ritorna in patria deve essere punito con le pene stabilite dal Codice stesso. E così nella ipotesi opposta.

Non è poi vero che si farebbe eccezione alla regola di non dare il proprio nazionale in estradizione; imperocchè, il testimonio che si reca in altro Stato, risponde ad un *invito*, non obbedisce ad un *obbligo*, il quale non si ha che rispetto al proprio giudice. Il testimonio dunque non è consegnato al giudice estero, ma va in territorio estero per compiere un dovere morale; se quivi commette un reato, quivi ne dee rispondere.

Infine la immunità, che si promette col salvocondotto, vale pe' reati antecedenti, ma non pei futuri.

Art. 15.

Si à l'occasion d'un procès instruit dans l'un des deux États contractants, il devient nécessaire d'entendre le témoignage ou de procéder à là confrontation du prévenu avec des coupables détenus dans l'autre État, ou de produire des pièces de conviction ou des documents judiciaires qui lui appartiennent, la demande devra être faite par voie diplomatique, et, sauf le cas où des considérations exceptionnelles s'y opposeraient, on devra toujours déférer à cette demande, à la condition toutefois de renvoyer le plus tôt possible les détenus et de restituer les pièces et les documents susindiqués.

Les frais de transport d'un État à l'autre des individus et des objet ci-dessus mentionnés, ainsi que ceux occasionnés par l'accomplissement des formalités énoncées à l'article 13, seront supportés par le Gouvernement qui en a fait la demande.

La seconda parte di questo articolo è totalmente diversa dai patti precedentemente in vigore fra i Governi Italiano e Svizzero, contenuti nelle dichiarazioni del 16 e 17 di luglio 1855 e 18 e 21 di maggio 1860.

Art. 16.

Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce, qui auront été prononcés par les Tribunaux respectifs contre les ressortissants de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique, du jugement prononcé et devenu définitif au Gouvernement dont le condamné est ressortissant, pour être déposé au greffe du Tribunal qu'il appartiendra. Chacun des deux Gouvernements donnera à ce sujet les instructions convenables aux Autorités compétentes.

---

(1) Art. 33 del Cod. pen. del Canton Ticino, e legge 22 maggio 1832; art. 10 del Cod. pen. ital. Le eccezioni pei reati politici confermano la regola.

Poichè ciascun Cantone ha un particolare, e, in molti, diverso ordinamento amministrativo e giudiziario, così non v'ha un metodo comune per assicurare i precedenti giudiziarii di un cittadino. Il sistema seguito nel Cantone di Berna, che è uno fra' principali, è questo: i giudici di polizia de' Tribunali de' distretti, della Camera di polizia, delle Corti d'Appello e delle Assise, mandano alla Direzione di polizia un riassunto di ogni sentenza di condanna criminale o correzionale. Un simile sunto s'invia anche agli avvocati, che professano la ragion civile innanzi ai Tribunali, per dare loro conoscenza che quel tale individuo non ha più l'esercizio de'diritti civili e politici. In altri Cantoni i riassunti delle sentenze sono inviati all'Autorità municipale del Comune dove il condannato ha il suo *domicilio.* Nel Cantone di Berna riesce quindi facile al giudice, che compila il processo, di conoscere se l'imputato fu altra volta sottoposto a giudizio; ma difficile ciò gli riesce negli altri Cantoni, potendosi facilmente mutare domicilio (1).

Art. 17.

La présente Convention est conclue pour cinq ans, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucun des deux Gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres ans, et ainsi de suite, de cinq en cinq ans.

Art. 18.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne dans l'espace de six mois, ou plus tôt si faire se pourra.

Dès le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle de Lausanne du 28 avril 1843 sera abrogée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Faite à Berne en double expédition le vingt-deux juillet mil huit-cent soixante-huit.

Le Plénipotentiaire italien
(*L. S.*) MELEGARI.

Les Plénipotentiaires suisses:
(*L. S.*) J. DUBS.
(*L. S.*) F. FREY-HÉROSÉE.

DÉCLARATION

faisant suite à la Convention du 22 juillet 1868.

Les soussignés Plénipotentiaires, conformément aux termes de l'article 14 de la Convention du 22 juillet 1868, considérant que, dès le jour où avait été stipulée la Déclaration de Lucerne du 1er août et celle de Lausanne du 4 août 1843, faisant suite à la Convention du 28 avril de la même année, qui fixait les indemnités dues aux témoins ressortissants des deux Gouvernements, le prix de toute chose de première nécessité a augmenté, sont convenus des dispositions suivantes:

(1) DESPATYS, *Des Casiers judiciares*, p. 275, Paris 1870.

I. *a*) Pour chaque jour que le témoin aura été détourné de son travail ou de ses affaires, il devra lui être alloué 2 francs.

b) Les témoins du sexe féminin et les enfants de l'un et de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de 15 ans, recevront pour chaque jour 1 franc 50 centimes.

c) Si les témoins sont obligés de se transporter hors du lieu de leur résidence, il leur sera alloué des frais de voyage et de séjour.

Cette indemnité est fixée pour chaque myriamètre, parcouru en allant et en venant, à 2 francs (le myriamètre équivaut à 10 kilomètres et à 2 lieues suisses de 16,000 pieds). Il est établi que, lorsque la distance est égale ou dépasse le demi myriamètre (5 chilomètres), on accordera au témoin le montant entier de l'indemnité fixée pour le myriamètre; si la fraction est au-dessous du demi myriamètre, on n'en tiendra pas compte. L'indemnité de 2 francs sera portée à 2 francs 50 centimes pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.

d) Lorsque les témoins seront arrêtés dans le cours du voyage par force majeure, ils recevront en indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, 3 francs. Ils seront tenus de faire constater par le Syndic, ou, à son défaut, par un autre Magistrat donnant les garanties voulues, la cause forcée du séjour en route, et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe.

e) Si les témoins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédure, et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué pour chaque jour une indemnité de 3 francs 50 centimes.

f) La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera double pour les enfants mâles au-dessous de l'âge de 15 ans, et pour les filles au-dessous de l'âge de 30 ans, lorsqu'ils seront appelés en témoignage, et qu'ils seront accompagnés dans leur route et séjour par leur père, mère, tuteur ou curateur, à la charge par ceux-ci de justifier leur qualité.

L'indemnité mentionnée aux lettres *a* et *b* est due en tout état de cause et cumulativement avec celles que stipulent les alinea *c*, *d*, *e*, *f*.

II. Le Gouvernement dont le témoin ressort, fera au témoin qui en a besoin l'avance des émoluments qui lui sont alloués par le tarif convenu, pour son voyage au lieu où il est appelé, sous réserve de restitution de la part du Gouvernement qui l'a fait citer. Les indemnités qui lui seront dues, au contraire, pour son séjour dans le lieu où il est appelé à déposer et pour son retour, lui seront acquittées par les soins du Gouvernement qui l'a réclamé.

III. Pour l'execution de l'article précédent, le Gouvernement qui

accorde la comparution du témoin fera verbaliser sur le sauf-conduit, sur une feuille de route régulière, ou sur le passeport, ou enfin sur la citation, le montant de l'avance qu'il aura faite, et l'indication en myriamètres de la distance du lieu du domicile du témoin à la frontière de l'État réclamant.

La présente Déclaration sera considérée comme faisant partie de la Convention susmentionnée, et sera publiée en même temps que cette Convention.

Fait à Berne le vingt-deux juillet mil huit-cent soixante-huit.

Le Plénipotentiaire italien
(*L. S.*) MELEGARI.

Les Plénipotentiaires suisses:
(*L. S.*) J. DUBS.
(*L. S.*) F. FREY-HÉROSÉE.

Noi avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, seguìta da una Dichiarazione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato le presenti Lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Dato a Firenze addì primo del mese di aprile, l'anno del Signore mille ottocento sessantanove, vigesimo primo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Presidente del Consiglio
Ministro per gli Affari Esteri
L. F. MENABREA.

XII.

CONVENZIONE COLLA MONARCHIA AUSTRO-UNGHERESE.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data alla Convenzione per la estradizione dei malfattori tra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungherese, ed all'annessavi Dichiarazione, sottoscritte entrambe a Firenze il 27 febbraio 1869, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 17 maggio dello stesso anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 24 maggio 1869.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 31 maggio 1869
Reg.° 47 Atti del Governo a c. 36. AYRES

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* DE FILIPPO.

L. F. MENABREA.

NOTA PRELIMINARE

I. Questa Convenzione ha surrogato la precedente del 3 agosto 1838 (confermata con l'art. 17 del Trattato di Zurigo del 10 nov. 1859), la quale, dopo la costituzione del Regno d'Italia, e benchè questo non fosse riconosciuto dall'Austria se non dopo gli avvenimenti del 1866, tacitamente si era ritenuta estesa a tutto il territorio del nuovo Stato. E si noti, che il Governo Imperiale aveva già de' Trattati d'estradizione col Ducato di Parma (3 luglio 1818), col Regno delle Due Sicilie (24 dicembre 1845), e col Gran Ducato di Toscana (Dec. Aul. del 28 agosto 1834). Il qual fatto vie più conferma la regola già da noi sviluppata nel § IX delle annotazioni all'art. I della Convenzione col Governo di Malta, cioè che i territorii aggiunti a uno Stato s'intendono partecipi delle convenzioni e degli atti di diritto pubblico, sebbene non ivi espressamente pubblicati (1).

II. Il diritto di estradizione nell'Impero Austro-Ungarico è regolato dagli articoli 36 e 41 del Codice penale del 1852. Col primo si vieta la consegna del proprio cittadino, sottoponendolo in quella vece ai

(1) Mentre correggiamo le bozze di questo lavoro (marzo 1871) ci giunge a notizia, che il Governo Austriaco abbia domandato al Governo Italiano la punizione di un cittadino, appartenente alla provincia di Roma, il quale ritornò nel Regno dopo aver commesso un reato nel territorio dell'Impero, e l'esecuzione di una rogatoria penale per testimone domiciliato nella detta provincia.

Tribunali nazionali pe'reati che egli abbia commesso in paese straniero. Con l'altro articolo, è ordinato che « sussistendo particolari Convenzioni » con esteri Stati per la reciproca estradizione de'malfattori, si pro- » cederà a norma di esse ». Dal che segue, che si richiede il Trattato, ovvero un accordo, sul fondamento della vicendevole consegna de'rei, perchè possa avvenire l'estradizione di un malfattore straniero.

III. Come abbiamo accennato nel § I, il Governo Austriaco aveva Convenzioni di estradizione co'precedenti Stati, in cui era divisa l'Italia, per qualunque reato, e non è d'uopo dire se vi fossero compresi quelli di natura politica. Di que'Trattati non occorre più far menzione, come neppur di quelli che nel 1834 stipulò con la Russia e la Prussia, e con gli Stati della Confederazione Germanica per la consegna rispettiva di coloro che fossero imputati di alto tradimento.

Presentemente la Monarchia Austro-Ungarica ha Trattati di estradizione col Belgio, del 16 luglio 1853; coi Paesi Bassi, del 28 agosto 1852; con gli Stati componenti la Confederazione Germanica, cessata nel 1866, Rescr. Minist. del 5 aprile 1854; con 16 fra'Cantoni Svizzeri, del 10 ottobre 1828; e con la Francia, del 2 febbraio 1856 (1).

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione per la estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungherese, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta in Firenze addì ventisette di febbraio del corrente anno mille ottocento sessantanove;

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico d'Ungheria, mossi dal desiderio di assicurare la repressione dei delitti commessi nei rispettivi loro territori, i cui autori o complici volessero sfuggire al rigor delle Leggi col ricoverarsi da un paese all'altro, hanno risoluto di conchiudere una Convenzione di estradizione, ed hanno nominato a questo scopo per loro Plenipotenziari, cioè:

---

(1) FRÜHWALD, *Cod. pen. Austr., annotazioni all'art.* 41.

Sua Maestà il Re d'Italia,

Il signor conte Luigi Federico Menabrea, Luogotenente Generale e suo Primo Aiutante di Campo, Membro della Reale Accademia delle Scienze di Torino e della Società dei XL di Modena, Senatore del Regno, Cavaliere dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata, Gran Croce, decorato del Gran Cordone dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Gran Cordone dell'Ordine della Corona d'Italia, Cavaliere dell'Ordine Civile e Gran Croce e Consigliere dell'Ordine Militare di Savoia, fregiato della Medaglia di Savoia in oro al valor militare, Gran Cordone dell'Ordine Imperiale di Leopoldo, ecc., Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica,

Il signor Luigi barone di Kübeck, Gran Croce dell'Ordine Imperiale di Leopoldo, Cavaliere di 2ª classe dell'Ordine della Corona di Ferro, Gran Cordone dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, ecc., suo Consigliere intimo attuale, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia;

I quali, dopo lo scambio dei loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:

Art. 1.

Le Alte Parti contraenti assumono l'obbligo di consegnarsi reciprocamente gli individui autori o complici, i quali, per alcuna delle azioni punibili indicate nel seguente articolo 2, vengono perseguiti o condannati dai Tribunali dello Stato, cui appartengono, e si sono rifugiati sul territorio dell'altro Stato.

I. *Autori o complici*. Quantunque non si accenni nè in questo, nè nel seguente articolo, che anche il tentativo di reato sia oggetto di estradizione, pure la Convenzione va intesa in questo senso, come altrove si è detto; e così infatti l'intesero i due Governi, continuando la norma che già era seguita per la Convenzione del 1838.

II. *Appartengono*. A prima giunta può parere che si sia stipulata solamente la consegna de' rispettivi sudditi, e non anche quella dei sudditi di un terzo Stato, i quali, dopo aver delinquito sul territorio dell'uno, si siano rifugiati su quello dell'altro; ma il testo dell'art. 6 toglie ogni dubbiezza.

III. *Perseguìti o condannati da' Tribunali dello Stato*. Questa locuzione è più comprensiva di quella che era usata nell'art. 1 della

precedente Convenzione, ove era detto: « Chiunque negli Stati di S. M. sia imputato o siasi reso colpevole di un'azione delittuosa punita, ecc. », cosicchè era un elemento della domanda della estradizione la circostanza del luogo; mentre l'articolo presente comprende non solo i reati commessi sul territorio dello Stato, e quelli commessi fuori di esso, e quelli finalmente accennati nell'art. 5° del Codice penale 1859, ma pur quelli che potrebbero essere commessi ne' luoghi, dove esercitano i due Stati una giurisdizione, come in Levante, in Barberia, nella Cina, nel Giappone, e in altri Stati dell'estremo Oriente. Di fatti nel 1865 un tal Niccolò Cusma, suddito austriaco, commise reati di truffa e infedeltà in Alessandria di Egitto, e quindi fuggì in Italia. Quantunque l'articolo 1° della Convenzione del 1838, come sopra si è notato, fosse ristretto al reato commesso *nel territorio* dello Stato richiedente, pure la estradizione fu accordata. Questa concessione conferma l'interpretazione data a questa parte dell'articolo.

Art. 2.

L'estradizione dovrà essere accordata per le infrazioni alle Leggi penali qui appresso indicate, allorchè le medesime saranno dalla legislazione austriaca qualificate come crimini, rispettivamente dalla legislazione ungherese minacciate di pene gravi, ovvero, secondo la legislazione italiana, soggette a pene criminali:

1° Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento, omicidio volontario di qualsiasi altra specie;

2° Percosse e ferite volontarie;

3° Limitazione illegale della libertà personale, ossia detenzione illegale e sequestro di persona;

4° Incesto, bigamia, ratto, stupro, prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti o di ogni altra persona incaricata di loro sorveglianza, aborto procurato;

5° Rapimento, occultamento, soppressione d'infante, sostituzione di un infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito;

6° Incendio;

7° Associazione di malfattori, estorsione, rapina, furto;

8° Contraffazione, introduzione e smercio di monete false o falsificate, come pure di carta monetata falsa o falsificata;

Contraffazioni di rendite o obbligazioni dello Stato, dei biglietti di banca o di ogni altro effetto pubblico, immissione ed uso di questi titoli. Contraffazione di atti sovrani, di sigilli, di punzoni, bolli, marche dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, ed uso di questi oggetti contraffatti;

Falso in iscrittura pubblica o autentica, privata, di commercio e di banca, ed uso di scritture falsificate;

9° Falsa testimonianza, falsa perizia, subornazione di testimoni e di periti, calunnia;

10° Baratteria;

11° Sedizione a bordo di un bastimento, quando le persone componenti l'equipaggio si fossero con frode o violenza impadronite del bastimento medesimo e lo avessero consegnato a pirati;

12° Sottrazione (malversazione) commessa da ufficiali o depositari pubblici;

13° Bancarotta fraudolenta e partecipazione ad una bancarotta fraudolenta;

14° Danno volontariamente cagionato alle ferrovie ed ai telegrafi;

15° Abuso di confidenza od appropriazione indebita, truffa e frode.

Per le infrazioni comprese sotto il n° 15, e pei danni volontari ai telegrafi, avrà luogo la consegna al Governo italiano, quantunque siano dalla legislazione

italiana assoggettate a pene correzionali, purchè trattandosi di abuso di confidenza o di appropriazione indebita, di truffa o frode, il danno non sia minore di lire mille italiane.

I. *L'estradizione dovrà essere accordata.* L'elemento della pena, richiesto per la consegna del malfattore, era voluto anche nella Convenzione precedente all'art. 1, ma poi mancava la determinazione de' reati. Purchè un reato fosse un *delitto* secondo il Codice austriaco, ovverò fosse punito con due anni di catena (pena criminale) o di altra pena superiore a quella del carcere, secondo la legislazione sarda, la consegna del delinquente doveva eseguirsi.

II. La precedente Convenzione non indicando per quali reati dovesse accordarsi l'estradizione, li comprendeva tutti e di qualunque specie. Tuttavia è giusto notare, che dal 1848 in poi la eccezione pe' reati politici e di natura religiosa fu ammessa di fatto, e senz'uopo di esplicito accordo tra i due Governi, finchè poi fu attuata la Convenzione presente. Vedi art. 3.

III. Quando a fondamento dell'estradizione si richiedano insieme e la pena con cui sono puniti i reati, e la natura di essi, se sopravviene in uno de'due Stati un nuovo Codice penale, col quale la pena precedentemente stabilita per un dato reato non raggiunga più la misura fissata, o il reato abbia mutato di qualificazione, questo non può più esser oggetto di estradizione. Così la Convenzione del 1838 fu stipulata quando in Austria imperava il Codice penale del 3 settembre 1803. Nel 22 maggio 1852 ne fu pubblicato un nuovo, che è tuttora imperante, secondo il quale certi reati cessarono di essere qualificati come delitti (crimini); e per essi non potè aver più corso la estradizione. Ad altre variazioni ancora la Convenzione fu soggetta per le riforme legislative avvenute in Piemonte col Codice penale del 1839, e poi con l'altro del 1859 quindi esteso a gran parte d'Italia.

IV. *Percosse e ferite volontarie.* Stabilita nel 1° § di questo articolo la regola generale a fondamento della estradizione, sotto questa clausola si comprendono le ferite che producono la morte, il deturpamento della persona, la perdita e la debilitazione di un membro, e in genere le più gravi che sono punite con pene criminali.

V. *Furto.* La Convenzione precedente, al pari di quella ora in atto, non riguardava che i reati puniti dal Codice penale comune; posteriormente però i due Governi convennero, che la estradizione per titolo di furto avvenisse anche quando la qualifica di *crimine* deriva non già dal Codice penale comune, ma dal Codice penale militare. Indi questo accordo fu ancor più esteso, convenendosi l'estradizione de' militari imputati di reati comuni, che non solo fossero contemplati dal Codice penale

comune del paese richiedente con le condizioni volute dall'art. 1 della Convenzione del 6 di giugno 1838, ma anche dal Codice penale militare del paese stesso. Una delle ragioni, per le quali si fece questo accordo, fu che la legge penale militare austriaca punisce non solo i reati meramente militari, ma anche i reati comuni commessi da gente della milizia.

VI. Quantunque tra i reati indicati nel numero 7° di questo articolo non sia enumerata la *grassazione*, è però compresa nella voce *rapina* (Raub) che, secondo il Codice austriaco, si applica ai due reati distinti nel Codice penale del 1859 sotto i nomi di *rapina* e di *grassazione;* e così hanno ritenuto i due Governi quando si è presentato il caso di estradizione; tanto più che la grassazione non è che il furto con violenza al pari della rapina, ed essendo convenuta l'estradizione per furto *semplice*, sarebbe assurdo non comprendervi la specie più grave.

VII. *Sottrazione commessa da ufficiali o depositari pubblici.* Quando la sottrazione sia una circostanza accessoria di un altro reato, e sia riparata prima della domanda d'estradizione, questa non può aver più effetto, tranne se non sia chiesta e dovuta per il reato principale. Un ufficiale dell'esercito austriaco nel 1861 disertò portando seco una somma appartenente alla sua compagnia; giunto al confine italiano, rinviò al suo ufficiale superiore la somma, e poichè questa non bastava a saldare il suo debito, rimandò anche il suo cavallo a complemento. Chiesto in estradizione come reo di *peculato*, ossia di sottrazione di danaro pubblico, la domanda non fu ammessa, perchè lo scopo dell'uffiziale era stata la diserzione e non la sottrazione della somma che, per conto del Governo, si trovava addosso, e che infatti aveva restituita inviandola alla Cassa del Corpo, a cui egli apparteneva.

VIII. *Abuso di confidenza o appropriazione indebita.* Questo reato corrisponde nel Codice penale austriaco al *delitto* d'infedeltà, § 184, sicchè, essendo punito con pena criminale, ne è ammessa sempre la estradizione sulla domanda del Governo austriaco, mentre il Governo italiano non la può conseguire, che quando il danno recato superi le lire mille. Con ciò il Governo Austro-Ungarico ottenne un favore.

Da ultimo occorre notare, che se il delinquente avesse commessi più reati della specie accennata in questo numero, niuno de' quali oltrepassasse la somma di lire mille, la domanda di consegna sarebbe ugualmente fondata, qualora, riunite insieme le somme frodate, raggiungano questa cifra.

IX. Nei Trattati di estradizione non si enumerano che i reati più comuni e più gravi; ma poichè con essi i Governi non fanno che regolare

un dovere *imperfetto* (1), nascente dal diritto di natura, quello cioè di vicendevolmente aiutarsi nell'utile della giustizia e nel premunirsi contro i malfattori, così non è tolto che, volendo, si accordino la estradizione di un delinquente, anche per un reato non compreso nel Trattato. L'Hélie intorno a ciò dice: « I Governi non preveggono ne' Trattati che i casi più abituali d'estradizione; ma senza interdirsi d'aggiungere fatti nuovi alle loro Convenzioni generali »; d'onde trae la conseguenza, che la indicazione de' reati nelle Convenzioni di tale specie è solamente dimostrativa (2).

In forza di questo principio i due Governi d'accordo hanno ammesso che la enumerazione de' reati fatta in questa Convenzione non esclude che dall'uno e dall'altro Governo possa domandarsi l'estradizione anche di persone imputate d'altre violazioni di legge ivi non indicate. Così il Governo Austro-Ungherese consegnò un delinquente per reato di violenza contro un pubblico ufficiale, quantunque il reato non si trovi fra quelli enumerati in questo articolo.

Quegli autori, i quali opinano che il diritto di estradizione non esiste se non in forza de' Trattati, certamente non ammettono la massima esposta, e vorrebbero che non si uscisse da' limiti del Trattato. Essi sono logici, poichè ammettono anche l'altro principio, non avere il delinquente fuggitivo violato l'ordine pubblico dello Stato che gli dà asilo, e però non poter essere perseguitato per un reato che non ha violato le leggi di quello Stato. Il Bluntschli pone la regola che « l'obbligazione di consegnare i delinquenti fuggitivi, o di dare ai tribunali coloro che sono accusati di un crimine, non esiste che in forza degli speciali Trattati d'estradizione, *oppure quando la sicurezza sociale lo esige* ». Indi comenta così: « L'assoluta obbligazione di consegnare i rei costituirebbe anche un grave pericolo per l'umanità, e per la libertà in molti Stati. Quando l'estradizione è stata regolata da una Convenzione, naturalmente si debbono applicare i patti di essa; e se non v'è Trattato, bisogna attenersi ai principii generali; ma poichè questi non sono generalmente riconosciuti, ogni Stato ha *in fatto* il diritto di stabilire quando e come creda obbligarsi alla consegna dei colpevoli. Tuttavia egli è probabile che il mondo incivilito « non tarderà ad ammettere su tal materia alcuni principii comuni, e a porre un limite all'arbitrio de' Governi (3) ».

(1) V. *Introduzione*, §§ III e IV. Rossi, *Mélanges d'Histoire et de Législ.*, tom. II, p. 93.
(2) *Traité de l'inst. crim.*, tom. II, p. 694. - Dalloz, *Jurisp. gén.* V. *Trait.*, n° 301.
(3) *Le Droit internat. codifié*, § 395,

Altri, per contrario, ponendo per fondamento dell'estradizione l'utile generale della società e non quello di un singolo paese, o, come diceva un ministro francese, « il principio dell'estradizione fondato sulla » solidarietà, e sulla vicendevole sicurezza de' Governi e de' popoli » contro l'universalità del male (1) », sostengono, che i Governi possano ampliare a loro piacere le clausole de' Trattati. Onde il Bertauld scrive: « L'individuo consegnato potrebbe egli eccepire che la causa, » per la quale ebbe effetto la sua estradizione, supponendo che vi » sia un Trattato, non sia da questo riconosciuta? No; poichè se anche » mancassero Trattati, non avrebbero forse i due Sovrani assoluta libertà » di convenire sopra una determinata estradizione, e di eseguirla persino per un semplice delitto? I Trattati vincolano soltanto i Sovrani: » l'accordo che avviene indipendentemente da' Trattati, o deroga, o » aggiunge, ma non opera sul passato, è un istromento per assicu- » rare il rispetto dell'ordine sociale, e non un provvedimento stabilito » dopo il fatto (2) ».

Gli scrittori senza discrepanza ammettono che il novero de' reati, pe' quali si conviene la estradizione, deve essere tanto più esteso, quanto i due Stati contraenti son più vicini. Posta questa norma, l'Italia e la Monarchia Austro-Ungherese, che non solo sono confinanti, ma che hanno confini in molte parti meramente convenzionali, si accordarono nel ritenere che la Convenzione non sia limitata. D'altra parte, il reato di pubblica violenza verso un pubblico uffiziale è tra quelli che non debbono rimanere impuniti, massime in certe condizioni di tempo e di luogo, nelle quali è più necessario tutelare il principio d'autorità. Laonde, posto che tra due Stati vi sia una Convenzione d'estradizione, e poste le circostanze di sopra accennate, se accade un reato in quello non compreso, diventa utile interpretarla estensivamente.

X. Questa estensione potrebbe far dubitare se il Magistrato, innanzi a cui è condotto il delinquente consegnato, sia competente a procedere, non essendo il reato tra quelli enumerati nella Convenzione. Ma poichè l'atto di estradizione è essenzialmente politico, e il delinquente, fuggendo alla giustizia del paese di cui ha violata la legge, non acquista diritto alcuno verso il Governo che lo ospita; poichè le Convenzioni non sono altro che la norma e le condizioni, secondo cui questo atto politico si deve esercitare; e poichè, infine, anche senza Convenzione, il Magistrato è competente del pari a giudicare il delinquente che gli

(1) ROUHER - *Moniteur universel, Corps législatif,* Séance du 26 février 1866.
(2) *Cours de Code pénal,* 2e éd., 1859, p. 582.

è presentato [1], e invece non ha facoltà di conoscere de'modi che il Potere esecutivo abbia adoperato per ottenerlo; è chiaro, che il delinquente non può fare oggetto di eccezione la sua consegna oltre i limiti del Trattato. In questo senso istesso decise la C. di Cassazione di Francia [2].

Art. 3.

La estradizione non sarà mai accordata per crimini o delitti politici. L'individuo che sarà consegnato per altra infrazione alle Leggi penali, non potrà in alcun caso essere giudicato o condannato per crimine o delitto politico anteriormente commesso, nè per qualsivoglia fatto relativo a questo crimine o delitto. L'individuo medesimo non potrà essere processato o condannato per qualsivoglia altra infrazione anteriore alla estradizione, che non sia preveduta nella presente Convenzione, a meno che dopo essere stato punito, ovvero assolto dal delitto che motivò la sua estradizione, abbia egli trascurato di abbandonare il paese prima che spirasse il termine di tre mesi, ovvero che vi sia in seguito ritornato.

I. La Convenzione del 1838 non escludeva alcun reato dalla estradizione; quindi anche i politici eran compresi. Così era stabilito anche nelle Convenzioni col Ducato di Parma, e col Gran Ducato di Toscana; ma in quella col Regno delle Due Sicilie erano eccettuati i crimini contro la Costituzione. Del resto, pel predominio che l'Impero Austriaco esercitava sull'Italia, egli era necessità assicurarsi e assicurare i Governi dipendenti contro le aspirazioni di nazionalità. Un Decreto Aulico del 28 agosto 1834, poneva tra'reati, pe'quali il Governo Austriaco farebbe la consegna de'delinquenti, l'alto tradimento, la perturbazione della pubblica tranquillità, la sollevazione, la ribellione, ecc. E in quell'anno istesso l'Austria, la Prussia e la Russia stipularono la famosa Convenzione per la vicendevole consegna de'rei politici polacchi.

II. Il Governo Sardo il dì 11 luglio 1823 stipulò col Governo Austriaco una Convenzione per la reciproca consegna de'disertori. Dopo la guerra del 1848 e 49, fatta la pace col Trattato di Milano, del 6 agosto 1849, furono rimessi in vigore i precedenti Trattati; onde il Governo Imperiale domandò al Governo Sardo la consegna di un disertore: ma il Consiglio de'Ministri, considerando che erano mutate le condizioni politiche del Regno, per la pubblicazione dello Statuto, e che una simile Convenzione era di sua *natura politica*, con deliberazione del 21 maggio 1861 decise, che la Convenzione del 1823 non dovesse aver più effetto. L'Austria si acquietò alla deliberazione. Conseguentemente, ogni volta che l'un Governo ha domandato all'altro

---

(1) C. di Appello di Milano, sent. del 20 luglio 1865 c. Gandolfi.
(2) Dec. del 4 maggio 1865, r. Chardon; e del 16 settembre 1861, r. Burgarey.

un delinquente, il quale avesse commesso, oltre il reato comune, anche un reato militare, tranne quelli de'quali è cenno nel § V delle annotazioni all'art. I, o fosse disertore, si osservò sempre la cautela di esprimere nell'atto di estradizione la clausola, che dovesse essere giudicato pel solo reato comune.

Nè solo fu negata la consegna de'militari, propriamente detti, cioè di coloro che erano già ascritti ad un corpo dell'esercito, ma anche di coloro che appartenessero ad un corpo armato e militarmente ordinato, incaricato di un pubblico servizio, come le Guardie doganali, quando avessero disertato con le armi e gli altri fornimenti, e fossero perciò imputati di furto o sottrazione, ritenendosi prevalente il carattere politico (1).

Se però la diserzione dal Corpo delle Guardie doganali fosse stata in connessione con un grave reato comune, il colpevole non potrebbe non essere consegnato, con la condizione però che sia giudicato solamente per questo reato, e non per la diserzione.

Infine, quando è accertato, che la diserzione, quantunque connessa con un reato comune, è avvenuta assolutamente per fine politico; e sebbene con la domanda di estradizione il Governo prometta, che il colpevole sarebbe giudicato pel reato comune e non pel politico, il Governo richiesto può far prevalere l'elemento politico, e negare la consegna (2).

III. *L'individuo medesimo non potrà essere processato ecc.* Nella Convenzione precedente come non v'era eccezione pe'reati politici, così non v'era neppur la limitazione, che il delinquente dovesse essere punito pel solo reato che fu oggetto della estradizione. Or nel paragrafo che esponiamo questa limitazione è stata inserita, ma con locuzione che, come altrove abbiamo osservato, può presentare ambiguità, e il Governo, che ha avuto la estradizione, può credersi in diritto di far giudicare il colpevole anche per altri reati. E tale pare che sia l'interpretazione data a questa clausola dal Governo Austro-Ungherese; ma, a togliere ogni equivoco, sarebbe opportuno che i due Governi s'intendessero su questa parte, stabilendo che il giudizio a carico dell'inquisito dovrà versare unicamente sul reato o sui reati indicati nella domanda d'estradizione. Altrimenti potrebbe accadere, che il fatto delittuoso sia accompagnato da tali circostanze, che se fossero state antecedentemente conosciute dal Governo richiesto, forse lo avrebbero indotto a non consegnare il delinquente.

(1) Parere del C. di S. del dì 8 d'agosto 1862.
(2) Parere del C. di S. del dì 11 d'ottobre 1861.

Altrove abbiamo esposte le opinioni degli scrittori sopra questa materia, quanto agli atti internazionali recentemente stipulati notiamo, che in tre ultime Convenzioni della Francia con la Svizzera (9 di luglio 1869), con la Baviera (29 novembre 1869) e con la Svezia e Norvegia (27 di dicembre 1869) fu stipulato il seguente patto: « La persona, che sarà stata consegnata, non potrà essere processata e giudicata contraddittoriamente per alcun altro reato, oltre quello che fu oggetto della estradizione, tranne che vi sia il consenso espresso e volontario dell'imputato, e notificato al Governo che lo consegnò; o che il reato non sia compreso nella Convenzione, ma vi sia stato il precedente assenso del Governo che accordò la estradizione » (1). Il Trattato però tra la Confederazione Germanica del Nord e il Belgio, del 9 di febbraio 1870, stipula, che il delinquente non sarà processato per reati politici, « nè per alcun crimine o delitto non previsto dalla presente Convenzione »; e però non si è ancora accolta dagli Stati una comune norma sopra questo punto.

IV. *Abbia egli* (il fuggitivo consegnato) *trascurato d'abbandonare il paese ecc.* Dal giorno che il delinquente consegnato è messo in libertà, sia per avere espiata la pena, sia perchè assoluto dal reato imputatogli, egli, benchè ricercato per altri reati, pe'quali non si fece, o non si potè far cenno nella domanda di estradizione, o che solo posteriormente furono accertati a suo carico, ha diritto nel corso di tre mesi di abbandonare il paese a cui fu consegnato. Non occorre nè che sia messo in mora a partire, nè che sia accompagnato a'confini: il testo è esplicito; ivi è detto *egli abbia trascurato;* e pone in sua balìa il rimanere o il partire. Scorso però il termine, lo Stato riprende il suo diritto di sottoporlo a giudizio anche per quei reati. In altre Convenzioni questo patto non v'è (2); però l'inquisito, dopo l'assoluzione, ovvero dopo l'espiazione della pena, è accompagnato ai confini, affinchè a suo piacimento vada altrove; ritornando, egli sarebbe sottoposto a giudizio senz'altro.

È questo il sistema che serba la Francia: « Immediatamente dopo il » giudizio, se l'imputato è assoluto e dopo l'espiazione della pena, se » è stato condannato, il Governo del Re gli fissa un termine per andar » via dalla Francia, scorso il quale, se egli è trovato sul territorio, » sarà giudicato pel reato politico » (3).

---

(1) Lo stesso principio era già stato ammesso nella Convenzione tra la Francia e il Portogallo, del dì 11 novembre 1854, art. 7.

(2) Ved. p. e. la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera, art. 3, e anche quelle della Francia con l'Austria, del 13 novembre 1855, art. 7; col Granducato di Baden, del 27 di giugno 1844, art. 6; col Belgio, del dì 22 novembre 1834, art. 5; col Portogallo, del dì 11 novembre 1854, art. 7, ed altre. BLONDEL, *Monographie de l'Extrad.*

(3) Circol. del Min. di Giustizia del 5 aprile 1841.

Art. 4.

L'estradizione non potrà aver luogo se dopo i fatti imputati, i procedimenti penali o la condanna relativa, si fosse avverata la prescrizione dell'azione o della pena in base alle leggi del paese, nel quale l'imputato o il condannato si è rifuggito.

I. Nella Convenzione precedente non v'era neppure questa clausola; sembra però che tacitamente sia stata ammessa, poichè in un caso di estradizione fu appunto esaminata la eccezione della prescrizione del reato, opposta dall' inquisito.

II. Fra le cause che estinguono la punibilità del furto e dell'infedeltà secondo il Codice austriaco avvi il risarcimento volontario del danno eseguito prima della denunzia (§ 187). Suppongasi, che ciò risulti in caso di domanda d'estradizione fatta dal Governo Austro-Ungarico all'Italia, e l'imputato provi che, prima della denunzia, aveva eseguito il risarcimento; deve accogliersi la domanda? Tutto dipende dal vedere se questa eccezione estingua l'azione penale; poichè se manca il fondamento dell' azione, è evidente che non può esservi processo, nè domanda d'estradizione. Or il testo del Codice austriaco dice, che in quel caso *cessa la punibilità*. Ma chi ne è il giudice? Evidentemente quello della causa, *judex cognitionis*. A lui spetta decidere se il risarcimento fu eseguito e nei modi e termini stabiliti, e proferir quindi o desistenza o cessazione, secondo lo stadio in cui è la procedura.

Concludendo opiniamo, che l'art. 4 della Convenzione non possa estendersi oltre l'argomento della *prescrizione*; e che, nel caso ora detto, la consegna debba esser fatta. E questa massima crediamo che sia applicabile in tutti i casi, in cui l'imputato opponesse una eccezione tendente ad escludere la punibilità, p. e. la necessaria difesa, il comando del superiore, lo stato di mente ecc.

Solo si potrebbe opporre che il Governo richiesto farebbe la figura di cieco esecutore delle disposizioni dell'autorità straniera. Ma anzitutto non è da supporre che siavi mandato di cattura contro uno, sul quale non pesi un'imputazione; e in secondo luogo, la protezione che si accorda a chi cercò ospitalità presso di noi, non può spingersi fino ad invadere le facoltà proprie dell'autorità giudicante straniera.

III. I §§ 223, 227, 228 e 729 del Codice austriaco regolano la prescrizione. Il reato si estingue con la prescrizione, quando il colpevole non è sottoposto a processo entro il tempo stabilito; il quale è di venti anni pe'crimini puniti col carcere a vita; con dieci pe'crimini punibili con dieci a venti anni di carcere; e infine con cinque anni tutti gli altri reati. La prescrizione però giova soltanto a colui, che non ritiene ancora alcun profitto dal reato; che, per quanto comporta la natura del reato, abbia risarcito il danno, e non sia fuggito dallo Stato (il che

si fonda sul principio *contra non valentem agere*); e, infine, che durante il corso della prescrizione il colpevole non abbia commesso altro crimine.

Da questo cenno si raccoglie, che mentre l'Italia applica ai delinquenti, che l'Austria le richiede, le disposizioni del proprio Codice contenute negli articoli 131 a 152, e non acconsente alla domanda quando per essi trova prescritta l'azion penale o la pena; dall'altra parte, potrebbe domandare all'Austria la consegna di un delinquente, per il quale l'azion penale o la pena fosse prescritta secondo il Codice penale italiano e non secondo il Codice penale austriaco, che richiede condizioni più rigorose, oltre il decorso del tempo.

IV. Questa disparità in materia di prescrizione fa sorgere anche il quesito: se essendo il termine per la prescrizione secondo la legge dello Stato richiesto più lungo di quello stabilito dalla legge dello Stato richiedente, l'estradizione possa essere negata.

Poichè la prescrizione è dedotta dagli stessi fondamenti della punibilità, e quindi dopo il decorso del tempo deve credersi cessato l'interesse ad infligger la pena in quella società, nella quale fu commesso il reato, pare che lo Stato richiesto possa, se non opporre allo Stato richiedente la prescrizione del reato sul fondamento della legge che fu violata, almeno presentare l'osservazione per dedurne che il Governo richiedente dovrebbe equamente desistere dalla domanda, dacchè, anche avuto il colpevole, non lo potrebbe punire.

Art. 5.

In nessun caso e per nessun motivo le Alte Parti contraenti potranno essere tenute a consegnare i proprii nazionali.

Se in base alle Leggi vigenti nello Stato al quale il colpevole appartiene, debba questi essere sottoposto a procedimento penale per infrazione commessa nell'altro Stato, il Governo di quest'ultimo dovrà comunicare le informazioni e i documenti, consegnare gli oggetti costituenti il corpo del delitto, e procurare ogni altro schiarimento che fosse necessario alla spedizione del processo.

I. Il § 2 di questo articolo era anche nella Convenzione del 1838, ma nell'applicazione ha fatto sorgere varie difficoltà e dubbiezze, che gioverà indicare.

Un tale, nato in Cesena, ma di origine non ben certa, se di quella città o di Padova, ancora in età minore, andò nelle Provincie Venete (1817) ed ebbe un pubblico ufficio, che non potea essere affidato se non ad un cittadino austriaco. Nel 1861, commise un reato, e rifugiatosi nel Regno, ne fu domandata dal Governo Austriaco la estradizione. Il delinquente eccepì d'essere cittadino italiano, e però non poter essere consegnato.

Fu quindi osservato: 1° Che il delinquente per ottenere pubblico ufficio

dal Governo Austriaco aveva dovuto compiere tali atti, da perdere la cittadinanza d'origine per acquistare l'austriaca in conformità dell'articolo 29 del Codice civile austriaco; – 2° Che, in forza dell'art. 17 del Trattato 30 maggio 1814. e dell'art. 7 del Trattato 20 novembre 1815, furono accordati sei anni a coloro che dimoravano ne'paesi, che con quegli atti internazionali erano assegnati ad un Sovrano diverso dal precedente, per iscegliere fra la naturalità d'origine e la nuova. Ora il delinquente non aveva fatta veruna dichiarazione; anzi, poichè nelle Romagne imperò fino al 1860 (tranne il periodo della dominazione francese) il Diritto Romano, e secondo questo si perde la cittadinanza emigrando altrove, con la manifestazione di atti non dubbiosi circa l'intendimento di non più ritornare [1], ed egli si trovava precisamente in questa ipotesi per la prolungata e non interrotta permanenza nel Veneto, a ragione de'pubblici ufficii assunti doveva considerarsi cittadino austriaco; - 3° Infine, che la pubblicazione del Codice civile Albertino nelle Romagne trovò già fissata la condizione della persona in forza de'Trattati di sopra citati, e del Diritto Romano; la consegna quindi del delinquente domandato fu accordata ed eseguita.

III. Per lo stesso principio accennato or ora e in forza del § 29 del Codice civile austriaco, che continuò ad imperare anche dopo il 1859 e fino al 31 dicembre 1865 nelle Provincie Lombarde, fu, in altro caso, negata all'Austria la consegna di un già suo suddito, il quale, rifugiatosi sul territorio italiano, aveva ottenuto un pubblico ufficio.

IV. In altro caso un suddito austriaco opponeva d'avere acquistato la cittadinanza italiana, perchè aveva ottenuto nel Regno (ma nelle provincie ove imperava il Codice civile Albertino) un ufficio *sussidiario*, aveva militato nell'esercito, ed era stato inscritto nelle liste degli elettori politici.

Fu osservato contro queste obbiezioni: 1° Che l'ufficio era tra quelli, pe'quali non si perde la cittadinanza secondo il § 29 del Codice civile austriaco [2]; - 2° Che l'iscrizione e il servizio nell'esercito italiano non costituiva fondamento alla cittadinanza (art. 20 e 26 del Codice civile Albertino; 4, 5, 6 e 10 del Codice civile italiano, [3]); - 3° Che gli stranieri non possono essere iscritti sulle liste degli elettori politici, nè ne'ruoli della Guardia Nazionale se prima non abbiano acquistata la

---

(1) Leg. 17 dig. *De statu hom.* 17, e 19 § 4; Leg. 8 *De capt. et postlim.* 1; e Leg. 19 *Cod. de postlim.*
(2) Così era stato deciso in altro caso. Estrad. di B. della G. 1863.
(3) Norma pur tenuta precedentemente nella estradizione di G. G., 1864.

nazionalità italiana (art. 10 del R. Editto del 4 di marzo 1848, n° 645, e art. 1 Legge 20 novembre 1859, n° 3778); ma il *fatto* della iscrizione non ne prova la *legalità*, e il *diritto*. L'eccezione perciò fu rigettata.

V. Il principio enunciato, cioè che uno straniero non acquista la cittadinanza del paese nel cui esercito si ascrive, fu in altro caso confermato, anche in forza dell'art. 13 del Trattato di Zurigo; il quale statuì esser permesso a' cittadini delle Provincie Lombarde di rimanere sotto le bandiere austriache. Un di essi, rimasto dopo il 1859 al servizio austriaco, avendo commesso un reato, riparò nel Regno. Il Governo Austriaco ne domandò la consegna; ma fu opposto che il fuggitivo non aveva fatta la dichiarazione voluta dall'art. 16 del Trattato di Zurigo, e avendo chiesto, secondo la facoltà che gli dava l'articolo stesso, di rimanere al servizio militare austriaco, non significava per parte sua una rinunzia alla naturalità italiana; la quale, giusta il Codice civile italiano, non si perde pel fatto d'essere entrato al servizio militare straniero, o d'avere accettato un ufficio da un Governo straniero, se non quando ciò abbia avuto luogo *senza permesso del Governo*. Or non si poteva dubitare che la facoltà, accordata coll'articolo 13 di sopra citato, equivaleva appunto a tale permesso; l'estradizione pertanto non fu acconsentita.

VI. La dimora prolungata per più anni e non interrotta in un territorio straniero, ma senza che vi sia stata dichiarazione di voler cambiare domicilio (perchè il paese d'origine, e quello di dimora, quando avvenne il trasferimento, appartenevano allo stesso Sovrano), ed anzi essendovi atti positivi che palesano l'intenzione di conservare la nativa cittadinanza (p. e. l'iscrizione e la presentazione al sorteggio della leva, e l'iscrizione nel registro del Console della nazione d'origine), non basta a far perdere la cittadinanza.

Antecedentemente un caso simile si era presentato. Da una parte v'era a considerare il luogo della nascita del delinquente, e l'origine de'suoi genitori in Lombardia; dall'altra, una dimora per circa quarant'anni, e l'esercizio di un tenue impiego nella Venezia, allorchè apparteneva, come la Lombardia, all'Austria. In questo stato di cose sopravvenne il Trattato di Zurigo; ma prima di esso, l'imputato era tornato nella sua patria, e dopo non aveva fatta la dichiarazione di che nell'art. 13 di quell'atto internazionale, sicchè fu suo intendimento di conservare la cittadinanza lombarda, e acquistare così la naturalità italiana. E però, quando in progresso di tempo commise un reato in Venezia (1861), doveva quivi considerarsi come straniero essendo cittadino italiano.

VII. Se uno straniero, dopo d'aver ricevuto l'atto sovrano di ammissione alla chiesta naturalità italiana, non presta il giuramento di fedeltà, e non adempie alle altre condizioni prescritte e specialmente alla formalità del giuramento, rimane tuttavia straniero; e se è domandato in estradizione, sia dal Governo d'origine, sia da un altro, non potrebbe opporre d'essere effettivamente cittadino italiano, perchè manca il giuramento, che compie l'atto e stringe il vincolo di nazionalità. Potrebbe però compierlo dopo presentata la domanda? Quanto a lui ne avrebbe il *diritto;* ma il Governo richiesto, prestandosi a ricevere il giuramento tardivamente, concorrerebbe ad un atto di malafede verso il richiedente, al quale sottrarrebbe il suddito domandato.

VIII. Se durante il corso delle formalità di una estradizione si rompe guerra tra i due Stati, e lo Stato richiesto s'impossessa del territorio appunto ove il delinquente commise il reato, il fatto dell'acquisto, dandogli giurisdizione sul luogo, fa cessare l'obbligo di consegnarlo, e gli dà invece il diritto di sottoporlo a giudizio pel reato quivi commesso.

IX. Nella recente Convenzione tra la Francia e la Baviera è stato stipulato (art. 15): « Lo straniero, che acquisterà o ricupererà la qualità di Francese o di Bavarese, dopo aver commesso sul territorio dell'altro Stato, prima della sua naturalità, uno de'reati enumerati nella presente Convenzione, sarà consegnato alle Autorità Bavaresi, se egli si trovi in Francia, e la legislazione non dia facoltà di sottoporlo a giudizio; se egli si trovi in Baviera, sarà processato, giudicato e punito conformemente alle leggi del paese (1) ». Con tal patto si è cercato di non lasciare impunito il reo, che abbia acquistata la naturalità del paese ove si è rifugiato. Quantunque questa clausola non si trovi nella Convenzione che esaminiamo, pure tra i Governi Italiano ed Austro-Ungherese è tacitamente ammessa.

In verità, non si può tacere il dubbio, se un Governo possa far validamente giudicare, punire da'suoi Tribunali un cittadino, che nel tempo, in cui commise il reato su territorio straniero, non aveva con esso verun vincolo di naturalità. Alla Legislazione penale si è dato impero fuori del proprio territorio sopra il cittadino, che commette in altro Stato un reato, nello scopo di non consegnarlo al Governo ove ha delinquito, e sinquì sta bene; ma quando chi commise il reato era sotto l'impero di un'altra legge, perchè cittadino di un altro Stato, come si può sottoporlo alla legge dello Stato, di cui si è posteriormente

(1) DUVERGIER, *Collect. des lois etc.*, 1869, p. 343.

fatto suddito? La legge che lo seguiva era quella del paese d'origine, e non quella dello Stato che di poi lo accolse come suo cittadino. Ammettendo questa norma, la legge posteriore avrebbe effetto retroattivo.

X. Il § 2 di questo articolo riproduce il § 2 dell'art. 3 della precedente Convenzione: ma in questa era aggiunto, che la sentenza proferita sul reato, imputato al cittadino di uno de' due Governi, e del quale non si poteva eseguire la estradizione, sarebbe comunicata allo Stato, ove fu commesso il reato. Benchè però questa clausola non si legga nella nuova Convenzione, è equo, per ogni riguardo internazionale, di osservarla.

XI. Se, dopo commesso il reato, il delinquente torna nello Stato a cui appartiene, e per sottrarsi al processo quivi iniziato a suo carico ad istanza dell'altro Stato, nuovamente ritorna sul territorio di questo, può il Magistrato del paese ove avvenne il reato, a fine di sottoporlo a giudizio, richiedere che gli siano restituiti gli atti, che aveva mandati all'altro Governo con la domanda della punizione del suo suddito?

Se, in materia di estradizione, prevalesse il principio assoluto, propugnato da molti scrittori, specialmente americani ed inglesi, che dove è avvenuto il reato, ivi debba seguire il giudizio; ossia che la consegna del delinquente debba sempre farsi senza la eccezione del proprio suddito, non v'ha dubbio che il Governo richiesto della punizione dovrebbe rendere gli atti ricevuti, tostochè il fuggitivo è ritornato sul territorio stesso, dove aveva delinquito. Ma altrove abbiamo visto, che per ragioni di politica e di ordinamento giudiziario, e per quella suprema protezione, che un Governo sempre serba sopra i suoi sudditi, si è stabilita nel Diritto Internazionale la eccezione accennata, ammettendo che il cittadino, tornando nel paese d'origine dopo aver delinquito in paese estero, cada sotto la giurisdizione de' Tribunali nativi. Or tostochè il Magistrato del paese d'origine si è impossessato dell'azione penale, ed ha spiegato la propria giurisdizione, il momentaneo fatto della fuga del colpevole, sia anche sul territorio ove commise il reato, non sembra che possa spogliarlo della propria giurisdizione, e potrebbe anche chiederne la consegna per proseguire il giudizio (1).

Che se invece il delinquente, perseguitato nel proprio paese, cercasse ricovero sul territorio di un terzo Stato, quello, ove avvenne il reato, lo può chiedere in estradizione; il che potrebbe pur fare il proprio Governo.

---

(1) Una risoluzione contraria fu presa nel processo Zanelli, 1868.

XII. Gli atti di procedimento, compilati dal Magistrato del paese dove avvenne il reato, e che si spediscono all'altro Governo per il giudizio contro il colpevole, ritornato in patria, non richiedono autenticazione dei Ministri di grazia e giustizia, e degli affari esteri, poichè il solo mezzo della trasmissione in via officiale basta ad accertarne la legalità.

Art. 6.

Se l'imputato o condannato fosse straniero agli Stati delle Alte Parti contraenti, il Governo che deve accordare l'estradizione informerà, se ne è il caso, quello del paese al quale il colpevole appartiene della domanda avuta, e se quest'ultimo Governo reclamerà per proprio conto l'imputato per farlo giudicare dai suoi Tribunali, quello, a cui la domanda di estradizione venne fatta, potrà a sua scelta consegnarlo o allo Stato nel cui territorio il crimine o delitto fu commesso, o a quello cui l'individuo appartiene.

Se l'imputato o condannato, del quale in forza della presente Convenzione domandasi la estradizione da una delle Alte Parti contraenti, fosse del pari reclamato da un altro o da altri Governi simultaneamente per crimini o delitti commessi nei rispettivi loro territori dall'individuo medesimo, sarà costui consegnato di preferenza al Governo nel cui territorio fu commessa la infrazione più grave, ed, ove le varie infrazioni avessero tutte la medesima gravità, a quello la cui domanda sarà di data più antica.

I. Questo articolo non ha riscontro nella precedente Convenzione, nondimeno la regola era implicita nell'art. 1, che stipulava concedersi l'estradizione del delinquente che avesse violato le leggi di uno de'due Stati contraenti, e indi fosse fuggito sul territorio dell'altro. Invece nella Convenzione del 1838 vi era un patto (art. 5) che statuiva: « Ove uno de'due Governi richiedesse la consegna di un individuo, che avesse *fuori de'territorii* commesso un delitto, pel quale si avesse luogo a procedere nello Stato richiedente, si riservano le Alte Parti contraenti d'accordarne, o no, la consegna, avuto riguardo ai concordati vigenti con altri Stati, ed alle qualità e circostanze del delitto ». Questo patto non fu riprodotto nella Convenzione presente, giacchè, ammesso per fondamento della estradizione che la persona richiesta debba trovarsi o sottoposta a processo o condannata da'Tribunali dello Stato, sarebbe stata una repetizione inutile, dacchè in certi casi e sotto certe condizioni lo Stato esercita la sua giurisdizione anche pe'reati commessi in paese straniero. In alcune recenti Convenzioni però della Francia con la Baviera (29 novembre 1869), e con la Svezia e Norvegia (27 dicembre 1869), sebbene nell'art. 1 si sia posto per fondamento della estradizione, che il colpevole sia condannato o inquisito dai Tribunali degli Stati contraenti, pure nell'art. 2, là dove è accennato il reato di contraffazione e falsificazione de'suggelli dello Stato, e de'suggelli e punzoni permessi da'Governi rispettivi, immediatamente si è soggiunto, che la estradizione avverrà « anche quando

» la fabbricazione, contraffazione e falsificazione sia stata commessa » fuori dello Stato richiedente [1] ».

II. Gli scrittori di diritto internazionale disputano sul punto se la estradizione debba limitarsi a' soli sudditi delle rispettive parti contraenti, ovvero possa estendersi anche a' sudditi di un terzo Stato. Il Martens dice non potersi dare ad un Governo straniero che il solo suo suddito [2]. I Compilatori del *Journal du Palais* sostengono lo stesso parere, dicendo che con una siffatta consegna non s'invia il malfattore innanzi ai giudici del suo paese, ma innanzi a giudici stranieri, che non possono assicurargli le stesse garentie; conseguentemente la consegna è ingiusta o oppressiva [3]. Il Kluit [4], l'Hélie [5] e il Dalloz [6] opinano diversamente; imperocchè, « in principio, il Governo, sul cui territorio fu commesso il reato, ha sempre il diritto di domandare il colpevole; e d'altra parte, il Governo, nel cui territorio il colpevole si è rifugiato, ha il diritto di prenderlo e consegnarlo alla giustizia straniera: epperò non si scorge il perchè dovrebbe negarne la consegna a chi la domanda ».

Se il principio della estradizione è ormai ammesso come diritto comune fra le nazioni; se anzi è una delle necessità più urgenti, perchè tutte le nazioni civili hanno il dovere di prevenire i reati, e, avvenuti, reprimerli, punendone l'autore, non si vede su qual fondamento possa stabilirsi, che la estradizione debba essere limitata ai sudditi de' due Stati contraenti. Se il colpevole deve esser punito del reato commesso, la giustizia sociale non deve guardare a quale Stato esso appartenga: negare il suddito di un terzo Stato questo sarebbe una specie di immunità pel maleficio, e in verun modo giustificabile, come ingiustificabile sarebbe l'intromissione dello Stato d'origine per impedirne la consegna allo Stato richiedente. Laonde ben osserva il Dalloz: « Con qual diritto interviene lo Stato d'origine ad impedire la consegna del suo suddito che altrove ha delinquito e si è rifugiato in uno Stato terzo? Se egli fosse ritornato in patria, potrebbe far prevalere la protezione del suddito al dovere di concorrere alla giustizia straniera; ma fuori di questo caso, non può che interporre i suoi buoni uffici, ma non vietare la consegna. Il Governo, ove il delinquente si è rifugiato, non ha un dovere maggiore verso costui, che verso i propri sudditi o verso il suddito dello Stato richiedente. Esso accorda l'estradizione per-

(1) DUVERGIER, *Collect. des Lois, Décrets etc.*, 1869, p. 343.
(2) *Précis de Droit des gens*, tom. I, § 101.
(3) *Répertoire gén. de Jurisp.* V. *Extrad.* n. 51 et suiv.
(4) *De dedit. profug.* p. 61.
(5) *Traité de l'instruc. crim.*, tom. II, p. 679.
(6) *Jurispr. génér.* V. *Trait.* n. 286.

principio di giustizia e non nell'utile del tale o tal altro Governo. Nel caso adunque di due domande, una del paese d'origine, e l'altra del paese dove fu commesso il reato, egli è libero di consegnare il delinquente all'uno o all'altro secondo la valutazione de' fatti, e le convenienze. Se lo darà al paese ove fu commesso il reato, riconosce e segue il principio della giurisdizione territoriale; se al paese d'origine, fa prevalere la nazionalità [1] ».

Pare pertanto più conforme alla giustizia il patto stipulato tra la Francia e la Svizzera, che: « Qualora lo stesso individuo sia domandato da due Stati per crimini diversi, il Governo richiesto deciderà, prendendo in considerazione la gravità del fatto imputato, e le facilità assicurate per la restituzione dall'uno all'altro paese, dove il colpevole deve rispondere successivamente delle accuse [2] ». Lo stesso patto si legge nella Convenzione della Francia con la Baviera ma non in quella con la Svezia e Norvegia [3]. Nel Trattato poi tra la Confederazione Germanica del Nord e il Belgio si legge la solita clausola, anzi è detto che sarà accordata l'estradizione, se lo Stato d'origine « non s'oppone » (art. 2, § 2), preferendo in tal modo la nazionalità alla giustizia.

III. La locuzione *infrazione più grave*, usata in fine di questo articolo, fa sorgere il dubbio, se abbia ad intendersi singolarmente, ovvero anche in modo da comprendere più reati, sia della specie stessa, sia diversa, commessi nel territorio di uno de' Governi fra i richiedenti, e che renderebbero più grave la condizione del reo. In tal caso ci sembra, che dovrebbe prevalere la domanda di quest' ultimo, perchè maggiori sono le violazioni della legge, e maggiori i danni prodotti; se non vuolsi tener anche conto che più grave sarà la pena che al delinquente sarà applicata.

Art. 7.

Se l'individuo reclamato è accusato o condannato nel paese, dove egli si è rifuggito, per un crimine o delitto commesso in questo stesso paese, la sua estradizione potrà essere differita fino a che sia stato assolto da una sentenza definitiva, o che vi abbia scontata la sua pena.

I. A questo articolo corrisponderebbe l'art. 6 della Convenzione precedente; senonchè in questa era pattuito potersi consegnare il delinquente anche prima che fosse giudicato per il reato commesso, o in caso di condanna prima che finisse di espiare la pena, e doversi consegnare insieme anche gli atti del processo per poter istituire nuovo giudizio ed aumentare la pena.

---

(1) *Jurispr. gén.* V. *Trait. intern.*, n. 287.
(2) Convenzione del 19 luglio 1869. - Duvergier, *Collect. des lois etc.*, art. 9, § 2, p. 343.
(3) Duvergier, *Collect. etc.*; 1869 p. 340; e 1870, p. 3.

Sebbene però così fosse stabilito nel testo della Convenzione, pure non risulta che il patto sia stato osservato sempre a capello; perocchè una contraria norma seguì il Governo Italiano in un caso di tal natura.

Però tra i due Governi fu convenuto di accordarsi in estradizione il delinquente, che stesse espiando una pena nello Stato richiesto, col patto che non se ne farebbe restituzione, se fosse condannato a morte o a pena maggiore di quella che stava espiando; e che, in caso diverso, sarebbe giudicato, indi restituito, per riaverlo dopo espiata la prima pena nello Stato richiesto.

II. Quando la persona richiesta è imputata di diversi reati nello Stato richiedente e nello Stato richiesto, la estradizione sarà regolata secondo la norma stabilita nell'art. 7. Ma se il reato fosse il medesimo e si trovasse perciò in concorrenza la giurisdizione de'due Stati, qual sarà il provvedimento a prendersi? In un processo per falsità di biglietti della Banca Austriaca, quantunque il fatto principale fosse avvenuto sul territorio dell'impero, nondimeno alcuni atti tendenti ad agevolare il reato erano stati eseguiti sul territorio italiano, e qui del pari furono catturati gli autori. Or la loro consegna al Governo Austriaco non potè esser eseguita, se non dopo che, sottoposti a giudizio, non si ebbero prove sufficienti per condannarli. In altro caso, per contrario, la domanda non potè essere accolta, perchè coloro, che il Governo Imperiale domandava, furono giudicati e condannati per lo stesso reato; epperò fu deciso che la competenza de'Tribunali dello Stato richiesto dovesse prevalere alla competenza dei Tribunali stranieri (1).

Art. 8.

La estradizione, secondo la presente Convenzione, sarà accordata anche nel caso che l'imputato si trovasse impedito per questa sua consegna di adempire ad impegni contratti con privati, ai quali sarà in ogni caso riservata facoltà di far valere i proprii diritti presso le Autorità giudiziarie competenti.

Art. 9.

La estradizione sarà accordata in seguito di domanda avanzata da una delle Alte Parti contraenti all'altra in via diplomatica, e sulla produzione di una sentenza di condanna o di un atto di accusa, di un mandato di cattura o di ogni altro atto equivalente al mandato, nel quale dovrà essere indicata del pari la natura e la gravità dei fatti imputati, nonchè la disposizione di Legge penale applicabile ad essi.

Gli atti saranno rilasciati in originale od in forma autentica di spedizione, sia da un Tribunale, sia da ogni altra Autorità competente del paese dal quale si domanda la estradizione.

Si forniranno in pari tempo, se ciò sarà possibile, i connotati dell'individuo reclamato, o qualsivoglia altra indicazione capace di constatarne la identità.

---

(1) Par. del Cons. di S. del 6 d'aprile 1861.

I. Corrispondono a questo articolo i §§ 2 e 3 dell'art. 2 della precedente Convenzione.

La consegna di un delinquente essendo un atto puramente politico tra gli Stati, la domanda non può avvenire che per mezzo diplomatico. Il Magistrato dell'uno Stato potrà richiedere quello dell'altro di far arrestare il malfattore, affinchè non si sottragga con la fuga; ma questo non può poi statuire sulla estradizione stessa: spetta al Governo esaminare da prima la domanda, e, ammessa, dopo adempite le formalità che le leggi prescrivono in materia di estradizione, decidere sull'accoglimento o il rigetto.

Non possiamo tralasciare di notare che quantunque l'art. 9 della precedente Convenzione non sia stato riprodotto, nondimeno nel fatto si segue la norma che ivi era stabilita, cioè: « Rispetto all'arresto de'malfattori le competenti Autorità giudiziarie ed anche gli uffiziali di polizia de'due Stati potranno intendersi fra loro e farlo eseguire, coll'obbligo di renderne subito avvertito il Governo da cui dipendono, affinchè si possa procedere a chiedere od accordare, se vi ha luogo, la consegna dell'arrestato ».

II. Dopo consegnato un malfattore allo Stato richiedente, se, durante il processo, fugge dalle carceri e nuovamente cerchi ricovero sul territorio del Governo che lo aveva consegnato, si richiede nuova domanda di estradizione coi debiti documenti, o basta partecipare la fuga, perchè sia catturato e riconsegnato?

Se la domanda di riconsegna è fatta per il medesimo reato, per il quale il delinquente fu dato in estradizione, non pare che occorrano altre formalità, trattandosi ancora della esecuzione della prima domanda già secondata; se poi si voglia punire il delinquente non solo pel primo reato, ma per altro, che nel fuggire dalle carceri, o dopo fuggito abbia commesso, non v'ha dubbio, che si tratterebbe di un'estensione della estradizione, e occorrerebbe la presentazione de'documenti con la nuova domanda.

III. Il passaggio di un delinquente pel territorio di un terzo Stato non può essere eseguito se non dopochè uno de'due Stati (sia poi il richiedente o il richiesto) gliene abbiano fatto domanda, presentando i documenti da cui risulti la natura del reato. Si tratta in fatti di un atto di estradizione, e a rigore lo straniero, entrando nel territorio del terzo Stato, dovrebbe essere posto in libertà, perchè diviene suddito temporaneo del sovrano di quel paese, e nessun Governo deve fare il gendarme ad altro Governo. Si noti per di più, che il colpevole potrebbe anche essere suo suddito effettivo, cioè cittadino dello Stato intermedio; oppure che egli abbia commesso un reato, pel quale i suoi

Tribunali fossero competenti a procedere; ed è ben naturale che quello Stato non potrebbe nè nel primo, nè nel secondo caso permettere che il colpevole passasse sul suo territorio, senza che esso esercitasse su di lui la giurisdizione che gli spetta. Intorno a ciò vedasi quanto fu esposto nel § II delle annotazioni all'art. 13 della Convenzione colla Baviera.

IV. *Gli atti saranno rilasciati, sia da un Tribunale, sia da ogni altra Autorità competente.* Siccome in Austria i militari sono sottoposti ai Tribunali speciali anche pe'reati comuni, così gli atti spediti da cotesti Tribunali hanno la stessa validità come se fossero rilasciati dal Magistrato comune.

V. Gli atti presentati da un Governo straniero per avere un'estradizione non debbono nè possono rendersi dal Governo richiesto; poichè questo conservando un protettorato sopra il delinquente, deve invigilare affinchè i patti e le condizioni della estradizione siano esattamente adempite.

Art. 10.

Nei casi urgenti, e segnatamente quando vi ha pericolo di fuga, ciascuna delle Alte Parti contraenti, in base di condanna, di un atto di accusa o di un mandato di cattura, potrà, col mezzo più spedito ed anche per telegrafo, domandare ed ottenere l'arresto del condannato o prevenuto, a condizione di presentare nel più breve termine possibile il documento di cui si è annunziata la esistenza.

Art. 11.

Gli oggetti involati o sequestrati presso il condannato o prevenuto, gli strumenti ed ordigni di cui esso ebbe a servirsi per commettere il crimine o delitto, ed ogni altro elemento di prova, saranno restituiti al tempo stesso che avrà luogo la consegna dell'individuo arrestato, ed anche quando, dopo essere stata accordata, non potesse la estradizione effettuarsi per causa della morte o della fuga del colpevole. Una tal consegna comprenderà pure tutti gli oggetti della stessa natura che l'imputato avesse nascosti o depositati nel paese dove si è ricoverato, e che poi fossero rinvenuti più tardi.

Sono intanto riservati i diritti dei terzi sugli oggetti summenzionati, e questi dovranno essere loro restituiti esenti da ogni spesa, appena compiuto il procedimento criminale o correzionale.

Art. 12.

Le spese dell'arresto, del mantenimento e del trasporto dell' individuo di cui venne accordata l'estradizione, non che quelle della consegna e trasporto degli oggetti, che a tenore dell'articolo precedente debbono essere restituiti o rimessi, andranno a carico delle Alte Parti contraenti nei territori rispettivi.

Nel caso che il trasporto per mare fosse giudicato preferibile, l'individuo reclamato sarà condotto nel porto che indicherà il Governo che ne ha domandata la estradizione, ed a carico del medesimo cederanno le relative spese d'imbarco.

Art. 13.

Se una delle Alte Parti contraenti giudica necessaria, per la istruzione di un affare criminale o correzionale, la deposizione di testimoni domiciliati nel territorio dell'altra Parte, o qualsivoglia altro atto di istruzione giudiziaria, saranno a questo effetto dirette in via diplomatica lettere rogatorie dalla Corte d'Appello competente del Regno d'Italia al rispettivo Tribunale superiore austriaco od ungherese, e così di ricambio; le quali Autorità saranno tenute a darvi corso in conformità delle Leggi in vigore nel paese, ove il testimone sarà udito, o l'atto rilasciato.

I. A questo corrisponde l'art. 11 della Convenzione precedente.

Quanto alle eccezioni a questo patto sì per i reati politici, sì per i fatti che non siano reati secondo la legislazione penale dello Stato richiesto, si veda quanto fu detto commentando altre Convenzioni; solamente deve soggiungersi, che una rogatoria diretta a far ricevere la dichiarazione di colui, il quale si reputa correo o complice nel reato, pel quale si procede innanzi a'Tribunali dell'altro Stato, non potrebbe essere eseguita, imperocchè urterebbe a'principii di competenza dei proprii Tribunali, cui spetterebbe di giudicare quel nazionale che fuori avesse delinquito.

II. Essendo determinato che il sussidio giudiziario sarà prestato per la istruzione di un procedimento criminale e correzionale, non potrebbe esser chiesto per un giudizio sopra una *trasgressione*, p. e. in materia di contravvenzioni alle Leggi forestali, sulla caccia, sulla polizia delle vie ferrate ed altre. Però tra le trasgressioni ve ne ha talune, le quali rivestono una certa gravezza, come sarebbe un atto ingiurioso ad un Console, o ad altro uffiziale dello Stato su territorio straniero; in tal caso, prendendo in considerazione la specie del reato, i due Governi aderiscono ad eseguire le rispettive rogatorie.

Art. 14.

Nel caso che la comparsa del testimone fosse necessaria, il Governo da cui esso dipende l'impegnerà a corrispondere allo invito che gliene vien fatto dall'altro Governo.

Se i testimoni consentono a partire, saranno prontamente muniti dei necessari passaporti, ed i Governi rispettivi si metteranno d'accordo in via diplomatica per fissare la indennità dovuta, e che sarà loro corrisposta dallo Stato reclamante in ragione della distanza e del soggiorno, e con anticipazione delle somme occorrenti.

In verun caso questi testimoni potranno essere arrestati o molestati, per un fatto anteriore alla domanda di loro comparsa, durante il soggiorno obbligatorio nel luogo dove il Giudice che deve esaminarli esercita le sue funzioni, nè durante il loro viaggio, tanto all'andata che al ritorno.

Art. 15.

Se all'occasione di una istruzione criminale o correzionale in uno degli Stati contraenti tornasse necessario di procedere al confronto del prevenuto con i colpevoli detenuti nell'altro Stato, o di produrre elementi di prova o documenti giudiziarii che ad esso appartengono, dovrà farsene domanda in via diplomatica, e ad essa sempre annuirsi, salvo il caso in cui eccezionali considerazioni vi si opponessero, a condizione tuttavolta di doversi rinviare nel più breve tempo possibile i detenuti ed i documenti, e restituire gli elementi di prova summenzionati.

Le spese di trasporto da uno Stato all'altro degli individui ed oggetti anzidetti, nonchè quelle occasionate dall'adempimento delle formalità enunciate nell'art. 13, saranno sopportate da ciascun Governo nei limiti del territorio rispettivo.

Può accadere talvolta che i documenti richiesti non servano propriamente per un giudizio in corso, ma bensì per regolare la condizione

di uno già condannato, fors'anche per reato politico; in tal caso non sembra che de'detti atti si possa negare la comunicazione. Imperocchè come col diniego non s'impedirebbe la esecuzione della sentenza, la comunicazione potrebbe, al contrario, giovare al condannato. Così se, verbigrazia, dominando l'Austria nel Veneto, sia stato in quelle provincie condannato per reato politico un cittadino, appartenente a paese che ancora è sotto il dominio imperiale, se il Governo Austriaco, occorrendo, domandasse la comunicazione degli atti del giudizio, conservati nell'archivio di un Tribunale Veneto, questo aiuto giudiziario non potrebbe negarglisi, quando consti che lo chiede unicamente per accertare il termine della pena, o altro effetto della condanna in corso di espiazione.

Art. 16.

Le Alte Parti contraenti si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze di condanna per crimine o delitto di ogni natura, pronunziate dai Tribunali di uno degli Stati contro i sudditi dell'altro.

Questa comunicazione sarà fatta mediante la spedizione in via diplomatica della sentenza pronunziata e divenuta definitiva allo Stato di cui è suddito il colpevole, per essere depositata alla Cancelleria del Tribunale competente. Ciascuno dei Governi rispettivi darà a tale effetto le istruzioni necessarie alle Autorità cui spetta.

Art. 17.

La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni, a contare dal giorno in cui avverrà lo scambio delle ratifiche.

Nel caso in cui nessuna delle Alti Parti contraenti avesse notificato sei mesi prima della fine dei cinque anni la volontà di farne cessare gli effetti, la Convenzione resterà obbligatoria per altri cinque anni, e così di seguito di cinque in cinque anni.

Art. 18.

La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate qui in Firenze nel termine di tre mesi, ed anche prima se sarà possibile.

In fede di che i due Plenipotenziari l'hanno firmata in doppio originale, e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto in Firenze il 27 febbraio 1869.

(*L. S.*) L. F. MENABREA. (*L. S.*) KÜBECK.

DÉCLARATION

Les soussignés, s'étant réunis pour signer la Convention d'extradition concertée entre le *Royaume d'Italie* et la *Monarchie Austro-Hongroise*, ont jugé utile de déclarer formellement:

Que les deux textes de la Convention, savoir le texte italien et le texte allemand, doivent être considérés comme également authentiques, et que, s'il pouvait se trouver une divergence entre ses deux textes, de même que s'il surgissait un doute sur l'interprétation d'un passage quelconque, l'on suivra l'interprétation la plus favorable à l'extradition du prévenu.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double expédition à Florence le 27 février 1869.

(L. S.) L. F. MENABREA. (L. S.) KÜBECK.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, seguìta da una Dichiarazione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti Lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Dato a Firenze addì tredici del mese di maggio, l'anno del Signore mille ottocento sessantanove, vigesimoprimo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
L. F. MENABREA.

XIII.

CONVENZIONE COL BELGIO

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione per la reciproca estradizione de' malfattori tra l'Italia ed il Belgio, sottoscritta

a Bruxelles il 15 aprile 1869, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 14 luglio dello stesso anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 27 luglio 1869.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 agosto 1869
Reg. 47 Atti del Governo a c. 190. CRODARA VISCONTI.
(Luogo del Sigillo). V. Il Guardasigilli PIRONTI.

L. F. MENABREA.

NOTA PRELIMINARE

I. Una Legge del 1° d'ottobre 1833 stabiliva le norme, secondo le quali il Governo Belga doveva stipulare i trattati d'estradizione con altri Governi. Il primo articolo dava la facoltà di consegnare, sul principio di reciprocanza, a'Governi stranieri coloro che da' loro Tribunali fossero sottoposti a processo. Seguiva l'enumerazione dei reati, pe' quali si poteva eseguire la consegna, che erano solamente sette, cioè i più gravi crimini. Il 2° articolo stabiliva quali documenti dovessero presentarsi per sorreggere la domanda di estradizione; e prescriveva che il rappresentante del Pubblico Ministero, e lo stesso suddito straniero ricercato dovevano essere intesi in camera di consiglio. L'art. 3° statuiva che lo straniero potesse essere provvisoriamente incarcerato se vi fosse mândato di cattura, ma che, d'altra parte, potesse domandare ed ottenere la libertà provvisoria come ogni cittadino belga. L'art. 4° soggiungeva, che il delinquente sarebbe liberato, se fra tre mesi dal dì della cattura non fossero presentati i documenti. Per l'art. 5° la pubblicazione dei Trattati su questa materia doveva farsi nel bollettino e nel giornale officiale. L'art. 6° eccettuava i reati e delitti politici, ed anche i comuni connessi co'politici, e stabiliva che il delinquente sarebbe punito pel solo reato pel quale fosse consegnato. Infine l'art. 7° proibiva di consegnare un delinquente, il cui reato fosse prescritto, secondo la legislazione penale belga.

II. Questa legge fu severamente criticata dal Pinheiro-Ferreira. Egli, poneva per principio, che « nessun popolo ha il diritto di proibire » allo straniero pacifico la libera entrata sul suo territorio; e che » quando egli già vi è, debba godervi di tutti i diritti civili, senza » alcuna eccezione, al pari de' nazionali, quantunque per quel che

» concerne i diritti politici, debba essere obbligato a compiere alcune » formalità, che accertino meritar egli la fede necessaria per esercitare » le attribuzioni dell'ufficio politico, a cui volesse aspirare ». Onde, ponendo allo stesso grado il cittadino e lo straniero rifugiato, in quel modo che lo straniero per ottenere l'esecuzione degli obblighi assunti verso di lui sul territorio straniero da un cittadino ricorre ai Tribunali di quel paese, così in materia penale « le parti offese hanno » diritto di avere una riparazione dal rifugiato, e le Autorità giudiziarie » del paese dove egli ha cercato un asilo non vi si possono negare, » e danno all'attore una guarentigia pari a quelle del paese dove il » fatto fu commesso. Esse adunque possono e devono condannare » l'imputato, se è colpevole, ma non discacciarlo per farlo giudicare » altrove [1] ».

Valenti e riputati scrittori hanno combattute le argomentazioni e le opinioni del Pinheiro-Ferreira, il quale si è tanto dilungato, per non dire che ha costruito a suo modo un Diritto internazionale, senza tener conto nè de' principii di Diritto naturale, nè del Diritto pubblico interno delle altre nazioni. Nessuno dubita che lo straniero pacifico e inoffensivo si abbia ad accogliere; ma è *pacifico* e *inoffensivo* colui, il quale, dopo essersi macchiato de' più gravi reati, dopo aver turbato la tranquillità d'un paese, si ricovera in un altro Stato per sottrarsi al castigo? E dovrà godere i diritti civili e politici anche colui che impunemente gli ha violati nel paese natale, o in altri paesi che gli davano ospitalità? Nè il Governo che lo accoglie può sperare che sia per mutar vita e serbare intemerata condotta sul suolo ospitale; chè anzi l'esperienza ha provato pur troppo, che i Governi, che han fatto prevalere il principio dell'asilo a quello della estradizione, hanno raccolto deplorevoli frutti dalla loro malintesa pietà.

Oltre a ciò il reato non offende e danneggia il cittadino soltanto, ma il civile consorzio di cui egli fa parte; epperò questo ha il dovere di punirlo. Non è il privato che persegue il privato per ottenere l'adempimento di un obbligo, o il risarcimento di un danno cagionato da violazione di contratto. Il delinquente deve invece soddisfazione al civile consorzio che egli ha perturbato: le prove del reato sono nel paese dove egli lo commise; ivi è il giudice naturale; non è la privata vendetta, che deve perseguirlo altrove; ma il principio di giustizia eterna, che impone di punire il reo, ed è la società che vuol essere in avvenire assicurata da' malfattori: *Regnorum fundamentum est*

---

(1) *Revue étrangère de Législ.*, tom. I, p. 67 e 74.

justitia. Ottenga ricovero colui, che dalle commozioni politiche è cacciato fuori della propria patria: chè già gli è amara la lontananza, ma non il malfattore volgare, che è pericoloso dappertutto, perchè dappertutto trovan pascolo le sue passioni. « Nè si dica, esclamava » il sig. Wouters, che l'esilio volontario del delinquente costituisca » una punizione più severa della pena in cui è incorso per la vio- » lazione della legge. L'esilio, a' giorni nostri, non ha più il significato » che anticamente aveva, quando si riteneva che non vi fosse pena » più grave da comparargli, che la morte.

» Ci è della gente, e il numero, ahimè! ne è pur troppo grande, » poco scrupolosa sulla scelta de' modi per arricchire o per soddisfare » alle sue passioni; per essa la parola *giustizia* non significa nulla, nè » le tocca il cuore. Se in altro paese costoro trovano miti costumi, » dolce clima, e soprattutto una legislazione che loro assicuri la im- » punità, essi non esiteranno a portarvi le tende (1) ».

III. Secondo i principii stabiliti nella legge accennata, il Governo Belga stipulò parecchie Convenzioni d'estradizione, con la Francia, il 22 novembre 1834, alla quale fu fatta un'aggiunzione con la Convenzione del 22 settembre 1856, sostituite da quella del 15 maggio 1869; con la Sardegna, il 26 gennaio 1852 (della quale terremo conto nella esposizione della presente); co' Paesi Bassi, il 3 ottobre 1862, alla quale fece seguito un'altra del dì 8 settembre 1868; con la Baviera, del 17 ottobre 1869; con la Confederazione Svizzera, del 24 novembre 1869; con la Confederazione Germanica del Nord, del 9 febbraio 1870, ed altre.

IV. Una Legge del 22 marzo 1856, dettata da un ben noto avvenimento politico, stabilì la seguente aggiunta all'art. 6 della Legge del 1833, cioè: « Non sarà reputato reato politico, nè fatto connesso al medesimo, l'attentato contro la persona del capo d'un governo straniero, o contro quella de'membri della sua famiglia, allorchè costituisca omicidio, assassinio, od avvelenamento ».

Infine la Legge del 1833 fu sostituita da altra del 5 aprile 1868, con la quale fu ampliato il numero de' reati, pe'quali si può convenire l'estradizione, ritenendo le altre disposizioni della precedente; e applicando gli articoli 2 e 3 della Legge del 30 dicembre 1836 per la punizione de'crimini e delitti commessi da'Belgi in territorio straniero ai reati dalla stessa Legge nell'art. 1° enumerati; aggiungevasi però, che gli stessi articoli della Legge del 1836 si applicherebbero alle contrav-

---

(1) *Annal. parlam. Belge*, Séance du 6 mars 1868, p. 778 et suiv.

venzioni forestali, campestri e di pesca; e che lo straniero, il quale acquistasse la naturalità belga, dopo aver delinquito in altro Stato, sarebbe punito pel reato prima commesso ecc.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione per la estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra l'Italia ed il Belgio, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta a Bruxelles il quindici aprile del corrente anno mille ottocento sessantanove.

Convenzione del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi des Belges, désirant assurer la répression des crimes et délits commis sur leurs territoires respectifs, et dont les auteurs ou complices voudraient se soustraire à la rigueur des Lois en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une Convention d'extradition, et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie,

Le Comte Camille De Barral de Monteauvrard, Grand-Cordon des Ordres des Saints Maurice et Lazare, de l'Aigle Rouge et de la Couronne de Prusse, etc. etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Sa Majesté le Roi des Belges,

Monsieur Jules Vander Stichelen, Grand-Cordon des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne de Prusse, etc. etc., son Ministre des Affaires Étrangères.

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

Le Gouvernement italien et belge s'engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont mis en prévention ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices, pour l'un des crimes ou délits indiqués ci-après à l'art. 2, commis sur le territoire de l'un des deux États contractants, et qui se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre.

I. A questo articolo fa riscontro il primo della Convenzione del 1852, ma differiscono in ciò, che questo si applicava solamente ai *sudditi* rispettivi, che da uno Stato nell'altro si rifugiavano per reato commesso, mentre la Convenzione in atto non solo comprende i sudditi rispettivi, ma anche quelli di un terzo Stato, purchè abbiano commesso un reato sul territorio di uno de' due Stati contraenti. Si deve notare però che la Convenzione del 1852 non escludeva la consegna dello straniero appartenente ad un terzo Stato, ma ne trattava nell'art. II.

II. *Reciprocamente.* Il Pinheiro-Ferreira, nelle già citate sue Osservazioni alla Legge del 1833, criticò questa condizione, dicendo che se la estradizione era stata ammessa nel fine eminentemente morale di non lasciare impuniti i reati più gravi, era poi una contraddizione sancire l'impunità di qualsiasi reato, se il Governo del paese dove erano avvenuti non avesse adottato lo stesso principio stabilito dal Belgio (1). Questo scrittore, fu già notato, che spesso nel dettare le sue teoriche trascurò le condizioni de' Governi.

Or ogni Governo per essere autonomo, dev'essere indipendente dagli altri, verso i quali esso deve adempiere quegli stessi doveri, che gli altri adempiono verso di esso. La società civile richiede la punizione del reo, e a questo fine, sarebbero obbligati tanto il Governo nel cui territorio avvenne il reato, quanto quello nel cui territorio il delinquente si è rifugiato. Ma tra gli Stati non impera il Diritto naturale, se non per quanto è stabilito in espresse stipulazioni, di guisa che i patti convenuti ne formano gli obblighi e i diritti rispettivi: onde se uno Stato vuol assicurare la punizione de' malfattori, fuggiti all'estero, deve procurare che gli altri Stati gliene accordino la consegna; ma naturalmente a patto che egli pur l'accordi agli altri in casi simili (2).

Anzi il Bluntschli formulava la regola che: l'obbligazione di consegnare i malfattori fuggitivi, non esiste se non in forza de' Trattati speciali (3), « e le Convenzioni non possono aver fondamento se non sulla reciprocanza ».

Fare una legge internazionale indipendentemente dalla condizione di reciprocanza, con la quale si stabilisca la estradizione come di diritto comune, è cosa che fu proposta da varii scrittori. Avvi anzi un saggio di *Codice internazionale,* dove all'art. 21 è stabilito che: « Ogni » nazione *deve* consegnare le persone, che hanno quivi cercato asilo » dopo avere commesso nella giurisdizione straniera uno de'seguenti

(1) *Rev. étrang. de législ.*, tom. I, p. 75.
(2) BERTAULD, *Cours de Code pénal*, XXVII leçon, p. 572.
(3) *Droit Internat. Codif.*, n. 395.

» reati ecc. (1) ». Un recente scrittore inglese sostenne l'assunto della necessità per l'Inghilterra di fare una legge, con cui si promettesse a tutte le nazioni la estradizione de'malfattori stabilendone le condizioni; cosicchè ogni Stato potesse dichiarare di accettarle, e per tal mezzo, anche senza Trattati, si otterrebbe la reciprocanza la quale sarebbe l'effetto, e non il fondamento della estradizione (2).

Questa stessa proposta fu fatta e discussa nella Commissione della Camera de'Comuni per i Trattati di estradizione ed il migliore ordinamento di questa; ma la Commissione non l'accolse, restringendosi a proporre un disegno di legge con cui si dà facoltà al Governo, ne'limiti, e colle condizioni quivi stabilite, di stipulare Convenzioni co'Governi stranieri; ponendo il principio di reciprocanza per fondamento (3).

Art. 2.

Ces crimes et délits sont:

1° Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre;

2° Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation, ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte absolue de l'usage d'un organe, ou la mort sans l'intention de la donner;

3° Bigamie; enlèvement de mineurs; viol; avortement; attentat à la pudeur commis avec violence; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe, agé de moins de quatorze ans; attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des mineurs de l'un ou de l'autre sexe;

4° Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant, exposition ou délaissement d'enfant;

5° Incendie;

6° Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques;

7° Association de malfaiteurs, vol;

8° Menace d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion;

9° Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers;

---

(1) Alcuni anni sono si costituì in Inghilterra un'*Associazione Nazionale per promuovere la Scienza Sociale*, e nella assemblea tenuta a Manchester nel 5 ottobre 1866 si deliberò di compilare un *Codice Internazionale*. Il lavoro fu affidato ad una Commissione composta di reputati scrittori e giureconsulti di diverse nazioni, che furono: per l'Inghilterra, Denman, Hobart, Headlam, Twiss, Lefevre, Daniel, Westlake, ed altri; per gli Stati Uniti, Dudley Field e Lawrence; per la Francia, Berryer e Desmarest; per la Germania, Mittermayer, Mohl e Holzendorf; per la Russia, Katchenowshy; per il Belgio, Haus; e per l'Italia, Sclopis e Ambrosoli. Fu delineata la partizione dell'Opera, e a ciascun Commissario assegnato un Libro, o un Titolo del Codice. Se questo sia stato interamente compilato non è a nostra notizia; perchè ne conosciamo soltanto un breve ma accurato saggio di 137 articoli, che l'Ambrosoli tradusse e pubblicò nel *Monitore de' Tribunali* di Milano, ne'numeri 49 e 50 dell'anno 1867.

(2) F. WHYMOUTH GIBBS. *Extradition Treaties*. Traduzione di C. Arlia, Firenze 1870.

(3) *Report on Extradition*, p. 11, n° 186. - *The Extradition Act*, 9th *August* 1870.

10° Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée; contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés; contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, à l'exception de ceux de particuliers ou de négocians, usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;

11° Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes; subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes;

12° Faux serment;

13° Concussion, détournement commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonctionnaires publics;

14° Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;

15° Escroquerie, abus de confiance et tromperie;

16° Abandon par le Capitaine, hors les cas prévus par la Loi des deux pays, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de pêche;

17° Prise d'un navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le Capitaine.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes ou délits, lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays contractants.

I. In questo articolo il numero de' reati è di gran lunga più esteso di quello che era contenuto nella 2ª parte dell'art. I della Convenzione del 1852, a ragion della mutazione apportata alla Legislazione Belga sull'estradizione. Fin dal 1833, quando si discusse la prima Legge, si era notato il ristretto numero de' reati designati; ma sia che quella Legge si considerasse come un saggio, sia che v'influisse la fretta con cui fu compilata a cagione delle circostanze di quel tempo; certo è che quella Legge apparve come provvisoria, e da riformarsi con agio a tempo opportuno. I cambiamenti sopravvenuti di poi nelle attinenze fra i popoli, e la maggior frequenza non solo de' *crimini*, che sono dovunque considerati come una lesione alla morale e alla giustizia, ma anche di certi delitti più dannosi al consorzio sociale, resero più che mai urgente questa riforma, la quale fu effettuata nel 1868 (1).

II. *Associazione di malfattori e furto.* Nè della rapina, nè della grassazione si fa menzione nella lista dei reati, poichè i due Governi contraenti dovettero attenersi alla Legge belga del 1868, nella quale non sono nominati. Però se si osserva che sono stati inclusi nella recente Convenzione tra il Belgio e la Confederazione Germanica del Nord (art. 1°, n° 13) del gennaio 1870, è a ritenersi che sia subentrata la convinzione, che sotto la parola generica di *furto* sono comprese e la *rapina*, e la *grassazione;* altrimenti ne verrebbe l'assurdo che,

(1) V. *Exposé des motifs et Rapports, Pasinomie*, p. 71 et 72.

mentre si ammette l'estradizione per delitti lievi, sarebbe esclusa per due de'più gravi crimini. E ci conferma in questo pensiero osservando, che nella Legge del 1868, al n° 6° alla parola *vol* (furto) segue tra due parentesi l'indicazione degli articoli 461 al 476 e 488 del Codice penale belga. Or dall'art. 468 al 476 si tratta « *De' furti commessi con violenza, e minacce e delle estorsioni* »; dunque tanto la rapina quanto l'estorsione non v'ha dubbio che sono oggetto di estradizione; essendo comprese nella generica intitolazione « *De' furti e delle estorsioni* » apposta al capitolo I del titolo IX del libro II del Codice suddetto, e in questo senso istesso usata nella Convenzione. Così nel disegno del nuovo Codice italiano, la rapina e la grassazione si dicono *furto violento*. L'estorsione è all'incontro un reato diverso.

III. *Corruzione de' pubblici funzionari*. Quando si discuteva la Legge belga sull'estradizione, fu mosso il dubbio se sotto questa locuzione si avessero a comprendere tutti i casi di corruzione, ovvero se si dovesse fare una distinzione tra le diverse ipotesi di quello stesso reato; onde fu proposto dirsi, che la estradizione avverrebbe « per corruzione » de' pubblici ufficiali, tranne se si trattasse di un atto giusto e senza » corrisponsione ».

Il Ministro di giustizia si oppose dicendo: « In tal modo la sezione centrale non ammetterebbe l'estradizione quando un ufficiale si fosse fatta pagare una considerevole somma di denaro per fare un atto giusto in se stesso; principio che potrebbe produrre gravi inconvenienti. Suppongasi che un ufficiale dell'amministrazione de'lavori pubblici riceva una somma di 100,000 lire da un tale per fargli avere una concessione, e se ne vada poi in paese straniero a vivere delle nuove sue rendite; voi non potrete domandarne la estradizione. Ammettasi pure, che l'atto fosse giusto, e la concessione ben meritata da chi l'ebbe; ma vi ha pur sempre un'altra grave violazione, perocchè egli era obbligato ad agire gratuitamente ».

Rispondeva il relatore sig. Wouters allegando tra le ragioni della proposta, anche questa, che nel reato di corruzione bisogna distinguere la quantità del dolo; che la Legge doveva ammettere l'estradizione pei casi più importanti, sia per la gravità dell'atto in se stesso, sia per la quantità del danno che potesse aver prodotto; e che se, p. e., un ufficiale accetta un dono per accelerare la trattazione di un affare, egli cede bensì alla sua cupidigia, ma non tradisce ancora i suoi doveri, e non reca danno ad altrui.

Il Ministro replicò: « Evidentemente possono esservi fatti poco gravi a' quali è applicabile la pena della corruzione, ma osservo che *l'estradizione non è obbligatoria*, e che se vi sono fatti puniti dall'art. 246 del

Codice penale e nondimeno non gravi, ve ne sono però di ben riprovevoli; come sarebbe il caso del pubblico ufficiale, che usa della sua autorità ed influenza in pro di persone che non ne sono meritevoli, e che si fa pagare i servizi, che egli è in dovere di rendere gratuitamente. Bisogna assolutamente che la Legge dia facoltà di consegnare coloro i quali si rendessero colpevoli di simili maneggi ». In questo senso la Camera votò rigettando l'emendamento (1).

IV. *Frodi commesse ne' fallimenti.* Questa generica locuzione fu chiarita dal Ministro di giustizia nella discussione già detta, nel senso che comprende i soli reati puniti dall'art. 490 del Codice penale, cioè, la sottrazione, dissimulazione o soppressione di tutti o parte de' mobili o stabili del fallito in suo vantaggio; la dolosa presentazione di crediti verso il fallito, supposti o esagerati; la collusione tra un creditore e il fallito in danno degli altri creditori; la malversazione del curatore o sindaco del fallimento, e che n'era escluso il fallimento semplice (2).

V. Dicemmo altrove che le Convenzioni di estradizione non impediscono ai Governi contraenti di aderire anche alla domanda di estradizione per reato non compreso nella lista stipulata nella Convenzione stessa. La teorica però non è applicabile, se una Legge abbia date limitate e precise facoltà al Governo. Però siccome nella Convenzione presente non è stata pattuita la estradizione per tutti i reati stabiliti nell'art. 1° della Legge del 1868, ben potrebbe il Governo belga accordare la estradizione per un reato non compreso nella Convenzione, ma bensì nella Legge, perchè questa implica un'estensione del vicendevole accordo ne' limiti delle facoltà date.

VI. E un'estensione ha già avuto questa Convenzione; chè, con Dichiarazione del 23 giugno 1870, il cui testo segue in fine, furono sottoposti ad estradizione anche coloro, i quali commettono il reato di ricettazione di robe provenienti da uno de' reati in questo articolo enunciati.

Art. 3.

L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques. L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux Lois pénales, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable crime ou délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus dans la présente Convention. Il est entendu que l'étranger dont l'extradition aura été opérée, ne pourra être jugé pour d'autres crimes ou délits, que pour ceux qui ont formé l'objet de la demande d'extradition.

---

(1) *Annal. parlam. de la Belgique*, Séance du 6 mars 1868, p. 781. *Pasinomie*, 1868, p. 76.
(2) *Ibid.*, *Pasinomie*, p. 75.

I. *L'estradizione non sarà mai accordata per crimini o delitti politici.* Questa prima parte dell'articolo è precisamente conforme all'art. 6° della precedente Convenzione, il quale era tolto dall'art. 6 della Legge belga del 1833, e fu conservato tal quale con la Legge posteriore del 1868.

Il Pinheiro-Ferreira, commentando questa prescrizione, diceva che l'eccezione relativa ai crimini politici era affatto illusoria, poichè ogni Governo sa trovare il mezzo d'imputare ad un fuggiasco politico un reato comune, e così eludere la eccezione; d'altra parte, la Legislazione belga non aveva fissato il significato di que'fatti che diconsi *reati politici;* sicchè l'eccezione sarebbe abbandonata all'arbitrio (1).

Quando si vuol criticare ad ogni costo, in mancanza di argomenti bisogna ricorrere alle supposizioni, ai dubbi, ai sofismi. Che un Governo possa abusare della sua autorità e far imputare ad un reo politico reati comuni, la storia d'Italia ne'processi pei moti politici del 1848 lo prova. Integerrimi cittadini, rei d'avere aspirato alla indipendenza e alla libertà della patria, furono imputati di reati comuni. Ma estradizioni (di regola) non ne furono domandate; un resto di pudore trattenne i Governi. La storia contemporanea rammenta però un caso sì fatto, e fu quello di Antonio Gallotti, il quale, fuggito in Corsica per aver partecipato a' moti politici del 1821, fu dalla Francia consegnato al Governo Napoletano per reati comuni (2). D'altronde, con tante intime e quotidiane relazioni tra Stato e Stato, come si potrebbe mentire presentando una domanda di consegna per reato comune quando si saprebbe da tutti che il fuggitivo esulò per ragione politica?

II. Nè più valida è l'obbiezione che non siano definiti i *reati politici;* perocchè ogni Codice ha una parte che tratta de'reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato; e chiunque commette un reato di quelli in quel titolo enumerati, è un reo politico. Certamente questa norma esteriore non basta; e talvolta bisogna estimare molte altre circostanze di un reato per riconoscere la natura apparentemente dubbia; come del pari talvolta nel commettere un reato politico potè esservi la necessità di commetterne un altro comune, sicchè vi è tra essi un vincolo di connessione; nel qual caso è ammesso che il delinquente non sia consegnato neppure pel solo reato comune.

Infine, ogni Governo, prima d'accordare o negare l'estradizione, in caso di dubbio, può domandare maggiori prove e schiarimenti al

(1) *Revue étrangère*, tom. I, p. 79.
(2) Ved. § I delle annotazioni all'art. 3 della Convenzione con la Baviera.

Governo richiedente; e quando non si creda sicuro che il delinquente sia richiesto soltanto per reato comune, è in diritto di negarne la consegna.

III. Nel cenno preliminare alla presente Convenzione notammo, come con Legge del 22 di marzo 1856 fu stabilito non esser reato politico l'attentato contro il Capo di un Governo straniero, e contro i componenti della sua famiglia. Questa dichiarazione così assoluta non poteva esser ricevuta in Italia, sì perchè vi si oppone la lettera del Codice, dove l'attentato al Sovrano è posto sotto il titolo de' reati contro la sicurezza interna dello Stato, che è quanto dire de' reati politici; sì perchè il decidere se un reato abbia o no la natura politica, spetta all'Autorità giudiziaria, vedute le cause del fatto e le circostanze che l'accompagnarono. Non può quindi un Trattato derogare al Codice nè all'autorità dei giudici.

Anche nella Convenzione tra la Confederazione Germanica del Nord e il Belgio, quantunque ne' negoziati si fosse tentato di definire il *reato politico*, pure si dovette abbandonarne l'idea; laonde non vi fu inserita neppur la clausola contenuta nella Legge belga del 1856.

IV. *Lo straniero non potrà essere giudicato per altri crimini o delitti che per quelli indicati nella domanda di estradizione.* Questa parte è aggiunta all'art. 6 della precedente Convenzione, ed è diretta a meglio chiarire e stabilire il senso della locuzione « nè (l'individuo conse-» gnato sarà processato e condannato) per alcun crimine o delitto non » previsto dalla presente Convenzione ». Una simile dichiarazione non si legge nella Convenzione tra il Belgio e la Confederazione Germanica del Nord (art. 4), e però potrà quistionarsi, se la estradizione si estenda anche ai reati non enunciati nella domanda, ma che avrebbero potuto esserlo perchè compresi tra quelli indicati nell'art. 1°.

Art. 4.

L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les Lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

I. Questo articolo è conforme al 7° della precedente Convenzione, al 7° della Legge del 1833, passato senza osservazioni dal Pinheiro-Ferreira, e al 7° della Legge del 1868.

Art. 5.

Dans aucun cas et pour aucun motif, les Hautes Parties contractantes ne pourront être tenues a se livrer leurs nationaux, sauf les poursuites à exercer contre eux, dans leurs pays, conformément aux Lois en vigueur.

I. Quest'articolo non ha riscontro nella precedente Convenzione, poichè

essendo stabilito che si consegnerebbero reciprocâmente i sudditi, implicitamente si escludeva la consegna del proprio nazionale. Estesa col presente art. 5 la consegna anche ai sudditi di terza Potenza, doveva farsi espressa eccezione pe' nazionali.

II. Poichè il Belgio accettò il Codice d'istruzione criminale francese, e questo nell'art. 5 punisce solamente il crimine che un Francese commette in paese straniero contro di un altro Francese [1] (vigeva allora il Decreto del 23 ottobre 1811, che ammetteva l'estradizione anche di un nazionale ad uno Stato straniero); con Legge 30 dicembre 1836 fu corretto l'art. 7 del Codice d'istruzione criminale belga, conforme al citato art. 5 del Codice d'istruzione francese, stabilendo, che il Belga il quale commettesse in territorio straniero un crimine o un delitto a danno di un connazionale, rientrando, sarebbe punito secondo la Legge del regno (art. 1); del pari sarebbe punito il Belga che avesse commesso un reato contro uno straniero, purchè però l'offeso, o la sua famiglia, esponga querela, o le Autorità del Belgio ne ricevano avviso officiale da quelle del paese, ove il crimine o delitto fu commesso (art. 2).

III. L'art. 10 della Legge belga del 1866 stabilisce che: « Lo straniero, il quale, dopo aver commesso fuori del territorio del regno uno de'reati previsti dall'art. 1° (citato nel precedente numero) della Legge 30 dicembre 1836, e dagli articoli 1 e 9 della presente, acquisterà o ricupererà la qualità di Belga, potrà, ritornando nel Belgio, esservi processato, giudicato e punito conformemente alle Leggi del regno, ne'limiti stabiliti dalla detta Legge del 1836 ». Questa disposizione fu necessaria, imperocchè nella precedente Legge del 1833 non v'era: e intanto era avvenuto che persone, chieste in estradizione, trovandosi in condizioni di poter acquistare la qualità di Belga, ricorsero a questo mezzo per sottrarsi alla domanda di estradizione; e fu giudicato, che in siffatte circostanze non erano giudicabili, perchè nè per ragion di materia, nè per ragion di luogo, nè per ragion di persona, i Tribunali belgi avevano competenza sopra di loro [2].

IV. In relazione al principio sancito dalla suddetta Legge, cioè che il delinquente, con una nuova cittadinanza non acquista l'impunità del reato che precedentemente commise, egli non può tornare nel paese di origine, se ivi abbia delinquito senza che sia sottoposto a procedimento. – E però nella Convenzione tra gli Stati Uniti e il Belgio,

---

(1) Con Legge del 27 di giugno 1866 furono riformati gli articoli del Codice d'istruzione criminale Francese. V. DUVERGIER, *Collect. des Lois*, vol. 1866, p. 304.

(2) *Esposizione delle ragioni della Legge*. NYPELS. *Pasinomie*, 1868, p. 86.

del 16 nov. 1868, sulla naturalità degli emigranti, nell'art. 2 fu pattuito: « Un cittadino, che ottenne la naturalità di uno de'due paesi, ritornando sul territorio dell'altra parte, rimane soggetto al giudizio ed alla pena pel fatto, punibile secondo le Leggi del suo paese natìo, e commesso prima della sua emigrazione; salvo sempre il limite stabilito dalla Legge della sua patria, o qualunque altra remissione di procedura o di pena[1] ».

Art. 6.

Les prévenus accusés ou condamnés, qui ne sont sujets ni de l'un ni de l'autre des deux États, ne seront livrés au Gouvernement qui aura réclamé leur extradition, que lorsque l'État auquel ils appartiennent, et qui sera informé de la demande d'extradition par le Gouvernement auquel celle-ci a été adressée, ne s'opposera pas à leur extradition.

Nella Convenzione precedente v'era un patto simile a questo nell'articolo II. Però con un'aggiunta, cioè che il Governo richiedente la estradizione doveva domandare il consenso del Governo a cui appartenesse il malfattore, mentre l'uso internazionale più ricevuto si è, che spetti al Governo richiesto della estradizione di informarne lo Stato terzo, come è ora convenuto, e come fu antecedentemente eseguito in un caso, in cui avendo quel Governo chiesto alla Prussia l'estradizione di un Italiano, che aveva delinquito a Bruxelles, fu il Governo prussiano che domandò l'assenso del Governo italiano.

Per le questioni che possono sorgere nell'esecuzione di questo patto, si può riscontrare quanto si è detto nelle Convenzioni precedenti.

Art. 7.

Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un crime ou un délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous, ou qu'il ait subi sa peine.

Questo articolo è stato riprodotto dalla Convenzione precedente, e contiene un principio generalmente ammesso in tutti i Trattati di estradizione; e con ragione perchè l'interesse diretto ed immediato del Governo richiesto dev'essere preferito, non foss'altro per riguardo alla prevenzione.

Nella esecuzione però (come abbiamo dimostrato nella Convenzione con l'Austria) gli Stati possono modificare questa clausola consegnando

(1) Un simile patto è nelle Convenzioni, che sull'oggetto medesimo gli Stati Uniti hanno stipulato con la Baviera nell'anno 1868, e con l'Austria, del 20 sett. 1870.

sotto talune condizioni il delinquente richiesto. Fra il Governo italiano e il belga non vi fu finora alcun accordo simile per regolare l'estradizione di delinquenti processati o condannati nello Stato richiesto.

Art. 8.

L'extradition sera accordée lors même que l'accusé ou le prévenu viendrait par ce fait à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des Autorités judiciaires compétentes.

Questo patto, che non ha riscontro nella Convenzione del 1852, compie quello contenuto nell'articolo precedente, per ciò che riguarda i diritti privati che potessero impedire una estradizione. L'utile privato deve cedere all'utile generale qual è quello della repressione de'reati (1).

Art. 9.

Les demandes d'extradition seront adressées par la voie diplomatique.

L'extradition ne sera accordée que sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la Chambre du conseil, ou de l'arrêt de la Chambre des mises en accusation, ou de l'acte de procédure criminelle émané du Juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivré en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui réclame l'extradition.

On fournira en même temps, s'il est possible, le signalement de l'individu réclamé, ou toute autre indication de nature à en constater l'identité.

I. L'art. 9 della precedente Convenzione si riscontra col § 1 dell'articolo presente.

II. *L'estradizione sarà accordata ecc.* Questo articolo è modellato sul testo dell'art. 2 della Legge belga del 1868, come sul testo dell'art. 2 della precedente belga del 1833 era modellato quello dell'art. 4 della Convenzione del 1852.

In esso sono indicati i documenti giudiziari che il Governo richiedente deve presentare a giustificazione della domanda. Nella Legge del 1833 non si faceva menzione della Ordinanza della Camera di Consiglio, perchè i reati, pe'quali era permessa la consegna del malfattore, erano soltanto i crimini; ma con la Legge del 1868, essendo stata estesa la facoltà di dare il delinquente anche per delitti, fu necessità apportarvi questa modificazione.

Inoltre poichè la Legge del 1833, ponendo fra'documenti, di cui è necessaria la esibizione, la sentenza della Camera d'Accusa, sorse dubbio

(1) BERTAULD, *Cours de Code pénale*, 27e Lec., p. 579.

se e che cosa dovesse ritenersi per quegli Stati che avevano un ordinamento giudiziario diverso. E fu perciò stabilito, con una locuzione generica, che debba presentarsi « l'atto di procedura criminale, dato dal Giudice competente, che formalmente ordina, o dal quale di pien diritto segue il rinvio dell'imputato o dell'accusato innanzi al Magistrato giudicante ».

Art. 10.

L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays, pour l'un des faits mentionnés à l'article 2, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'Autorité étrangère compétente, et expédié dans les formes prescrites par les Lois du Gouvernement réclamant. Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

A quest'articolo corrisponde il 5° della Convenzione precedente, e del pari all'art. 4 della Legge del 1868 il 3° della Legge del 1833. Il Pinheiro-Ferreira, nelle annotazioni a questo articolo, dice, che siccome colui, il quale domanda l'arresto di un cittadino entra mallevadore de'danni ed interessi che gli arreca, ed è tenuto a soddisfarli qualora il Magistrato statuisca che la causa dell'arresto non era legittima, così in questa disposizione si sarebbe dovuto stabilire, che ove il fuggitivo fosse ingiustamente imprigionato, avrebbe diritto a' danni sofferti verso il Governo straniero; in tal guisa conciliando il rispetto dovuto alla libertà e alla sicurezza del cittadino. Il silenzio su questo proposito però non significa che siasi derogato al diritto privato, perchè l'azione civile proviene dal diritto civile e non dai Trattati internazionali, che hanno uno scopo d'ordine pubblico.

Art. 11.

En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement, dans le deux pays, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par le Juge d'instruction du lieu de sa résidence ou du lieu où il pourra être trouvé, et motivé par un avis officiel donné aux Autorités du pays auquel l'extradition est demandée, par les Autorités du territoire où le crime ou le délit aura été commis.

Toutefois, dans ce cas, l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si, dans le délai de trois semaines, il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'Autorité étrangère compétente.

I. Il patto contenuto in questo articolo è desunto dall'art. 4 della Legge del 1868. Il caso non era preveduto nè nella Legge del 1833 nè per conseguenza nella Convenzione del 1852.

La ragione di questo provvedimento è così esposta nella relazione sulla Legge del 1868: « La misura dell'arresto provvisorio è spesso nelle presenti condizioni resa illusoria dalla grande facilità, che oggidì hanno i malfattori, a ragion della grande estensione, frequenza e rapidità delle comunicazioni ferroviarie, che li trasportano di là dai

confini, prima che sia giunto il mandato di cattura: È avvenuto che non essendo questo documento giunto in tempo utile, taluni colpevoli di furto per somme ingenti, o di fallimento doloso, e a carico de' quali era stata officialmente annunziata una domanda d'estradizione, si sono potuti imbarcare ad Ostenda o ad Anversa sotto gli occhi delle Autorità belghe senza che queste avessero facoltà a trattenerli, portando secoloro il bottino, e quanto dovevano a'loro creditori. Per assicurare quindi, in quanto è possibile, la cattura de' prevenuti, ne'casi d'urgenza, si è dovuto ricorrere a questo espediente. Se infatti il principio della estradizione è giusto, bisogna ammetterne le conseguenze logiche e necessarie. Perchè permettere ad un colpevole fortunato di sottrarsi in poche ore oltre i nostri confini, e di godersi tranquillo, in paese lontano, il frutto della sua rapina? Perchè non si avranno ad adoperare quei provvedimenti che mirano ad accertare il reato e punirne l'autore? (1) ».

II. Un patto simile a questo è stabilito nell'art. 6 della Convenzione tra la Francia e il Belgio; ma nell'attuazione è reso ancor più agevole per impedire che la contiguità de'confini dia maggior facilità al malfattore di fuggire. Onde è che talora avviene che uno de'due Governi, e specialmente il Belga, come provvedimento efficace ad impedire che i malfattori dell'altro riparino sul suo territorio, permette agli agenti della pubblica forza dell'altro Stato di entrare sul suo territorio e procedere immediatamente alla cattura del colpevole quando il reato, pel quale non può domandarsi la estradizione, è in qualche modo *flagrante*, e quando gli agenti lo hanno subitamente inseguito. L'agente deve aver seco un mandato di cattura, ovvero altro simile atto che attesti l'incarico suo e l'identità personale (2).

III. *Avviso officiale*. Questa locuzione fu chiarita nella accennata relazione, dicendosi: « Significa qualunque avviso indirizzato dall'Autorità » straniera all'Autorità belga, concernente il crimine o il delitto » commesso (3) ».

Art. 12.

L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'article 10, ou maintenu en état d'arrestation aux termes du § 2 de l'article 11, sera mis en liberté si, dans les deux mois de son arrestation, il ne reçoit notification soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance de la Chambre du conseil, ou d'un arrêt de la Chambre des mises en accusation, ou d'un acte de procédure criminelle émané du Juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive.

---

(1) *Rapport de la Sect. cent.* p. 252. NYPELS, *Pasinomie*, 1868, p. 83.
(2) DESPATYS, *Traité des Casiers judiciaires*, p. 200.
(3) *Ibidem*.

Il § 2 dell'art. 5 della precedente Convenzione corrisponde al presente articolo: se non che in questo è abbreviato il termine a due mesi, mentre in quello era stabilito a tre, a ragion de'più celeri e continui mezzi di comunicazione che or vi sono tra i due paesi.

Art. 13.

Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est réclamée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toutes piéces de conviction, seront livrés à l'État réclamant, si l'Autorité compétente de l'État requis en a ordonné la remise, même dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du prévenu.

Cette remise comprendra aussi tous les objets de même nature qu'il aurait cachés ou déposés dans le pays où il se serait réfugié, et qui y seraient trouvés plus tard.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés, qui doivent leur être rendus, sans frais, dès que le procès criminel ou correctionnel sera terminé.

Art. 14.

Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux États dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport et autres sur le territoire des États intérmédiaires seront à la charge de l'État réclamant. Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'Agent diplomatique ou consulaire accrédité par le Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

Art. 15.

Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des États contractants, sera accordée sur la simple production en original, ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés, selon le cas, dans l'article 9 ci-dessus, lorsqu'elle sera requise par l'un des États contractants au profit d'un État étranger, ou par un État étranger au profit de l'un desdits États liés, l'un et l'autre, avec l'État requis par un Traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition, et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les articles 3 et 4 de la présente Convention.

Questo patto, consono all'art. 3 della Legge del 1868, non era nella precedente Convenzione. Poichè il passaggio, che si permette sopra il proprio territorio, costituisce un vero e reale concorso alla estradizione, fu necessità di regolarlo espressamente. E poichè l'adempimento di tutte le formalità ordinarie produrrebbe un ritardo all'invio del delinquente innanzi al suo Giudice, e ne prolungherebbe la detenzione, così basta che al Governo, nel cui territorio deve avvenire il passaggio, si dia comunicazione de'documenti indicanti il reato, affinchè possa darne il permesso.

Art. 16.

Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale, non politique, un des deux

Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les Lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.

Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire.

Art. 17.

En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Belge ou à un Italien paraîtra nécessaire au Gouvernement italien, et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à la personne à la requête du Ministère public du lieu de la résidence, par les soins d'un Officier compétent, et l'original constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la même voie au Gouvernement requérant.

Art. 18.

Si dans une cause pénale, non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et dans ce cas de frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes résidant en Italie ou en Belgique, appelées en témoignage devant les Tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où elle figureront comme témoins.

Lorsque dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

Art. 19.

Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce, qui auront été prononcés par les Tribunaux de l'un des deux États contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi par voie diplomatique du jugement prononcé, et devenu définitif, au Gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour être déposé au greffe du Tribunal qu'il appartiendra.

Chacun des deux Gouvernements donnera à ce sujet les instructions nécessaires aux Autorités compétentes.

Art. 20.

La présente Convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les Lois des deux pays.

Elle est conclue par cinq ans à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucun des deux Gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq en cinq ans.

Art. 21.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les deux Plénipotentiaires l'ont signée en double original, et y ont apposé leurs cachets respectifs.

Fait en double original à Bruxelles le 15 avril 1869.

(*L. S.*) Comte De Barral. (*L. S.*) Jules Vander Stichelen.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovra scritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti Lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Dato a Firenze addì ventisei del mese di maggio, l'anno del Signore mille ottocento sessantanove, vigesimoprimo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
L. F. MENABREA.

XIV.

CONVENZIONE CON L'OLANDA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori tra l'Italia ed i Paesi Bassi ed all'annessavi Dichiarazione, sottoscritte entrambe a Firenze il 20 novembre 1869, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 29 gennaio 1870.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 31 gennaio 1870.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 febbraio 1870.
Reg. 50 atti del Governo a c. 48. AYRES.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* M. RAELI.

VISCONTI-VENOSTA.

NOTA PRELIMINARE.

I. Il Governo delle Provincie Unite da remotissimo tempo ammise l'estradizione de' delinquenti. La storia racconta il caso della consegna di tre fra i regicidi di Carlo I d'Inghilterra a suo fratello Carlo II, avvenuta sotto il Gran Pensionario G. De Witt in forza del Trattato del 14 settembre 1662 (1). Nell'aprile 1718 e nel decembre 1736 l'Olanda stipulò Trattati con l'Austria e colla Francia; coll'Annover nel 1815 (2), e indi nuovamente con la Francia, il 7 novembre 1844 (3) col Belgio, il 3 ottobre 1862 (al quale fu fatta un'aggiunta il dì 8 settembre 1868 (4)) e col Wurtemberg, nel 30 d'ottobre 1852. - Una legge del 13 agosto 1849 stabilì le norme « per l'ammissione ed » espulsione degli stranieri, e le condizioni generali, secondo le quali » potranno essere conchiusi Trattati d'estradizione con Potenze straniere ».

In conformità di questa Legge fu stipulata la Convenzione col Governo italiano. Prima di questa non ne era stata conchiusa alcun'altra, nè col Governo Sardo, nè cogli altri Stati in cui era divisa la Penisola Italiana.

II. Le formalità, che precedono all'estradizione, sono le seguenti: Il Governo, ricevuta la domanda, può far catturare la persona richiesta, e sequestrar le sue robe, dandone avviso, fra tre giorni, al Rappresentante del Ministero pubblico presso il Tribunale, nella cui giurisdizione avvenne la cattura. Fra otto giorni, da quello della cattura, e, se questa non sia avvenuta, da quello in cui il Rappresentante abbia ricevuto invito dal Governo, chiede che la persona domandata in estradizione sia intesa in Camera di Consiglio, e che il Tribunale, nel termine di un mese, esprima il suo parere se la domanda possa, o no, essere accolta, e se possano anche essere consegnate le robe. Il parere del Tribunale e le robe si spediscono poi al Ministro di giustizia, perchè ne ordini la consegna insieme al delinquente. Questi però, fra quindici giorni, dal suo interrogatorio, può ricorrere all'Alta Corte, dimostrando che la legge del 13 agosto 1849 non gli sia applicabile, o perchè pretenda di essere Neerlandese, o perchè debba essere annoverato tra le categorie delle persone escluse, giusta l'art. 19 (Ved. annot. n. II all'art. I). Scorsi i termini indicati, e adempiute le formalità, si eseguisce la consegna.

---

(1) PHILLIMORE, *Comment. upon Internat. law*, T. I, cap. XXI, § 364. - *Journal du Palais; Rep. Gen.*, V. *Extradition*, n. 63.
(2) FOELIX, *Droit Int. Privé*, Tom. II, § 619, p. 593.
(3) BLONDEL, *Monog. sur l'Extrad.*, p. 282.
(4) NYPELS, *Pasinomie*, vol. 1862 e 1868, n. 229.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione per la estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra l'Italia ed i Paesi Bassi, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta in Firenze addì 20 novembre dell'anno mille ottocento sessantanove;

Convenzione del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile de régler par une Convention l'extradition des malfaiteurs entre leurs États respectifs, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie,

Le Comte Louis Frédéric Ménabrea, Lieutenant-Général et Premier Aide-de-Camp de Sa Majesté, Membre de l'Académie Royale des Sciences de Turin et de la Société des XL de Modène, Sénateur du Royaume, Chevalier de l'Ordre Suprême de la Très-Sainte Annonciade, Grand'Croix, décoré du Grand Cordon de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand Cordon de la Couronne d'Italie, Chevalier de l'Ordre Civil et Grand'Croix et Conseiller de l'Ordre Militaire de Savoie, décoré de la Médaille de Savoie en or à la valeur militaire, Grand Cordon de l'Ordre du Lion Néerlandais, Président du Conseil des Ministres et Ministre Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères; et

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,

Le Sieur Maurice Heldewier, Son Ministre résident près de Sa Majesté le Roi d'Italie, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais et de la Couronne de Chêne du Luxembourg, Grand Officier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, etc. etc.

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants:

Art. 1.

Le Gouvernement Royal d'Italie et le Gouvernement Royal des Pays-Bas s'engagent à se livrer réciproquement, dans les cas, et d'après les formes déterminées par les articles suivants, à l'exception de leurs nationaux, les individus condamnés,

mis en état d'accusation ou prévenus à raison d'un des crimes ou délits mentionnés à l'article 2, sauf ce qui est convenu à l'article 4. Sont compris, quant à l'application de cette Convention, sous la dénomination de nationaux les étrangers, qui dans le pays auquel l'extradition est demandée sont assimilés aux nationaux, ainsi que les étrangers, qui se sont établis dans le pays, et qui sont ou ont été mariés à une femme du pays, dont ils ont un enfant, ou des enfants nés dans le pays.

I. Poichè gli articoli 8 e 9 del Codice d'istruzione criminale dei Paesi Bassi estendono la loro forza fuori del territorio sia sopra gli Olandesi, sia su gli stranieri in certi casi in cui abbiano delinquito in paese straniero, e tenuti presenti gli art. 5, 6 e 7 del Cod. Pen. del 1859 imperante in gran parte delle Provincie Italiane, fu necessario stabilire la consegna del delinquente, quando si trovi sottoposto a giudizio innanzi a' tribunali di uno de' due Stati, anche se il reato non sia stato commesso sul territorio dello Stato che chiede l'estradizione. Il patto quindi comprende e i nazionali del Governo richiedente, e quelli di qualunque altro Stato, tranne le eccezioni che seguono.

II. La prima si è quella de' cittadini dello Stato richiesto: clausola ormai divenuta generale e incontroversa. Però la parola *nazionale*, in questa Convenzione, non si restringe solamente a coloro che sono di origine olandese, e che godono i diritti civili e politici, ovvero a' nazionali naturalizzati; ma si estende anche agli stranieri, che diconsi *assimilati ai nazionali*, come pure gli stranieri, che si sono stabiliti nel paese, e che vi hanno sposata una donna del paese, da cui ebbero un figlio, o de' figli nati nello Stato. Questa clausola così estesa fu necessità ammettere, perchè l'art. 19 della legge Neerlandese del 13 agosto 1849 espressamente vieta di convenire la consegna delle persone delle categorie accennate, le quali sono in certo modo favorite di protezione, quantunque non godano della vera naturalità. – Una dichiarazione posta in fine della Convenzione presente riporta l'art. 8 del Codice Civile Neerlandese, e nel tempo stesso dichiara in quali casi gli stranieri sono assimilati ai cittadini.

Questa eccezione si legge anche nelle Convenzioni stipulate dall'Olanda con altri Governi; e in certo modo può giustificarsi dall'intendimento di tutelare in modo indiretto gli interessi di colui, che, quantunque non abbia acquistata la naturalità neerlandese, pure per la lunga permanenza, o per essersi quivi accasato, o perchè i suoi figli, ivi nati, possono a tempo debito confermarsi in quella cittadinanza, tiene l'Olanda come seconda patria.

Questa estensione della eccezione in favore di certe classi di persone dimoranti nel territorio di uno Stato non è nuova nella Storia de' Trattati; chè la notammo anche nelle Convenzioni stipulate dal

Governo Italiano con quello di Sammarino, e con quello di Malta; e si trova altresì nelle Convenzioni stipulate dalla Francia col Granducato d'Oldemburgo nel 1847, e con le Città Anseatiche di Brema, nel 10 luglio 1847, di Lubecca, del 31 luglio 1847, e col Ducato di Mecklembourg-Schwerin del 25 gennaio 1847 (1).

Il conferimento di questa semicittadinanza alle accennate classi di persone straniere non è però conforme al principio, che l'individuo dev'esser cittadino di un solo Stato; anzi può produrre de' gravi inconvenienti tra lo Stato di origine, che considera come suo cittadino colui che altrove gode di cotesta semicittadinanza, la quale, per sua natura non lo scioglie dal vincolo d'origine, e lo Stato che la concede. Un italiano perde la naturalità italiana acquistando quella d'un'altra nazione (art. 11, n° 2 del Cod. Civ.). Ma se costui andasse in Olanda, e vi acquistasse la semicittadinanza, di cui si tratta, egli con ciò non perde la naturalità d'origine, perchè non sarebbe entrato ancora a far parte di un altro Stato; nè sarebbe, quanto ai diritti politici e civili, equiparato a tutti gli altri cittadini.

Son recenti le discussioni su questo proposito tra gli Stati Uniti di America e la Gran Bretagna, la Confederazione Germanica del Nord, e il Belgio circa ai regnicoli di questi tre Stati colà emigrati, e che nel medesimo tempo sono considerati come nazionali dagli Stati d'origine e dagli Stati Uniti. Le Convenzioni hanno sopita la vertenza, statuendo per principio, che la perdita della naturalità anteriore risulti dalla naturalità susseguita da non interrotta residenza per cinque anni nel paese eletto (2).

Il Bluntschli, esaminando appunto questa vertenza scriveva: « La qualità di cittadino dello Stato, questa prima condizione per l'esercizio de' diritti civici, è strettamente legata alla persona; ora, una persona non può, senza che ne seguano gravi difficoltà, esser divisa tra due Stati ed esercitare nel tempo stesso i diritti politici in due Stati. Si può essere membro di parecchie società commerciali per azioni; ma non si può essere ugualmente cittadino di due Stati (3) ». Ed altrove conferma « essere inoppugnabile che i diritti di cittadinanza e la riunione » di più nazionalità nella persona istessa producono degli inconvenienti. » La regola dev'essere che *ogni individuo* deve appartenere ad un *solo*

---

(1) LE CLERCQ, *Traités de la France*, Vol. V, p. 483, 516, 553.
(2) Convenzione degli Stati Uniti d'America con la Confederazione germanica del Nord, del 22 febbraio 1868 - col Belgio, del dì 16 novembre 1868 - e con la Gran Bretagna, del 15 maggio 1870.
(3) *Droit Internat. Codifié*, § 373.

» *Stato*.... Ma quando una dimora prolungata in un altro paese si
» aggiunge ad una ***naturalità senza riserva*** nel paese stesso, allora
» per tutelare la sicurezza de' diritti e la chiarezza delle relazioni, si
» ammette che rompono, dopo un certo termine, il legame della na-
» zionalità d'origine. Poichè le legislazioni differiscono tra sè sull'acquisto
» e la perdita della qualità di cittadino, bisogna per mezzo di Con-
» venzioni ovviare ai dubbi su ciò esistenti, e ad ogni possibile con-
» flitto fra gli Stati » (1).

III. Non è accennato espressamente in questo articolo se l'estradizione sia stipulata non solo per gli autori de' reati ma anche pe' *complici*, e per i rei di *tentativo*: però ponendo mente al patto generico, cioè, che si consegneranno i condannati, accusati ed imputati per uno fra reati indicati, è evidente che basta l'*imputazione* del titolo per poter accordare la consegna.

Art. 2.

L'extradition n'aura lieu que dans le cas de condamnation, accusation ou poursuite du chef d'un des crimes ou délits suivants, commis hors du territoire de la partie à laquelle l'extradition est demandée:

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2° Incendie;

3° Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de banque, de papier monnaie et effets publics;

4° Fabrication de fausse monnaie, altération de monnaie, émission avec connaissance de fausse monnaie;

5° Faux témoignage;

6° Vol accompagné de circonstances aggravantes, comprenant tous les vols commis à l'aide de violence, et tous les autres vols que les législations respectives ne considèrent pas comme vol simple, qu'ils soient du reste punis de peines afflictives, ou infamantes, ou seulement de peines correctionnelles; escroquerie, concussion, corruption de fonctionnaires publics; soustraction ou détournement commis par des dépositaires ou comptables publics;

7° Banqueroute frauduleuse.

I. *Crimini e delitti non commessi nel territorio della parte richiesta.* Questa clausola riconosce la preferenza della legislazione del luogo, dove è commesso il reato, a fronte della Legislazione del paese straniero, a cui danno fu rivolto il reato stesso: insomma prevale il principio della legge territoriale. Ma vi possono essere de' casi, ne' quali (come la falsificazione de' biglietti di banca dell'altro Stato) il delinquente o non sarebbe punito, poichè non ha arrecato danno allo Stato, nel cui territorio commette la contraffazione; ovvero, se fosse punito, sarebbe però riguardato come colpevole di lievissimo reato; ma in un ordine sociale perfetto non si può volere che il reato rimanga

(1) *Revue de Droit Internat.* An. II, pag. 112 e 117.

impunito, nè che sia punito meno di quanto esige la sua gravità. Or se il Governo straniero è quello che ha sofferto il danno principale, sembra che spetti ai suoi Tribunali il punirlo, perchè alla violazione delle leggi si aggiunge il nocumento prodotto col reato; e crescerebbe la gravità se il delinquente fosse cittadino dello Stato richiedente, perocchè sarebbe sottratto ai suoi giudici naturali.

II. Il novero de' reati, pe' quali è convenuta l'estradizione, è ristretto, poichè contenuto ne' limiti segnati nell'art. 17 della Legge olandese del 1849, e si riscontra con quello stipulato ne' Trattati col Belgio e col Würtemberg.

III. *Falso in iscrittura.* La locuzione generica pare che comprenda tanto la falsità in iscrittura pubblica, quanto quella in iscrittura privata, e quantunque sia del pari generico il n. 3 dell'art. 17 della Legge olandese, pure conferma il nostro parere il testo dell'art. 2, n° 4 della Convenzione tra il Würtemberg e l'Olanda, ove è specificatamente detto *falsità in iscrittura pubblica e privata.*

IV. *Furto con circostanze aggravanti.* La compilazione di questo numero può far dubitare se la estradizione sia convenuta pe' soli furti qualificati, e non anche pei reati di *rapina*, *grassazione* ed *estorsione*, poichè nel Codice penale italiano formano una specie di reati distinta dal furto qualificato. Però osservando attentamente la locuzione usata nel testo, cioè: *furto accompagnato da circostanze aggravanti* (che sarebbe il furto qualificato), *comprendente tutti i furti commessi con la violenza* (che sarebbero la *grassazione* e la *rapina*) *e tutti gli altri furti che le legislazioni rispettive non considerano come furti semplici*, *purchè del resto siano puniti con pene afflittive ecc.*, si deve argomentarne, che anche que' gravissimi reati, e specialmente poi la rapina e la grassazione, siano compresi nel patto. Che se non si trovano espressamente indicati, può dipendere dal non essere enumerati nell'art. 18 della Legge olandese del 1849, da cui le parti contraenti non si potevano dipartire; come altresì, e con più fondamento, da ciò che nel Codice penale olandese sono già compresi nella specie de' furti qualificati per la violenza; sicchè il concetto sarebbe, che l'appropriazione della cosa altrui, cioè il furto, qualunque sia la circostanza da cui è accompagnato, e purchè non sia riguardato come *semplice*, può essere oggetto di estradizione.

Quanto alla *estorsione* però, che consiste nell'esigere denaro o robe, o la consegna o distruzione di documenti, per mezzo di minacce, ossia incutendo timore, pare che l'elemento della violenza non vi si trovi così prossimo ed immediato come nella *grassazione* e nella *rapina;* laonde non par compresa fra i furti con violenza, che soli sono l'oggetto della estradizione. Vuolsi però notare, che se le minacce fossero di morte,

o di altro grave danno, e producessero l'effetto del conseguimento del reato, potrebbero ritenersi come parificate alla violenza effettiva, e quindi rendere il reo sottoposto ad estradizione.

V. Poichè il Governo Olandese deve regolare secondo la Legge del 1849 la estradizione, non potrebbe accogliere la domanda per la consegna di un delinquente non compreso in questo articolo; nè si potrebbe trattare, sul fondamento della reciprocanza, l'estensione del Trattato a reati non compresi.

Art. 3.

L'étranger dont l'extradition est demandée pour un des faits mentionnés à l'article 2, pourra être arrêté provisoirement dans chacun des deux pays d'après les formes et les règles prescrites par les législations respectives.

L'étranger sera mis en liberté, si dans les vingt jours, à partir de celui de son arrestation, il ne reçoit notification du mandat d'arrêt.

Le agevolazioni, che le strade ferrate e le navi a vapore presentano ai malfattori per involarsi alle ricerche della giustizia, giustificano pienamente, come altrove notammo, questo patto, che è una delle prescrizioni della Legge olandese del 1849 (art. 18), temperata coll'essersi fissato il termine di 20 giorni, entro cui dee notificarsi il mandato di cattura, e ciò per un rispetto alla libertà individuale. Questo termine, decorrendo dal dì della cattura del delinquente, è sufficiente perchè si possa spedire il documento, che dev'essere notificato all'imputato; dopo di che egli deve essere udito, ad istanza del Ministero Pubblico, in Camera di consiglio dal Tribunale del paese, ove fu catturato, come si è detto nella nota preliminare § II.

Art. 4.

L'extradiction n'aura pas lieu:

1° Dans le cas d'un crime ou délit commis à l'étranger, lorsque la demande d'extradition sera faite par le Gouvernement du pays où le crime ou délit à été commis;

2° Lorsque la demande en sera motivée par le même crime ou délit, pour lequel l'individu réclamé subit, ou a déjà subi sa peine, ou dont il a été acquitté ou absous.

3° Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les Lois du pays auquel l'extradition est demandée.

Questo articolo stabilisce le eccezioni ai casi di estradizione. La prima scende dal principio che ogni reato dev'essere punito dove fu commesso: intorno a che abbiamo espresso il nostro parere nel § 1 delle annotazioni all'art. 2.

La seconda eccezione riguarda la concorrenza di giurisdizione dello Stato richiesto e del richiedente; e quantunque nel testo non si accenni, che al caso in cui il delinquente si trovi ad espiar la pena,

pure è a ritenere, che se anche fosse soltanto sotto procedimento e non ancora giudicato, nondimeno la consegna non avrebbe effetto, preferendosi la giurisdizione del luogo ove il reato fu commesso. Il diniego poi di consegnare colui che ha già espiata la pena pel reato, pel quale è dimandato, o fu assoluto, si fonda sul principio non *bis in idem*.

Finalmente l'ultima eccezione riguarda la prescrizione dell'azione penale e della pena inflitta al delinquente, secondo la legislazione dello Stato richiesto.

Art. 5.

Si l'individu réclamé est poursuivi, ou se trouve détenu pour un autre crime ou délit commis contre les Lois du pays auquel l'extradition est demandée, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il soit acquitté ou absous, ou qu'il ait subi sa peine.

S'il est détenu pour dettes en vertu d'une condamnation antérieure à la demande d'extradition, celle-ci sera également différée jusqu'à sa mise en liberté.

Il principio generalmente ammesso è, che il delinquente, se si trovi sotto procedimento, o in atto di espiazione di pena nello Stato a cui è domandato, debba essere consegnato sol dopochè sia stato assoluto, o, in caso di condanna, abbia espiato la pena; nessun ostacolo farebbe invece alla consegna immediata una detenzione per debito civile. Tuttavia in questa Convenzione troviamo un'eccezione, benchè limitata: che, cioè, la condanna dev'essere anteriore alla domanda di estradizione. È una delle condizioni stabilite dalla Legge del 1849, epperò non se ne poteva prescindere (art. 17).

Art. 6.

Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente Convention.

Il est expressément stipulé que l'individu, dont l'extradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit.

I. La formola qui usata per escludere dalla Convenzione i reati politici è più ampia e precisa della consueta, poichè tronca anche la quistione quanto alle rogatorie, che, per oggetto politico, potessero dirigersi dall'uno all'altro Governo. Questa eccezione non si ha nella Legge del 1849, e neppur è posta nella Convenzione tra il Würtemberg e l'Olanda del 23 agosto 1852.

II. In esse, e anche nella Convenzione che annotiamo, non vi ha alcun patto che dichiari non potersi il delinquente giudicare e punire per alcun altro reato, compreso, o no, nel novero di quelli indicati nell'articolo 2, antecedentemente commesso. In questo caso si rientra nella massima generalmente riconosciuta, che ritiene sottintesa la clausola

restrittiva, come pensano autorevoli scrittori [1]. Imperocchè dovendo il Governo richiesto esaminare il documento, in forza del quale si chiede la estradizione, ed essendo questa una sua libera concessione, è necessario che esso non ignori per quali colpe si vuole punire colui, che nel suo territorio ha cercato asilo. Conforme alla dottrina è la giurisprudenza; e la Corte di Cassazione di Francia ha giudicato il 14 settembre 1840 (*v. Darmenon*): che l'accusato, il quale comparisce innanzi la Corte d'Assise, in seguito di estradizione, non può esser giudicato e condannato che pe' fatti pe' quali la estradizione fu domandata ed ottenuta [2].

Comunque sia, a prevenire ogni questione, sarebbe opportuno in ogni caso di estradizione esprimere la clausola, non doversi tener conto di qualsiasi altro reato precedentemente commesso, salvo che non si fosse domandata e ottenuta la estensione dell'estradizione anche a tal reato.

Art. 7.

L'extradition sera demandée par la voie diplomatique, et ne sera accordée que sur la production de l'original, ou d'une expédition authentique du jugement ou de l'arrêt de condamnation, ou de mise en accusation, ou du mandat d'arrêt, délivré dans les formes prescrites par la législation du pays qui fait la demande, et indiquant le crime ou le délit dont il s'agit et la disposition pénale qui lui est applicable.

I. *Copia autentica.* Il documento da presentarsi dev' essere rivestito delle formalità che lo rendono un atto valido, che sono le firme del magistrato, da cui è fatto, e del cancelliere che lo stende, o ne rilascia copia colla impronta del sigillo dell'ufficio: insomma con le formalità prescritte dalle leggi di procedimento dello Stato richiedente, in forza del principio *locus regit actum.* Non occorre però altra assicurazione di autenticità, e basta l'esibizione in via diplomatica perchè sia ritenuto come documento d'ufficio.

II. La Legge olandese del 1849 stabilisce nell'art. 18, che il Tribunale, nella cui giurisdizione il malfattore è catturato, debba, fra un mese, dare il suo parere sulla domanda di estradizione. Ma possono sorgere de' dubbi circa la natura del reato, ovvero può avvenire che al Governo o al Tribunale non basti il solo documento ricevuto per istabilire sulla domanda; in tali casi il termine sarà di rigore, o potrà essere prorogato?

---

(1) HEFFTER, *Le droit intern. pub. de l'Europe*, § 63, nº 8. - MANGIN, *Act. publ.*, Tom. I, n. 76. - LE SELLYER, Tom. 5, n. 1953-55. - FOELIX e DEMANGEAT, *Droit int. privé*, Tom. II, pag. 338 e nota.

(2) BLONDEL, *De l'Extradition*, V. *Faits qui ont motivé l'extradition.*

Nella legge il termine di un mese veramente non sembra essere stabilito come perentorio, e piuttosto pare che con esso si sia voluto segnare un limite per obbligare il magistrato a pronunziare il suo parere, affin di non sottoporre a lunga detenzione il delinquente. Cosicchè, se anche il Tribunale domandasse chiarimenti sulle imputazioni, avrebbe, in fondo, pronunziato preparatoriamente; quindi il termine verrebbe per necessità prorogato. Le più ampie informazioni insomma non possono costituire un danno pel Governo richiedente.

Art. 8.

Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé seront, si l'Autorité compétente de l'État requis en a ordonné la restitution, livrés au moment où s'effectuera l'extradition.

Art. 9.

Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale un des Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domicilié dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les Lois du pays où les témoins seront invités à comparaître.

Toute commission rogatoire, ayant pour but de demander une audition de témoins, devra être accompagnée d'une traduction française.

I. Gli aiuti giudiziari, che i Governi vicendevolmente si rendono, da pochi in fuori, vincolano e ravvicinano sempre più gli Stati. Questo sussidio rappresenta un grandissimo progresso nel Diritto Internazionale, poichè rompe le barriere de' confini territoriali avanti l'azione della giustizia.

II. In questo articolo notiamo però una restrizione, che non è nelle altre Convenzioni, poichè si accenna solamente alle deposizioni di testimoni, e non anche ad altri atti di procedimento penale, come sarebbe una perizia, una verificazione di luoghi e simili. Quantunque non se ne faccia cenno, però, ammesso il principio del reciproco sussidio di giustizia, non crediamo che si possa rifiutare l'esecuzione ad una domanda di una perizia o di altro atto di procedimento; tanto più che negli articoli seguenti si ammettono atti ancor più importanti.

Art. 10.

Si dans une cause pénale la comparution personnelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire ou désirée, son Gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et réglements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu, sauf le cas où le Gouvernement requérant croie devoir allouer au témoin une plus forte indemnité.

Art. 11.

Lorsque dans une cause pénale la confrontation de criminels détenus dans

l'autre État, ou bien la communication de pièces de conviction ou de documents qui se trouveraient entre les mains des Autorités de l'autre pays sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on y donnera suite pourvu qu'il n'y ait pas de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Quando i detenuti sono consegnati da uno Stato all'altro, sia per atto di confrontazione, sia per essere esaminati, può sorgere il dubbio se abbiano diritto ad indennità di viaggio come è stabilito nell'articolo precedente pe' testimoni.

Ponendo mente al patto contenuto nel seguente articolo, cioè che i due Governi sottostanno rispettivamente alle spese per le lettere rogatorie, e *per la traduzione e restituzione de' malfattori da confrontare;* e considerando, che al testimone son dovute le indennità a cagione del lucro, che egli non può avere dal suo lavoro, e delle spese che gli occorrono per viaggiare, mentre il detenuto viaggia ed ha il sostentamento a spese degli Stati rispettivi; la soluzione del dubbio non può essere che negativa.

Art. 12.

Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation par rapport à la restitution des frais d'entretien, de transport et autres qui pourraient résulter, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que de ceux résultant de l'exécution des commissions rogatoires et du transport et du renvoi des criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction ou des documents.

Les frais d'entretien et de transport des prévenus, accusés ou condamnés, par le territoire des États intermédiaires, sont à la charge de l'État réclamant.

Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'Agent diplomatique ou consulaire du Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

Art. 13.

Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les arrêts de condamnation pour crimes ou délits de toute espèce qui auront été prononcés par les Tribunaux de l'un des deux États contre les sujets de l'autre.

Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi par voie diplomatique, et dans la forme qui sera établie, du jugement prononcé et devenu définitif au Gouvernement dont le condamné est sujet.

I. Altrove accennammo che questa comunicazione di sentenze a carico de' rispettivi sudditi condannati in uno dei due Stati, può servire come una informazione, ma per noi non costituisce un fatto per la recidiva: questo scambio di giudicati è anche una delle relazioni odierne tra gli Stati stabilite.

II. Nell'Olanda non v'ha istituzione che corrisponda al Casellario, ovvero che altrimenti assicuri la recidiva.

Art. 14.

Par les stipulations ci-dessus il est adhéré réciproquement aux Lois des deux pays qui ont ou auront pour objet de régler la marche de l'extradition.

Questo patto non si legge in verun'altra convenzione, nè del Governo Italiano, nè di altri Governi; e invero crediamo che non ve n'era bisogno, poichè è una clausola sempre sottintesa, che le Leggi interne debbano sempre rimanere inviolate: il Potere Esecutivo, come altrove notammo, non può stipulare Trattati se non in conformità del diritto pubblico interno.

Art. 15.

La présente Convention ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les Lois des deux pays.

Elle continuera à être en vigueur jusqu'à six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Florence le 20 novembre 1869.

(*L. S.*) L. F. MÉNABREA. (*L. S.*) M. HELDEWIER.

DÉCLARATION.

Au moment de procéder à la signature de la Convention relative à l'extradition des malfaiteurs entre l'Italie et les Pays-Bas, les Plénipotentiaires respectifs déclarent que l'extradition n'étant pas applicable dans les Pays-Bas, conformément aux dispositions de l'article 1er de la Convention, aux étrangers qui se sont établis dans le pays, et qui sont ou ont été mariés à une femme du pays, dont ils ont un enfant ou des enfants nés dans le pays, ainsi qu'aux étrangers assimilés aux sujets Néerlandais, d'après l'art. 8 du Code civil des Pays-Bas, ainsi conçu:

« Les étrangers sont assimilés aux Néerlandais dans les deux cas suivants:

» 1° Lorsque, en vertu de l'autorisation du Roi, ils auront établi » leur domicile dans le Royaume, et auront notifié cette autorisation » à l'Autorité communale de ce domicile.

« 2° Lorsque après avoir établi leur domicile dans une Com- » mune du Royaume, et l'avoir conservé pendant six années dans la » même Commune, ils auront déclaré à l'Autorité locale de ce do- » micile leur intention de rester établis dans le Royaume ».

Le Gouvernement Italien se réserve de son côté la faculté de ne pas consentir à l'extradition des étrangers qui seraient placés en Italie dans des circonstances analogues.

Fait en double expédition à Florence ce 20 novembre 1869.

(L. S.) L. F. MÉNABREA. *(L. S.)* M. HELDEWIER.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, seguita da una Dichiarazione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti Lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Date a Firenze addì trentuno del mese di dicembre mille ottocento sessantanove, vigesimoprimo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI-VENOSTA.

XV.

CONVENZIONE COL REGNO DEL WÜRTEMBERG

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione per la estradizione dei malfattori, tra l'Italia ed il Würtemberg, e all'annessavi

Dichiarazione, sottoscritte entrambe a Stuttgard il 3 ottobre 1869, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 24 dicembre dello stesso anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 31 gennaio 1870.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1870
Reg. 50 *Atti del Governo a. c.* 55, AYRES.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* M. RAELI.

VISCONTI VENOSTA.

NOTA PRELIMINARE

I. La strada ferrata del Brennero, che rese più facili le comunicazioni tra il Regno d'Italia e quello del Würtemberg, ha reso altresì necessario una Convenzione per la reciproca consegna de' delinquenti, e il vicendevole aiuto in materia giudiziaria.

II. L'estradizione nel Würtemberg non è regolata da una legge speciale; e le formalità, che si richiedono per la consegna di un fuggitivo, sono di ordine amministrativo.

III. Il Würtemberg ha Trattati di estradizione con la Baviera, del 17 maggio 1821; col Granducato di Baden, del 30 dicembre 1825 e del 3 gennaio 1826; con la Svizzera, del 12 dicembre 1825, e del 1° febbraio 1826; con l'Olanda, del 23 e 30 agosto 1852; con la Francia, del 25 gennaio 1853; con la Spagna, del 14 marzo 1864; ed altri.

VITTORIO EMANUELE

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione per la estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra l'Italia ed il Würtemberg, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta a Stuttgard addì tre ottobre dell'anno mille ottocento sessantanove;

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia,
e Sua Maestà il Re del Würtemberg.

Avendo giudicato utile di regolare con una Convenzione l'estradizione dei malfattori, e di assicurare l'assistenza reciproca della giustizia criminale, conformemente alla legislazione dei due paesi, hanno nominato a questo scopo per loro Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia,

Il Conte Giuseppe Greppi, suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso la Real Corte del Würtemberg, ecc., e

Sua Maestà il Re del Würtemberg,

Il suo Ministro della Real Casa e degli affari Esteri, Barone Carlo Varnbüler di Hemmingen, ecc.; e

I quali, dopo avere presentati i loro pieni poteri, e questi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:

Art. 1.

Il Governo Italiano ed il Governo Würtemberghese assumono l'obbligo di consegnarsi reciprocamente, salvo le eccezioni fatte negli articoli 3 e 6, tutti gli individui inquisiti o condannati, per uno dei crimini o delitti enumerati nell'art. 2, dai Tribunali di quello degli Stati contraenti, contro le Leggi del quale i crimini o delitti saranno stati commessi.

I. *L'obbligo di consegnarsi.* Alla formola sinora usata nelle Convenzioni or più or meno ambigua circa la consegna de'delinquenti, è qui sostituita una locuzione più precisa, per la quale è dichiarata un *obbligo;* il che è più conforme alla teorica e al fine di questo istituto giuridico, come fu detto nella introduzione.

II. *Tutti gl'individui inquisiti o condannati* ecc. Questa locuzione così generica comprende tanto i malfattori cittadini dello Stato che li domanda, quanto quelli che sono originari di un terzo Stato; così i reati commessi ne' rispettivi territori, come quelli commessi fuori, purchè abbiano violato le Leggi di uno de' due Stati contraenti. Questo patto così generale, nelle sue conseguenze avrebbe potuto produrre degli inconvenienti, per la concorrenza, che in qualche caso si sarebbe manifestata, tra la competenza del Magistrato würtemburghese e quella del Magistrato italiano; ovvero tra il Magistrato würtemburghese e quello

dello Stato, dove fu commesso il reato, il quale chiede la consegna del malfattore in forza di una Convenzione col Governo dove quegli si è rifugiato. Ma a questi conflitti fu provveduto, inserendo nell'art. 5, (2° capov.) e 6 talune dichiarazioni, che limitano la consegna del delinquente, il quale abbia commesso il reato in un terzo territorio, al caso in cui non sia competente a giudicarlo il Magistrato dove egli si è rifugiato, o in cui non ne è domandata la consegna dallo Stato ove il reato fu commesso.

III. Poichè il fondamento per domandare la estradizione si è che il fuggitivo sia inquisito o condannato dai Tribunali di uno degli Stati contraenti, si dee dedurne essere compreso nel patto, anche colui a carico del quale vi è procedimento innanzi ad un Tribunale consolare.

Art. 2.

L'estradizione dovrà essere accordata per le infrazioni alle Leggi penali dei due Stati qui appresso indicate, allorchè le medesime potranno esser soggette, secondo la legislazione dello Stato che reclama, ad una *pena di privazione della libertà* (Freiheits strafe) di una durata di due anni o più, o di una pena più grave, salvo tuttavia le eccezioni fatte sul finire di questo articolo.

1° Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento, omicidio volontario;

2° Percosse e ferite volontarie che importino la morte, o che abbiano permanentemente debilitato un senso od un organo, o deturpato la faccia, ovvero che abbiano prodotto una malattia mentale (indebolimento delle facoltà intellettuali), o la perdita di un senso, di una mano, di un piede, dell'uso della lingua o della capacità di generare;

3° Bigamia, ratto, stupro, aborto procurato, prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti o di ogni altra persona incaricata di loro sorveglianza;

4° Rapimento, occultamento, soppressione d'infante, sostituzione di un infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito;

5° Incendio;

6° Danno cagionato volontariamente alle ferrovie od ai telegrafi;

7° Associazione di malfattori, estorsione violenta, rapina, furto accompagnato da violenza, furto se il colpevole era armato, furto commesso con frazione, scalata o con uso di chiavi contraffatte, furto sulle strade pubbliche o quando il valore degli oggetti rubati oltrepassi le cinquecento lire;

8° Contraffattura od alterazione di monete, introduzione o smercio fraudolento di false monete, contraffazione di rendite od Obbligazioni dello Stato, dei biglietti di Banca, o di ogni altro effetto pubblico, introduzione od uso di questi stessi titoli; contraffazione di atti sovrani, di sigilli, di punzoni, bolli, marche dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, ed uso di questi oggetti contraffatti; falso in iscrittura pubblica od autentica, privata di commercio o di Banca, ed uso di scritture falsificate;

9° Falsa testimonianza e falsa perizia, subornazione di testimoni e di periti, denunzia o querela calunniosa, istigazione e complicità in questi delitti;

10° Sottrazione (malversazione) commessa da ufficiali o depositari pubblici;

11° Bancarotta fraudolenta e partecipazione ad una bancarotta fraudolenta;

12° Abuso di confidenza (appropriazione indebita), truffa e frode.

Nei casi seguenti l'estradizione sarà accordata anche allorquando i crimini o delitti in questione saranno soggetti, secondo la legislazione dello Stato che reclama, ad una *pena di privazione della libertà* (Freiheits strafe) di una durata minore di due anni, cioè:

1° Per furto, cifra 7ª, e per le infrazioni citate nella cifra 10ª di questo articolo, se il valore degli oggetti derubati o usurpati oltrepassi i 500 franchi;

2° Per le infrazioni enumerate nella cifra 12ª, se il valore degli oggetti indebitamente appropriati oltrepassi 1000 lire.

Resta convenuto che la estradizione sarà pure accordata per i tentativi e per ogni complicità alle infrazioni menzionate in questo articolo.

I. Le differenze fra le due legislazioni hanno costretto a segnare una limitazione di pena, o piuttosto un *minimo*, al di sotto del quale i due Stati non si ritengano obbligati alla consegna de' delinquenti. Questa limitazione in altre Convenzioni stabilita a tre anni di carcere, in questa ha dovuto esser segnata a due, estendendo così i casi di estradizione; e ciò a cagione della Legislazione würtemburghese, le cui pene criminali scendono per sino ad un minimo di quattro mesi.

II. Si ebbe cura però di determinare che la pena applicabile al reato, pel quale si domanda la estradizione, debba essere considerata *secondo la legislazione dello Stato che la reclama*, così evitandosi il conflitto, che già si manifestò nella esecuzione della Convenzione tra la Francia e il Würtemberg, se cioè dovesse prendersi come fondamento la pena stabilita dalla Legislazione dello Stato richiesto o quella dello Stato richiedente, poichè la locuzione generica usata nell'art. 2 era questa: si accorderà l'estradizione per taluni reati colpiti di pena afflittiva ed infamante, senza aggiungere secondo qual Legge.

A questa limitazione si è fatta eccezione per i reati di furto e di frode, ponendosi per fondamento della estradizione il valore della cosa rubata, sottratta o truffata.

III. Nell'enumerazione de' titoli de' reati compresi nel n. 7 non havvi la *grassazione;* ma si comprende sotto la generica denominazione di *furto con violenza* (sulle persone o sulle cose); così fu inteso ed applicato l'articolo in un caso di estradizione.

Art. 3.

La presente Convenzione non si applica ai crimini o delitti politici.

L'individuo che sarà estradato per altra infrazione alle Leggi penali, non potrà in alcun caso essere giudicato o condannato per crimine o delitto politico commesso anteriormente all'estradizione, nè per qualsivoglia fatto relativo a questo crimine o delitto.

L'individuo medesimo non potrà essere processato o punito per qualsivoglia altra infrazione anteriore alla estradizione, e non preveduta nella presente Convenzione, a meno che, dopo essere stato punito, ovvero assolto dall'infrazione che motivò la sua estradizione, abbia egli trascurato di abbandonare il paese prima che spirasse il termine di tre mesi, ovvero che vi fosse in seguito ritornato.

Se vi sarà luogo di processare l'individuo estradato per altre infrazioni anteriori alla estradizione, e previste nella presente Convenzione, ma non indicate nella domanda di estradizione, avviso ne sarà dato al Governo che ha accordato l'estradizione.

I. La formola qui usata per escludere i reati politici dalla Convenzione

è più precisa di quella usata in altri Trattati. È conforme a quella usata nell'art. III della Convenzione tra il Würtemberg e la Spagna, mentre erasi diversamente stabilita in quella tra il Würtemberg e la Francia, e non si leggeva affatto in quella tra il Würtemberg e l'Olanda, forse perchè essendo indicati i reati pe' quali si conveniva la estradizione, tutti gli altri avessero a ritenersi esclusi. Ma il reato *politico* non è considerato tale, che per la *qualità* del *fine*, mentre in se stesso può aver i caratteri di reato comune: e però conviene accennarne espressamente l'esclusione.

II. Sebbene nel 3° capoverso ricorra la stessa ambigua locuzione altrove notata circa la quistione se il delinquente possa esser giudicato pel reato pel quale fu dato, ed anche per altri purchè preveduti dalla Convenzione, pure dessa è chiarita dall'ultimo capoverso; di guisa che rimane stabilito, che il delinquente debba essere giudicato solamente pel reato che fu oggetto della estradizione, e non per altri anteriori, non indicati nella domanda. Adunque occorrendo il caso di procedere per altro reato non indicato nella domanda di estradizione dovrà domandarsi la estensione della consegna.

Art. 4.

La estradizione non potrà aver luogo se dopo i fatti imputati, i procedimenti penali o la condanna relativa, si fosse avverata la prescrizione dell'azione o della pena in base alle Leggi del paese, nel quale l'imputato o il condannato si fosse rifuggito.

Art. 5.

In nessun caso e per nessun motivo le Alte Parti contraenti potranno essere tenute a consegnare i propri nazionali.

L'estradizione non avrà pure luogo se i Tribunali del paese di rifugio, secondo le Leggi di questo paese, sono competenti per giudicare il crimine o delitto che ha dato luogo alla domanda di estradizione.

Se in base alle Leggi vigenti nello Stato, al quale il colpevole appartiene, debba questi essere sottoposto a procedimento penale per le infrazioni commesse nell'altro Stato, il Governo di quest'ultimo dovrà comunicare le informazioni ed i documenti, consegnare gli oggetti costituenti il corpo del delitto, e procurare ogni altro documento e schiarimento che fosse necessario alla spedizione del processo.

I. Nelle note all'art. 1 si è accennato e dichiarato che l'eccezione contenuta nel 2° capov. di quest'articolo è una necessaria limitazione al diritto e dovere rispettivo di due Stati di avere e di dare il delinquente.

II. Per l'applicazione del 3° capov. occorre che il Governo, nel cui territorio fu commesso il reato, *comunichi* le informazioni e i documenti raccolti dal Magistrato del paese; ma finito il giudizio debbono essere restituiti?

Il procedimento contro un cittadino, che abbia delinquito nel territorio di uno de' due Stati e poi sia tornato in patria, può avvenire in due periodi; o se, dopo commesso il reato, egli fugga prima del giudizio, o se fugga dopo essere stato condannato: nella prima ipotesi il Magistrato avrà raccolto le prime informazioni e le prove sul reato; nell'altra vi è anche la sentenza. Ora il capoverso, che annotiamo, pare si riferisca alla sola prima ipotesi; e sebbene non vi sia detto che debbano restituirsi i documenti ricevuti, pure non esitiamo a rispondere negativamente; poichè se quegli atti contengono le prove, sulle quali si dee fondare la sentenza, ragion vuole che debbano essere conservati dal Magistrato che la pronunzia. Basta che al Governo, che domandò la punizione del colpevole, si invii copia della sentenza; per dimostrargli che giustizia fu fatta.

Ma quando si riceve il processo già compiuto con una sentenza, la stessa ragione, per la quale precedentemente abbiamo ritenuto non doversi rendere gli atti, vuole che si restituiscano, salvo al Magistrato, che ha giudicato posteriormente, di levarne copia per documentare la sua sentenza.

III. Perchè gli atti giudiziari, compilati in paese straniero, siano ricevuti da' nostri Tribunali e producano tutto il loro effetto giuridico, non è necessario che siano autenticati, bastando la sola trasmissione per via uffiziale gerarchica, come altrove già notammo.

Art. 6.

Allorchè il condannato o l'imputato è straniero ai due Stati, ed allorchè il crimine o delitto, pel quale l'estradizione è chiesta, è stato commesso fuori degli Stati contraenti, il Governo che deve accordare l'estradizione informerà nel primo caso quello del paese al quale l'individuo reclamato appartiene, nel secondo caso il Governo dello Stato nel quale il crimine o delitto è stato commesso, della domanda che gli è stata diretta.

Se il Governo così informato reclamerà per proprio conto l'imputato per farlo giudicare dai suoi Tribunali, quello, a cui la domanda di estradizione venne fatta, potrà, a sua scelta, consegnarlo, od allo Stato nel cui territorio il crimine o delitto fu commesso, od a quello cui l'individuo appartiene.

Se il condannato o l'imputato, del quale in forza della presente Convenzione domandasi la estradizione da una delle Parti contraenti, fosse del pari anche reclamato da un altro o da altri Governi simultaneamente per crimini o delitti commessi dall'individuo medesimo, sarà costui consegnato di preferenza al Governo dello Stato la di cui domanda ha per oggetto l'infrazione più grave, ed ove le varie infrazioni avessero tutte la medesima gravità, a quello la cui domanda sarà di data più antica.

I. Il primo e secondo § di questo articolo regolano due ipotesi: l'una, la domanda di consegna di uno straniero, che dopo aver delinquito sul territorio dello Stato reclamante si rifugia nello Stato richiesto: e l'altra, la domanda di consegna di uno straniero, che sul

territorio di un terzo Stato abbia commesso un reato in danno di uno de' due Governi contraenti o de' rispettivi sudditi.

Nel primo caso è stipulato, che se ne darà informazione al Governo d'origine; nel secondo al Governo, ove avvenne il reato. In entrambi i casi lo Stato richiesto si riserba di consegnare il delinquente a sua scelta all'uno od all'altro.

Nelle annotazioni ai precedenti Trattati abbiamo accennato che gli scrittori di diritto internazionale come non si accordano sulla estradizione del cittadino di un terzo Stato, così neppur convengono se lo Stato d'origine possa impedire la estradizione di un malfattore, suo suddito, e infine se quest'informazione sia obbligatoria.

II. L'informazione poi dee consistere in una semplice partecipazione, ovvero contenere la comunicazione degli atti ricevuti con la domanda di estradizione?

Se si tratti di avere il *consentimento* dello Stato d'origine, come condizione assoluta per consegnare il fuggitivo, è necessità comunicargli i documenti, perchè possa conoscere il reato; se poi l'*informazione* si ritiene come un semplice atto di *convenienza* internazionale, allora la comunicazione non occorre. Questa pare sia la norma seguita, e ne troviamo un fatto precedente, che giova riportare.

Nel marzo del 1858, nella Camera de' Comuni d'Inghilterra l'on. Horsman domandò al Cancelliere dello Scacchiere le cagioni della cattura del sig. Hodge in Piemonte. Il Cancelliere rispose « che tra i Governi francese e sardo esisteva un trattato di estradizione, in forza di cui il sig. Hodge fu arrestato, su talune relazioni che si riferivano all'ultimo attentato commesso contro la persona dell'imperatore de'Francesi; che il Governo francese ne aveva domandato la consegna, ma che, giusta il Trattato, la Sardegna non pareva aver potuto soddisfare a questa dimanda senza prima ottenere l'adesione del Governo inglese, al quale infatti aveva chiesto che permettesse al Governo sardo di consegnarlo alla Francia. Il Governo di S. M. in conseguenza di ciò domandò, che gli fossero consegnate le carte trovate addosso al signor Hodge; e così fu fatto. Il Governo di S. M. esaminate le carte, e scorto che esse non erano tali che giustificassero come legale la cattura del sig. Hodge in Inghilterra, si è rifiutato ad accogliere la domanda del Governo francese [1] ».

III. Quanto al caso di uno straniero, che ha delinquito in Stato terzo, nelle annotazioni all'art. 1° di questa Convenzione, già notammo che esso

(1) *The Sun*, fram. riportato dal DEMANGEAT nelle note al FOELIX tom. II, pag. 335.

è una limitazione dell'esteso obbligo di consegna ivi stipulato per impedire che sorga conflitto tra la domanda del Governo, ove il reato avvenne, e quella del Governo, a danno di cui fu commesso.

Sebbene sia stipulato, che il Governo richiesto si riserba di scegliere fra le due domande, nondimeno ragion vorrebbe, che in cotal caso dovesse prevalere quella del paese, ove il reato avvenne; imperocchè se ivi fu violata la legge, ivi deve avvenire la punizione del reo. Lo Stato, a cui danno fu rivolto il reato, è parte offesa; e non dovrebbe elevarsi a giudice del suo offensore; mentre la riparazione, che gli è dovuta, la ottiene con la punizione, a cui il colpevole è sottoposto.

IV. Il § 3° regola, infine, la concorrenza di più domande d'estradizione concernenti una stessa persona, e preferisce il reato più grave al meno grave, e, in caso di uguale gravità, la domanda di data più antica.

Ma in questa concorrenza può avvenire che uno de' Governi richiedenti sia quello d'origine del malfattore, e ragion vorrebbe che fosse preferito agli altri, perchè oltre ad avere un diritto a punirlo, al par degli altri, egli ha per sè il diritto della nazionalità.

Può anche far concorrenza ad un Governo, che abbia una Convenzione con lo Stato richiesto, uno che si presenta fondandosi sul semplice accordo di reciprocanza. In questo caso non dovrebbe prevalere la data più antica della domanda, ma quella del Governo con cui esiste, non solo un *dovere imperfetto*, ma ancora *un obbligo scritto e perfetto*.

Art. 7.

Se l'individuo reclamato è accusato o condannato nel paese, dove egli si è rifuggito, per un altro crimine o delitto, la sua estradizione potrà essere differita fino a che sia stato assolto da una sentenza definitiva, o che vi abbia scontata la sua pena.

Il patto, qui stabilito, può ne'casi specifici non essere effettuato consegnandosi il condannato prima che abbia espiata interamente la pena, sia condonandogliene una parte, sia altrimenti convenendo. Ciò avviene specialmente quando il colpevole si trovi con molti altri imputati, v. g. in un processo di associazione di malfattori, di guisa che la sua presenza è necessaria al corso del giudizio.

Art. 8.

La estradizione sarà sempre accordata anche quando l'imputato si trovasse impedito per questa sua consegna ad adempiere ad impegni contratti con privati, ai quali sarà in ogni caso riservata facoltà di far valere i proprii diritti presso le Autorità giudiziarie competenti.

Altrove abbiamo chiarita la riserva fatta ai creditori « di far valere

i propri diritti presso le autorità giudiziarie competenti ». I Tribunali dello Stato, che accorda la estradizione, sarebbero incompetenti a conoscere l'opposizione che potrebbe fare un creditore.

Il Foelix, riportando questo parere del Consiglio di Stato francese del 2 luglio 1836 (1), non espone le ragioni: le quali non possono essere altre che quelle addotte nella annotazione nell'art. 8 della Convenzione col Granducato di Baden.

Art. 9.

L'estradizione sarà accordata in seguito di domanda avanzata da uno dei due Governi all'altro in via diplomatica, e sulla produzione di una sentenza di condanna o di un atto d'accusa, di un mandato di cattura o di ogni altro atto equivalente al mandato nel quale dovrà essere indicata del pari la natura e la gravità dei fatti imputati, non che la disposizione di Legge penale applicabile ad essi.

Gli atti saranno rilasciati in originale od in forma autentica di spedizione, sia da un Tribunale, sia da ogni altra Autorità competente del paese, dal quale si domanda la estradizione.

Si forniranno in pari tempo, se ciò sarà possibile, i connotati dell'individuo reclamato, o qualsivoglia altra indicazione capace di constatarne la identità.

I. Neppure agli atti, che si presentano come documento della domanda di estradizione, occorre che sia apposta autenticazione alcuna, basta la presentazione in via diplomatica per assicurarne l'autenticità.

II. La domanda di estradizione dev' esser fatta in via diplomatica, cioè per mezzo della legazione del Governo richiedente; un Console però può proseguire tutte le altre formalità che di poi occorrono.

III. Per la prova dell'identità della persona può adoperarsi l'atto di notorietà, la dichiarazione di concittadini del delinquente, ai quali sia presentato il ritratto fotografico di costui, e simili. In ogni modo, l'interrogatorio del colpevole è sempre necessario, perchè può offrire la via di investigazioni più sicure a tal uopo.

Art. 10.

Nei casi urgenti, e segnatamente quando vi ha pericolo di fuga, ciascuno dei due Governi, in base di condanna, di un atto d'accusa, o di un mandato di cattura, potrà col mezzo più spedito, ed anche per telegrafo, domandare ed ottenere l'arresto del condannato o prevenuto, a condizione di presentare nel più breve termine possibile il documento, di cui si è annunciata la esistenza.

Art. 11.

Gli oggetti involati o sequestrati presso il condannato o prevenuto, gli strumenti ed ordegni di cui esso ebbe a servirsi per commettere il crimine o delitto, ed ogni altro elemento di prova, saranno restituiti al tempo stesso che avrà

(1) *Droit privé internat.*, tom. II, p. 350 in nota.

luogo la consegna dell'individuo arrestato, ed anche quando, dopo essere stata accordata, non potesse la estradizione effettuarsi per causa della morte o della fuga del colpevole.
Una tale consegna comprenderà pure tutti gli oggetti della stessa natura che l'imputato avesse nascosti o depositati nel paese dove si è ricoverato, e che poi fossero rinvenuti più tardi.
Sono intanto riservati i diritti dei terzi sugli oggetti summenzionati, e questi dovranno essere loro restituiti esenti da ogni spesa appena compiuto il procedimento.

I corpi di reato e le altre robe prese al colpevole non possono essere date al Governo richiedente, se non dopo accolta la domanda di estradizione, e ordinata la consegna del malfattore, perchè fino a quel momento non è accertato e riconosciuto che sia il caso di effettuare la estradizione.

Art. 12.

Le spese dell'arresto, del mantenimento e del trasporto dell'individuo di cui venne accordata la estradizione, nonchè quelle della consegna e trasporto degli oggetti, che a tenore dell'articolo precedente debbono essere restituiti o rimessi, andranno a carico dei due Stati nei territori rispettivi; esse andranno a carico dello Stato che reclama, nel territorio degli Stati intermediari.

Poichè il Regno del Würtemberg non è confinante coll'italiano, la Svizzera, per particolare accordo, permette sul suo territorio il passaggio de' malfattori, che l'uno Stato dà all'altro, coi seguenti patti:

1° La Gendarmeria svizzera riceve al posto della dogana italiana sullo Spluga i delinquenti diretti pel Würtemberg, e li consegna a Friedrichshafen sul Lago di Costanza agli Agenti della pubblica forza wurtemberghesi, e così, di converso, pei malfattori da consegnarsi all'Italia;

2° Non è permesso il passaggio di un malfattore, che sia cittadino svizzero, o imputato di reato politico;

3° Nel dare un malfattore alla Gendarmeria svizzera per essere consegnato all'Italia o al Würtemberg, le si dee presentare un ordine di trasporto, rilasciato dall'Autorità che lo dispone; nel quale ordine saranno indicati i contrassegni personali dell'individuo, il reato di cui egli è imputato o condannato, e da qual Governo domandato. Se l'Autorità, che fa la consegna, reputa necessario che sieno adoperati dei provvedimenti straordinari nel condurre il delinquente, deve rilasciarne ordine scritto;

4° Tutte le spese pel trasporto, sostentamento e custodia del malfattore, come quelle occorrenti alla Gendarmeria, e per i provvedimenti di precauzione debbono essere soddisfatte dallo Stato che riceve il delinquente, al momento che ne è fatta la consegna sui confini;

5° Per ottenere questo passaggio basta che gli Agenti della forza pubblica italiana presentino nel villaggio di Spluga alla Gendarmeria

Svizzera del Cantone de' Grigioni il delinquente con l'ordine di trasporto, perchè sia condotto a Friderichshafen. Gli Agenti della forza pubblica würtemburghese faranno altrettanto verso la Gendarmeria del Canton di S. Gallo per il fuggitivo da consegnarsi all'Italia.

Art. 13.

Se uno dei due Governi giudica necessario per la istruzione di un processo criminale la deposizione dei testimoni domiciliati sul territorio dell'altro Stato, o qualsivoglia altro atto di istruzione giudiziaria, saranno a questo effetto dirette in via diplomatica lettere rogatorie dalla Corte di appello competente del Regno d'Italia al Tribunale Würtemberghese, e così di ricambio; le quali Autorità saranno tenute a darvi corso in conformità delle Leggi in vigore nel paese, dove il testimone sarà udito o l'atto rilasciato.

In tutti questi casi i due Governi rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese che potranno risultarne.

I. Quantunque nel testo sia detto che l'aiuto giudiziario di testimonianze si debba prestare per un *processo criminale*, tuttavia le rogatorie si adempiono non solo pe' crimini, ma anche pe' delitti.

II. Non essendo dichiarato in qual lingua le rogatorie debbano inviarsi dall'uno all'altro Stato, bisogna ritenere che ciascuno usi la propria, salvo allo Stato richiesto di procurare la traduzione della rogatoria ricevuta, spedendo poi la risposta nella sua lingua.

Art. 14.

Nel caso che la comparsa personale del testimonio fosse necessaria, il Governo da cui esso dipende, l'impegnerà a corrispondere allo invito che gliene vien fatto dall'altro Governo.

Se i testimoni richiesti consentano a partire, saranno prontamente muniti dei necessari passaporti, ed i Governi rispettivi si metteranno d'accordo per fissare la indennità che sarà loro corrisposta dallo Stato reclamante, in ragione della distanza e del soggiorno e con anticipazione delle somme occorrenti.

In verun caso questi testimoni potranno essere arrestati o molestati per un fatto anteriore alla domanda di loro comparsa durante il soggiorno obbligatorio nel luogo dove il Giudice che deve esaminarli esercita le sue funzioni, nè durante il loro viaggio, tanto all'andare che al ritorno.

Art. 15.

Se all'occasione dell'istruzione di un processo in uno dei due Stati contraenti tornasse necessario di procedersi al confronto del prevenuto con i colpevoli detenuti nell'altro Stato, o di produrre elementi di prova o documenti giudiziari che ad esso appartengono, dovrà farsene domanda in via diplomatica e ad essa sempre annuirsi, salvo il caso in cui eccezionali considerazioni vi si opponessero, a condizione tuttavolta di doversi rinviare nel più breve tempo possibile i detenuti ed i documenti, e restituire gli elementi di prova summenzionati.

Le spese di trasporto da uno Stato all'altro degli individui ed oggetti anzidetti, non che quelle occasionate dall'adempimento delle formalità enunciate nell'art. 14, saranno sopportate dal Governo che ne ha fatto la domanda.

Art. 16.

I due Governi si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze di condanna per crimine o delitto di ogni natura, pronunziate dai Tribunali di uno dei due Stati contro i sudditi dell'altro.

Questa comunicazione sarà fatta mediante la spedizione in via diplomatica, e nella forma che sarà stabilita, di un estratto della sentenza pronunziata e divenuta definitiva, al Governo di cui è suddito il colpevole, per essere depositata alla Cancelleria del Tribunale competente.

Ciascuno dei due Governi darà a tale effetto le istruzioni necessarie alle Autorità cui spetta.

Questo patto non si legge nelle Convenzioni stipulate dal Würtemberg con altri Stati.

Il Würtemberg non ha una istituzione di registri penali, o di casellario, nel fine di accertare la recidiva di un imputato; ma invece in ciascuna casa comunale si tiene un registro, sul quale si scrivono le imputazioni e le condanne di coloro, che sono quivi domiciliati secondo le sentenze o altri atti de' 64 Tribunali di baliaggio (oberamtgericht) delle 4 Corti d'appello (gerichtshöf), e delle 4 Corti d'assise. Mutando il cittadino domicilio (e un malfattore certamente non ha ritegno a mutarlo) indarno si cercherà di sapere la sua vita precedente (1). È questo il principale inconveniente, a cui ripara l'instituzione del casellario conservando le sentenze nel Tribunale del circondario, in cui il condannato ebbe i natali.

Art. 17.

La presente Convenzione è conchiusa per cinque anni a contare dal giorno in cui avverrà lo scambio delle ratifiche. Nel caso in cui nessuno dei due Governi avesse notificato sei mesi prima della fine dei cinque anni la volontà di farne cessare gli effetti, la Convenzione resterà obbligatoria per altri cinque anni, e così di seguito di cinque in cinque anni.

Art. 18.

La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate a Stuttgard nel termine di tre mesi, ed anche prima se sarà possibile.

In fede di che i due Plenipotenziari l'hanno firmata in doppio originale, e vi hanno apposto il loro sigillo.

(*L. S.*) Conte GIUSEPPE GREPPI.

(*L. S.*) Barone CARLO VARNBÜLER di Hemmingen.

DÉCLARATION

Les soussignés, s'étant réunis pour signer le Traité d'extradition concerté entre l'Italie et le Würtemberg, ont jugé utile de déclarer formellement:

Que les deux textes du Traité, savoir le texte italien et le texte allemand, doivent être considérés comme également authentiques, et

(1) DESPATYS, *Des Casiers judiciaires*, p. 277.

que s'il pouvait se trouver une divergence entre ces deux textes, de même que s'il surgissait un doute sur l'interprétation d'un passage quelconque, l'on suivra l'interprétation la plus favorable à l'extradition du prévenu.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Faite en double expédition à Stuttgard le 3 octobre 1869.

(L. S.) GREPPI. *(L. S.)* VARNBÜLER.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, seguìta da una Dichiarazione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti Lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Dato a Firenze addì venticinque del mese di novembre, l'anno del Signore mille ottocento sessantanove, vigesimoprimo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
L. F. MENABREA.

XVI.

CONVENZIONE CON LA REPUBBLICA ARGENTINA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione d'estradizione tra l'Italia e la Repubblica Argentina, conchiusa a Buenos Ayres il dì 25 luglio 1868, e le di cui ratifiche furono ivi scambiate il 14 febbraio 1870, come pure alla Dichiarazione contenuta nel Protocollo della data medesima.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 19 maggio 1870.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 giugno 1870
Reg. 51 *Atti del Governo a c.* 107. AYRES.
(Luogo del sigillo). V. Il Guardasigilli M. RAELI.

VISCONTI VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione per la estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta a Buenos Ayres addì venticinque di luglio dell'anno mille ottocento sessantotto;

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica Argentina, desiderando di assicurare la repressione dei delitti commessi nei rispettivi loro territori, i cui autori o complici volessero sfuggire all'azione delle Leggi col ricoverarsi da un paese all'altro, hanno risoluto di conchiudere una Convenzione di estradizione, ed hanno nominato a questo scopo per loro Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia,

Il conte Joannini Ceva di San Michele, suo Incaricato d'Affari presso il Governo Argentino;

Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica Argentina,

Sua Eccellenza il dottore Don Rufino de Elizalde, suo Ministro delle Relazioni Esteriori;

I quali, dopo avere presentato i loro pieni poteri, e questi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:

Art. 1.

Il Governo Italiano ed il Governo della Repubblica Argentina assumono l'obbligo di consegnarsi reciprocamente quegl'individui che, essendo stati condannati od essendo inquisiti per alcuno dei crimini indicati nell'articolo seguente, commessi sul territorio di uno dei due Stati contraenti, si fossero rifuggiti sul territorio dell'altro.

I. *Crimini . . . commessi sul territorio di uno de'due Stati contraenti.* Nelle annotazioni alle Convenzioni col Governo di Malta (§ VII dell'articolo I), col Regno Unito di Svezia e Norvegia (art. I), e in altre, ci siamo fermati sulla parola *territorio*, per chiarirne il significato giuridico, quando serve di elemento della domanda di estradizione. Ma dessa, oltre i significati grammaticale e giuridico, nel Diritto internazionale ne ha uno di *finzione*. Le navi, infatti, sono considerate come parte di territorio dello Stato a cui appartengono, o meglio, dalla cui bandiera sono coperte. Ora, se avviene un reato a bordo di una nave, mentre è ormeggiata in un porto, o naviga nelle acque territoriali di uno Stato, e l'autore del reato si ricovera sulla terraferma, può il Governo, a cui la nave appartiene, domandarne l'estradizione, ovvero si deve il reato riguardare avvenuto su *territorio* straniero?

Siffatta questione merita attento esame, poichè si riannoda a quella de'diritti de'popoli neutrali, e si fonda sulla massima: la bandiera copre la merce.

II. Ammessa che fu la libertà de'mari, senza controversia gli Stati riconobbero il principio, che le navi sia da guerra, sia mercantili, quando sono in alto mare, sono da considerarsi prolungazione o parte del territorio dello Stato, a cui appartengono. Quando poi siano all'àncora in un porto o nelle acque territoriali di un altro Stato, si distingue: le navi da guerra conservano la prerogativa di esser riguardate come *fuori del territorio* (1), a condizione però che l'esercizio della immunità non violi la Legislazione dello Stato, nella cui giurisdizione si trova.

---

(1) PHILLIMORE, *Comment. upon Int. Law.*, Book I, Chap. 18, § 341.

Così, se a bordo di una nave da guerra avviene un giudizio, e l'imputato è condannato a morte, l'esecuzione non può avvenire che oltre il limite della territoriale giurisdizione. Ma quanto alle navi mercantili nelle acque territoriali varia la giurisprudenza degli Stati: v'ha chi nega qualunque immunità, e chi l'accorda, ma temperatamente.

La prima teorica, è chiaramente esposta dal Presidente *(Chief Justice)* Marshall (Americano) nel seguente modo: « Quando privati individui di una nazione si recano in un'altra, sia per affari, sia per piacere, indistintamente si mescolano con quegli abitanti; e quando una nave mercantile per traffico entra nella giurisdizione di un altro Stato, sarebbe sconveniente e dannoso a quella civile società, se non fossero soggetti alla legge ivi imperante per le violazioni che vi si commettono. I due casi sono uguali; e il Governo scapiterebbe, se tali individui o mercanti, andati per terra o per mare od anche colle loro navi, non dovessero temporanea fedeltà a chi impera nel luogo, e non fossero sottoposti alla giurisdizione del paese. Nè può il Sovrano straniero, di cui sono sudditi, avere alcun motivo per desiderarne la esenzione. I suoi sudditi, andati come passeggieri in paesi stranieri, non hanno ricevuto da lui o dal paese commissioni od incarichi; sicchè vi sono motivi per non esentare cotali persone dalla giurisdizione del luogo dove sono, e niun motivo per chiederla; nè la implicita permissione, in forza della quale essi entrano sul suo territorio, può mai esser tale che stabilisca la esenzione [1] ».

Un egregio scrittore inglese va ancora più lungi, dicendo: « Relativamente alle navi mercantili, è altresì chiaro, che desse non debbono essere considerate come territorio, ma come un vagone di merci, il baule o la cappelliera di un viaggiatore. Sarebbe un eccessivo abuso dell'analogia, che può esistere tra i diritti di proprietà sopra un oggetto mobile, ed i diritti di proprietà sopra uno stabile, il cercare di dedurne la conchiusione, che la nave mercantile abbia a godere de'diritti che gode un territorio. Una nave da guerra può ancor meno essere riguardata come un territorio appartenente al pubblico. Questa però ha diritti, che le navi mercantili non hanno, e relativamente al potere di impedire ad ogni estraneo o forastiero d'andare sul bordo, il comandante può legalmente comportarsi come si comporterebbe quello di una fortezza [2] ».

Seguono questa teorica l'Inghilterra, quantunque l'Hello dica esser

---

(1) *The Scconer Exchange;* PHILLIMORE, *Comment.* Book I, Chap. 19, § 348.
(2) REDDIE, *On Maritime Internat. Law.*, II, 161.

dubbio (1), il Governo degli Stati Uniti d'America (2), e qualche Repubblica dell'America Meridionale (3); vedremo poi fino a qual punto.

L'altra dottrina è propugnata dalla Francia, ed è così esposta in un parere del Consiglio di Stato del 20 novembre 1806: « Il Consiglio di Stato, considerando, che una nave neutrale non può essere indefinitamente riguardata come luogo neutrale, e che la protezione, che le è accordata ne' porti francesi, non saprebbe spogliare la giurisdizione territoriale per tutto ciò che attiensi agli interessi dello Stato.... Che le persone della sua ciurma sono giudicabili da' Tribunali del paese pe' delitti, che commettessero, anche a bordo, verso persone non appartenenti all'equipaggio; ma che se fino a questo punto, è indubitata la giurisdizione territoriale, non è così rispetto a' delitti, che si commettono, a bordo della nave neutrale, da uno dell'equipaggio contro di un altro dello stesso equipaggio; che, in questo caso, i diritti dello Stato neutrale devono essere rispettati, come se si trattasse della disciplina interna della nave, nella quale le Autorità del paese non devono affatto ingerirsi semprechè non siano richieste d'aiuto, o che la tranquillità del porto non sia compromessa ».

Questa dottrina è seguìta dalle Potenze marittime europee, come si rileva dalle diverse Convenzioni Consolari stipulate in questi ultimi tempi. L'Italia specialmente la stabiliva come regola delle sue Autorità (4), mentre la stipulava nella Convenzione Consolare con la

(1) *Revue étrangère*, Tom. XVII, p. 142.
(2) WHEATON, *Eléments de droit internat.* I, Chap. 2, § 9.
(3) Convenzione Consolare tra gli Stati Uniti della Colombia e il Perù, del 20 gennaio 1870, art. XI, § 2. - Convenzione Consolare tra il Chilì e la Repubblica dell'Equatore.
(4) Le norme sono segnate nella seguente Circolare, de' 21 gennaio 1865, n° 674, diretta alle Autorità Giudiziarie, nella cui giurisdizione vi sono dipartimenti marittimi: « È a cognizione di questo Ministero che talune Autórità giudiziarie di luoghi marittimi dello Stato si astengono dal fare a bordo di legni stranieri (qualunque sia la loro natura) ancorati nei porti o nelle acque territoriali alcun atto d'istruzione per l'accertamento dei reati commessi a bordo o a terra dagli individui dell'equipaggio, perchè opinano che ciò sia vietato dagli ordinamenti ed usi internazionali. Una tale astensione però non si può assolutamente approvare, e, nell'intento di regolare in modo uniforme così importante oggetto, ed impedire collisioni e difficoltà internazionali, il sottoscritto, d'accordo col suo collega degli Affari Esteri, rivolge alle SS. LL. le seguenti istruzioni:

» 1° Ove si tratti di legni da guerra, i quali in forza del diritto delle genti sono immuni dalla giurisdizione locale, le Autorità Giudiziarie del Regno non potranno intromettersi per la repressione dei reati avvenuti a bordo di essi, nè procedere ad atti di giurisdizione.

» 2° Quanto poi ai legni postali stranieri, sebbene in principio, e salvo qualche eccezione stipulata con convenzioni speciali, segnatamente colla Francia, essi non siano coverti da cotesta immunità, tuttavia le Autorità suddette non dovranno intervenirvi, insino a che non abbiano ricevute le opportune istruzioni da questo Ministero, a cui dovranno riferire l'occorrente anche per via telegrafica (*).

(*) Questo § evidentemente si riferisce alla cattura de' cinque malfattori sul piroscafo delle Messaggerie francesi l'*Aunis;* ma di ciò tratteremo nell'esporre la Convenzione di estradizione con la Francia.

Francia, del 16 luglio 1862; e l'applicava anche verso gli Stati Uniti d'America del Nord, e verso l'Inghilterra [1], accordando l'immunità, perchè i reati erano avvenuti a bordo fra persone della ciurma e senza perturbazione della pubblica tranquillità del porto o del paese. Per contrario la negava ad un legno greco, il cui nostromo, insieme con due cittadini del paese, nella cui rada era all'àncora, furono sorpresi dagli agenti della pubblica forza mentre rubavano del grano, di che era carico il legno stesso [2].

Da ultimo, poichè tanto nelle Convenzioni Consolari, quanto ne'Trattati di commercio e di navigazione, stipulate dall'Italia con altri Stati, si include il patto di accordarsi vicendevolmente tutti i favori, immunità e prerogative che sono state o saranno accordate allo Stato più favorito; gli altri Governi ben possono domandare al Governo italiano l'applicazione dell'art. 13 della citata Convenzione Consolare con la Francia, che è appunto la Nazione più favorita; ma in ricambio debbono riconoscere lo stesso *favore* o *immunità* rispetto alle navi mercantili italiane.

III. La nave in alto mare, adunque, gode della immunità di esser considerata come parte di territorio dello Stato a cui appartiene; ma allorchè è in un porto o mare territoriale di un altro Stato, perde forse realmente questa sua qualità per modo da doversi considerare come un *individuo* qualunque? « No, senza dubbio, risponde il Dalloz, imperocchè sarebbe come dire che la nave, cessando di essere parte di un territorio, di cui porta la bandiera, diviene parte del territorio dove è entrata. Ma cambiando di territorio, cambierà di Sovrano? Il capitano della nave non è più sottoposto alla Legge del proprio paese, bensì a quella del suo paese novello, che gli apre il suo porto? Questo non è. Il Sovrano del porto non può rivocare il capitano, nè può compiere sulla nave straniera alcun atto di sovranità. Dessa rimane

» 3° Qualora poi a bordo di legni mercantili stranieri accadessero reati, per cui venisse turbata la tranquillità pubblica nel porto od a terra, ovvero vi fossero implicate persone estranee all'equipaggio, massime se nazionali, le Autorità giudiziarie sono in facoltà di recarsi a bordo per procedere ad atti d'istruzione, ed anche, ove ne sia il caso, alla cattura de' delinquenti. E del medesimo diritto sono investiti qualora persona dell'equipaggio di detti legni trovandosi a terra vi commettesse reato. Senonchè le Autorità preaccennate, innanzi di trasferirsi a bordo di detti legni, dovranno farne avvertiti in tempo utile gli Agenti consolari delle Potenze, a cui questi appartengono; acciò, volendo, possano all'ora indicata recarsi personalmente, od inviare apposito loro Delegato ad assistere agli atti da compiersi ».

(1) Caso del *Godfrey*, nave americana, avvenuto nella rada di Palermo nel 1866. Un marinaio uccise un altro marinaio della ciurma a bordo. - Caso avvenuto a bordo della nave inglese *Hygia*, ancorata nel porto di Ancona, nel 1870. Un marinaio ferì gravemente un altro della ciurma a bordo del legno.

(2) Caso della nave greca *Demetrius*. Il nostromo, con sentenza della C. d'Assise di Palermo, del 4 luglio 1866, fu condannato a tre anni di carcere.

sottoposta alla potestà e alla Legge del suo paese d'origine. Però bisogna riconoscere che il Sovrano del porto ha il diritto di giurisdizione pieno ed intiero su tutte le parti del suo territorio, e su tutti coloro i quali vi si trovano, ma poi questa sovranità si ferma innanzi alla nave straniera. Può respingerla dal suo porto, ma non può toglierle la sua naturalità.

» Da questi principii segue, che tutto quello che avviene nell'interno della nave, è sottoposto alla giurisdizione del capitano di essa; e tutto ciò che avviene fuori della nave per fatto de' marinai di essa, cade sotto la giurisdizione del Sovrano del porto: i fatti interni sono sottoposti al primo; gli esterni al secondo (1) ».

Intorno a ciò l'Hautefeuille ancora si esprime così: « La Francia pretende, e, a parer mio, con ragione, una speciale giurisdizione pe'suoi Consoli in territorio straniero, cioè che qualunque fatto, qualunque delitto, e perfino qualunque crimine, commesso a borde di una nave francese, da un individuo imbarcato o contro il capitano, o contro altro della ciurma, sia sottoposto alla giurisdizione francese; e che il solo Console abbia il diritto di fare i primi atti d'istruzione, e d'inviare il prevenuto avanti i Tribunali francesi competenti. È una conseguenza della *territorialità* della nave. Il fatto commesso a bordo da un Francese, o da altra persona imbarcata, è commesso sopra una parte del territorio francese, cioè in Francia: dunque i Tribunali francesi sono competenti a giudicare il colpevole. Una gran parte di Stati oggi hanno ammesso questo principio verso la Francia (2) ». Conchiude il dotto scrittore nel trattare *delle principali quistioni da risolversi dal Diritto Internazionale marittimo*, che: « La sola giurisdizione, che possa essere attribuita a'Consoli, è la cognizione de'fatti civili e criminali, che avvengono, a bordo delle navi della propria nazione, tra coloro, che, a qualunque titolo, sono segnati sul *ruolo d'equipaggio* della nave, o di altro bastimento nazionale in mare, in rada, ed anche ne'porti ognivolta che l'ordine pubblico non sia stato turbato, e che questi fatti non riguardino i rapporti della nave o degli individui, col paese, o con gli abitanti (3) ».

La *finzione*, che la nave sia parte del territorio dello Stato, a cui

---

(1) DALLOZ, *Jurisp. gén.* V. *Trait. Inter.*, § 310.
(2) *Histoire du Droit Marit. Intern.*, Quatrième période, Chap. I, p. 293.
(3) *Ivi*, p. 478 - T. ORTOLAN, *Règles internat. et diplom. de la mer*, II, Chap. 8 et 13, T. I, p. 139, 257 et suiv. - Decisione della C. di Cassazione di Milano del 30 nov. 1864, Causa Paez, riportata nella *Gazzetta de' Tribunali* di Napoli, anno XVIII, nº 1822. - Una decisione in senso contrario diede la C. di Cassaz. di Firenze, 24 nov. 1870, C. Nicolaj e Valery, riportata dall' *Eco de' Tribunali* di Venezia, anno XXI, nº 2343 e 2344.

appartiene, è fondata sopra questi elementi: la nave è in se stessa un luogo abitato da individui, uniti in certo modo in consorzio civile. Questo consorzio ha una nazionalità, che lo rende *legale* fra le altre nazioni sul mare libero, ed è la bandiera, che insieme con le carte di bordo, ne fa fede agli altri popoli; perocchè un legno pirata, sebbene contenga una raccolta di uomini, non è un consorzio civile. La nave ha una legislazione che la governa, ed è quella del paese d'origine: tutti gli atti dello stato civile, e gli altri, che si riferiscono all'umana personalità nel tempo della navigazione, vi si compiono come se si fosse sulla terraferma da uffiziali, a cui son delegate apposite facoltà. Or questo *luogo abitato*, che non è punto « un vagone carico di merci o un baule », come pensò il Reddie, ma che ha una nazionalità ed una legislazione, ed uffiziali che la eseguiscono, come può dirsi che perde totalmente il suo carattere entrando nelle acque territoriali di un altro Stato; ovvero che quella comunanza legale d'individui, ammessa tacitamente dallo Stato straniero nelle sue acque territoriali, diventi per ciò solo una persona individua, e debba essere considerata *suddito temporaneo* di quel Sovrano? Tale diviene bensì il passaggiere, che, lasciando il paese d'origine, entra in un altro; ma perchè non ha con sè non bandiera, non documenti, non legislazione, non uffiziali che lo seguano; anzi egli si sottrae all'impero della legislazione propria, e ragion vuole che passi sotto quello della legislazione straniera, secondo la quale, egli, deve pur conformare i suoi atti giuridici. Potrebbe forse l'ordinamento sociale permettere che un uomo non abbia domicilio, non sia sottoposto a veruna legge?

Non possiamo pertanto comprendere come per sostenere la teorica dell'assoluta giurisdizione dello Stato sulla nave straniera si possa addurre l'argomento dello straniero, che è sottoposto alla legislazione del paese ove egli si reca. Certamente ogni Stato ha il diritto di attendere alla sua conservazione, e però di sottomettere alla sua giurisdizione coloro che entrano sul suo territorio; onde è che anche la nave mercantile deve obbedire agli ordinamenti di polizia del porto, dell'ancoraggio e altri simili; come altresì non deve perturbare l'ordine pubblico del paese, che l'accoglie. Ma se al suo bordo avviene un fatto, di cui non solo il paese nulla ne sa, ma neppure i pubblici ufficiali; in tal caso per la sola circostanza, che la nave è nelle acque territoriali straniere quel fatto cadrà sotto la giurisdizione di que' Tribunali? È violata la Legge d'origine, che ha seguito quella comunanza, ovvero quella del paese, ove la nave si trova, quando il reato è ignorato dagli abitanti? Tanto varrebbe il dire, che uno Stato sia competente a punire i reati avvenuti tra stranieri in territorio straniero: ma un così umanitario

incarico non è stato finora assunto da alcun Governo, e, se alcuno se l'assumesse, è dubbio qual seguito potrebbe avere.

A confortare e raffermare le ragioni di questa dottrina un giureconsulto osserva così: « Noi possiamo esattamente dire che il territorio di uno Stato, nel significato rigoroso, e in tutto il valor della parola, è lo spazio del nostro globo, sul quale uno Stato ha il diritto di proprietà internazionale, il diritto d'impero e di sovranità interna. Questi due diritti di proprietà e d'impero, sono distinti l'un dall'altro, rispetto all'analisi scientifica; ma comunemente si riuniscono e vanno insieme sopra lo stesso territorio; e il diritto di sovranità territoriale, quando è pieno, li contiene entrambi.

» Talvolta, nondimeno, essi possono essere separati; uno Stato può avere il diritto d'impero, o in un modo generale, rispetto a coloro che vi si trovano, o in modo relativo, rispetto solamente a un certo insieme di persone, che gli appartengono, e poste sotto la sua potestà, in luogo che da nessuno è posseduto. Può anche accadere che uno Stato conceda sul suo proprio territorio, sia a tempo, sia permanentemente, il diritto d'impero sopra certe persone, per un determinato fine, ad un altro Stato; il quale per ciò avrà quanto a coteste persone, e quanto a cotesto fine, il diritto d'impero de'luoghi de'quali non ha punto la proprietà internazionale.

La prima ipotesi riguarda la libertà, la franchigia assoluta dell'alto mare; l'altra si applica a quelle parti di mare che non hanno la stessa condizione, vale a dire « che possono essere oggetto di un diritto di proprietà internazionale, d'un diritto d'impero o di sovranità interna, come sono i porti, le rade, i golfi, le baie, quando sono in condizione tale, che la potenza effettiva dello Stato possa dominarle o sommetterle ad un vero possesso... Così la parte del mare, che bagna le coste di uno Stato, è sotto l'impero di questo fino alla distanza, alla quale le sue forze possono dominarla co'mezzi d'azione posti sulla riva; e questa distanza è pur quella, dalla quale la riva può essere minacciata co'mezzi d'azione, diretti dal mare, sicchè nel tempo stesso è per lo Stato un pericolo di assalto, ed un mezzo di protezione. Si può dire insomma che, oltre il limite delle sue terre, colui che è vicino al mare, ha una specie di cintura d'acqua sulla quale il suo diritto di potestà si estende, ossia che i suoi confini terrestri hanno di poi de'confini marittimi.

» Se lo Stato possa veramente dirsi proprietario di questo mare territoriale, ovvero abbia su di esso solamente un diritto d'impero senza diritto di proprietà, è quistione controversa fra'pubblicisti. Il fondamento della controversia sta in questo, che oltre la ragione fisica, la quale si oppone all'appropriazione del mare, per l'impossibilità di

un effettivo possesso, v'è la ragion morale della necessaria libertà di navigazione e di comunicazione tra popolo e popolo. E perciò i pubblicisti, i quali attribuiscono allo Stato la proprietà del mare territoriale, non glielo attribuiscono però che gravato di una servitù di libera navigazione per ogni nave pacifica.

Stabilita così sottile distinzione, lo scrittore continua la sua dimostrazione, osservando, che: « Lo Stato, che altro non è se non un essere collettivo, un'aggregazione di individui nel fine di esercitare le facoltà e le attività comuni, indipendentemente e al di sopra della sua esistenza territoriale, ha una esistenza personale. Se gli è tolta una parte del suo territorio, lo Stato sussiste ugualmente; e persino se perdesse l'intero territorio, ma potesse trasferirsi altrove, ancor vivrebbe; così, nei popoli nomadi o emigranti, lo Stato si trasferisce con la tribù. Anche fra le nazioni accasate, lo Stato può avere delle frazioni, od emanazioni, che invia altrove; e tali sono gli eserciti, tali le navi dello Stato, e sebbene in grado minore, anche le navi di commercio, le quali, benchè siano armate da privati cittadini per particolari negozi, non possono navigare senza essere riconosciute come nazionali, cioè poste sotto la nazionalità dello Stato, coperte dalla sua bandiera, come stabiliscono le Leggi del paese per la esistenza e per la prova della nazionalità; e la sua ciurma, raccolta sotto le regole e nelle forme prescritte da queste Leggi, è sottoposta ad una polizia e ad una disciplina speciale; i cui capitani ed uffiziali hanno ricevuto dallo Stato le loro facoltà, con un certo potere e una certa risponsabilità di comando.

» Ente giuridico, e metafisico, lo Stato va con coteste frazioni, con questi corpi da esso distaccati..... Quanto alle navi mercantili, se da una parte si è considerato, che desse non sono una proprietà internazionale, una parte della pubblica potestà del loro paese, una rappresentanza della sua sovranità in esercizio (come le navi da guerra); dall'altra, esse nondimeno sono sotto la nazionalità del paese d'origine, di cui sono una galleggiante abitazione, avente a bordo gli ordinamenti e l'autorità delle Leggi che hanno ricevute. Questa considerazione ha reso perplesse le menti, suscitate delle esitazioni, e fatto cercare un temperamento, con cui il diritto d'impero della potestà del luogo si trovi meglio regolata.

» L'uso in vigore, e che finirà per prevalere dappertutto nelle consuetudini del Diritto internazionale, è quello che noi seguiamo in Francia (1) ».

---

(1) Ortolan, *Eléments de Droit pénal*, Liv. 1, P. II, tit. 3, §§ 930-936. - Hélie, *Traité de l'inst. crim.*, II, § 126.

IV. E invero sembra che incominci a prevalere anche presso gli Stati, che, come di sopra indicammo, propugnano l'assoluta giurisdizione propria sulle navi straniere che entrano nelle acque territoriali, argomentandolo da'patti e dalla giurisprudenza.

Così nella Convenzione Consolare tra l'Italia e gli Stati Uniti dell'America del Nord dell'8 febb. 1848 all'art. 11 fu stipulato: « I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti Consolari saranno esclusivamente incaricati di mantenere *l'ordine interno* a bordo delle navi mercantili della loro nazione, e conosceranno soli le quistioni di *qualunque genere* che potessero sorgere, *sì in mare che ne' porti*, fra il capitano, gli ufficiali ed i marinai, senza eccezioni, e segnatamente di quelle relative al soldo, ed all'adempimento degli accordi reciprocamente convenuti. Le Corti o Autorità federali, di Stato o Municipali, negli Stati Uniti, ed i Tribunali e le Autorità in Italia, *non potranno sotto alcun pretesto intervenire* in tali quistioni, ma dovranno prestare man forte agli Ufficiali Consolari, quando essi lo richiedano, affine *di ricercare, arrestare, ed imprigionare qualunque individuo facente parte dell'equipaggio, cui reputino conveniente di porre sotto custodia.* Questi individui saranno arrestati sulla sola domanda degli Ufficiali Consolari, fatta per iscritto alle Corti o Autorità federali, di Stato o Municipali, negli Stati Uniti, o a qualsivoglia Tribunale o Autorità in Italia, giustificando tale domanda con un estratto officiale del registro della nave e del ruolo dell'equipaggio, e *saranno detenuti* durante il soggiorno della nave nel porto a disposizione degli Ufficiali Consolari.

» Essi verranno rilasciati dietro domanda per iscritto presentata dal detto Ufficiale e le spese dell'arresto e della detenzione saranno pagate dagli Ufficiali Consolari ».

Questo patto, ben considerando la sua generale locuzione, implicitamente ammette il principio della limitata immunità della nave mercantile nelle acque territoriali della Unione; imperocchè se si fosse trattato di dare a'Consoli autorità su i dissidii, le controversie, e le quistioni per le paghe, i noli, e altrettali cose, non occorreva stabilire che i Consoli possano far catturare, imprigionare, e far condurre in patria una data persona; tantopiù che pe'disertori sia dalle navi da guerra, sia dalle mercantili, vi è un apposito patto nel seguente articolo 12. E che appunto sia stato questo l'intendimento de'Governi contraenti, lo afferma l'Hautefeuille esaminando il Trattato del 23 febbraio 1853 tra la Francia e gli Stati Uniti, ove vi ha un articolo (l'8°), conforme a quello riportato di sopra [1].

---

(1) *Histoire des origines, progrès etc. du Droit maritime*, p. 294. - LE CLERCQ, *Traités de la France*, Vol. VI, p. 293.

Anche in Inghilterra, se non andiamo errati, par che si cerchi di temperare la rigorosa dottrina dell'assoluta giurisdizione sulle navi mercantili, che entrano nelle acque territoriali Britanniche. E di vero, il Procurator Generale *(Attorney General)* nell'esporre alla Camera dei Comuni le diverse prescrizioni dell'*Atto di estradizione*, poi sancito il 9 agosto 1870, diveva: « La Corte del Banco della Regina già decise, che noi non dobbiamo consegnare i malfattori se avessimo giurisdizione a giudicarli. Ma questa decisione fu data contro il parere del Presidente *(Lord Chief Justice)*; ed ora è generalmente accettata dal foro inglese ed è compresa in America; lo schema *(bill)* propose di porla in esecuzione, dando alle Corti la facoltà di consegnare i delinquenti di taluni reati, p. e. il reato di pirateria, anche quando noi potessimo avere giurisdizione a giudicarlo qui [1] ».

Poichè in Inghilterra le decisioni delle Corti costituiscono un'autorevole interpretazione della Legge, e vincolano il Magistrato per altri simili casi futuri, giova notare, che *a bordo* della nave italiana *Daniele Manin*, ancorata nelle acque territoriali inglesi, nella rada di Deal, un marinaio uccise un altro marinaio, della stessa sua ciurma. Il colpevole fu sottoposto a giudizio dal Magistrato inglese, e, passata l'accusa, fu inviato alle Assise della Corte di Maidstone; la quale, ritenendo che il reato era avvenuto fuori della giurisdizione della Corona Britannica, ordinò che fosse messo in libertà [2].

V. Posta però la clausola se un reato, avvenuto a bordo di una nave, abbia turbato l'ordine pubblico, o la tranquillità del porto o del paese nelle cui acque è ancorata, facilmente si rileva, che l'applicazione della dottrina può far sorgere non poche controversie e discussioni circa alla valutazione delle circostanze, che hanno preceduto o seguìto il fatto delittuoso.

La parola *territorio* adunque ne'Trattati internazionali non deve intendersi ristrettamente alla terraferma di un paese, ma comprende anche quelle costruzioni moventisi, che per finzione sono riguardate come sue parti siano in alto mare, o nelle acque territoriali di un altro Stato. Onde è, che se un marinaio, o altra persona a bordo commetta ivi un reato, senza che in alcun modo se ne trovi interessato il Governo del porto ove la nave è ancorata, e il colpevole fugge sulla terraferma, non sembra che quel Governo straniero ne possa negare la estradizione, qualora siavi una Convenzione col Governo, a cui la nave appartiene, o anche per principio di reciprocanza. Del pari, se un malfattore del paese, ove la nave è giunta, cercasse ricovero a bordo,

---

(1) *The Times, june* 17, 1870, p. 8.
(2) Caso Delandro, 1866.

il Governo del paese non potrebbe farlo catturare sul bordo senza violare il *territorio* straniero, ma dovrebbe chiederne la estradizione. Di fatti, nel caso di tal Bastianesi (1845), avvenuto nelle acque territoriali francesi, la polizia lo catturò a bordo di una nave sarda, ove egli aveva cercato ricovero dopo aver commesso un reato nella città. Il Governo Francese riconobbe l'illegalità commessa, diede soddisfazione, e, colla approvazione del Governo Sardo, chiese ed ebbe la dichiarazione di legale estradizione (1).

L'Inghilterra, sempre secondo il principio assoluto che la Legge penale sia territoriale, intorno a ciò statuiva nelle *Istruzioni generali pe' Consoli inglesi* (1846) che: « Un malinteso essendo sorto circa al grado di protezione, che i Comandanti di legni inglesi possono apprestare a quegli individui che cercano rifugio a bordo delle navi, il Console è informato che i Comandanti delle navi inglesi, che sono ne' porti di un paese straniero, non hanno facoltà di ricoverare alcuna persona, sia anche un suddito britannico, il quale chiegga rifugio a bordo delle loro navi, a fin di sottrarsi o resistere alla legittima esecuzione delle Leggi pe' reati, di cui per ragion della dimora nel paese si sian resi colpevoli; e il Console terrà a norma, per tutte le domande che gli possano esser fatte a favore di tali persone, che desse sono soggette al legale procedimento delle Leggi del paese (2) ».

VI. L'esecuzione di questa Convenzione presentò il dubbio se fosse applicabile anche ai delinquenti, che precedentemente alla data della stipulazione si fossero rifugiati nel territorio Argentino. Il testo dell'articolo, che comentiamo, veramente non si prestava a far dubitare della risposta affermativa; imperocchè ivi è espressamente convenuto « l'obbligo di consegnarsi . . . quegl'individui che, essendo stati condannati, od essendo inquisiti . . . *si fossero rifuggiti* sul territorio dell'altro ». Una così generale locuzione non poteva far ammettere alcuna riserva; così decise in fatto il Governo Argentino, convenendo nell'opinione manifestata dal Governo Italiano. Del resto nel § IV delle annotazioni all'art. 1 della Convenzione con gli Stati Uniti d'America fu ampiamente esposta questa stessa questione.

Art. 2.

L'estradizione dovrà essere accordata per le infrazioni alle Leggi penali qui appresso indicate, allorchè le medesime saranno soggette, secondo la legislazione italiana e la legislazione argentina, a pene criminali:

---

(1) C. di Cassazione di Francia, decis. del 31 luglio 1845, BLONDEL, *Monog. sur l'Extrad.* V. *Navire Étranger - Journal du Palais*, tom. VII, V. *Extrad.* § 113.

(2) PHILLIMORE, *Comment. on internat. Law* II, 3, 258.

1° Assassinio, avvelenamento, parricidio, infanticidio, omicidio, se questo non fu commesso in caso di legittima difesa o per imprudenza;

2° Bigamia, ratto, stupro, aborto procurato, prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti o di ogni altra persona incaricata di loro sorveglianza;

3° Rapimento, occultamento, soppressione d'infante, sostituzione di un infante ad un altro; supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito;

4° Incendio;

5° Danno cagionato volontariamente alle ferrovie od ai telegrafi;

6° Associazione di malfattori, estorsione violenta, furto qualificato, e segnatamente furto con violenza e frazione, e furto sulle strade pubbliche;

7° Contraffattura o alterazione di monete, introduzione o smercio fraudolento di false monete. Contraffazione di rendite o obbligazioni dello Stato, dei biglietti di Banca, o di ogni altro effetto pubblico, immissione ed uso di questi titoli. Contraffazione di atti Sovrani, di sigilli, punzoni, bolli, marche dello Stato o delle Amministrazioni pubbliche, ed uso di questi sigilli contraffatti. Falso in scrittura pubblica o autentica, privata, di commercio e di Banca, ed uso di scritture falsificate;

8° Falsa testimonianza o falsa perizia, subornazione di testimoni e di periti, calunnia, istigazione e complicità in questi delitti;

9° Sottrazione (malversazione) commessa da Ufficiali o depositari pubblici;

10° Bancarotta fraudolenta e partecipazione ad una bancarotta fraudolenta;

11° Baratteria (faits de baraterie);

12° Sedizione a bordo di un bastimento, quando le persone componenti l'equipaggio si fossero con frode o violenza impadronite del bastimento medesimo o lo avessero consegnato a pirati;

13° Abuso di confidenza (appropriazione indebita), truffa o frode, quando sieno soggette a pene criminali. Resta convenuto che la estradizione sarà pure accordata per ogni complicità alle infrazioni anzidette.

I. Sia a cagione della lontananza che vi è tra l'Italia e la Repubblica Argentina, sia per i principii di Diritto pubblico interno di quel Governo, che vietano di accordare la estradizione tranne che per i reati *comuni* e *più gravi*, il novero di reati stabiliti come oggetto della estradizione è molto limitato in questo articolo. Sono i soli (e non tutti) puniti con pene criminali secondo le due legislazioni dello Stato, che chiede e di quello che accorda.

II. Essendosi escluso dalla estradizione l'omicidio per legittima difesa e per negligenza, parrebbe che negli altri casi, in cui questo reato non è crimine per mancanza di *dolo*, si debba accordare la consegna del colpevole: ma essendo norma generale, che la *pena* applicabile debba essere *criminale*, e in siffatti casi essendo l'omicidio punibile (almeno pel Codice Penale del 1859) con pena correzionale, la consegna del reo non potrebbe esser domandata nè conceduta.

III. Poichè il *danno a' telegrafi* dal citato Codice è punito solamente con *pene correzionali*, nel Trattato si trova stabilita una ipotesi che non si potrà mai verificare.

IV. La *calunnia*, qui annoverata, dee considerarsi come tolta, giusta il Protocollo aggiunto alla Convenzione, e che le fa seguito.

V. Pe' reati indicati nel n° 13 pare che nè tampoco possa verificarsi il caso di estradizione, tranne quello previsto dall'art. 631, 2° capoverso

del Codice Penale del 1859, mentre a tutti gli altri, considerati dall'articolo 626 al 634 sono applicate *pene correzionali.*

Art. 3.

La estradizione non sarà mai accordata per crimini o delitti politici. L'individuo, che sarà estradato per altra infrazione alle Leggi penali, non potrà in alcun caso esser giudicato o condannato per crimine o delitto politico anteriormente commesso, nè per qualsivoglia fatto relativo a questo crimine o delitto.

L'individuo medesimo non potrà esser processato o condannato per qualsivoglia altra infrazione anteriore alla estradizione, che non sia preveduta nella presente Convenzione, a meno che, dopo essere stato punito ovvero assolto dal delitto che motivò la sua estradizione, abbia egli trascurato di abbandonare il paese prima che spirasse il termine di tre mesi, ovvero che vi fosse in seguito ritornato.

Quantunque sia un principio ammesso quello di escludere dalla estradizione i condannati od imputati di reati politici, come notammo nelle annotazioni alle precedenti Convenzioni, nondimeno vi sono autori che non ammettono questa eccezione: l'Heffter è tra costoro. Egli sostiene che: « una volta ammesso il principio della estradizione, non vi ha, » rigorosamente parlando, una ragione per istabilire una distinzione » sopra una particolare specie di malefizii (1) ».

Lo stesso concetto manifestava *M. Neate*, membro della Commissione della Camera de' Comuni per una legge sull'estradizione. Egli domandava: « Posto che l'estradizione debba applicarsi ai crimini, dovrà fra questi farsi qualche eccezione? Egli è generalmente ammesso che qualche eccezione, ristrettamente, debba essere fatta in pro dei reati commessi per ragion politica, e su questo di certo il Parlamento insisterà; e se non il Parlamento, il popolo inglese. Ma si disputa circa a' limiti di questa eccezione, e noi possiamo facilmente stabilire questi limiti, risalendo ai principii sopra i quali l'eccezione è fondata.

» In tutti i Trattati internazionali, i Governi, che li negoziano, non sono che gli agenti delle nazioni, per le quali essi rispettivamente agiscono. Da qui segue, che gli obblighi di un Trattato passano da un Governo ad un altro, e il diritto di una nazione di cambiare i suoi agenti, è un principio fondamentale, che noi, fra tutte le nazioni, saremmo gli ultimi a porre in quistione; ancor meno ci interporremmo con attivo appoggio in pro dell'agente provvisorio contro il principale, che è il solo nostro amico ed alleato.

» L'applicazione di questo principio è abbastanza facile quando coloro, che in una nazione amica desiderano di cambiare la forma di

(1) *Le droit internat. publ. de l'Europe*, Liv. I, § 63.

governo, sono con esso già in istato di lotta regolare; ma la cosa è diversa nei casi d'insurrezione, non ancora riescita, e precisamente nel preliminare periodo, in cui i nemici dell'ordine di cose esistente attendono a preparare i loro assalti con segrete cospirazioni, o a provare le loro forze con parziali ed improvvisi tentativi.

» Rispetto al diritto privato di tutte le nazioni, i compromessi o partecipi in tali cospirazioni, si considerano e forse giustamente, come pericolosissimi delinquenti; ma rispetto alle altre nazioni essi non sono rei di verun reato, poichè sono nemici non della nazione amica, ma solamente di coloro che ora la rappresentano, e che possono essere da essa in ogni tempo cambiati.

» Ma vi sono limiti circa al modo, con cui una nazione può esercitare questo suo diritto; e coloro, i quali eccedono questi limiti, sono rei contro le leggi fondamentali dell'umanità, e come tali sono soggetti alla estradizione.

» Questi limiti non possono essere più estesi nel caso di tradimento o d'insurrezione di quello che sono nel caso di guerra legittima. Se noi accordassimo a un individuo, che secondo la legge del suo paese è un ribelle, ovvero un traditore, e che tale sarebbe anche secondo la nostra, i favori di un guerreggiante, ciò sarebbe tutto quello che egli avrebbe diritto di domandare, e poichè un assassinio non è permesso in guerra, nemmeno sarebbe permesso in una insurrezione, come neppure il tradimento nè palese, nè segreto.

» La protezione accordata ad un generale sarebbe estesa ad un re, ad un presidente; e, inoltre, poichè non è permesso nello stato di guerra uccidere un cittadino pacifico, egualmente l'uccisione commessa dal ribelle sopra colui, che non è adoperato per reprimere la ribellione sarebbe vero omicidio, e l'autore dovrebbe essere sottoposto a tutte le conseguenze che ne derivano (1) ».

Queste acute osservazioni del sig. Neate confermano sempre più, come altrove osservammo, non potersi stabilire una norma precisa, una definizione, secondo la quale riconoscere e ritenere se il tal fatto sia o no politico. L'esame del fatto, le circostanze che l'hanno preceduto, e susseguito, possono sole offrire il giusto criterio per accordare o negare la estradizione di un delinquente, secondo che domina o no l'elemento politico. Egli è fuor di dubbio, che anche nei casi di ribellione e di insurrezione avvengono reati, nei quali la causa a delinquere non è il principio politico, e che solo si compiono per la propizia

(1) *Report from the select Committee on Extradition, etc. Draft report*, n° 5-12.

occasione del rivolgimento politico. Cotesti fatti certamente non possono riguardarsi come politici, e, come ben dice il Neate, bisognerebbe applicar loro il principio stesso che si applica a' guerreggianti. Se dunque per riguardare due partiti di un paese come guerreggianti fra loro occorre un esame de' fatti, che dal momento della insurrezione si sono a mano a mano sviluppati con le forze, l'ordinamento e lo scopo di un partito; parimente, per rilevare se quel reato, che si vuole politico, veramente sia tale, occorre un esame sulle sue circostanze. Di conforme parere è l'Hélie [1].

Basti per ora questo: torneremo sull'argomento nelle annotazioni alla Convenzione con la Francia.

Art. 4.

La estradizione non potrà aver luogo, se dopo i fatti imputati, i procedimenti penali o la condanna relativa, si fosse avverata la prescrizione dell'azione o della pena in base alle Leggi del paese nel quale l'imputato o il condannato si fosse rifuggito.

Essendo convenuto, che la prescrizione debba essere regolata secondo la Legislazione penale dello Stato richiesto, questo non potrebbe negare l'estradizione nel caso, in cui l'azione penale o la condanna fosse prescritta secondo la legislazione dello Stato richiedente; essendo questo un motivo di eccezione, che il delinquente potrà far valere innanzi al Tribunale ove è tratto, come quistione di semplice applicazione di Legge.

Art. 5.

In nessun caso e per nessun motivo le Alte Parti contraenti potranno essere tenute a consegnare i proprii nazionali.

Questi ciò non di meno dovranno essere giudicati dai Tribunali del loro paese, per il crimine o delitto commesso nel territorio dell'altro Stato, e saranno loro applicate le pene stabilite dalle Leggi del loro paese relative ai crimini o delitti commessi dai cittadini all'estero.

In mancanza di tali disposizioni saranno loro imposte le pene stabilite dalle Leggi del paese agli stessi crimini e delitti commessi sul proprio territorio.

Il Governo dello Stato, sul territorio del quale fu commesso il crimine o delitto, dovrà comunicare le informazioni ed i documenti, consegnare gli oggetti costituenti il corpo del delitto, e procurare ogni altro schiarimento che fosse necessario alla spedizione del processo.

I §§ 2° e 3° si dipartono dal modo con cui simile patto è convenuto in altri Trattati, dacchè quando fu questo stipulato, varie erano le Legislazioni penali imperanti sul territorio federale Argentino,

(1) *Trait. de l'inst. crim.* Tom. II, pag. 689.

e nel disegno di un nuovo Codice generale non erano puniti i reati, che un cittadino della Repubblica commettesse su territorio straniero.

Art. 6.

Se l'imputato o condannato fosse straniero ai due Stati contraenti, la estradizione potrà essere sospesa finchè siasi consultato il Governo al quale egli appartiene, e sia lo stesso Stato invitato a far conoscere i motivi per i quali si opporrebbe all'estradizione.

In ogni caso il Governo che deve accordare l'estradizione, potrà a sua scelta consegnare l'imputato od il condannato allo Stato nel territorio del quale il crimine fu commesso, ovvero a quello cui l'individuo appartiene.

Se l'imputato o condannato, del quale in forza della presente Convenzione domandasi l'estradizione da una delle Parti contraenti, fosse del pari reclamato da un altro o da altri Governi simultaneamente per crimini commessi nei rispettivi loro territori dall'individuo medesimo, sarà costui consegnato di preferenza al Governo nel cui territorio fu commessa l'infrazione più grave, ed ove le varie infrazioni avessero tutte la medesima gravità, a quello la cui domanda sarà di data più antica.

I. Abbiamo altrove accennato la questione se possa chiedersi e accordarsi la estradizione di un cittadino di terzo Stato; ma la controversia ormai sembra decisa affermativamente, poichè in tutte le Convenzioni in questi ultimi anni stipulate, sia in Europa, sia nelle Americhe, e colle Repubbliche della meridionale da ultimo, fu ammessa la clausola simile a quella contenuta in questo articolo; riconoscendo altresì quest'ultime, la convenienza politica d'informare della domanda di estradizione del delinquente, il suo Governo d'origine.

II. Ma chi dovrà dare la partecipazione al terzo Governo? L'uso più ricevuto è, che il Governo richiesto faccia la comunicazione e lo inviti a dire i motivi, pe' quali si oppone alla consegna.

Art. 7.

Se l'individuo reclamato è accusato o condannato nel paese, ove egli si è rifuggito, per un crimine o delitto commesso in questo stesso paese, la sua estradizione potrà essere differita fino a che sia stato assolto da una sentenza definitiva, o che vi abbia scontata la sua pena.

Art. 8.

L'estradizione sarà sempre accordata anche quando l'imputato si trovasse impedito, per questa sua consegna, di adempire ad impegni contratti con privati, ai quali sarà in ogni caso riservata facoltà di far valere i proprii diritti presso le Autorità giudiziarie competenti *dell'uno o dell'altro paese*.

Anche in questo articolo vi è una modificazione, che non è nelle altre Convenzioni, essendosi stipulato che coloro i quali hanno diritti contro il delinquente li possano far valere innanzi ai Magistrati *dell'uno o dell'altro paese*.

La modificazione veramente non mena a conseguenza, poichè la estradizione non può essere impedita. Senonchè il creditore o l'avente diritto può trarne il vantaggio di avere da' Tribunali del proprio paese un giudicato, che indi potrà mettere in esecuzione sulla proprietà o altri beni del delinquente consegnato.

Che se il creditore si opponesse all'esecuzione dell'estradizione, il Tribunale adìto non avrebbe autorità a conoscere dell'opposizione, e dovrebbe dichiararsi incompetente (1).

Art. 9.

L'estradizione sarà accordata in seguito di domanda avanzata da uno dei due Governi all'altro in via diplomatica, e della produzione di una sentenza di condanna o di un atto di accusa, di un mandato di cattura, o di ogni altro atto equivalente al mandato, nel quale dovrà essere indicata del pari la natura e la gravità dei fatti imputati, non che la disposizione di Legge penale applicabile ad essi.

Gli atti saranno rilasciati in originale o in forma autentica di spedizione, sia da un Tribunale, sia da ogni altra Autorità competente del paese dal quale si domanda la estradizione.

Si forniranno in pari tempo, se ciò sarà possibile, i connotati dell'individuo reclamato, o qualsivoglia altra indicazione capace di constatarne l'identità.

Appena l'Autorità rispettiva competente avrà, colla scorta di quei documenti, accertata l'identità dell'imputato e riconosciuto che il crimine, in forza del quale egli è reclamato, è fra quelli enumerati nella presente Convenzione, quell'Autorità ordinerà immediatamente l'estradizione dell'imputato.

L'identità dell'imputato. Quantunque il Governo richiedente offra i documenti necessari a stabilire l'identità della persona che chiede, il Governo richiesto, e per esso l'Autorità giudiziaria, o qualunque altro Ufficiale, può procedere ad interrogatorio tanto dell'imputato, quanto di altre persone, quando vi ha dubbio, che egli non sia veramente quello che è richiesto; come altresì il Governo richiedente può essere invitato a dare maggiori schiarimenti, il che può eseguirsi o con atto di notorietà, o con attestati di pubblici uffiziali, e, in fine, quando si abbia un ritratto fotografico, con attestazioni di individui che conoscevano il delinquente, raccolte dall'Autorità giudiziaria.

Art. 10.

Nei casi urgenti, e segnatamente quando vi ha pericolo di fuga, ciascuno dei due Governi, in base di condanna, di un atto d'accusa, o di un mandato di cattura, potrà col mezzo più spedito domandare ed ottenere l'arresto immediato e provvisorio del fuggitivo, a condizione di presentare nel termine di tre mesi, o prima se è possibile, il documento di cui si è annunciata l'esistenza.

Il Governo al quale fu diretta la domanda d'arresto sarà libero d'accoglierla

(1) Decis. del Con. di S. di Francia del 2 luglio 1836, Foelix, *Droit int. privé*, Tom. II, p. 34 in nota.

o di respingerla, se trattasi di un imputato il quale non appartenga allo Stato che lo reclama.

Trascorso il termine di tre mesi senza che fossero presentati i documenti annunciati, il detenuto sarà senz'altro rimesso in libertà.

La cattura e detenzione provvisoria del delinquente ne'casi urgenti si ottiene solamente quando egli appartenga allo Stato richiedente; mentre è lasciato ad arbitrio dello Stato richiesto il consentirlo o negarlo quando si tratti di cittadino di un terzo Stato. In questa ipotesi le relazioni internazionali e le convenienze di amicizia hanno una certa efficacia sul provvedimento.

Art. 11.

Gli oggetti involati o sequestrati presso il condannato o prevenuto, gli strumenti ed ordegni di cui esso ebbe a servirsi per commettere il crimine, ed ogni altro elemento di prova saranno restituiti al tempo stesso in cui avrà luogo la consegna dell'individuo arrestato, ed anche quando, dopo essere stata accordata, non potesse la estradizione effettuarsi per causa della morte o della fuga del colpevole.

Una tal consegna comprenderà pure tutti gli oggetti della stessa natura che l'imputato avesse nascosto o depositato nel paese dove si è ricoverato, e che poi fossero rinvenuti più tardi.

Sono intanto riservati i diritti dei terzi sugli oggetti menzionati qui sopra.

Art. 12.

Le spese dell'arresto, del mantenimento e del trasporto dell'individuo di cui venne accordata la estradizione, non che quelle della consegna e trasporto degli oggetti, che a tenore dell'articolo precedente debbono essere restituiti o rimessi, saranno a carico del Governo che chiese l'estradizione.

Art. 13.

Se uno dei due Governi giudica necessaria, per la istruzione di un affare criminale o correzionale, la deposizione dei testimoni domiciliati nel territorio dell'altro Stato, o qualsivoglia altro atto d'istruzione giudiziaria, saranno a questo effetto dirette in via diplomatica lettere rogatorie dalla Corte d'appello competente del Regno d'Italia al Tribunale competente della Repubblica Argentina, e così di ricambio, le quali Autorità saranno tenute a darvi corso in conformità delle Leggi in vigore nel paese, dove il testimone sarà udito o l'atto rilasciato.

Art. 14.

La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni a contare dal giorno in cui avverrà lo scambio delle ratifiche. Nel caso in cui nessuno dei due Governi avesse notificato sei mesi prima della fine dei cinque anni la volontà di farne cessare gli effetti, la Convenzione resterà obbligatoria per altri cinque anni, e così di seguito di cinque in cinque anni.

Art. 15.

La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate nella città di Buenos Ayres nel termine di sei mesi, ed anche prima se sarà possibile.

In fede di che i due Plenipotenziari l'hanno sottoscritta in doppio originale, e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Buenos Ayres il giorno venticinque del mese di luglio dell'anno del Signore mille ottocento sessantotto.

(L. S.) G. L. Joannini. (L. S.) Rufino De Elizalde.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti Lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Dato a Firenze addì sedici del mese di dicembre mille ottocento sessantotto, vigesimo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
L. F. MENABREA.

PROTOCOLLO.

Addì quattordici del mese di febbraio mille ottocento settanta, in questa città di Buenos Ayres e nella casa del Governo Nazionale della Repubblica Argentina, si sono riuniti Sua Eccellenza il Signor Conte della Croce di Dojola, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re d'Italia, e Sua Eccellenza il Signor Dottore D. Mariano Varela Ministro delle Relazioni Estere della Repubblica sunnominata, i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

1° Che s'intende cancellata con questo Protocollo la parola *Calunnia* che esiste nell'articolo 2° del Trattato di estradizione dei malfattori conchiuso fra l'Italia e la Repubblica Argentina in data 25 luglio 1868, rimanendo questo delitto escluso dal novero di quelli che danno luogo all'estradizione.

2° Che il presente Protocollo avrà la stessa forza del Trattato sovra indicato, del quale farà parte integrante da questo momento.

In fede di che i sopraddetti Plenipotenziari d'Italia e della Repubblica Argentina hanno firmato il presente e vi hanno apposto i loro rispettivi sigilli.

(L. S.) C. DELLA CROCE. (L. S.) MARIANO VARELA.

XVII.

CONVENZIONE CON L'IMPERO FRANCESE.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori tra l'Italia e la Francia, sottoscritta a Parigi il 12 maggio 1870, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il ventotto giugno dello stesso anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 30 giugno 1870.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 luglio 1870.
Reg. 51 *Atti del Governo a c.* 132. CRODARA VISCONTI.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. RAELI.

VISCONTI VENOSTA.

NOTA PRELIMINARE

I. Tra gli Stati, che ebbero origine dalla caduta dell'Impero Romano, quello ove il diritto d'asilo ebbe maggior forza, fu la Francia; d'onde la regola: *Fit liber quisquis solum Galliae cum asyli vice contingerit.* La quale regola fondavasi sul concetto, che come Dio proteggeva nei tempii e ne' luoghi sacri coloro che vi si rifugiavano, così il Sovrano, rappresentante di Dio in terra, dovea proteggere lo straniero, che cercava asilo sopra il territorio posto sotto il suo impero; e come assoluto era il dominio di Dio sul creato, così dovea essere quello del Sovrano sul territorio dello Stato. Però questo diritto di asilo fu poi sottoposto ad una condizione, a quella cioè della reciprocanza;

accettandosi gli stranieri, nei cui paesi erano accolti i Francesi, e respingendo coloro che appartenevano a paesi ove il fuggitivo di altro Stato non era ricevuto (1).

In processo di tempo come a mano a mano fu ristretto il diritto d'asilo delle chiese e degli altri luoghi sacri (poichè l'immunità, lasciando impuniti i più atroci misfatti, era incentivo a commetterne, e infatti sempre più se ne accresceva il numero e la gravezza), così il diritto d'asilo territoriale, mitigate fra popoli le cagioni della sospettosa indipendenza, e i rancori di razza, si trovò svantaggioso non meno che l'asilo sacro. Pertanto, come Luigi XII (1365) da prima e poi Francesco I (1539) ed Enrico II (1547) cominciarono a restringere e sopprimere il diritto d'asilo de' luoghi sacri, così Carlo V (5 marzo 1376) stipulò il primo Trattato di consegna non solo de' malfattori fuggitivi dalla Savoia nel Delfinato, ma anche de' suoi sudditi che ivi avessero delinquito, mentre il Duca prometteva altrettanto verso il Re pe' suoi sudditi, che cercassero asilo nella Savoia (2). Alquanti anni dopo, Carlo VI, con lettera del 14 settembre 1413 domandò al Re d'Inghilterra la consegna di coloro, che aveano turbata la pace di Parigi, e che colà si erano rifugiati; ma gli Storici francesi non rammentano da quell'anno fino al secolo XVIII altri Trattati. Allora la Francia ne stipulò co' Paesi Bassi (17 agosto 1736), col Würtemberg (27 marzo 1759), con l'Austria (6 settembre 1766), con la Svizzera (28 maggio 1777), con l'Elettore di Treviri (25 giugno 1798), con la Spagna (29 settembre 1765), e con l'Inghilterra (31 agosto 1787); poi a cominciare da' primi anni del secolo corrente, non solo rinnovò gli antichi, ma altri ne stipulò con gli Stati de' due emisferi, da raggiungere fino ad oggi il numero di cinquantatrè (3).

II. Se la ragione del primo Trattato per la consegna de'malfattori fu, che *detestabilia crimina et actus nefarios defectu remissionis delinquentium non factae sine correctione debita comittuntur* (4), questo principio, che preludeva al soccorso che gli Stati vicendevolmente si debbono, perchè siano raggiunti i fini della giustizia, posteriormente fu sconosciuto, dandosi a quell'istituto un fondamento diverso, cioè, la volontà del Sovrano (5).

Poichè nel *Codice d'istruzione criminale* si volle restringere l'appli-

---

(1) MERLIN. *Quest. de Droit*, V. *Étranger*, § 2, n. 4. HÉLIE, *Traité de l'instr. crim.*, II, 652 e 653.
(2) HÉLIE. *Op. cit.* II, p. 649.
(3) BLONDEL. *Monographie de l'Extradit.* p. 91. LE CLERQ. *Traité de la France.*
(4) ISAMBERT. *Collect. des lois*, VI, 258.
(5) Decis. della Corte di Cassaz. del 30 giugno 1827. Ved. BLONDEL, op. cit. p. 55.

cazione della legge penale fuori del territorio al solo reato, che il Francese commettesse contro altro Francese, e purchè questi ne facesse denunzia; ragion voleva che vi fosse un provvedimento per la punizione de' reati, commessi fuori da' Francesi contro stranieri, affinchè non rimanessero impuniti. Un decreto imperiale del 23 ottobre 1811 a ciò provvide, secondo l'uso precedentemente al 1789 seguìto, statuendo: « 1° Che ogni domanda di estradizione fatta da un Governo straniero contro un Francese, imputato d'aver commesso un reato contro stranieri sul territorio di detto Governo, fosse sottomessa all'Imperatore. 2° Che con la domanda fossero presentati gli atti, che provassero il reato e le altre circostanze ».

Questo decreto non fu attuato sotto l'Impero, quantunque si fossero presentati alcuni casi in esso considerati, e, avvenuta la Restaurazione (1814) e la pubblicazione della nuova *Carta*, fu ritenuto assolutamente abrogato; imperocchè avendo quella sancito nell'art. 62 come un diritto del cittadino di non poter essere tolto al suo giudice naturale, fu sostenuto (non so con quanto fondamento), che questa prescrizione vietasse la consegna del Francese, domandato da un Governo straniero per punirlo di reato ivi commesso. Succeduta la Monarchia del luglio 1830, e la pubblicazione di una nuova *Carta* costituzionale, l'abrogazione di quel decreto non si fece più derivare dal citato art. 62 della *Carta* precedente, ma dall'art. 4 della seconda, la quale sanciva: che i Francesi non potessero essere processati nè arrestati se non nei casi dalla legge stabiliti [1]. Non avendo alcuna utilità la quistione, se il decreto imperiale del 1811 sia stato o no abrogato; egualmente che l'altra, se il Governo Francese nel 1831, abbia o no disdette le Convenzioni di estradizione, non ci fermiamo a parlarne [2].

III. Le norme per l'estradizione in Francia furono diffinitivamente stabilite con la Circolare del Ministro Guardasigilli, del 5 aprile 1841, della quale riportiamo la parte più importante:

« 1° Il Governo del Re ottiene l'estradizione di un Francese, che ha commesso un crimine, sia in forza di Trattati, sia in seguito a negoziati che possono avvenire ogni volta che una estradizione è chiesta.

» 2° L'estradizione non si applica ai nazionali rimpatriati; quindi la Francia non può domandare che l'estradizione di un Francese, oppure d'uno straniero appartenente a paese diverso.

» 3° L'estradizione non può essere accordata se non per colui

(1) Foelix. *Droit internat. privé*, T. II, § 611. *Journal du Palais*, T. VIII. V. *Extradit.* ni 40 a 44. Blondel. *Monographie de l'Extradition*, V. Français.
(2) Foelix. Op. cit. II, § 612.

che è imputato di un reato punibile con pena afflittiva o infamante, cioè, d'un crimine, tranne che sia politico, e non per delitto (1). Conseguentemente, se è stata ottenuta l'estradizione di una persona imputata di un crimine e di un delitto, dessa non dovrà essere giudicata pel delitto. Quando il delitto è connesso col crimine, o ne sia un aggravante, bisogna provocare il parere del Ministro.

» 3° I Trattati contengono l'elenco de' reati, pe' quali si accorda l'estradizione; ma è piuttosto indicativo, che limitativo.

» 4° Non può accordarsi estradizione per reato politico (2). Un Francese, consegnato da un Governo straniero, quale autore di un reato ordinario, e che sia nel tempo stesso accusato di un reato politico, non può essere giudicato che pel reato comune. Giudicato, se è assoluto, o, essendo condannato, dopo espiata la pena, deve esser messo in mora ad uscire dallo Stato entro un prescritto termine, decorso il quale sarebbe giudicato anche pel reato politico.

» 5° La persona consegnata non può essere sottoposta a giudizio che pel solo reato pel quale fu consegnata. Se procedendo per questo, si raccogliessero prove di un altro reato, pel quale l'estradizione potrebbe essere egualmente accordata, bisognerà fare una seconda domanda (3).

» 6°. Il solo Governo è competente a giudicare della validità di una estradizione; epperò esso ne stabilisce l'estensione, e ne interpreta i termini; i Tribunali debbono quindi sospendere il giudizio su cotali incidenti per avere il responso del Governo (4).

» 7° La domanda di estradizione dev' esser fatta dal Governo: solamente i Procuratori generali possono corrispondere co' Magistrati dei paesi vicini per avere delle informazioni.

» 8° Il mandato di cattura, la sentenza di accusa, e quella di condanna, sì in contumacia che diffinitiva, sono i documenti da esibire con la domanda di estradizione.

» 9°. Se nel corso de' negoziati per la estradizione, il reato sul quale essa è fondata perde la qualità di crimine, bisogna darne notizia per ritirare la domanda.

» 10°. Benchè i Magistrati stranieri si rivolgano ai Magistrati

---

(1) Questa massima vedremo che in processo di tempo non fu mantenuta, stipulandosi anche la consegna di condannati e imputati per semplici delitti.

(2) Anche a questa massima fu apportata una restrizione, che dichiarò non essere reato politico l'attentato contro la vita di un Sovrano e de' componenti della sua famiglia: della quale eccezione avremo a trattare in seguito.

(3) La giurisprudenza della Corte di Cassaz. francese ha modificato questa massima, Ved. FOELIX. *Droit internat.*, Tom. II, p. 338, nota *a)*.

(4) Corte di Cassaz. francese del 29 agosto 1840.

Francesi per ottenere un' estradizione, tuttavia questa non può essere accordata che dal solo Governo, a cui debbono trasmettersi senz'altro gli atti ricevuti.

» 11° Se lo straniero, di cui è accordata l'estradizione, è sotto processo, questo deve essere sollecitamente compiuto: se è assoluto, si dee farne subito la consegna; se condannato, dopo espiata la pena ».

Queste norme sono tuttora seguite in Francia, e, con poche modificazioni, furono il fondamento delle Convenzioni stipulate con gli altri Stati.

Soggiungiamo solamente, che siccome nell'esame delle domande di estradizione, che si fanno al Governo Francese, veruna ingerenza prende il Magistrato, o altro Corpo amministrativo, onde il fuggitivo non è inteso se abbia argomenti da opporre, l'ordine della sua cattura teneva dietro al decreto che accoglieva la domanda; sicchè spesso riusciva difficile di trovarlo, profittando egli dell'intervallo per nascondersi o darsi alla fuga. Per ovviare a tale inconveniente fu necessità provvedere, che la cattura sia anticipata ne' casi urgenti e gravi.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione per la estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra l'Italia e la Francia, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta a Parigi il dodici maggio del corrente anno mille ottocento settanta.

Convenzione del tenore seguente:

Le Gourvernement de Sa Majesté le Roï d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, désirant, d'un commun accord, conclure une Convention à l'effet de régler l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie,

Monsieur le Chevalier Constantin Nigra, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, Grand'Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand'Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc., etc.

Sa Majesté l'Empereur des Français,

Monsieur Emile Ollivier, Député, Garde des Sceaux, Ministre de la

Justice et des Cultes, chargé par interim du Département des Affaires Étrangères;

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés d'Italie en France et dans les Colonies françaises, ou de France et des Colonies françaises en Italie, et poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices par les Tribunaux compétents pour les crimes et délits énumérés dans l'article ci-après.

I. Il procedimento in corso presso un Tribunale de' due Stati dà diritto di chiedere all'altro la consegna del delinquente che sul suo territorio sia rifugiato; quindi possono essere chiesti tanto i cittadini dello Stato ove avviene il processo, quanto gli stranieri: tanto per i reati commessi sul *territorio*, propriamente detto, quanto su quelle parti, che come tali sono considerate, ovvero sul *territorio* straniero di un terzo Stato, quando il reato cade sotto le leggi penali del Governo che richiede. In altri termini: basta che i Tribunali di uno de' due Stati abbiano giurisdizione sul reato commesso per poter domandare l'estradizione del colpevole. Questa norma così ampia non si leggeva nell'art. 1 della Convenzione precedente del 23 maggio 1838, essendo ivi stabilita la consegna de' *sudditi Sardi o Francesi inquisiti o condannati ne' rispettivi paesi*. Una dichiarazione posteriore però, estese il patto agli stranieri, con la condizione del consenso del proprio Governo.

II. Posta a fondamento della consegna del reo la giurisdizione, ne segue che coloro, i quali commettono reati ne' paesi, ove seggono Tribunali consolari, pe' quali questi o il Magistrato sedente nello Stato sono competenti, cadono sotto il patto della consegna; come altresì pe' reati commessi ne' luoghi che per diritto internazionale godono della immunità ossia del privilegio d'essere riguardati come fuori del territorio, ove sono posti; tali sono il palazzo dell'Ambasciatore, e quello di un Consolato. Questa estensione era avvenuta precedentemente per accordo sopra due casi di estradizione.

III. La nave, secondo il Diritto internazionale marittimo è consirata *parte*, o, come altri giuristi dicono, *prolungazione* del territorio dello Stato a cui appartiene. Questa *finzione* è generalmente ammessa pel navilio da guerra; quindi sia in alto mare, sia nelle acque territoriali di un altro Stato conserva sempre la immunità: e i reati, che si potessero commettere a bordo, sono ritenuti come avvenuti sopra territorio straniero, e il reo fuggitivo è sottoposto ad estradizione.

Di questa immunità gode quando naviga in alto mare, e non ci è Nazione che non l'ammetta; ma non però così quando naviga nelle acque territoriali di un altro Stato. Illustra la prima parte di questa massima di Diritto internazionale marittimo il fatto del *Trent*, di cui stimiamo opportuno recare un breve cenno, anche perchè tratta di una circostanza, sulla quale indi si dovrà tornare esponendo il fatto non meno conosciuto dell'*Aunis* (1).

Nel 1861 il sig. Jefferson Davis, Presidente degli Stati Confederati dell'America del sud, risolse di mandare alle Corti di Londra e di Parigi delle solenni ambasciate, e ne incaricò i signori Giacomo Masson e Giovanni Slidell, a' quali diede per segretarii i signori Macfarland ed Eustis. Costoro s'imbarcarono a Cuba sul piroscafo inglese il *Trent*, che portava la posta a Vera Cruz e S. Tommaso. Il capitano Wilkes, comandante del *S. Giacinto*, nave da guerra federale, avuta notizia dell'imbarco de' separatisti, andò a postarsi per catturarli. Difatti il dì 9 novembre di detto anno, mentre il *Trent* navigava nel canale di Bahama, si vide inseguito da una nave da guerra, che gli tirò due colpi di cannone; era il *S. Giacinto*, che si pose a poca distanza in assetto di combattimento. Un ufficiale di marina di questa nave salì a bordo del *Trent* e catturò i quattro separatisti, che furono condotti a Boston e incarcerati nel forte Warren. Quindi sorse una breve discussione tra il Governo Inglese, che vide nel fatto una offesa fatta alla sua bandiera, e quello degli Stati Uniti, che ritenevano legale la cattura. Il primo chiese, che fossero posti immediatamente in libertà i signori Masson e Slidell, e fosse biasimato l'atto del comandante del *S. Giacinto* coll'obbligo di chiedere scusa. Le ragioni delle domande furono così riassunte ed esposte in una nota del 3 dicembre 1861, dal signor di Thouvenel al sig. Mercier:

« Il desiderio di contribuire ad ovviare un conflitto, forse imminente, fra due Governi, pe' quali esso (il Governo Francese) sente eguale amicizia, e il dovere di serbare illesi, per far securi da ogni attentato i diritti della propria bandiera, alcuni principii essenziali alla sicurezza de' neutrali, dopo matura riflessione, l'hanno convinto, che nella presente occasione non poteva rimanersene in silenzio. Se con nostro grande rammarico il gabinetto di Washington propendesse ad approvare il fatto del comandante del *S. Giacinto*, ciò avverrebbe considerando i signori Masson e Slidell come nemici, o riguardandoli come ribelli. Sì nell'una che nell'altra ipotesi vi sarebbe una sconfortante

(1) Vedansi anche le annotazioni alla Convenzione colla Repubblica Argentina.

dimenticanza di principii, sui quali con gli Stati Uniti siamo sempre stati d'accordo.

» Con qual ragione, nel primo caso, l'incrociatore americano avrebbe catturato i signori Masson e Slidell? Gli Stati Uniti sono con noi convenuti ne' Trattati stipulati tra' due paesi, che la libertà della bandiera comprende le persone trovate a bordo, anche se fossero nemiche dell'una o dell'altra parte, all'infuori della gente di guerra in attuale servizio del nemico. Dunque i signori Masson e Slidell erano del tutto liberi sotto la bandiera inglese. Senza dubbio non vorrà pretendersi che debbano esser considerati come contrabbando di guerra. Veramente ancora non è bene stabilito quali cose sono di contrabbando di guerra; nè le diverse Potenze convengono su i limiti; ma, quanto alle persone, le speciali stipulazioni, contenute ne' Trattati relativamente alla gente di guerra, chiaramente definiscono la natura di quelle, che i guerreggianti possono catturare; nè occorre dimostrare che il Masson e lo Slidell non potrebbero essere assimilati alle persone di questa specie. Per poter giustificare pertanto la loro cattura non rimarrebbe, che addurre il pretesto che fossero latori di dispacci officiali dell'inimico. Ma qui è opportuno accennare una circostanza, che informa tutto questo fatto, e che rende ingiustificabile il comportamento dell'incrociatore americano. Il *Trent* non era diretto ad un porto de' guerreggianti; ma portava in paese neutrale il suo carico e i suoi passaggieri, che esso aveva imbarcato in un paese parimente neutrale. Se potesse mai ammettersi che in tali condizioni la bandiera neutrale non coprisse pienamente le persone e le merci che trasportava, la sua immunità non sarebbe che una parola vana..... Se il gabinetto di Washington non vede nelle persone catturate che due ribelli, che esso ha il diritto di catturare, la quistione non potrebbe neppure da quest'altro aspetto esser risoluta favorevolmente per la condotta del capitano del *S. Giacinto*. In questo caso sarebbe sconosciuto il principio che considera una nave come parte del territorio di uno Stato, di cui spiega la bandiera ».

Benchè il Governo degli Stati Uniti cercasse giustificare la cattura, sostenendo che gli ambasciatori dell'inimico, che vanno a sollecitare soccorsi da altri Stati, sono assimilati alla gente di guerra, e quindi possono essere catturati, e che il *Trent* non era altro che una nave di commercio, e che la sua qualità di piroscafo postale non lo sottraeva dal diritto di visita in tempo di guerra, i due ambasciatori del Sud furono liberati (1). Gli argomenti dell'Unione evidentemente furono una scusa, di fronte al principio della immunità della nave mercantile in alto mare.

(1) *Revue des deux Mondes*, T. LXXXIX, p. 109 e 110.

IV. Se conservi poi questa immunità ma in modo limitato, nelle acque territoriali di un altro Stato, fu quistione che già trattammo nelle annotazioni all'art. 1 della Convenzione con la Repubblica Argentina; alle quali rimandiamo il lettore. Però la giurisdizione dello Stato sulla nave mercantile straniera nelle acque territoriali non solo può essere limitato fino ad un certo segno dalla immunità della nave, ma ancor vieppiù da espressi patti, come si verificò nel caso del piroscafo postale francese l'*Aunis*. Il fatto con tutti i suoi particolari è esposto nel seguente parere del Consiglio del Contenzioso diplomatico, del 19 luglio 1863, che crediamo utile di integralmente riportare.

« Visto il dispaccio del 17 corrente col quale l'on. sig. Ministro degli affari esteri invita il Consiglio ad esaminare il quesito seguente:

» La Francia può ella legalmente e giustamente pretendere, secondo il diritto delle genti ed i Trattati in vigore, la restituzione degli individui stati arrestati a bordo del vapore postale delle messaggerie francesi l'*Aunis* nel porto di Genova, ed il Governo del Re ha egli il dovere di restituirli quando ne riceve espressa e formale richiesta? »

Udita la lettura di nota del Ministero dell'interno a quello degli affari esteri in data dell'11 corrente e degli allegativi documenti, nonchè del carteggio scambiato fra il Prefetto di Genova ed il Console generale di Francia in quella città, dai quali documenti risultano le circostanze di fatto qui appresso riassunte:

« Il Prefetto di Genova, informato che sul vapore l'*Aunis*, giunto il mattino del 10 corrente da Civitavecchia nel porto di Genova con direzione per Marsiglia, si trovavano i nominati Cipriano La Gala e suo fratello Giona, Domenico Papa, Giovanni d'Avanzo, e Angelo Sarno, tutti cinque inquisiti di crimini comuni e di atti di brigantaggio, e perciò ricercati dall'autorità giudiziaria, mandava un ispettore di pubblica sirezza e sufficiente apparato di forza pubblica a bordo dell'*Aunis* per arrestare quegli imputati, e scriveva contemporaneamente al Console di Francia una lettera di avviso, la quale però, per qualche involontario accidente, non si era subito rimessa.

» Il secondo del bastimento permetteva bensì la constatazione delle persone degli inquisiti, ma non il loro arresto, sia perchè trovavasi in quel momento assente dal bordo il capitano, sia perchè riputava necessario il consenso del Console Francese.

» Ragguagliato di questa opposizione, il Prefetto mandava tosto il Questore di Genova dal Console di Francia per pregarlo officiosamente a volersi interporre, perchè fosse rimossa ogni difficoltà e la consegna si facesse regolarmente.

» Il Console di Francia, sig. Huet, sollevava bensì una quistione di

forma per il casuale ritardo dell'avviso mandatogli; ma, sentite le spiegazioni dategli sull'urgenza di procedere e sulla qualità delle persone ricercate, ordinava ad un impiegato del suo Consolato d'accompagnare a bordo del piroscafo l'*Aunis* il Questore, di presentarlo al Comandante del legno, e di dichiarargli che nulla più ostava alla consegna de' ricercati all'autorità del Governo del Re. Difatti, l'impiegato consolare, a ciò deputato, recavasi a bordo, ed il capitano, arrivatovi egli pure, rivestito l'uniforme, e quindi, fattosi presentare dal delegato del Console il Questore, riceveva ufficialmente dal primo l'ordine della consegna, in seguito a quali formalità i cinque imputati venivano dalla forza pubblica arrestati e tradotti nelle carceri di Genova.

» Trascorse però 24 ore dall'arresto, il Console con sua lettera al Prefetto protestava contro quel fatto; dichiarava come egli lo avesse preventivamente disapprovato quando il Questore recavasi a parlargliene; e spiegava di aver dato il consenso unicamente per evitare gli scandali che aveva ragione di temere.

» Premesse queste circostanze, e venendo all'esame del quesito propostogli, il Consiglio osserva:

» Non potersi a parer suo giudicare il presente caso secondo i principii generali del *gius* delle genti, nè secondo le norme e le consuetudini del diritto marittimo; mentre, se ciò fosse, egli reputerebbe debito suo di fare ampia e speciale riserva delle prerogative giurisdizionali del potere sovrano nelle acque territoriali dello Stato.

» L'incidente occorso e la vertenza che ne sorge, escono dalla schiera del diritto comune, poichè esistono speciali Convenzioni, che vincolano i due Governi, stabiliscono i limiti della giurisdizione sulle navi che entrano ne' loro porti, ed il modo di procedere nell'esercitarla.

» L'art. 12 della Convenzione consolare italo-francese contiene le disposizioni seguenti:

» Il est convenu que les Fonctionnaires de l'Ordre judiciaire et les Officiers et Agents de la douane ne pourront, en aucun cas, opérer ni visites, ni recherches à bord des navires sans être accompagnés par le Consul ou Vice-Consul de la Nation à la quelle ces navires appartiennent. Ils devront également prévenir en temps opportun, lesdits Agents Consulaires pour qu' ils assistent aux déclarations que les capitaines et les équipages auront à faire devant les Tribunaux et dans les Administrations locales, afin d'éviter ainsi toute erreur ou fausse interprétation qui pourrait nuire à l'exacte administration de la justice.

» La citation qui sera adressée à cet effet aux Consuls et Vice-Consuls indiquera une heure précise et si les Consuls et Vice-Consuls

négligeaient de s'y rendre en personne ou de s'y faire représenter par un délégué, il sera procédé en leur absence ».

« L'articolo 13 della stessa Convenzione reca al 3° alinea:

» Les Autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public, à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays, ou ne faisant pas partie de l'équipage, s'y trouvera mêlée ».

« Infine, e ciò ha molto maggior gravità, la Convenzione postale tra la Sardegna e la Francia del 4 settembre 1860 reca:

» Art. 6. Lorsque les paquebots employés par l'Administration des Postes de France ou l'Administration des Postes Sardes, pour les correspondances dans la Méditerranée, seront des bâtiments nationaux propriété de l'État, ou des bâtiments frétés ou subventionnés par l'État, ils seront considerés et reçus comme vaisseaux de guerre dans les ports des deux pays où ils aborderont régulièrement ou accidentellement et ils y jouiront des mêmes honneurs et privilèges.

» Ces paquebots seront exempts dans lesdits ports, tant à leur entrée qu'à leur sortie, de tout droit de tonnage, de navigation et de port, à moins qu'ils ne prennent ou ne débarquent des marchandises; auquel cas ils paieront ces droits sur le même pied que les bâtiments nationaux.

» Ils ne pourront, à aucun titre, être détournés de leur destination ni être sujets à saisie-arrêt, embargo ou arrêt de-prince.

» Art. 7. . . . . . Toutefois, les passagers admis sur les paquebots, qui ne jugeraient pas à propos de descendre à terre, pendant la relâche dans l'un des susdits ports, ne pourront, sous aucun prétexte, être enlevés du bord, ni assujettis à aucune perquisition, ni soumis à la formalité du visa de leurs passeports ».

« Crede il Consiglio che qualora i diritti reciproci fossero regolati solo dalla Convenzione Consolare, le disposizioni di questa non escluderebbero l'esercizio della giurisdizione territoriale, giacchè l'art. 12 ammette l'intervento a bordo degli uffiziali giudiziari e doganali, purchè siano accompagnati dagli Agenti Consolari, ed anche in assenza di questi, quando i medesimi, avvertiti della visita, trascurassero di assistervi.

» E quanto all'art 13 non potrebbe negarsi, che l'esistenza a bordo di notorii malfattori ricercati dalla giustizia del paese non fosse, tanto più nella presente condizione di cose, un fatto che, quando fosse pervenuto a pubblica notizia prima che l'autorità se ne occupasse, avrebbe per avventura potuto servire di eccitamento a qualche disordine.

» Nè sembra che l'essersi da principio mancato a qualche formalità, basterebbe ad infirmare tutto l'operato dell'autorità di Genova, poichè fuvvi poi effettivamente non solo la materiale assistenza di un delegato consolare, ma il consenso del Console; condizione che, a rigore di termini, non è richiesta dalla Convenzione.

» Ma per contro, il Consiglio non reputa si possa fondatamente e coscienziosamente sostenere, che di fronte alle stipulazioni degli articoli 6° e 7° della Convenzione postale fosse lecito procedere in verun modo alla perquisizione ed all' arresto di passeggieri a bordo del battello postale l'*Aunis*, quando sia provato, che quella nave sia realmente sovvenzionata dal Governo Francese nel genuino e naturale senso di questa parola, cioè che lo Stato le corrisponda una somma fissa e stabile non come semplice prezzo di un servizio, ma propriamente a titolo di sovvenzione, e meno ancora si tratti solo del pagamento dei diritti imposti alla corrispondenza e contemplati dall'art. 45 della Convenzione stessa, giacchè questi non costituirebbero una vera sovvenzione.

» Le prescrizioni di questi articoli sono così formali e precise; esse recano così larghe immunità ed escludono così assolutamente la facoltà di operare l'arresto dei passeggieri, che non vi può esser luogo a dubbio sul loro valore, e sugli effetti che debbono produrre nei rapporti giuridici fra le due parti contraenti. Stimerebbe pertanto il Consiglio affatto superfluo il trattenersi ad investigare sottilmente se l'assimilazione ai legni da guerra, stipulata in favore dei legni postali delle due parti, che siano proprietà dello Stato, o noleggiati o sovvenzionati dallo Stato, sia perfetto, e se in realtà a questi battelli si attribuiscano e si rendano tutti quegli onori e privilegi che si accordano ai veri bastimenti da guerra.

» Nè a senso del Consiglio meglio gioverebbe ricorrere al sistema delle interpretazioni per vedere, se per avventura le parti contraenti non abbiano inteso parlare che di perquisizioni ed arresti ordinati ed operati dall'autorità amministrativa, e di lasciare illesa l'azione dell'autorità giudiziaria.

» Le interpretazioni sono ammessibili e necessarie quando, mancando precise stipulazioni, o queste essendo concepite in termini ambigui, riesce indispensabile il prender norma dai principii generali del diritto o dalla natura delle circostanze per determinare l'intenzione delle parti contraenti.

» Ma quando vi esiste un complesso di stipulazioni chiare, determinate e manifestamente applicabili al caso; quando queste stipulazioni, derogando esplicitamente al diritto generale, costituiscono un diritto particolare fra le parti contraenti, allora la lealtà, che deve presiedere

ai rapporti fra Governi e Governi esige, che le espressioni letterali dei Trattati siano francamente ammesse, e che da queste sole si prenda norma per giudicare della legalità o della illegalità dell'operato.

» Ora dalle espressioni della Convenzione chiaramente resulta, che, in vista dei reciproci vantaggi, le due parti contraenti derogarono al diritto comune per evitare anche il più lontano pericolo di turbamento delle corrispondenze postali, o di impedimento al libero trasporto dei passeggieri. E quanto alla supposizione, che nell'art. 7 non debba intendersi contemplata l'azione del potere giudiziario, è ovvio notare, che le eccezioni non si suppongono, ma debbono essere espresse, e che ove effettivamente le parti contraenti avessero voluto riservare i diritti dell'autorità giudiziaria, sarebbe stato naturale che inscrissero nella Convenzione un'esplicita clausula, come la esperienza dimostra, che ordinariamente si pratica nei Trattati, sempre che si vogliano limitare gli effetti di una data disposizione generale.

» Il Consiglio poi non pensa che si possa, giuridicamente parlando, dedurre una giustificazione dell'incidente dell'*Aunis* dall'esempio di quanto praticossi dal Governo Francese nell'affare della *Gulnara*. Il Consiglio è profondamente convinto, che l'arresto, operatosi nel 1844 dalle Autorità Francesi nelle acque di Ajaccio a bordo della *Gulnara*, di un bandito côrso non possa giustificarsi co' sacri principii del diritto delle genti, tanto più che si trattava di un legno appartenente alla marina Reale di una nazione amica, e che quel legno aveva cercato rifugio contro i pericoli di una burrasca; circostanza questa che, secondo tutti i pubblicisti e secondo le leggi dell'umanità, richiede maggiori e più scrupolosi riguardi. Ed invero la stessa Corte di Cassazione di Francia, alla quale venne deferito il caso, non credette potersi considerare altrimenti come legale l'arresto, fuorchè osservando che l'arresto medesimo era stato espressamente approvato dal Governo Francese ed implicitamente dal Governo Sardo, col che la Corte veniva pure implicitamente a riconoscere, che non sarebbe stato sufficiente l'assenso del Console e del capitano sardo, e che, ove fosse mancata una sanzione posteriore dei due Governi, l'arresto sarebbe stato giuridicamente nullo.

» D'altronde, non esisteva allora un articolo espresso di Convenzione che recisamente proibisse l'arresto dei passeggieri a bordo dei battelli postali delle due Potenze.

» Per ultimo, non sembra al Consiglio che il consenso dato per una causa qualunque dal Console Francese di Genova possa da noi invocarsi per legittimare l'arresto agli occhi del Governo Francese, giacchè l'autorità dei Consoli è ristretta ad invigilare l'esecuzione dei Trattati, e, se può ammettersi in loro qualche potere discrezionale in casi

dubbi, e nei quali non possano avere a tempo opportuno le istruzioni dei loro Governi, è incontestabile che loro non s'appartiene il derogare a chiare e formali disposizioni dei Trattati.

» Certamente il Governo Francese sarebbe libero di approvare l'operato del proprio Console; e, riconoscendo la buona fede colla quale agirono le Autorità Italiane, tenendo conto dei suoi buoni rapporti col Governo del Re, potrebbe considerare quel fatto come un provvedimento preliminare consigliato dalla urgenza delle circostanze, per antivenire qualunque pericolo, che uomini, imputati dei più atroci misfatti, pericolosi per la pubblica sicurezza, e colpiti da mandato di cattura come rei di crimini comuni, potessero in qualche guisa sottrarsi alla sanzione delle leggi. Ma dal momento che esistono solenni stipulazioni, le quali proibivano quell'atto, il Governo Francese è solo giudice in questa parte della propria condotta e delle proprie deliberazioni.

» Per questi motivi adunque, il Consiglio, alla maggioranza di otto voti contro uno,

Avvisa

» Che a rigore di diritto, ossia in virtù delle esplicite stipulazioni della Convenzione postale del 4 settembre 1860, la Francia può legalmente pretendere la restituzione dei passeggieri arrestati a bordo del legno postale delle messaggerie francesi, l'*Aunis*, e che il Governo Italiano ove la Francia non voglia consentire ad un'amichevole transazione, non si può ricusare dal deferire alla domanda.

» Nè il Consiglio crede, che in tale questione possa essere implicata la dignità del Governo del Re, o compromesso l'onor nazionale, giacchè non si tratta, nè dei diritti della sovranità, nè della indipendenza della Nazione; ma puramente di rapporti giuridici risultanti da un patto bilaterale, del quale noi avremmo il diritto di esigere dalla Francia l'osservanza in quel modo stesso che la Francia la richiede da noi; insomma di una di quelle cause che tra privati si giudicherebbero egualmente dai Tribunali, secondo i resultamenti dei patti convenuti.

» Mentre però il Consiglio del Contenzioso diplomatico non può esimersi dal riconoscere lealmente il diritto che compete alla Francia in virtù della Convenzione postale del 4 settembre 1860, esso deve parimente riconoscere e dichiarare, che altre stipulazioni ci conferiscono diritti verso la Francia, che non debbono esser meno sacri nè meno inviolabili.

» La Convenzione del 23 maggio 1838, stabilisce fra i due Stati la reciproca consegna dei malfattori.

» Ma questa Convenzione non potrebbe produrre i suoi pieni effetti, se le due parti contraenti non provvedessero a che gl'imputati fossero

posti nell'impossibilità di evadersi, mentre pendono le pratiche di estradizione.

» Perciò, quando il Governo del Re dovesse ottemperare al rigoroso diritto, e far ragione alle richieste del Governo Francese per la restituzione degli imputati e rei, la restituzione stessa dovrebbe essere accompagnata da una distinta domanda, tendente ad ottenere che l'Autorità Francese ritenesse, secondo gli usi internazionali, in arresto preventivo e provvisorio gl'imputati e rei, in guisa da impedirne la evasione, intanto che si facciano le pratiche indicate dalla citata Convenzione 23 maggio 1838 [1] ».

In conformità di questo parere il Governo Italiano consegnò alla Francia i cinque malfattori, che indi furono resi sopra regolare domanda di estradizione.

Riepilogando dunque le cose esposte, si ha: 1° che la nave mercantile in alto mare gode piena immunità, perchè è riputata parte del territorio a cui appartiene; solo in tempo di guerra è sottoposta a visita, ma la sua bandiera copre la merce nemica tranne il contrabbando di guerra; 2° che la nave mercantile nelle acque territoriali conserva limitatamente la sua immunità per i reati che avvengono a bordo, quando non sieno a danno o in complicità di persona del paese, o di stranieri ivi dimoranti, o non ne risulti turbata la tranquillità del porto o dell'ordine pubblico del paese; 3° che oltre queste circostanze la giurisdizione territoriale si estende sulla nave mercantile, quando in qualunque altro modo cercasse di violare le leggi del paese, nelle cui acque naviga, ovvero è ormeggiata, anche se sia addetta al servizio postale.

V. Oltre la *finzione* estraterritoriale della nave, il Diritto internazionale ne riconosce ancora un'altra che è quella dell'Esercito che entra sopra territorio straniero, sia in tempo di guerra, sia in tempo di pace, considerandolo come se fosse nel proprio Stato. La bandiera è la sua patria; e però il territorio occupato si considera come la continuazione del territorio dello Stato, a cui l'Esercito appartiene, e tanto le milizie, quanto le altre persone, che siano addette ad esse, e, in tempo di guerra le spie, e gli abitanti del paese nemico occupato, sono sottoposti alla giurisdizione dello Stato occupante [2]. Essendo pertanto avvenuto, mentre un corpo d'esercito francese occupava il territorio Romano (1865), che un sergente disertò, dopo aver commesso

(1) *Atti del Parlamento Italiano* del 1863-64, p. 720. Vedi *La quistione dell'* Aunis per il prof. G. De Gioannis Gianquinto. Pavia, 1863.

(2) Hélie. *Traité de l'instruct. crim.*, Tom. II, p. 502. Cod. Pen. per l'Esercito Italiano, art. 3.

un furto e un falso in iscrittura pubblica, riparando nel territorio del Regno, il Governo Francese ne domandò l'estradizione; la quale fu accordata per le seguenti ragioni.

« Quantunque contro il sergente S. non siasi iniziato procedimento in Francia, tuttavia egli si trova posto in istato di accusa da Autorità e secondo le leggi del proprio paese, precisamente come se quest'accusa fosse stata emessa sul suolo francese. E infatti fu contro di lui spedito mandato di cattura dall'ufficiale relatore presso il competente Consiglio di guerra dell'Esercito imperiale d'occupazione in Roma; Consiglio i cui giudicati sono soggetti alla cognizione della Corte di Cassazione di Francia, al pari di tutti quelli degli altri Consigli di guerra e degli altri Magistrati dell'Impero Francese. Laonde non potrebbe rifiutarsi l'estradizione del S. . . per la mera considerazione, che il documento, da cui risulta la imputazione che gli si fa, non è stato materialmente compilato sul suolo dell'Impero Francese, bastando, giusta l'art. 1° del Trattato del 23 maggio 1838, per istabilire la validità della domanda, che il documento da esibirsi sia stato fatto dall'Autorità competente del paese che chiede; e tale è invero il mandato di cattura contro del S. . . già esibito a documentare della domanda della consegna di lui ».

VI. Poichè il corpo d'Esercito francese, non si limitò ad occupare, con presidii le città e alcuni paesi, ma fu addetto anche alla persecuzione delle bande de' malfattori, che sul territorio romano si ordinavano, e poi passavano anche nelle provincie confinanti del napoletano a commettervi reati, accadde, che taluni di quei malfattori furono catturati e sottoposti alle leggi francesi, applicate da' Consigli di guerra francesi; indi condannati, e inviati in Francia per espiarvi la pena.

Or in forza della precedente Convenzione e del principio di Diritto internazionale di sopra esposto, poteva il Governo Italiano domandar la consegna di que' malfattori, da avere effetto dopo espiata la pena?

Fu da taluno opinato che no, osservando che non poteva considerarsi come *rifugiato* sul territorio francese, chi vi era stato condotto per forza, per espiarvi una pena applicata bensì da un Tribunale francese, ma in territorio non francese; imperocchè (dicevasi) lo straniero doveva trovarsi *volontariamente* sul territorio francese, per poter essere sottoposto ad estradizione, e non per forza maggiore, come, a' mo' d'esempio, per naufragio, o come prigioniero di guerra. Di più: se un Francese, che ha commesso reato fuori, non può esser processato se non tornando volontariamente in patria; a maggior ragione non si potrebbe negare questo favore ad uno straniero. Infine, l'estradizione essendo un atto di sovranità, ed insieme un provvedimento di Diritto

internazionale, suppone nel Governo che l'accorda una piena giurisdizione territoriale, mentre il corpo d'Esercito francese sul territorio Romano non l'aveva.

Questi argomenti però non sembrano esatti, nè secondo il testo della Convenzione, nè secondo i principii di Diritto internazionale.

L'art. 1° della Convenzione 23 maggio 1838 (allora in vigore) statuiva: « sempre quando i sudditi Sardi (Italiani) od i Francesi, inquisiti o condannati ne' rispettivi loro paesi per alcuno dei delitti » enunciati nel seguente articolo, *saranno trovati*, i sudditi Sardi, » nel Regno di Francia, ed i Francesi, negli Stati di S. M. il Re di » Sardegna, eglino verranno reciprocamente consegnati, ecc. ». La locuzione *saranno trovati* è generica: basta che un malfattore, appartenente ad uno de' due Stati, sia nel territorio dell'altro, perchè se ne possa chiedere la consegna. La distinzione, se egli si trovi sul suolo straniero *volontariamente* o *involontariamente*, era affatto arbitraria, nè poteva reggere a fronte del testo del patto. Egli è vero che reputati giureconsulti Francesi hanno insegnato, che per poter sottoporre a procedimento penale un Francese per un reato commesso fuori dello Stato occorre che egli *volontariamente* ritorni in patria (1); e che se uno straniero, il quale sopra territorio terzo abbia commesso un reato, di competenza del Magistrato francese, vi capiti per forza maggiore, p. e. per naufragio, o per approdo forzato, o come prigioniero di guerra; la giustizia non ha potere sopra di lui: di guisa che, come egli non può esser in Francia sottoposto a giudizio, così non si deve accordarne la consegna al Governo, che lo chieda, per reato a suo danno commesso (2).

Ma questa dottrina, benchè sia confermata dalla giurisprudenza (3), e faccia prevalere un riguardo alla sventura sulle severe esigenze della giustizia, non pare applicabile al caso de' briganti condotti in Francia.

E di vero, come accennammo, quantunque il corpo d'Esercito francese dimorasse sul territorio romano, si considerava come sul suolo francese: le città, i paesi, il territorio che occupava, e che i drappelli militari scorrevano perseguitando i malfattori, divenivano soggetti alla giurisdizione della Francia; i malfattori, che penetravano in que' luoghi, vi penetravano *volontariamente;* e restavano sottoposti a giudizio ne' Consigli

---

(1) CARNOT. *De l'instruct. crim.*, Tom. I, pag. 124. BOURGUIGNON. *Jurisprud. des cours crim.*, T. I, p. 78. MANGIN. *Act. publ.* T. I, p. 70.

(2) HÉLIE. *Traité de l'instruct. crim.*, Tom. II, § 130, p. 620. Ved. però il caso della cattura di un malfattore côrso, ricordato a pag. 278.

(3) La Corte d'Assise della Senna, con sentenza del 20 settembre 1846, nella causa de Prou, giudicò in senso opposto. Ved. BLONDEL. *Monographie de l'Extradit.* p. 140. Corte di Cassaz. di Francia, sentenza del 5 febbraio 1857. DEMANGEAT. *Note* al FOELIX. *Droit intern.*, T. II, p. 272, nota n° 3.

di guerra francesi, dipendenti dalla Corte di Cassazione di Parigi. Or se cotesti malfattori non erano entrati volontariamente, ma per effetto di forza maggiore, perchè inseguiti dalle milizie italiane dalle provincie napoletane, essi, secondo la teoria di sopra accennata, non avrebbero dovuto essere sottoposti a giudizio, ovvero dovevano cadere sotto la giurisdizione de'Tribunali pontificii. Noi crediamo pertanto che essi siano stati legittimamente giudicati dai Tribunali francesi, e condotti nelle case penali della Francia per espiare la pena. Or siccome la giurisdizione emana dal Sovrano, e questi estende il suo potere non solo sul territorio, propriamente detto, ma altresì su quelle parti che, per finzione di diritto, sono considerate come parte o prolungamento del territorio dello Stato; e' si dee conchiudere, che il Governo Francese avrebbe potuto consegnare al Governo Italiano, se ne avesse fatta richiesta, i malfattori catturati dalle sue milizie sul territorio Romano [1].

VII. *Eccettuati i loro nazionali.* Nel § II della *nota preliminare* a questo Trattato esponemmo la storia di questa eccezione nel Diritto pubblico francese. Però, tanto in questa, quanto nella precedente Convenzione manca un patto che stipuli la punizione del proprio cittadino, che abbia commesso un reato nell'altro Stato. Nella Convenzione del 1838 non poteva farsene parola, perchè il Codice d'Istruzione criminale sottoponeva a procedimento i Francesi, che avessero delinquito sopra territorio straniero, ma ristrettamente in danno di un Francese; e purchè fossero tornati in patria impuniti, e l'offeso avesse fatta istanza di punizione. Neppure nella presente Convenzione si è posto un patto, perchè si è considerato, che la legge del 13 giugno e 16 luglio 1866 ha modificati gli articoli 5, 6 e 7 del Codice suddetto, col sottoporre a procedimento il Francese, che fuori abbia commesso reato, sia a danno di un suo concittadino, sia a danno di uno straniero, purchè torni in patria impunito, e sopra semplice richiesta del Ministero Pubblico. Laonde essendo le due Legislazioni italiana e francese conformi su questo oggetto, il patto tornava inutile. I processi pertanto contro Italiani, che abbiano delinquito in Francia, o contro Francesi, che abbiano delinquito in Italia, avvengono senza altra formalità che una semplice richiesta da Governo a Governo con la comunicazione degli atti giudiziari, che accertano il reato.

VIII. Ma potrebbe elevarsi un dubbio: tostochè non esiste il patto di giudicare il proprio nazionale, che ha delinquito nell'altro Stato, può

---

(1) Abbiamo esposto questa controversia, benchè non abbia più applicazione *di fatto*, perchè serve ad illustrare la teorica.

egli esser giudicato per qualunque reato, ed anche per quelli non compresi nell'art. 2, prevalendo la Legge generale?

Determinando i reati, pe' quali può domandarsi l'estradizione, i due Stati contraenti hanno implicitamente riconosciuto, che dessi costituiscono una sì grave violazione dell'ordine giuridico da non potersi lasciare impunita senza detrimento della civile società. A questo patto si fa una eccezione, ed è di non consegnarsi il proprio cittadino, che abbia commesso uno di que' reati nel territorio dell'altro. Il diritto dello Stato dove il reato avvenne, sarebbe di avere il malfattore, ma per que' soli reati; e però solo per quelli ha diritto di chiederne la punizione.

IX. Da ciò segue, che il cittadino gode dell'asilo territoriale per i reati commessi fuori, per i quali non potrebbe essere chiesta la di lui punizione. Ma questo non è un diritto suo, sibbene un effetto de'diritti di sovranità; laonde cessa dal momento che il medesimo Sovrano acquista anche quel territorio sul quale il cittadino ha commesso quei tali reati (1).

X. Che se un cittadino appartenente al territorio ceduto sia stato antecedentemente condannato per un reato compreso tra quelli, pei quali si può domandare la estradizione, e lasciò inutilmente decorrere il tempo stabilito per la scelta della cittadinanza, sicchè implicitamente acquistò quella della Nazione, a cui il territorio si è unito, non può più sostenere di essere cittadino dello Stato richiesto, perchè ne sia negata la estradizione. Nè sarebbe valido argomento per l'eccezione l'addurre, che il procedimento a suo carico e la condanna siano avvenute sotto l'impero del Sovrano, nel cui Stato indi cercò ricovero; imperocchè la cessione della provincia comprende il diritto di sovranità sulla stessa.

XI. Nell'art. 15 della Convenzione di estradizione tra la Francia e la Baviera, del 29 novembre 1869, vi è un patto con cui si risolve il quesito pel caso che un Francese o un Bavarese, dopo aver commesso un reato in patria, acquisti la cittadinanza dell'altro Stato; il qual patto stabilisce, che sarebbe giudicato nel paese di elezione, o rimandato a quello d'origine.

Però se la cittadinanza fosse stata acquistata dal delinquente sotto altro nome, tacendo il proprio per nascondere il reato, non potrebbe non essere accordata l'estradizione, imperocchè quella concessione sarebbe surrettizia, e questo vizio la infirma.

XII. Notammo, che è convenuta la estradizione non solo del cittadino dello Stato richiedente, ma anche dei delinquenti che appartengono ad un

(1) C. di Cassaz. di Francia. Sent. dell'11 giugno 1868, c. Odone. - BLONDEL. *Monographie de l'Extrad.*, p. 13.

terzo Stato; ma non ci è un patto che imponga di darne partecipazione a questo, come vi era nella Dichiarazione, che seguiva alla Convenzione del 1838, dove anzi si aggiungeva essere necessario l'*assenso* dello Stato terzo.

L'aver taciuto su questa formalità pare che significhi aver le Parti contraenti voluto riportarsi puramente all'uso internazionale, che è di adempiere a quest'atto, senza che vi sia bisogno dell'assenso del terzo Stato.

Art. 2.

1° Assassinat;
2° Parricide;
3° Infanticide;
4° Empoisonnement;
5° Meurtre;
6° Avortement;
7° Viol;
8° Attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec ou sans violence;
9° Attentat aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans;
10° Enlèvement de mineurs;
11° Expositions d'enfants;
12° Bigamie;
13° Coups et blessures volontaires ayant occasionné soit la mort, soit une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil, ou autres infirmités permanentes;
14° Castration;
15° Coups et blessures envers des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions;
16° Association de malfaiteurs;
17° Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, avec ordre de déposer une somme d'argent, ou de remplir toute autre condition;
18° Extorsions;
19° Séquestration ou détention illégale de personnes;
20° Incendie volontaire;
21° Vol;
22° Escroquerie;
23° Abus de confiance, soustraction, concussion et corruption de fonctionnaires publics;
24° Falsification de monnaie, introduction et émission frauduleuse de fausse monnaie, falsification frauduleuse de papier monnaie ayant cours légal.

Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de Banque, de titres publics ou privés, émission, mise en circulation ou usage de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés.

Contrefaçon ou falsification d'actes émanant du pouvoir souverain.

Contrefaçon ou falsification des sceaux de l'État et de tous timbres et poinçons autorisés par le Gouvernements respectifs, lors même que la fabrication, contrefaçon ou falsification aurait eu lieu en dehors de l'État qui réclamerait l'extradition;

25° Faux en écriture publique ou authentique ou de commerce, ou en écriture privée:
26° Usage des divers faux;
27° Faux témoignage et fausse expertise;
28° Subornation de témoins et d'experts et d'interprètes;
29° Dénonciation calomnieuse;
30° Banqueroute frauduleuse;

31° Destruction ou dérangement, dans une intention coupable, d'une voie ferrée ou de communications télégraphiques;
32° Toute destruction, dégradation ou dommage de la proprieté mobilière ou immobilière.
33° Baraterie;
34° La piraterie et les faits assimilés à la piraterie; à moins que l'État requis ne soit compétent pour la répression et ne préfère se la réserver;
35° Insurrection de l'équipage d'un navire.
Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives de tous les faits punis comme crimes par la législation du pays réclamant et celles des délits de vol, excroquerie et extorsion;
En matière correctionnelle ou de délits, l'extradition aura lieu dans les cas prévus ci-dessous:
1° Pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque la peine prononcée sera au moins de deux mois d'emprisonnement;
2° Pour les prévenus ou accusés, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, d'après la Loi du pays réclamant, au moins de deux ans, ou d'une peine équivalente:
Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays à qui la demande est adressée.

I. L'elenco de'reati è di gran lunga più esteso che quello contenuto nell'art. 2° della Convenzione precedente; e la ragione, come già notammo, vuolsi riconoscere nella contiguità de' confini fra i due Stati. D'altra parte, non poche discussioni quel ristretto elenco aveva fatto sorgere fra i due Governi, poichè reati atrocissimi non vi erano specificatamente compresi, ed erasi talvolta dovuto far forza alla lettera della Convenzione per accogliere le domande di estradizione.

II. *Estorsioni.* Sotto questa indicazione si comprende la *estorsione* propriamente detta e la *grassazione*, che è una appropriazione della cosa altrui per mezzo di violenza; così fu intesa la precedente Convenzione in alcuni casi.

III. *Furto.* Giusta un precedente accordo, la Convenzione precedente estendeva il concetto di questo reato non solamente al furto qualificato, secondo il Codice penale comune, ma anche al caso di una qualificazione dedotta dal Codice penale militare; e sì nell'un caso che nell'altro secondo la definizione data dal Codice dello Stato chiedente. La Convenzione posteriore pare abbia abrogato quell'accordo, non essendo stato riprodotto, nè rinnovato.

IV. *Pirateria.* Essendo il pirata fuori della Legge di tutti gli Stati, ed avendo questi eguale interesse a punirlo per render sicura la navigazione nel mare libero, ne segue, che egli diviene giudicabile nello Stato, al quale appartiene la nave che lo cattura: ma circostanze speciali potrebbero far preferire alla propria competenza la consegna allo Stato, a cui egli appartiene, ovvero a cui recò maggior danno predandone e distruggendone le navi mercantili.

V. Poichè nell'elenco de'reati sono indicati molti delitti, che possono

essere puniti con una pena assai lieve, così fu stabilito un minimo di pena come fondamento della domanda di estradizione, e diverso, secondo che si tratta di un imputato, o di un condannato in contumacia o in contraddittorio; senonchè per gli imputati e pe' condannati in contumacia si deve aver riguardo alla pena stabilita nel Codice dello Stato richiedente; mentre per tutti gli altri crimini e delitti la pena deve essere eguale nella Legge del paese richiesto e in quella dello Stato che domanda.

VI. Nel novero de' reati non ci è la ribellione alla forza pubblica; tuttavia in un caso, in cui questo reato era connesso con un altro, pel quale si domandò al Governo Francese l'estradizione del delinquente, si convenne di acconsentirla con promessa di reciproco trattamento.

VII. Si è dubitato, se l'estradizione di un condannato per crimine d'omicidio, al quale però sia stata applicata una pena correzionale per le circostanze scusanti raccolte nel giudizio, possa essere negata, perchè quel reato non è più un crimine. La dichiarazione fatta nell'ultimo capoverso di questo articolo pare che tolga ogni dubbiezza, poichè pel fondamento della domanda vuolsi che *il fatto stesso sia punibile* dalla Legislazione dello Stato a cui la domanda si rivolge; ma non essendo stata considerata la natura della pena, la domanda deve fondarsi sulla prima definizione del reato secondo l'accusa, e non sulla qualificazione legale, che nel giudizio abbia potuto ricevere (1).

Art. 3.

Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente Convention.

I. La formola semplice di quest'articolo esclude qualunque dubbio; chè comprende tanto l'estradizione quanto il soccorso giudiziario nella istruzione de' processi in materia politica.

II. Dopo gli attentati commessi contro la vita di Napoleone III, alla massima, generalmente accolta, di escludere dall'estradizione i rei politici, il Governo Imperiale cercò di fare una restrizione, con la quale *non sarebbe considerato reato politico*, *nè fatto connesso a simile reato*, *l'attentato contro la persona del Capo di uno Stato straniero*, *o contro quella de' membri della sua famiglia*, *allorchè l'attentato costituisse il reato o di omicidio*, *o di assassinio*, *o di avvelenamento*. E questa restrizione fu stipulata nelle Convenzioni della Francia col Belgio (22 settembre 1856, sostituita poi da altra posteriore del 15 maggio 1869), co' Paesi

(1) C. di C. di Francia, sent. del 1° febbraio 1845, c. W. Crombak. - HÉLIE, *Traité de l'instr. crim.*; II, p. 791.

Bassi (2 agosto 1860), con la Baviera (29 novembre 1869), con la Svezia e Norvegia (27 dicembre 1869), col Chilì (11 aprile 1860) e con altri Stati, ma non in quella con la Svizzera (del 19 luglio 1869) nè in questa con l'Italia. Lo scopo del Governo Imperiale con questa restrizione non era solamente quello di assicurarsi l'estradizione di coloro che avrebbero attentato contro la vita del Sovrano, ma di escludere dall'amnistia coloro i quali avevano partecipato ai tentativi politici precedenti; imperocchè si diceva, racchiudendo quel reato gli elementi dell'attentato contro le persone, che è un crimine di diritto comune, l'amnistia non è applicabile ad esso. Ma ben sessantadue Avvocati del Foro parigino nel 23 gennaio 1861 compilarono una lunga consultazione per dimostrare, che questa teorica era in contraddizione col testo della Legge.

Que' giureconsulti consideravano:

Che il Codice penale del 1810 (art. 86) confondeva la cospirazione e l'attentato contro la vita dell'Imperatore, punendoli come il parricidio; mentre applicava la pena di morte alla cospirazione e all'attentato contro la vita o le persone de'componenti la famiglia imperiale, o diretti a distruggere o cambiare il governo, l'ordine della successione al trono, ovvero ad eccitare i cittadini ad armarsi contro l'autorità imperiale.

Che la Legge dell'8 ottobre 1830 aveva definito i delitti politici, statuendo nell'art. 7: « Sono riguardati politici i delitti compresi nei Capi 1 e 2 del Titolo I del Lib. III del Codice penale »;

Che questo Titolo è denominato: « Crimini e delitti contro la cosa pubblica »; laonde sono *reati politici;*

Che il Capo I, diviso in due Sezioni, è intitolato: « Crimini e delitti contro la sicurezza interna dello Stato »; questi adunque sono *delitti politici;*

Che la 1ª Sezione tratta de'crimini e delitti contro la sicurezza *esteriore* dello Stato; e la seconda, che tratta di quelli contro la sicurezza interna dello Stato, si divide in due paragrafi: il primo ha per titolo: « Degli attentati e delle congiure dirette contro il Re e la famiglia reale »; i quali attentati e cospirazioni sono pertanto *reati politici;* e poichè l'art. 86 è il primo di questo §; esso contempla quindi un reato politico;

Che nel 1832, quando fu riveduto il Codice penale, si fece una distinzione tra la cospirazione e l'attentato, punendoli diversamente;

Che la Legge del 9 settembre del 1835, che stabilì un nuovo reato politico, cioè la pubblica provocazione a commettere i reati previsti dagli articoli 86 e 87, e la Legge del 1853, che ristabilì la pena di morte in materia politica, già abolita sotto la Repubblica, non fecero mai perdere al reato di *cospirazione* la qualità *politica;*

Che la *cospirazione* non può essere altro, che un reato politico; imperocchè, nel linguaggio giuridico, non si applica al disegno di un reato contro privati.

La *cospirazione* adunque diretta ad attentare alla vita dell'Imperatore è rimasto sempre reato politico, e non ha i caratteri d'un attentato contro le persone (1).

Questi stessi argomenti si opponevano da parte del Governo Italiano, anche per la considerazione, che la qualificazione di un reato si deduce dalle circostanze di *fatto*, epperò è di competenza dei Giudici; sicchè non può una *Convenzione* internazionale pregiudicare alla libertà di estimazione dei giudicanti, nè imporre a priori una qualificazione non conforme alla Legge. Il Governo Francese, trovando irremovibile il Governo Italiano a non accettare il Trattato se non escludendo quella aggiunta all'art. 3, dovette cedere, e così la restrizione scomparve da questa Convenzione.

III. Così, nel tentato assassinio del generale di Crenneville, avvenuto il 24 maggio 1869 a Livorno, uno degli imputati, fuggito in Francia, fu dal Governo Francese consegnato, perchè nessuna circostanza poteva dare al reato la qualificazione di politico, quantunque l'impulso a commetterlo rimontasse ai moti del 1848 e 49 ed ai rancori allora concepiti.

IV. Infine è stato ritenuto, che l'uccisione di un gendarme, o carabiniere, mentre è in servizio non riveste qualificazione politica.

V. Negata l'estradizione di un delinquente, richiesto per reato comune, ma colpevole eziandio di precedente reato politico, sospettando che per questo fosse anche sottoposto a giudizio, egli non acquista con ciò diritto ad impunità pel reato comune, se, posteriormente, la provincia, d'onde è nativo, diventa parte dello Stato, ove egli si era rifugiato; imperocchè cessa la causa di sospettare che sia punito anche pel reato politico; e, d'altra parte, il Governo ha il dovere di non lasciare impuniti i reati comuni.

Art. 4.

La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

Finchè non è data una risoluzione, la domanda può essere modificata ed anche revocata, purchè si tratti di un reato compreso fra quelli indicati nell'art. 2.

---

(1) *Report on Extradition*. Append. n. 9, p. 162.

Art. 5.

L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article 2 de la présente Convention, devra être arrêté préventivement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt, ou autre acte ayant la même force, décérné par l'Autorité compétente et produit par voie diplomatique.

L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Ministre des Affaires Étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.

L'arrestation sera facultative, si la demande est directement parvenue à une Autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États; mais cette Autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au Ministre des Affaires Étrangères des motifs qui l'auraient porté à surseoir à l'arrestation réclamée.

L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si dans les vingt jours, à partir du moment où elle a été effectuée, ce Gouvernement n'est pas saisi, conformément à l'article 4, de la demande de livrer le détenu.

I. Un Viceconsole di uno de' due Stati non può richiedere un agente della pubblica forza dell'altro che sottoponga a cattura un individuo, di cui poi si chiederà, ovvero si è chiesta la estradizione, perchè l'ordine di cattura non può esser dato che dal Governo richiesto sulla esibizione in via diplomatica del documento dell'Autorità giudiziaria straniera. L'agente, se eseguisse la richiesta, e il custode delle carceri, che ricevesse una persona in siffatto modo, commetterebbero il reato, di cui trattano gli articoli 198 e 199 del Codice penale.

II. Il mandato di cattura del Magistrato straniero non è eseguibile nel Regno, ma serve ad accertare il reato, e il procedimento, eseguendosi la cattura sopra l'ordine che dà il Governo richiesto.

Art. 6.

Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis, qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront, autant que possible, remis à la Puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés toutefois les droits que des tiers, non impliqués dans la poursuite, auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

I. Questo articolo è conforme all'art. 3 della precedente Convenzione, e al n° 2 della Dichiarazione che la seguiva; il presente però è più ampio e ha meglio determinata l'estensione del patto.

II. Gli oggetti rubati, impegnati ad un Monte di Pietà, o altro istituto di prestito straniero, in qualche caso furono fatti ritirare dal Ministero di giustizia, col pagamento della somma prestata, ma col diritto ad

esserne rivalso dal colpevole, o dal derubato, in favor del quale gli oggetti furono ritenuti.

III. Le spese occorrenti per trasportare da un paese straniero nello Stato i corpi di reato, consegnati in seguito alla domanda di estradizione, sono a carico del Ministero di giustizia.

Art. 7.

L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt ou jugement de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l'extradition, soit de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, leur date, ainsi que la pénalité applicable à ces faits.

Les pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé, et d'une copie du texte de la loi pénale applicable au fait incriminé.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou le délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions du Traité, des explications seront demandées, et, après examen, le Gouvernement, à qui l'extradition est réclamée, statuera sur la suite à donner à la requête.

I. La prima parte di questo articolo è conforme all'art. 7 della Convenzione precedente.

II. Quantunque, secondo la lettera del Trattato, per documentare la domanda di estradizione si richieda una sentenza, un mandato di cattura, ovvero altro atto giudiziario, che *egualmente indichi la natura e la gravità de' reati imputati, nonchè la disposizione penale ad essi applicabile;* se tutte queste notizie non si trovassero nell'atto che si esibisce, ma in un dispaccio diplomatico che insieme con esso si presenta, si potrebbe dar corso alla domanda. Così fu deciso in un caso.

III. In caso di dubbio, sia sul reato, sia sulla identità della persona richiesta, il Governo, a cui è stata fatta la domanda, non solo può domandare che si diano schiarimenti, ma altresì che si mandino persone che conoscono il delinquente per riconoscerlo. Può anche farlo sottoporre a interrogatorio per sentire se avesse prove perentorie da opporre alla domanda o altre eccezioni a suo pro.

Art. 8.

Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine, s'il est condamné. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'Autorité compétente.

Dans le cas de réclamation du même individu de la part des deux États pour crimes distincts, le Gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi, ou les facilités accordées pour que l'inculpé soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre pour purger successivement les accusations.

I. Il primo paragrafo di quest'articolo è conforme all'art. 7 della precedente Convenzione, nella quale poi non vi era patto che facesse riscontro a quello contenuto nel secondo paragrafo.

II. Poichè la consegna del fuggitivo, che fosse stato condannato nel paese ove si è rifugiato, si rimanda al tempo in cui avrà terminato di espiare la pena, nell'intervallo non decorre la prescrizione dell'azione o della pena (secondo il caso) pel principio *contra non valentem agere;* e la domanda di estradizione è al certo un atto giuridico che interrompe la prescrizione.

III. Quantunque nell'articolo si sia stipulata la norma generale del differimento della consegna, pure, sì per gravi ed urgenti circostanze, come per non lasciar disperdere col volger degli anni le prove e le testimonianze, il Governo richiesto può consegnare il delinquente per essere giudicato, salvo a riaverlo, per indi, espiata la pena, definitivamente effettuarne la estradizione (1).

IV. Anche il Governo richiesto può consegnare il delinquente, che fu condannato da'suoi Tribunali e deve espiar la pena, con la condizione che gli sia restituito dopo giudicato, tranne il caso che fosse condannato ad una pena più grave della prima (2).

Art. 9.

L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes ou délits prévus à l'article 2. Toutefois elle autorisera l'examen, et par suite la répression des délits poursuivis en même temps comme connexes du fait incriminé, et constituant, soit une circonstance aggravante, soit une dégénérescence de l'accusation principale.

En dehors de ces deux cas, l'individu qui aura été livré, ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au Gouvernement qui l'a livrè; ou s'il n'y a pas consentement, à moins que l'infraction ne soit comprise dans la Convention et qu'on n'ait obtenu préalablement l'adhésion du Gouvernement qui aura accordé l'extradition.

I. Questo articolo non ha riscontro nella precedente Convenzione, perocchè contiene una innovazione alla massima finora su questo punto seguita. E di vero, dopo avere stabilito che « l'estradizione non sarà consentita che per la persecuzione e la punizione de' reati indicati nell'art. 2, » immediatamente si soggiunge una estensione, che cioè possono essere « esaminati e puniti i delitti connessi al reato principale, e che ne costituiscono un aggravamento, ovvero che facciano degenerare il principale reato in un altro ».

---

(1) Estrad. Volpe, 1868.
(2) Estrad. Chiard... 1869.

Questa eccezione alla massima, contenuta nella Circolare del 5 aprile 1841, che il delinquente debba essere sottoposto a giudizio pel solo reato indicato nella domanda, è una innovazione che la Francia stipulò non solo in questa Convenzione, ma anche in quella con la Baviera, art. 9, con la Svizzera; art. 8, e con la Svezia e Norvegia, art. 7. Sembra però molto grave per le sue conseguenze; imperocchè, senza ammettere che vi sia dolo del Governo richiedente, il reato commesso, ovvero le circostanze, prima non conosciute o svelate, possono esser tali, che se al tempo della domanda il Governo richiesto le avesse conosciute, avrebbe forse negato la estradizione.

II. L'eccezione, di cui trattiamo, pare sia una conseguenza molto sottile di una decisione della Corte di Cassazione, del 1° febbraio 1845, con cui fu stabilito, che la legalità della estradizione e le sue conseguenze dovevano essere regolate dall'originaria qualificazione della imputazione, e non da quella che ha ricevuto in seguito alla condanna: onde un delinquente, avuto come complice in un falso in iscrittura di commercio, poteva ben essere condannato qual complice di falso in iscrittura privata, quantunque questo reato non fosse compreso nel Trattato tra la Francia e l'altro Governo che accordò l'estradizione. I compilatori del *Journal du Palais*, esaminando questa decisione osservavano: « Questa decisione solleva qualche difficoltà: non si va egli troppo oltre dicendo in modo così assoluto, che per determinare se una estradizione sia legale bisogna unicamente guardare alla qualificazione data al reato? Senza dubbio la pena inflitta non deve essere la norma; p. e. se un crimine, a ragion delle circostanze attenuanti, sia stato punito con pena correzionale, ovvero, se in forza di una dichiarazione negativa il fatto sia risultato dal giudizio puramente correzionale, veruna conseguenza potrebbe essere dedotta contro la validità della estradizione. Ma la cosa è completamente diversa quando è la imputazione quella che soffre una modificazione essenziale, e che al fatto, pel quale è avvenuta la estradizione, l'accusa ne sostituisca o ne aggiunga un altro, che diviene il fondamento della condanna. Questa decisione avrebbe persino per possibile conseguenza di render facili le ingannevoli domande di estradizione per reati non ammessi dal Trattato (1) ».

La Corte di Cassazione di Francia, con altra decisione del 18 dicembre 1858, è andata ancora più in là, sentenziando che: avvenuta l'estradizione di un fuggitivo per un fatto qualificato in una certa maniera, costui può essere condannato per lo stesso fatto qualificato diversamente (2).

(1) *Journal du Palais*, T. VIII, V. *Extrad.*, n° 140.
(2) FOELIX. *Droit. Int. Privé.* T. II, p. 338, DEMANGEAT, nota *a)* in fine.

Questa teorica non può essere accolta, perocchè evidentemente tende a menomare ogni prerogativa del Governo richiesto per la estradizione, dando assoluta e piena potestà a chi chiede di giudicare il delinquente per qualsiasi reato, purchè ne taccia la vera natura, foss'anche politica.

III. Quanto al fatto connesso l'Hélie insegna, che la regola di giudicare il delinquente pel solo reato, pel quale fu consegnato, dovrebbe ammettere un'eccezione solo quando due fatti, sieno gli effetti di un'unica azione, e non possano essere separati senza scindere un procedimento indivisibile. Allora è chiaro che il crimine e il delitto si confondono nel medesimo fatto, ed è a ragion di questo fatto, considerato nella sua criminosità, che la estradizione è accordata (1).

IV. Un'altra eccezione, e non men grave della precedente, è quella contenuta nella prima parte del § 2°, che cioè il delinquente possa essere giudicato *col suo consenso* di un altro reato, che non fu, o non potè essere menzionato nella domanda di estradizione; ma intorno a ciò precedentemente annotando l'art. 3 della Convenzione col Principato di Monaco (ved. pag. 60) facemmo delle osservazioni, alle quali rimandiamo il lettore.

In riassunto: questo articolo contiene i seguenti patti:

1° Che l'individuo consegnato non può esser giudicato per altro reato, se non per quello che fu oggetto della domanda di estradizione.

2° Che se è imputato di un delitto, connesso al reato, sul quale si fonda la domanda di estradizione, e che costituisca un'aggravante ovvero un degeneramento, il giudizio può avvenire sopra entrambi.

3° Che, se non v'è connessione, e il delinquente acconsente di esser giudicato anche pel delitto, si possa giudicarlo, dandone però notizia al Governo che lo ha consegnato.

4° Che se non acconsente, e il reato è tra quelli previsti nella Convenzione, si dee domandare al Governo, che eseguì la estradizione, che la estenda all'altro reato.

V. La notizia, che si dà al Governo richiesto, nel 3° caso, è una semplice formalità, ovvero è un riconoscimento di quella specie di protezione, che egli conserva sulla persona consegnata?

Secondo il senso, pare risulti dal testo che sia un mero atto di partecipazione, senza che occorra l'adesione del Governo cui questa si fa, sì perchè non vi è detto di doverne avere l'adesione, sì perchè il consenso dell'imputato può modificare le garantie, che il Governo che lo diede, aveva stipulato in favor di lui.

---

(1) HÉLIE. *Traité de l'instruct. crim.*, T. II, p. 790.

IV. Qualora sia assoluto l'individuo avuto in estradizione, se egli è imputato di altri reati, ai quali non si estendeva la estradizione medesima, potrà però essere giudicato per questi, se, accompagnato a' confini, il Governo che prima lo aveva dato, ora rifiuti di riceverlo? In altre parole questo rifiuto può egli costituire una seconda, sebben tacita, estradizione?

Il caso si verificò in Francia nell'estradizione di tal Darmenon, e la Corte di Cassazione, con decisione del 4 settembre 1840, sentenziò, che i Tribunali non potessero giudicarlo per gli altri reati, fino a che il Governo non decidesse, se il rifiuto opposto dall'altro Governo dovesse ritenersi come un' estradizione (1).

Art. 10.

L'extradition pourra être refusée si la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les Lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

Nelle precedenti Convenzioni abbiamo trattato delle quistioni sôrte per l'applicazione di questo patto; qui occorre riportarne una, che non è guari si presentò; cioè se per un condannato in contumacia a pena criminale si debba por mente alla prescrizione dell'*azione penale*, o a quella della *pena;* in altri termini, se la sentenza contumaciale sia un atto di procedimento.

Veruna distinzione si legge nell'art. 138 del Codice penale del 1859 tra sentenza contumaciale e sentenza diffinitiva; epperò ogni sentenza, sia dell'una, sia dell'altra specie, si prescrive col decorso di venti anni. Che la sentenza contumaciale non possa ritenersi come un mero atto di procedimento, e tale da far compiere la prescrizione col trascorrimento di *dieci* anni dalla sua data, si fa manifesto dal disposto dell'art. 544 del Codice di procedura penale italiano, ove sono indicati gli effetti, che in danno del condannato produce, mentre un semplice atto di procedimento non ha, nè potrebbe avere cotali conseguenze. La sentenza di condanna in contumacia, mentre fa cessare il corso della prescrizione dell'azion penale, dà cominciamento a quella della pena: e però l'art. 543 del citato Codice, senza ambiguità stabilisce: « Il condannato in contumacia ad una pena criminale, in qualunque » tempo si presenti volontariamente, o si costituisca in carcere, o » pervenga in potere della giustizia, prima che *la pena sia prescritta*, » sarà ecc. ». Adunque si prescrive la *pena* e non l'*azione;* e così essendo, è necessario il trascorrimento di venti anni e non già di dieci dalla data della sentenza contumaciale, per poter negare la estradizione.

---

(1) BLONDEL. *Monographie de l'Extrad.*, p. 134.

— A confermare questa soluzione, giova riportare l'opinione di un chiaro giureconsulto, il quale scrisse così: « La condanna contumaciale, quando può divenire esecutiva al pari delle condanne proferite » in contraddittorio, come avviene nei giudizi di lieve materia punibile, » non può dar luogo a quistione di sorta; la irrevocabilità di questa » fissa il cominciamento della prescrizione della pena. Ma ci ha delle » condanne penali proferite in contumacia, cioè le condanne a pena » criminale, le quali rimangono come inesistenti tostochè il condannato » si presenta o cade in potere della giustizia. Or bene, per rispetto » a queste, parlando razionalmente, non ci potrebbe essere esitanza a » ritenere che il medesimo principio relativo alla condanna in *con-* » *traddizione* abbia ad essere accolto, imperocchè la condanna con- » tumaciale in siffatto caso si ha come non proferita; il che è qualche » cosa di più dell'essere rivocabile. Ma di rincontro a questa soluzione » razionale ci ha il dettato della legislazione vigente, che la *condanna* » *criminale* in contumacia arresta il corso della prescrizione dell'azione » penale, e dà luogo soltanto alla prescrizione della pena. Si è voluto » con ciò negare al condannato in contumacia per reato criminale il » diritto di giovarsi della prescrizione dell'azion penale pel tempo de- » corso sino alla sua pervenienza nelle mani della giustizia. Soltanto » col caducarsi delle condanne contumaciali per la presenza del col- » pevole rivive l'azion penale in tutta la sua integrità, e per conse- » guenza da questo momento comincia un novello elasso di tempo per » la prescrizione, non già della pena, bensì dell'azione penale. L'ar- » ticolo 148 del Codice penale vieta al condannato in contumacia » invocare la prescrizione dell'azion penale; imperocchè statuisce che » *i condannati in contumacia nel caso in cui rimanga a loro favore* » *prescritta la pena*, non possono essere ammessi a presentarsi per » purgare la contumacia [1].

Art. 11.

Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture des prévenus et le transport des objets mentionnés dans l'article 6 de la présente Convention, au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis. Lorsque l'emploi de la voie ferrée sera réclamé, le transport se fera par cette voie, et l'État requérant remboursera seulement les frais de transport payés aux Compagnies par le Gouvernement requis, d'après le tarif dont il jouit et sur production des pièces justificatives.

Art. 12.

Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, ou tous

(1) PESSINA, *Elementi di Diritto penale*. Vol. II, p. 146. - Ved. anche HÉLIE, *Traité de l'instr. crim.*, Tom. IX, p. 594, e DALLOZ, *Jurisp. générale*. V. *Prescription*, p. 33.

autres actes d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet, par la voie diplomatique, sans autre formalité que la signature du Magistrat instructeur compétent, et il y sera donné suite d'urgence à la requête du Ministère public et sous sa surveillance.

Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles commèrciales ou médico-légales.

I. Nella Convenzione precedente non v'era un patto che si riscontrasse con questo, imperocchè il soccorso giudiziario delle rogatorie era tra i due Stati convenuto coll'art. 22 del Trattato del 24 marzo 1760.

II. Le spese occorrenti per le rogatorie sono a carico del Governo richiesto, tranne quando desse abbiano per oggetto una perizia criminale, commerciale, o medico-legale.

Art. 13.

En matière pénale, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Français réfugié, ou à un Italien, paraîtra nécessaire au Gouvernement français, et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement ou directement au Ministère public du lieu de la résidence sera signifiée *à personne*, à sa requête, par les soins d'un Officier compétent, et il renverra au Magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification dont les effets seront les mêmes que si elle aurait eu lieu dans le pays d'où émane l'acte ou le jugement.

Neppur questo articolo ha riscontro nella precedente Convenzione. Ma dobbiamo avvertire, che con questo patto non si è derogato alla massima, che nega l'esecuzione alla sentenza penale data da un Magistrato di uno Stato, a carico di un concittadino di un altro, sia sulla persona di lui, sia sopra quel che gli appartiene; ciò offenderebbe il principio dell' autorità sovrana, che è assoluta sul proprio territorio. Che se la sentenza sia stata data in un procedimento per uno de' reati indicati nell'art. 2, allora deve essere spedita insieme con gli atti al Governo a cui il colpevole appartiene per essere quivi giudicato.

Art. 14.

Si dans une cause pénale la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays auquel appartient le témoin, l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite; dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes résidant en France et en Italie, appelées en témoignage devant les Tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations antérieurs, civils ou criminels, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où ils figureront comme témoins.

Lorsque dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre, ou la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations

particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

Tra gli atti giudiziarii, di che si tratta nel 2° capoverso di questo articolo, non si comprendono quelli occorsi per la estradizione, i quali non si possono rilasciare nè all'imputato, nè al Magistrato che li chiegga, essendo comunicazioni diplomatiche, su cui non può cadere l'esame del Magistrato. Però, se per accertare l'identità del delinquente, si fosse proceduto ad un atto di confronto, o altro tale, per mezzo del Magistrato, crediamo che questo non possa negarsi.

Art. 15.

L'extradition par voie de transit sur le territoire français ou italien, ou par les bâtiments et services maritimes des deux États, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit et livré par un autre Gouvernement, sera autorisée sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire. Le transport s'effectuera par les voies les plus rapides sous la conduite d'Agents du pays requis, et aux frais du Gouvernement réclamant.

Quantunque in questo articolo sia solamente accennato che pe' reati politici e pe' militari non sarà accordato il passaggio a coloro che saranno consegnati da altri Stati, pure l'altra eccezione, se si tratti di un cittadino del Governo che dà il transito è sottintesa; come del pari sottintesa è la preferenza di sottoporre a giudizio il delinquente consegnato se sia imputato di reato commesso in quello Stato, come in altri accordi simili fu stipulato.

Art. 16.

La présente Convention est conclue pour cinq années.

Dans le cas où, six mois avant l'expiration de ce terme, aucun des deux Gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, elle sera valable pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq en cinq ans.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans l'espace de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

L'époque de la mise en vigueur de la présente Convention sera fixée dans le procès verbal d'échange des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leur cachets.

Fait en double expédition, à Paris, le douzième jour du mois de mai de l'an de grâce mil huit-cent soixante-dix.

(*L. S.*) Nigra. (*L. S.*) Ollivier.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata,

ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti Lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Dato a Firenze addì ventisei del mese di maggio mille ottocento settanta, vigesimosecondo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI-VENOSTA.

PROCÈS-VERBAL D'ÉCHANGE.

Les soussignés, s'étant réunis pour procéder à l'échange des ratifications de Sa Majesté le Roi d'Italie et de Sa Majesté l'Empereur des Français, sur la Convention conclue le 12 mai 1870, entre l'Italie et la France, pour régler l'extradition réciproque des malfaiteurs; les instruments de ces ratifications ont été produits et trouvés, après examen, en bonne et due forme; toutefois, avant d'en opérer l'échange, les soussignés, aux termes de l'article 16 de ladite Convention, ont déclaré que l'époque de sa mise en vigueur serait fixée au 10 juillet prochain.

En foi de quoi, ils ont dressé le présent procès-verbal et l'ont revêtu de leurs armes.

Fait en double expédition à Paris le 28 juin 1870.

(*L. S.*) NIGRA. (*L. S.*) GRAMONT.



CONVENZIONI

CONTENUTE IN QUESTO VOLUME

INDICE ALFABETICO

DELLE MATERIE

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

U.

V.

